

SECONDA LETTERA

IN DIFESA

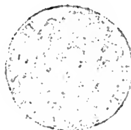
DELLA CONSUETUDINE MACERATESE

INTORNO ALLA VERA VALUTA

DELLE CASE:

Dove, oltre alcuni assai gravi punti di erudizione, si esaminano ancora molte questioni essenzialissime ne' contratti di compra e vendita, e ciò talora in modo forse affatto nuovo.

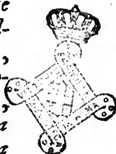
Non par facile il decidere, se quest' operetta sia per riuscire più a' compratori, o a' venditori giovevole, ad ambedue certo utilissima; siccome forse anche opportuna pe' giovanetti studiosi di Morale e di Giurisprudenza.



L' EDITORE

A CHI VORRA' LEGGERE.

OH *che lunga lettera! direte voi con ragione, o benigno mio leggitore. Ebbi a dirlo ancor io assai prima di voi; nè mi fu possibile d'indurre il suo estensore, malgrado la nostra tanto intima e già invecchiata amicizia, a cambiarle titolo. Troppo mostruosa cosa sarebbe con prolisso discorso la nota di soverchia lunghezza scusare, se quì mi ponessi a minutamente tutte narrare le molte ragioni, colle quali esso cercò persuadermi, che se poteva per molti altri motivi il vostro biasimo meritare, non vi era soda ragione, onde la vostra indignazione temere per la predetta mancanza; massime per non essere stata ancora, che si sap-*



pia

pia, la misura tassata delle lettere. Avvenne già ad assai conto scrittore, e non mai abbastanza schivato ove fece mostruoso abuso di sua dolcissima eloquenza, che mentre credettesi di scrivere una lettera, gli venisse scritto presso che un libro (*). *Nè per la detta amicizia posso non compiacermi che il caso presente dir si debba più di scusa meritevole. Posciacchè l'accennato autore ebbe in quella sua smisurata lettera il solo, sebben assai lodevole oggetto, di consolare un amico, che, malgrado la molta virtù sua, fu a duro esilio condannato dagl' ingrati suoi concittadini. Quì viceversa ad un fine si riguardò, per molti titoli d'infinitamente maggior peso; di render cioè istrutti, come meglio si potè, que' tanti in-*

(*) Si accenna quì una lettera del Boccaccio a messer Pino de' Rossi.

infeliciſſimi uomini, che per contrarietà di ſucceſſi, o per arduo motivo qualſiaſi, aſtretti ſi trovano alla vendita delle caſe, ſempre prezioſe di lor natura, prezioſiſſime poi ſe natie e paterne; affinchè poſſa almeno la sì acerba ferita loro dal balſamo di copioſo ed al tempo ſteſſo ragionevol prezzo alleviarſi. Che ſe la povertà degli àveri figlia eſſer ſuole di quella del giudizio, i preaccennati venditori, per quanto taluni di loro ſi poteſſero con non inſolito allucinamento figurar di eſſere dottori nati, par innegabile, chè della maſſima parte parlando, ſenza far torto agli eſperti e prudenti, abbiſognino dell' altrui ammaeſtramento per non aſſaſſinare gli affari loro. Imperocchè la prudenza vietando il trar regola dagli ſtraordinarj accidenti, non è a preſumere, che eſſer poſſa

di

di molti la bella ſorte, che, come accennato venne nella dedica a' proprietarj delle caſe in Macerata, premeſſa alla prima lettera, vantar può uno di queſta cara Patria; di aver per oneſti motivi e per prezzo vantaggioſo inſieme e ragionevole a non men ricco, che virtuoſiſſimo Cavaliere venduta la ſua natia e paterna caſa. Ed io benedico mille volte l' Altiſſimo, che con quella ineffabile, e non men ſanta, che benigniſſima Provvidenza, la qual viſibilmente ſi eſtende alle coſe più minime, ſiaſi degnato far sì, che col pubblicarſi le rifleſſioni del noſtro non men probo, che perſpicace ed eſpertiſſimo geometra signor Amico Tartufari, ſin dalla prima lettera ſi poteſſe moſtrare, maſſime nell' appendice ad eſſa unita, che il noſtro eſtenſore è egualmente impegnato a renderſi utile a' compra-

tori

tori che a' venditori, in ogni genere di contratti, non che nella vendita delle case in tutto il mondo preziose, preziosissime poi in Macerata pe' motivi detti nella prima lettera. Lascio l' etimologia di Macerata dalle macerie della vetusta Elvia, e stimo che i beati maggiori con quel nome c' indicassero la preziosità di ogni sasso in questo angusto, ma antico, ameno e salubre colle. Or la presente lettera rendrà a gente di sano cervello come voi sempreppiù detestabile non meno il sospetto di alcuni semplicelli, i quali pel debito impegno del nostro estensore nel sostenere la valuta ben anche de' vecchi stracci, innocentemente il credettero imparentato co' rivenduglioli; che la sì contumeliosa diffidenza contro di esso di alcuni non mai satolli venditori, potutisi agevolmente adombrare per qualche salutare sferzatina nell' appendice alla prima lettera. Io

poi

poi assai mi rallegro pel nostro estensore, che i suoi assistenti e direttori lo spingessero a discutere una questione importantissima contro Carlo Molinéo, ove riuscì a quel Francese d' indurre a manifesto errore tutti i dotti uomini, *al dire del celebre Donello, caduto esso pure e morto probabilmente nello stesso abbaglio. Con ciò oltre l' utilità grandissima recata a tutti i compratori (se ne adombreranno certi affamati venditori?) mirossi a scopo infinitamente migliore, il bene cioè dell' intelletto; presentando un credo esempio nuovo all' incauta ed audace gioventù per non farsi col divino ajuto miseramente sorprendere dalla sempre pericolosa novità nelle scienze intellettuali.*

Inoltre, dovendosi i pochi esemplari di questa stampa in semplice segno distribuire di rispettosa amicizia, parmi con ragione che la stessa gratui-

ta

ta offerta qualsiasi render possa quella prolissità men disgustosa alla finezza ed equità del vostro giudizio.

In terzo luogo, se i titoli decorosi son belli, e buoni, e sino a certo segno necessarj, voi da saggio qual siete meglio di me scorgete, che non convienci ad essi soli por mente. In cambio dunque di maggiormente insistere presso lo stesso estensore, perchè tra tanti un decoroso titolo si scegliesse esso pure senza alcun dispendio, e più alla massa di quest'opera corrispondente, meglio credetti d'indurlo a premettervi un sommario non già di tutte le molte, e sì varie questioni da esso trattate, ma delle sole principali, perchè così poteste agevolmente il prospetto vedere di tutto un lavoro; in cui si ebbe ogni dritto di non ligarsi ad un metodo rigoroso.

Debbo ora pregar voi, lettor di-

ſcreto, a degnare di voſtro compatimento il noſtro eſtenſore, ſe troppo frettoloſamente dovette il preſente libro pubblicare, innanzi cioè di poterlo a minore imperfezione ridurre; onde la ſteſſa mancanza del tempo fugli di oſtacolo alla bella brevità. Per iſcanſare il biaſimo di alcuni pregiati cenſori, proclivi per inquietezza di acre temperamento a diſguſtarſi di ogni mancanza, non doveanſi ritardare a' contraenti, sì venditori che compratori, quanti mai ſono di ogni genere, i gran profitti lor proccurati da quanti alla compilazione concorſero di queſt' operetta; ognun veggendo poter per alcuni piccola mora troppo fatal coſa ſtimarſi.

Queſto tanto io doveva dirvi, mentre augurandovi dal Cielo ogni vero bene, vi laſcio con un caro addio. State ſano.

SOM-

SOMMARIO

Delle cose principali.

Num. 1. 2. Si accennano i diversi pareri intorno alla prima lettera; la quale fu onorata di un assai favorevol giudizio nell' Efemeridi Letterarie di Roma, ristampato in fine di questa seconda.

3. Si divisa il piano della presente stampa, con proporsi di emendare in primo luogo alcuni errori della prima, ciò porgendo motivo a parecchie erudite e ben gravi questioni intorno al contratto di compravendita; indi di replicare a diverse obbiezioni ascoltate contro la prima lettera; ed insieme di viemeglio provare la rettitudine della consuetudine Maceratese sopra la valuta delle case; e finalmente si dice di voler ragionare intorno alcune assai gelose, e generali ricerche sopra il comprare ed il vendere.

4.... 17. Si confessa di avere sbagliato, quando nella prima lettera s' interpretò un luogo del P. Concina, che non escludeva diversa spiegazione; sendo peraltro cosa di mera erudizione. Si dimostra più di proposito dell' altra volta la falsa imputazione fatta alla prima l. del Senatoconsulto Trebelliano dell' effrenatezza del prezzo. Si confessa di aver nell' appendice alla prima lettera errato, perchè se si dimostrò, che aveva calunniato innocentemente i vetusti Romani chiunque attribuì ad essi per quella legge l' arbitrarietà del prezzo, pure ommise l' estensore di riflettere che dalla nota massima della *circonvenzione* da quegli ammessa si poteva sospettare, che non riprovassero la suddetta effrenatezza. Quindi si procu-

tura con sodi argomenti di stabilire, che Diocleziano con la sua legge contro l'enorme lesione, e con cui ristrinse il dritto della circonvenzione, non introducesse una massima affatto nuova; e si spera mostrare, che l'essersi nella prima lettera non ben riferito il parere su ciò del Donello, nascesse in parte dalla stima per lui dell'estensore. Si prova con plausibili ragioni, che i vetusti giureconsulti non solo il dolo (cosa certa) ma anche una notabile lesione escludessero dal detto dritto della circonvenzione. Nè si lascia di far vedere di quant'importanza sia, massime per raffrenare l'insaziabilità di certi famelici venditori, il togliere ogni appoggio alla loro ingordigia; siccome pure si dimostra a suo luogo, ch'era come inutile del valor ragionar delle case senza combattere l'errore del prezzo arbitrario. Ed il nostro estensore dovette combatter per modo la non insolita indiscretezza di certi venditori e de' caparbj loro aderenti, che non lasciò di talora modestamente percuoter coloro, che vorrebbono dissanguati i ricchi compratori; e fingon di non vedere, quanto sieno sacrosanti i dritti de' ricchi, i quali io giammai non esorterei a sciupare le loro ricchezze. La cieca ed incerta moltitudine applaudisce al prodigo uso delle ricchezze, e guarda bieco que' ricchi, che da spirito animati di special perfezione impiegar non vogliono il sì prezioso danaro nelle or cattive, or non troppo meritorie spese di un lusso fastoso, per così avvantaggiare il patrimonio de' veri poveri, e porsi meglio in istato di far opere di pubblica utilità, la quale è da pregare la Divina Misericordia possa a tutti noi palesare con eguale chiarezza le soavissime sue attrattive. Nè dovette l'estensore pel biasimo scansare di alcuni ommettere la sud-

det-

detta, ed altre moralità; ben persuaso egli, che i suoi savj leggitori avrebbono gradite le utili e morali riflessioni, anzichè i ragguagli della nuova Zembla, o alcuna di quelle sempre detestande e pestifere massime, che con finissimo artifizio certi miseri scrittori vanno spargendo fuor d'ogni proposito.

18. ... 22. Si cerca, in mezzo ad una qualche confusion di linguaggi tra gli autori, onde mai, e da chi avesse origine l'erronea credenza di appropriare il *tanti valet res, quanti vendi potest* alle leggi romane, e ciò in un senso effrenato. Si difendono gli antichi Glossatori, ed i Dottori legisti, parlandosi espressamente su tal proposito del Cardinal de Luca; e molto più si sostiene con due di lei decisioni il decoro della Sacra Romana Rota, onde nessun possa credere, o che alcun de' legisti, o quel sapientissimo Consesso tanto stranamente pensasse della Romana legislazione, o che aderisse per massima all'erronea opinione dell'arbitrarietà del prezzo. A confermare quanto facil cosa sia l'affibbiare non pure a quei, che parlano, ma a' scrittori medesimi per mera cortesia falsissimi sentimenti, si credette opportuno l'osservazione narrare di un nostro degno Ecclesiastico, il quale si avvide di una ben mostruosa enfasi attribuita con manifesta ed innocente calunnia dal celebre canonista Gonzalez alla stessa divina scrittura (*).

23. 24. Si rigetta con forse anche qualche nuovo argomento, e più di proposito di quello abbian fatto alcuni celebri Teologi, l'opinione di quei Moralisti, che nelle merci di lusso sostennero il prezzo arbitrario.

25 .... 48 Sbrigatosi il nostro estensore da quelle

(*) S'intende parlare della Veneta edizione del Gonzalez del 1766.

le queſtioni, a cui naturalmente lo ſpinſe la ſteſ-ſa emenda degli errori da eſſo commeſſi, rientra ora nel diſcorſo della diviſata conſuetudine Maceratese. Riferiſce con debito candore le accuſe de' ſuoi oppoſitori, proccurando inſieme di riſpettoſamente ribatterle; ed egli ancora promette, giacchè fu accuſato come di ſoverchio ſcherzevole, di uſare ſevero contegno, e di ſcriver queſta volta con le ciglia ingrottate, diſpiacendogli il biaſimo incontrare de' dotti medici, che inſegnano a gloria dell'ottimo Creatore, eſſere il riſo come neceſſario, o almeno utiliſſimo per tutte le così dette funzioni naturali. Si cerca inſiememente di ſciogliere alcune gravi difficoltà nate nell'animo allo ſteſſo eſtenſore contro la Maceratese conſuetudine; cui ſi ha la ben giuſta compiacenza di dimoſtrare uniforme la Rota Romana in una cauſa *Peruſina* 1754., prendendo quindi argomento l'eſtenſore di pregare un riſpettabile Legiſta, ma non di Macerata, di deſiſtere dall'accuſarlo per la ſua debita venerazione anche verſo le antiche deciſſioni di quel ſapientiſſimo Tribunale; il quale non ſaprebbe in ogni tempo non eſſer eguale a ſe medeſimo. Nè ſi ommette di oſſervare (coſa aſſai valutabile) che il metodo della ſteſſa ſacra Rota, che ſi vorrebbe ſpacciare per obbligatorio, combina per metà col Maceratese; parendo in certa guiſa innegabile, che, maſſime ſolendo eſſere aſſai notabile la quantità del prezzo delle caſe, ſe ſarà giuſta la ſua valuta per una metà, non poſſa non eſſerlo anche per l'altra. Si dà il ſuo debito peſo all'interpretazione del Zanchi ſopra di un' antica legge, dalla qual' egli richiama il metodo della Rota Romana nella ſtima delle caſe; non diſcordando eſſenzialmente da lui neppure il Brunnemanno nell'intelligenza di quella legge. Siccome l'eſtenſore aveva nel predetto articolo inde-

indebitamente un pochin gravato il celebre summentovato avvocato Zanchi, quindi prima della divulgazione della stampa dovette di necessità far ricalcare la correspettiva carta. La gravissima questione secondo il sentimento di alcuni circa la detrazione de' pesi qualunque dalla valuta delle case si crede sostanzialmente assai frivola, e con un solo materiale esempio, preso da una carrozza da viaggio, si mostra, che il nostro stile in niente offende la giustizia con affatto escludere la predetta detrazione, e si adduce l'intrinseca ragione, per cui si stima, che il contrario debba valere nell'apprezzamento de' terreni. Si parla contro l'ingordigia di certi detestandi venditori, e contro l'invidia in alcuni delle altrui ricchezze; e vengono con ogni maggior ragione dichiarati i ricchi virtuosi quali gemme delle città. Non si lascia di render più sensibile, di quello si facesse nella prima lettera, ai Maceratesi il troppo grave discapito, che loro deriverebbe dall'abbandono di lor consuetudine; facendosi ad essi noto l'enorme pregiudizio, che ad un loro concittadino nato sarebbe, se un non men dovizioso, che degnissimo Cavaliere preteso avesse di comprar ultimamente da lui un assai prezioso palazzo, e che per alcune accidentalità vantar può un merito affatto affattissimo singolare, secondo il metodo legale; sul piede del quale ne avevan taluni per onesto diporto fissata la valuta; mentre i due contraenti con leale amicizia ne conclusero un prezzo giustamente molto maggiore. Al num. 29. si rigetta l'opinione di alcuni nel credere, che la presente opera possa ai soli Maceratesi giovare, e si sostiene esser possa di utilità, ovunque siasi introdotto l'uso di affiger su gli usci delle case l'*est vendenda*.

49. ... 59. Essendosi soddisfatto a quanto l'estensore credette di dover dire in conferma della patria

tria consuetudine, escendo dal troppo angusto e tediosetto discorso delle case, entra in assai più vasto ed ameno campo; nella considerazione cioè di quelle generali questioni, colle quali promise di chiudere il suo lavoro; e che sono importantissime nella materia delle compravendite, onde inutili parer non deggiono neppure ai venditori e compratori delle case. Ma prima di ogni altra cosa fu troppo necessario, che si stabilisse non solo contro alcun celebre eretico, ma anche alquanti cattolici la troppo giusta, e non men vera opinione comune de' nostri teologi, che in materia di lesione sul prezzo il foro interno non può col'esterno uniformarsi; richiedendo la naturale onestà il compenso di qualunque grave pregiudizio. Si difende la rettissima intenzione di tutti i Sovrani del Cristianesimo e più de' Sommi Pontefici nell'aver mantenuto in vigore la Costituzione di Diocleziano circa l'enorme lesione. Si prevengono i cavilli de' falsi pensatori sulla dottrina sostenuta da gravi scrittori intorno al ricorso al giudice Ecclesiastico, affinchè col rimedio delle scomuniche inducesse il *lesore* al suo dovere. Con dirsi andata come in obblio la succennata dottrina non si ha in mira di deprimere i sempre grandi e sacrosanti dritti de' Vescovi, in onore de' quali vengono ricordate alcune testimonianze della sacra Scrittura, l'uso de' secoli i più floridi della Chiesa, e le amplissime concessioni di autorità su' laici stessi, fatte a Vescovi da gloriosissimi Imperadori. In comprova poi della prudente e paterna sollecitudine sì propria de' sacri pastori nell'assistere alle loro pecorelle anche negli urgenti temporali disagi, si ricorda un'assai insigne stabilimento dell'immortal Vescovo Monsignor Pompeo Compagnoni de' conti Floriani. Si dimostra, che il Gersone non errò secondo ogni verisimiglianza, in parlando della

la non enorme lesione, fino a quel grado, che fu da diversi autori accagionato. In tale occasione confuta il nostro estensore, nel ch' esso non sa di essere stato prevenuto da alcuno; un sofisma dello stesso Gersone, con cui dubitativamente questiona, se la pubblica autorità ci potrebbe abilitare ad esser usurai col peccato sì, ma esenti dal restituire.

60. . . . 62. Con la debita circospezione si accenna alcuna cosa sopra le rispettabili formole de' non meno onesti, che risvegliati Notari; parlandosi con ogni riguardo del giuramento, e della giusta riflessione di qualche saggio autore sopra quella sì generosa donazione di qualunque eccesso, o difetto sul prezzo, con cui è stile di convalidar gl' istromenti. Si porge inoltre qualche salutare avviso a' contraenti, e con ogni ossequio si pregano ad andar cauti ne' dubbj sopra la forza delle istromentali espressioni.

63. . . . 65. Si afferma, che se lo stesso foro esterno è giustamente severo anche fuori del caso di enorme lesione sul prezzo, tutte le volte che possa dimostrarsi dolosa condotta in uno de' due contraenti, altrettanto sono cortesi i moralisti in dare il buon pro nel concorso di alcune circostanze a chi notabilmente, ma senza ombra di malizia, abbia leso il compagno nel prezzo; se l' aumento avutosi, sia nel prezzo, sia nella merce, si trovi già consumato, senza che un tal consumo abbia avvantaggiato in alcuna guisa i proprj interessi. Benchè si vadano molte questioni scartando, l' estensore si purga dall' accusa di chi sospettar volesse in lui una soverchia smania d' ingrossare lo scritto coll' andar mendicando inutili questioni.

66. . . . 69. Coll' esempio di due crudelissimi idolatri Imperadori vengono i più impietriti cuori esor-

esortati ad intenerirsi a pro de' venditori di beni stabili. Ma all'incontro con egual calore si biasima, difendendosi peraltro dall'accusa di animosità contro i per lo più ricchi compratori di beni stabili, un assai energico parlare, col quale quell'anima grande del Cujacio volle mostrarsi come scandalizzata della sì doverosa estensione del rimedio della lesione, fattasi in favore de' compratori. Vien proposta una forse nuova, ed assai delicata questione, degna forse di gran ponderazione, a' Teologi: che cosa avesse a risolversi, se la lesione enorme, o notabile cadesse mai nel prezzo di affezione? Coll'autorità dell' incomparabile s. Girolamo si noverano nella numerosa schiera de' piagnenti i venditori di beni stabili, affin di quegl'impietosire a lor favore, che la disgrazia hanno di esser duretti di cuore. In tutta la lettera poi tanto vengono all'incontro i dritti de' compratori difesi, che l'estensore si purga dall'accusa di chi temesse di sua secreta intelligenza co' medesimi.

70. .... 82. Quì si presenta una questione assai interessante il retto pensare non meno, che la giustizia verso tutti i compratori; sperando l' estensore di essere stato il primo, per quanto egli sappia, a porre nel debito lume i sofismi del Molinèo, seguìto in ciò *da tutti i dotti interpreti*, per parlar col Donello, che voll' egli pur entrare nello stesso numero; pretendendo tutti costoro, che nel valutar la lesione per rapporto al compratore avesse una certa lor regola a seguirsi, dalla quale ne nascerebbe, che il compratore fosse soggetto a poter esser leso impunemente il doppio del venditore. Se l'estensore potè in questa occasione profittare in parte de' lumi di un Vescovo, e giureconsulto Spagnolo, e di due antichi Moralisti, massime di un tra essi Gesuita,

e se

e se per conseguenza gli fu facile di metter la cosa, come spera, in tutta la sua luce; può almeno avere l'onesta compiacenza di aver il primo, che sappia, i sofismi rintuzzato del Molinèo, che con grand' ardire, facendo torto alla sua molta dottrina e alla sua qualità di uom Parigino, si avanzò a parlare non pur de' dottori forensi, ma de' teologi scolastici; potendolo alcun poco scusare l'avere, per quanto egli afferma, anche i sostenitori della contraria sentenza le leggi violate della convenienza. L'estensore difende il merito degli antichi scolastici ne' debiti termini colle parole del non mai abbastanza lodato signor Cardinal Gerdil; ricordato anche alla nota del n. 7. della poscritta, e nel finale avvertimento p.330.

83. ... 103. Compie la lettera un distinto esame sul prezzo di affezione, e l'oscurissima questione intorno alla quantità del medesimo, su di che nessun autore noto all'estensore volle alcuna cosa determinare: ond'esso atteso l'aver veduto, che la cosa può in pratica molto inquietar le coscienze, volle con non poche ragioni, e sempre sotto l'altrui censura, proccurare di dimostrare, che l'aumento di un terzo sopra il prezzo vero può stimarsi assai ragionevole, qualora si tratti di casa paterna. Si espone in tal occasione la dottrina del Wolfio sopra il prezzo di affezione. Se ne trae argomento per convalidare il predetto aumento di un terzo, ed al tempo stesso si rileva, in modo per altro riservatissimo, una sua proposizione non certo plausibile in se stessa, con supporsi, che si possa intendere in senso rettissimo, qualora si volesse tutto rintracciare l'intricatissimo ordinario sistema di quel dotto Tedesco. Si rende la debita lode al perspicace signor Gianfrancesco Finetti, che con dottrina e debito coraggio cercò di combattere la vile

e mo-

e mostruosa mania prevalsa già nella povera Italia in favor di alcuni peraltro dotti eretici transalpini scrittori di gius naturale. Non si ommette una forse nuova, benchè assai naturale riflessione; l'urgentissima circostanza cioè di unirsi alla qualità di casa paterna, e natia l'altra di casa unica, onde il venditore al bel sereno, miseramente rimangasi. Si provede all'estimazione degli scrittori, nessun de' quali, per quello sa l'estensore, indicò il predetto caso sì veemente; giacchè non è troppo facile a supporsi. Si sostiene poi, attesa l'inconcepibile varietà delle cose umane, non potersi negare, massime se il vantaggio pubblico vi concorresse, che taluno senza biasimo potrebbe vendere la paterna ed unica casa sua, e più ancora concorrendovi mancanza di discendenza. Sul geloso articolo dell'aumento del prezzo l'estensore; siccome a proporzione in ogni altra cosa; si rimette all'altrui censura tanto pel meno, che pel più. Non lascia d'indicare quelle circostanze, che possono diversamente alterare la fissata regola, ciò maggiormente facendo in quella poscritta, di cui ben tosto riferirò il principal contenuto. Si disse nella lettera dell'editore, che nel presente sommario non si sarebbero accennate che le cose principali. Quindi tantoppiù si dovean tacere molte digressioni proprie di una familiar lettera. Ma pur dirò, che al num. 86. si fece l'estensore un dovere di ricordare le lodi della Professione Claustrale coll'autorità di due eretici scrittori; e di render giustizia alla scienza de' claustrali, a quali la santa Chiesa colla maravigliosa introduzione della clausura facilita in un modo affatto invidiabile la coltura della vera pietà, e del profondo sapere. Con detta lode si potè opportunamente colligare la ricordanza di un egre-

egregio cattolico Cavaliere inglese, dimorato recentemente alcun tempo in Macerata.

Alla pag. 273. s'incontra finalmente una poscritta alla lettera di pag. 40. In essa vengono i paragrafi distinti co' numeri arabici, quandocchè nel corpo della lettera usaronsi i romani. Quivi nel mettersi in maggior lume uno de' precedenti argomenti per provare la ragionevolezza dell'aumento del terzo nel valor delle case paterne, giacchè dopo terminata la stampa s'incontrarono alcuni degni oppositori, si prende insieme opportunità di meritamente encomiare il governo de' Papi; e si passa a generalizzare l'addizione di un terzo in qualunque vendita, ove entri soda e vera affezione. Siccome per modo di sola congruenza si era tra le altre pruove creduto opportuno di prevalersi dell'intrinseca perfezione della numerica unità e del numero trino, fatto avvertito l'estensore da un buon amico a premunirsi contro qualche accusa di fanatismo, quindi fu obbligato a provare succintamente le predette numeriche perfezioni, e per non escire dal presente oggetto delle case, credette l'estensore di trovare nella considerazione delle perfezioni, e bellezze dell'architettura un'innegabile dimostrazione delle accennate numeriche eccellenze. Persuaso l'estensore della discretezza de' suoi degnissimi oppositori si astenne nella suddetta occasione dal diffondersi sull'essenziale imperfezione della pluralità, cioè mancanza di unità; atta da se sola a convincerne della dipendenza e deformità essenziale di ogni corporea sostanza in riguardo all'assoluta perfezione. Sullo stesso riflesso ommise di dire, che la pluralità, anzi l'incredibil numero degli esseri materiali, e delle altre sostanze, servir doveva per la manifestazione dell'infinito potere, sapienza e bontà del Creatore,

Co-

Cosa ridicola stata sarebbe, se per ovviare a qualche cavillo avesse l'estensore voluto diffondersi sopra coteste metafisiche ed ovvie verità, che dovette transitoriamente accennare. Pel motivo medesimo si astenne dal dichiarare il bel ripiego usato dal Palladio nel palazzo, di cui si dovette far menzione, perchè riuscisse incomparabilmente più ampio e più vago, che stato non sarebbe secondo l'immaginato disegno dello stesso estensore; ch' ebbe opportunità di valersi dell'incontroverso dritto di far palazzi in aria. Sovente accade che il bisogno obblighi ad escire da una soverchia regolarità; massime qualor vi concorra il pascolo della fantasia, la quale ama naturalmente la varietà, e per ciò la moltitudine degli oggetti. Non sarebbe mancato all'estensore più di un riflesso per dimostrare, che tutti i sì venusti ornamenti della suddetta fabbrica del Palladio evidentemente confermano, che la perfezione di ogni fabbrica principalmente consiste nel farvi spiccare quanto si può l'idea dell'unità e del numero trino. Nè sarebbe stato difficile confermare la stessa verità con altri esempj; anzi dimostrare, che la stessa perfezione della figura circolare evidentemente include il principio delle stesse numeriche perfezioni; e stato sarebbe agevole il conciliare la predetta riflessione colle profonde idee dell'ammirabile inglese signor Burke. Ben prevede il nostro estensore, che molti lo befferanno di cuore, perchè non contento di tant'altre digressioni dal basso, anzi fangoso argomento delle case, siasi egli aperta la scala quasi per forza a metafisiche specolazioni. Egli con ogni leal rispetto li prega a riflettere, ch' era pur necessario, o almen gioconda ed utilissima cosa, che dopo di aver noi tutti abbiettato il nostro intelletto a' sì miseri e vanissimi profitti

terreni, occupandoci intorno al modo di convenientemente ed utilmente vendere, e comprare, giungessimo al fine a calpestare col celeste favore cotesle fastidiose ricerche, ad altre infinitamente più nobili sollevandoci, e che ci possono a quella ineffabile, celeste ed immensa patria guidare, ove innumerevoli sono le magioni, tutte perfette, nè soggette alle discordi estimazioni degli uomini, perchè inapprezzabili ed inamissibili.

Al num. 13. della poscritta una nuova scusa si adduce della pubblicazione di quest' operetta, cioè il gran giubilo provato dall' estensore pel solido stabilimento dato con paterna munificenza alla biblioteca dell' Università degli Studj in Macerata dalla Santità di N. S. PP. Pio Sesto felicemente regnante, in seguela delle sagge premure del nostro amorevolissimo Protettore il Signor Cardinal Guglielmo Pallotta (*). Imperocchè non potendo l' estensore per contraria sorte concorrere quanto doveva con molti zelanti concittadini all' aumento di quell' essenzialissimo pubblico bene, volle almeno nella stessa fredda e sessagenaria età sua provarsi a volger libri, onde accrescer così un materiale stimolo a' fervidi e ponderati nostri studiosi. Non si lascia per disinganno di certi svogliatelli di sostenere l' eccellenza dello studio della vera giurisprudenza, senza deprimere il dominante fervore, poco mancò che non dicessi furore, per l' erbe ed i sassi; lodandosi i due nostri cavalieri Curatori di detta libreria, che colla loro molta

(*) *Non si ommise di far debita ricordanza della san. mem. di PP. Clemente XIV., e del nostro Signor Cardinal Mario Compagnoni Marefoschi di ch. mem.*

ta penetrazione e prudenza s'intereſſano per la provifta de' libri di qualſiaſi mai facoltà, come la giuſtizia richiede. E noi tutti nudriamo bella ſperanza, che quei tali noſtri concittadini, che finora ſi rimaſero in una dolce e ſterile contemplazione di detta libreria, ſenza unirſi a' molti ſuoi ſovventori, nati quì, o per noſtra gran ſorte domiciliati, ſi faranno lieto dovere di compenſare con generoſità la loro tardanza e così da ultimi paſſare ad eſſere i primi. In grazia poi del patrio decoro, ſeppure queſto libricciattolo cadeſſe in mani di alcun foreſtiere ineſperto de' libri legali, credette lo ſteſſo eſtenſore dover più coſe dire del celebre Pierniccola Mozzi Maceratеſe, autore di completo trattato *de contractibus*, onorato anche dalle ſtampe tranſalpine. In fin della poſcritta ſi riſtorano con ben ſaporito paſſaggio del ſempre gran Cicerone alcuni riveriti cenſori dalla moleſtia, che diſſero aver loro recata le ſcipite lepidezze della paſſata lettera; cercandoſi anche di meglio rettificare le parole di Tullio con Tertulliano; e ſi ricorda che ben grave maeſtro di grammatica dir ſolea, che Tertulliano, atteſi i lumi evangelici ſebben da errori contaminati, valeva per più di tre Tullj. Che ſe io ommiſi di accennar aſſai coſe rilevanti, ed in queſto libro trattate, voglio quì ſupplire almeno ad alcune delle men ſerie; e ciò per mitigare l'antigenio de' famelici ed inſaziabili venditori, maſſime delle prezioſiſſime caſe, contro il noſtro eſtenſore; nè i diſcreti, ed intelligenti lettori ſapran riprendermi della material mancanza di ordine, nata da anguſtia di tempo. Perocchè, ſenza offendere i buoni, ben conoſce il noſtro eſtenſore il biſogno di diſingannare coloro tra' predetti venditori, che ſoverchie pretenſioni agevolmente nudrono; onde dovette egli con caritatevole aſprezza più coſe dire per loro ammaeſtramento, atte a facilmente adombra-

re

re la fragil lor fantasia. Or l'estensore crede di essere stato il primo a porre per lor vantaggio in veduta, che non pure è talora valutabile il sostituire coll'abbandono delle paterne case alle consuete facce degli antichi vicini quelle, sebben fossero più aggraziate, de' nuovi; ma ch' è da valutarsi un qualche pericolo, che in ciò fare s'incontra per la sì fragil corporal nostra salute, quantunque si trattasse di passare ad aria migliore. Nel ch' egli si prevale di una giudiziosa massima affatto ippocratica, num. 91. Dovrà pure nuova parere la riflessione, num. 11. della poscritta, con cui si dimostra che i medesimi antichi autori del bel parlar toscano (*) con fino accorgimento, prendendo anche in ciò scorta da' latini, rassomigliarono l'abbandono delle paterne case allo stesso dolorosissimo spatriamento, dicendo *andar fuor di casa sua* anche di chi si fosse spatriato quanto il nostro P. Matteo Ricci Gesuita (**). Nè dicano al lor solito i poveri sofisti, che la suddetta figurata espressione comprende anche le case a nolo. Imperocchè dimostrò già il nostro estensore con ogni debita serietà e colla possibile energia fin dalla prima lettera, che i nostri sapienti maggiori eb-

(*) *Per altri pregj tacere della favella italiana, dirò solo a salutare ammonizione di certi schizzinosi, che dessa non è per dir così bilingue, poichè noi non parliamo in un modo, e scriviamo in un altro.*

(**) *Quest' illustre rampollo della nostra nobilissima famiglia de' sigg. marchesi Ricci ebbe grazia dall' Altissimo di penetrare per primo annunciatore della celeste luce evangelica fin là nella remotissima Cina. La ricordanza di una tanto da me rispettata famiglia mi porge occasione di quì rendere una pubblica testimonianza alla virtù della fu signora marchesa Lucrezia Ricci, na-*

ebbero direi quaſi in tanta eſecrazione l'abitare *a nolo*, che acutamente derivarono coteſta denominazione dal verbo *nolo*, *non voglio*, de' latini; onde preſumer dovettero, che ogni uomo atto ad emigrare per magnanime imprese fornito foſſe in proprietà di ſuo dolciſſimo e paterno tetto. L' ignaro, ſuperbo e numeroſo volgo deriderà come frivole le predette rifleſſioni, ma non così i moltiſſimi ponderati uomini, i quali uſi sono a conſiderare ogni queſtione ſecondo tutti i più piccoli rapporti, onde rettamente giudicarne. Laſcio di noverare altre cose ſoſtanzialiſſime dette non ſenza qualche nuova rifleſſione, e tutte in pro de' venditori de' beni ſtabili. A fronte di che, ſe il noſtro eſtenſore, proteſtatoſi ſin dal principio ſemplice relatore degli altrui ſentimenti, aſpirar non può al vaniſſimo vanto di uomo ingegnoſo, troppo fra tanti suoi infortunj attriſtato ſarrebeſi di paſſare per falſiſſimi ſoſpetti come nemico de' venditori di beni ſtabili, i quali apprese da s. Girolamo ad annoverare tra la folta schiera de' piagnenti. Stimo poi non meno affatto nuovo che geloſiſſimo oltre ogni credere tanto per la coſcienza, che pel foro contenzioſo dover a tutti parere il dubbio propoſto al n. 101., se un' ipoteca ſpeciale, o generale ferir poſſa lo ſteſſo prezzo di affezione. Terminerò queſto ſommario con brevemente accennare, che il noſtro eſtenſore fu in neceſſità di aggiugner più coſe rilevanti nell'avvertimento in fine dell' operetta, ove contienſi anche il progetto di alcuni zelanti sopra l' uso di queſto collegio di s. Giovanni.

CA-

nata conteſſa Tozzoni, degna conſorte del non men colto, che virtuoſiſſimo sig. marcheſe Antonio. Queſta dama aſſai intelligente, e toltaci a queſti dì in poco provetta età, edificò ſempre con una criſtiana condotta.

CARISSIMO AMICO

I. ECcovi una feconda lettera fullo ftesso oggetto della giufta valuta delle cafe fecondo la confuetudine Maceratefe, effendo circa quattro mefi trafcorfi dalla pubblicazione della prima; che di neceffità mi ha coftretto a quefta feconda pubblicare. Poco curai, falvo il rifpetto per tutti, ciò che la moltitudine ftimaffe di quel mio sì tenue e materiale lavoro, l'efempio io feguendo del noftro sì degno signor Amico Tartufari, de' fentimenti del quale mi dichiarai effer io fempliciffimo relatore. Conviene fpeffo ricordarfi del celebre detto:

Scinditur incertum ftudia in contraria vulgus.

Il giudizio folo degli ftudiofi ho fempre riverito infieme e paventato. Se mi fono, lode a Dio benedetto, compiaciuto d' incontrare tra effi i miei fautori, non mi fono punto rammaricato al fentire che altri eran talmente contrarj all'opinion mia, che poffo ancor lufingarmi di effere onorato di qualche cen-

fura

ſura in iſtampa. Il che ſempre ſarà per me un troppo prezioſo guadagno: perocchè o verrò diſingannato da qualch' errore, cui sì di ſpeſſo miſeramente ſoggiaccio, o avrò l' oneſta compiacenza di poter colla debita modeſtia ribatter le accuſe. Mentre intanto giovami di vivere in sì dolce ſperanza, ſtimo mio dovere di proſeguire l' incominciato argomento, proccurando ſecondo il debol poter mio di porgere quelle ulteriori notizie a' docili ed amatiſſimi miei Maceratesi, che non tutti tra loro in circoſtanze ſono di avere, e che furono a me ſomminiſtrate da' miei leali e dotti amici, dovendo io tra eſſi per ogni giuſtizia diſtinguere il predetto signor Tartufari, uomo di gran perſpicacia anche fuori della ſua profeſſione di geometra. Or giova il quì dire, che il noſtro sì abile artefice, maeſtro Franceſco Romagnoli, ſolito a ſtimar caſe, mi aſſerì negli ſcorſi giorni, di non voler mai più ingratamente abbandonare la conſuetudine Maceratese, moſtrando anche così la ſua virtù.

II. Voi ſapete, che ſecondo l' antico detto da coſa naſce coſa: onde neſſuno

ſi

ſi maraviglierà, ſe dopo eſſerſi parlato nella lettera prec. dell' eſtimazione de' materiali delle caſe, paſſerò ora a ricerche un poco ſuperiori, ma troppo neceſſarie per chiunque ſchivar voglia perniciosiſſimi errori, e convenientemente regolarſi nella compravendita degli edifizj, o di qualſivoglia altra coſa. Non per queſto ſi aſpetti alcuno un trattato *de emptione & venditione.*

III. Ma innanzi a tutto dovrò me ſteſſo di ciò riprendere, ch' erroneamente avanzai nella paſſata lettera, quello inoltre accennando, che da ulteriori rifleſſioni, o dall' amorevolezza degli amici mi fu ſuggerito, ovvero obbiettato, cercando così di vieppiù dimoſtrare la pieniſſima rettitudine del patrio ſtile nel valutar le caſe. Paſſerò di poi ad altre generali ricerche. Anzi inſin dal principio la debita emendazione de' miei sbagli mi porgerà natural motivo per varie diſcuſſioni, concernenti in genere la ſcienza del comprare, e del vendere.

IV. Duolmi in primo luogo di aver io ne' pochi ſchiarimenti, uniti in fine della paſſata lettera, aſſerito con l'autori-

rità del sì zelante e dotto P. Concina, del cospicuo Ordine di San Domenico, che *parecchi*, *nè ignobili Teologi* attribuissero a vetusti Romani giureconsulti di aver sostenuto l'arbitrario ed illimitato prezzo delle cose. Non mancai di riferire alquante sue parole, giovandomi ora per più riflessi di quì sotto recare l'intero luogo, accennato da me (1). Voi,

(1) *XI. Quæst. V. Picturæ & Statuæ singularis artificii, gemmæ pretiosæ, aves raræ, & aliæ similes merces, quæ ad victum, commerciumque humanum haud sunt necessariæ, quæque pretium definitum non habent; vendi ne, aut emi quocumque arbitrario pretio possunt? Resp. Adfirmant plures, & non ignobiles Theologi, contendentes similia vendi quocumque, quantumvis excessivo, & emi quocumque pretio, tametsi vilissimo posse. Mulier cantatrix, aut saltatrix, inquiunt, musicus excellens possunt prætio ad libitum ingenti locare operas suas, nempe cantum, saltationem &c. Picturæ antiquæ, statuæ, uniones, & similes merces, cum nullum habeant, sive vulgare, sive legale, determinatum pretium, poterunt, inquiunt, vendi pretio convento inter partes contrahentes, sive exiguo, sive summo, nullo præstituto limite, juxta illud axioma.* " Tantum valet res, quantum vendi potest, *ff. Ad Senat. Consul. l. 1.* ,, *Siquidem merces istæ, cum non sint necessariæ humanæ vitæ, qui vult eas emere excedenti pretio, libere dat, quod alter exigit; & qui easdem vendit pre-*

Voi, mio Signore, mi dicevate insieme con altri, che la seguente espressione del Concina, con cui asserì, che *parecchi, nè ignobili Teologi*, da esso accennati in genere, *dicono potersi vendere le cose preziose a prezzo qualunque, convenuto tra le parti, e senza ritegno di alcun limite*, GIUSTA *quell'assioma* „ *tanto vale una cosa, quanto vender si può, ff. ad Senat. Consult. l.* 1. „ ne dia ogni fondamento ad

pretio vili, libere donat plus illud, quod valent.

XII. Opposita sententia probabilior est. Quandoquidem etiam recensitæ merces, aliæque similes suum pretium habent, peritorum æstimatione taxandum. Licet enim necessariæ non sint ad humanam vitam, pertinent tamen ad ornatum, & decorem familiarum, & civilis societatis. Imo reipsa sunt artis periti, qui talium mercium pretia definire solent, spectatis circumstantiis, raritatis, vetustatis, artificii, & pretiositatis earumdem. Illud advertunt omnes, merces, quæ vili pretio venduntur apud unam nationem, apud alteram summo pretio emi. Vitra, crystalla, specula & plura alia pretiosa reputantur apud Japones, aliasque orientales gentes. Taxandum ergo pretium juxta prudentum existimationem peritorum illius regionis, in qua merces venduntur. Omnes tamen fateri debent, istarum mercium pretia latiora habere confinia, quam merces ceteræ, quæ sunt necessariæ humanæ vitæ. Concina Theol. Moral. lib. 3. de Justit. & jure, dissert. 2. de empt. & vend. c. 6. n. 11. q. 5.

ad affermar, come io feci, che secondo il Concina i preallegati Teologi appunto fosser dessi, che avessero un tanto disumano assioma attribuito a' Romani giureconsulti. Ma è poi innegabile, che per le non affatto univoche surriferite parole, cosa non insolita ne' migliori scrittori, e massime in proposizioni d' incidenza, resta dubbioso, se veramente il P. Concina sulla fede di quei teologi, o di proprio suo sentimento, altrove appoggiato, paragonasse la loro opinione a quella della citata legge delle Pandette. Perocchè, se io dirò, che questo virtuosissimo cavaliere, signor conte Antonio Asclepi, affezionatissimo per la sua molta dottrina ed erudizione a' buoni libri, ed uno de' più ilari e generosi sovventori di questa bambina pubblica libreria, afferma secondo il sentimento di Cajo, che la copia de' libri è uno de' maggiori beni in una non barbara città, nessun potrà inferirne sicuramente, che il nostro signor conte sia quegli, che ne testifichi l' uniformità del suo parere a quello di Cajo, che potrebbe forse nè anchè sapercelo a questo Mondo.

Il

Il mio allucinamento pertanto è manifesto. Mi fu inutile qualche piccola diligenza per accertare, se veramente alcuni tra tanti moralisti, nessuno il Concina specificandone, quella massima attribuissero alle Romane leggi. Sarebbe poi follia il credere, o che un P. Concina senza qualche appoggio volesse supporre in esse quell' assioma, o che attissimo non fosse per tosto capire, che il medesimo in niun modo può dedursi dalla legge prima al Senatoconsulto Trebelliano nelle Pandette; alla quale io dimostrai nella passata lettera doversi onninamente riferire la sua citazione; s'egli avesse avuto tempo, o creduto necessario il riscontrarla, in occasione di parlarne per transito, e mentre scriveva un' assai voluminosa morale, ed era tutto inteso ad altre dotte e faticose ricerche. Oltrechè a me par certo di aver udito da qualch' esperto legale fuori di quì, che la massima dell' illimitato prezzo delle cose trovasi nella Romana legislazione, spero coll' attuale continuazione delle mie ricerche, che un poco più sotto potrò qualche precisa notizia

ri-

riferire intorno all' origine dell' insana interpretazione della suddetta legge, ed a quanto concerner può l' opinione degli antichi Romani sul prezzo delle cose (2).

V. Ogni dovere richiede, che io ora entri più di proposito, di quello potei fare la volta passata, a dimostrare evidentemente, che la surriferita legge al Senatoconsulto Trebelliano neppur per ombra ci autorizzi a sostenere, che i vetusti giureconsulti proponessero la sfrenata valuta delle cose. Non per questo mancherà motivo a me di arrossire come della suddetta, così di alcune altre mie sviste.

VI. Priego in primo luogo ogni altro attento leggitore con voi a considerare l' intero §. *Hæres 16.* della prima legge suddetta (3). Il celebre Gonzalez è ben

(2) V. più sotto n. 18.

(3) *Si hæres præcepto fundo rogatus sit hæreditatem restituere : ex Trebelliano Senatusconsulto restituet hæreditatem ; nec multum facit, si fundus pignori datus est : neque enim æris alieni personalis actio fundum sequitur, sed eum, cui hæreditas ex Trebelliano Senatusconsulto restituta est. Sed cavendum est hæredi a fideicommissario, ut si forte fundus fuerit evictus a creditore, habeat (hæres) cautum : Julianus autem cavendum non putat, sed æsti-*

è ben perdonabile, se scrisse in questi precisi termini ; *& illud protritum est: res tanti valet, quanti vendi communiter solet, l.1.§.Si hæres ff. ad Treb.* " *Commentar. in decret. c. cum dilecti 3. lib.3. tit. de empt. & vend.* „; contento egli senza materiale rigore dello spirito della legge. Chi non vede pertanto, che non pure nelle parole di Giuliano non si contiene il preteso assioma del prezzo illimitato, ma che non si può da quelle in guisa alcuna dedurre? Egl'il gran giureconsulto non fece mica motto di vendita attuale, ma solo disse, doversi stimare quel fondo, che in virtù del testamento era preservato all'erede, gravato a restituir l'eredità; ed il quale ogni dritto avea di vedere, se desso corrispondesse alla quarta Trebellianica, giacchè il di me-

æstimandum, quanti valet sine hac cautione, hoc est, quanti vendere potest sine cautione; & si potest tanti vendere non interposita cautione, quantum facit quarta pars bonorum, ex Trebelliano transituras actiones: si minoris, retento eo, quod deest, similiter ex Trebelliano restitutionem fieri, quæ sententia multas quæstiones dirimit. (*l.1.* §. Si hæres 16. ff. ad SC. Treb.)

meno era obbligato a supplire in di lui favore il fidecommissario. Come potremmo quì sognarci di dar luogo alla sfrenata cupidigia dell' erede nella vendita, anzi a vero dire nell' estimazione del suo fondo? Costui aveva pure interesse, che si fissasse una bassa stima, e per contrario troppo impegnar doveva l' erede fidecommissario, che la medesima fosse alta, e per lui vantaggiosa. Fu dunque la mente di Giuliano, nè altra esser poteva, che la valuta del fondo si stabilisse da idonei ed imparziali estimatori. Quindi a ragione, come dissi da prima, il gran Gothofredo ci ricordò sopra le allegate parole di Giuliano la legge 63. *ff. ad leg. Falc.* del libro precedente delle Pandette, ov' espressamente si legge: *pretia rerum non ex affectu, nec utilitate singulorum, sed communiter funguntur.* Dissi, che il non meno acuto, che giudiziosissimo Brunnemanno ne' suoi comentarj scrive sulla predetta legge 63.; *pretia rerum non ex affectione, nec utilitate singulorum, sed communiter funguntur, i. e. tanti res æstimanda est, quanti vere est, & omnibus valet, non quanti alicui*
ex

ex affectione (4). Anzi egli ci richiama la legge 33. *ff. ad l. Aqu.*, ove lo stesso princi-

(4) La voce *funguntur* di Paolo, *l. 63. ff. ad leg. Falc.*, fu da alcuni cambiata in *finguntur*, come veddi in un autore, ed avverte il Forcellini nel suo Lessico. E' poi perdonabile il Facciolati, se nel suo Lessico stampato in Padova 1726. non si mostri alieno da detta alterazione, e ciò con dare a quella voce il significato di *statui*, o *constitui*, parendomi, che questo non debba dirsi il vero significato inteso dal Giureconsulto, di cui ci accenna la legge. A me pare, che il Cujacio profondo latinista, non meno che grande giureconsulto, potesse rettamente su di ciò giudicare. Egli parla di detta l. nelle *sue recit. solemn. in lib. 7. Cod. ad tit. 47. de sententiis, quæ pro eo quod interest &c.*, ove richiamandoci a Lucrezio, senza però individuare alcun passo, afferma, che in cotesto luogo quel *funguntur* equivale a *patiuntur*. Ci aveva Tullio bastantemente ammaestrato, che i verbi *fungi* e *sustinere* vagliono talora lo stesso; non potendosi poi porre in dubbio l'egual forza di *patire* e *sostenere* anche presso gli autori latini. Pregai questo nostro ottimo professore di rettorica, signor D. Stefano Giosafat Gambini, che tanto stimo pel suo molto sapere, e più a motivo dell'ecclesiastico ed insiem dolce suo costume, perchè mi provvedesse di alquante Lucreziane citazioni su questo proposito. Tostamente me ne favorì in molta copia. Tra' esse: *At facere & fungi sine corpore nulla potest res*, l. 1. v. 444.. *& mala multa animus contagi fungitur ejus*, l. 3. v. 734. Nè può non ammirarsi la profonda intelligenza del latino nel Cujacio, che sembra prendesse in senso reciproco il *fungun-*

cipio si fissa, da esso prudentemente così dichiarato: *& tanti res valet, quanti homini scienti rei qualitatem vendi possit.* Parmi dunque dimostrato, sempre sotto la vostra ed altrui correzione, che neppur

pur

guntur della citata legge, come se dicessimo, che i prezzi delle cose *soffrono*, o *sostengono* loro stessi, cioè la loro valuta, che coll'avverbio *communiter* si disse dover dipendere dalla estimazione universale. Anzi io direi, che tanto Paolo, che Cujacio, i quali ben si accoppiano per la civil sapienza, avessero una profonda mira nel dirci, che i prezzi *patiscono* la comune estimazione. Perocchè, lasciando il generale concetto, con cui giustamente possiam chiamare *passione* tutto ciò, che cade in un soggetto non meno per azione fisica che morale; lasciando le violenze, che i prezzi spesso da' contraenti ricevono, massime da certi insaziabili venditori, forsechè soffron poco eglino i poverini dalla stessa comune opinione? Se il prezzo comune merita il nome di giusto, ciò riguarda la giustizia, che gli onesti uomini esercitano nel seguirlo, non mica perchè egli nasca sempre da sode e ragionevoli cagioni. *Margaritis pretia luxuria fecit*, a ragione scrisse Plinio nella sua stor. natur. al cap. 35. del libro 20. Nè con minor saviezza al libro 37. nel cap. 6. affermò: *libido singulis modum fecit.* Per amor di brevità non recherò quì un non men grave, ch'è elegante luogo sopra lo stesso scopo, che leggesi in s. Agostino lib. 11. c. 16. *de Civitate Dei.*

pur per sogno la detta legge l'effrenatezza includa dell'arbitrio nella valuta delle cose.

VII. Ma se per materiale svista errò, chiunque nel predetto stranissimo modo, ed alla Romana rettitudine ingiurioso, interpretò le surriferite parole del giureconsulto Giuliano, errai io pure, che avendo nella prima mia lettera, num. 15. not. 8., ricordata la dottrina della *circoscrizione*, o *circonvenzione*, ammessa dalle leggi Romane, fui poi tanto inconsiderato da non riflettere, che chi affermò la sfrenatezza sul prezzo esser ammessa dal gius Romano, poteva forse non piccolo appoggio trovare in detta circonvenzione. Quindi ben vedete, o caro, la necessità di dover io esaminare la forza ed estensione della medesima. Io miro con ciò a due debiti ed onesti fini: uno, di render degni sul detto riflesso di qualche scusa coloro, che attribuir vollero il sovente nominato sentimento agli antichi sapienti di Roma, massime per non aver potuto aver agio di meglio internarsi nell'esame della circonvenzione; l'altro, di far chia-

ro

ro, che per alquante ragioni deesi intendere quella dottrina in termini tanto equi, che non ci porge sufficiente fondamento per accusare la Romana legislazione dell'affatto arbitraria valuta delle cose. Chiunque intenda la forza anche delle semiprove, ove la natura delle questioni non sia suscettibile dell'evidenti, dovrà, lo spero, non istimar vana la mia qualsiasi fatica.

VIII. Debbo nuovamente innanzi a tutto me stesso accusare, per aver detto nella indicata nota al num. 15. che il dottissimo Donello nel comentario alla *l. rem majoris 2. C. de rescindenda venditione*, era di avviso, che l'eccezione ivi stabilita per la lesione enorme da Diocleziano e Massimiano, fosse anzichè cosa nuova, una semplice sanzione di antica massima di equità, rimessa in passato per disposizione di ragion pubblica all'arbitrio del giudice. Le sottoposte parole (5) di quell'autore, che di-

(5) Dopo di avere il Donello la natura descritta della circonvenzione, con dirci, che la medesima espressamente il dolo escludeva, ma senza

dicono tutto l'opposto, mi convincon di errore: giacchè il Donello pare inclinasse a creder forse nuova affatto quella legge, anzichè una solenne conferma di qualche antico dettame. Non seppi io tra le molte brighe, che portò seco la stampa della mia prima lettera, e per trovarmi da altre cure distratto, usar più minuta diligenza; massime non potendo nuovamente consultare le

za dichiararci, se fosse permessa qualunque violazione sopra, o sotto il giusto prezzo, passa ad esporci il rimedio contro *l'enorme* lesione, stabilito da Diocleziano, e Massimiano. *Exceptio tandem*, son sue parole, *admissa est, quæ constituta est hac lege, sive putemus eam ante receptam fuisse, & hac lege apertius confirmatam, sive quod verbis Constitutionis propriè est, hac lege primum inductam:*" Donel. Comment. in Cod. Justinian. lib 4. tit. 44. de rescind. vend. ad l. rem majoris 2. „ Lo stesso autore nell'altra sua spiegazione a quella legge, e che s'incontra immeditamente dopo *la* prima, ripete, e con più di forza, la cosa medesima. *Exceptio tandem admissa est, quæ constituta est hac lege; sive putemus eam ante receptam fuisse, & hac lege apertius confirmatam; sive, quod ex verbis constitutionis propriè vero est, hac lege primum inductam. Exceptio hæc est humanitatis jure constituta, ut hic dicitur, & constituta in venditore: nisi res minoris dimidio veri pretii vendita sit.*

opere del detto autore, attesa l'assenza di questo sì virtuoso e dotto cavaliere signor Gio. Antonio Ranaldi, degnissimo Luogotenente per le cause civili di questo General Governo; presso cui unicamente esistono, per quanto io sappia. Mi sarà lecito il mio biasimo sminuire, dicendo, che la stessa mia prevenzione in favore di un Donello concorresse a sedurmi, con attribuirgli quel sentimento, che forse più onore faceali, come mi sforzerò di dimostrare? Dissi *forse*, perchè ingenuamente confessar debbo, che a fronte ancora delle molte ragioni di sola probabilità, che si addurranno per combattere il parere di quell'autore, io non mi sento coraggio abbastanza, onde poterlo con evidenza biasimarnelo. Pur mi lusingo, che se non mi riuscirà di far chiaro il piccolo errore del Donello, del che sarebbe follia il compiacersi, potrò almeno il mio sminuire. Supplico intanto voi ed ogni altro attento lettore a non si maravigliare, quasi che dopo aver io proposto nel numero prec. di esaminare la forza, o natura della circonvenzione dagli an-

ti-

tichi Romani permessa, sia di subito, colla confessione di altro mio errore, ad altra questione passato, alla ricerca cioè della vera origine del benefizio contro l'enorme lesione. Imperocchè quelle due questioni sono intimamente connesse, come ognun vede: e quindi ne' due luoghi surriferiti vennero promiscuamente dal Donello trattate. (6).

IX. Par-

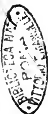
(6) Io molto reputo i talenti di un Donello, che fu tra l'altro di memoria sì felice, che sapeva a mente l'intero corpo del Dritto, come odo affermare il Frehero nel suo *Teatro*. Ben mi ricordo di aver io inteso, ch'egli a stento potè scamparla dal massacro avvenuto in Francia nel 1572., giacchè aveva sgraziatamente la pretesa riforma abbracciato; e che tra poco chiamato a professar il dritto civile a Leida, fu abbastanza imprudente, onde impegnarsi nella fazione di un certo Leicester, calato in Ollanda con sei mila uomini sul finir dell'anno 1585. sforzandosi di aspirare alla sovranità, anzichè mantener la libertà in quella nuova Repubblica; e quindi fu di là il Donello sbandito. Non voglio per ciò arguirne il suo carattere non alieno dal lusingare i potenti senza la debita circospezione, e che appunto così gli accadesse in parlando di Diocleziano, che inclinò a credere autore di pianta di una legge di umanità. Siami permesso di avvertire piuttosto dover per giusti motivi rincrescere, che il Donello si studiasse di *continuamente* la riputazione del Cujacio oscurare. Mi furon comunicate le seguen-

IX. Parmi intanto poter concludere che il Donello dalle parole della legge ſtimaſſe, che noi doveſſimo inclinare a crederne più preſto autore di pianta l' Imperador Diocleziano, che inſieme col ſuo caro ſocio Maſſimiano promulgolla, che non a ſupporre, di aver que' due Imperadori ſolamente una già ricevuta maſſima più apertamente confermata. Vegga ognuno la legge medeſima quì ſottopoſta, e ſe ſentaſi ſpinto come il Donello (7). Io non davvero. Due co-
ſe

guenti parole del Thuano ſu quell' autore. *Pridie Id. Majas fatis conceſſit eodem quo Cujacius ætatis anno, eo minori fama, quod illius famæ voce & ſcriptis obſtrepere tota vita pro ludo habuerit.* E' da preſumerſi, che a tal rivalità corriſpoſto veniſſe dal Cujacio, come conveniva alla ſua profeſſione di vero cattolico, qual egli fu, giuſta le teſtimonianze, che di lui ſi leggono nell' edizione delle ſue opere, proccurata dal Fabroti. E' aſſai edificante la dotta diſſertazione, ch' egli intorno alla ſacramental confeſſione recitò il 1576. nell'Univerſità di Burges. Tengo per fermo, che più della brutta invidia il diverſo penſare diſuniſca di neceſſità dotti ed indotti.

(7) *Rem majoris pretii, ſi tu, vel pater tuus minoris diſtraxerit, humanum eſt, ut vel pretium te reſtituente emptoribus, fundum venundatum recipias, auctoritate judicis intercedente: vel ſi emptor elegerit, quod deeſt juſto pretio, recipias. Minus*
au-

ſe, per quanto a me pare, poſſono quivi far breccia, come dicono. In primo luogo il non dichiararviſi, che i due Imperadori altro non facevano, che ſanzionare un antico dettame di ragion pubblica. Capperi! Or qual sì zotico eſtenſore avrebbe voluto l'indole probabilmente bisbetica di quei due regnanti provocare? Qual babbèo ſi ſarebbe a piè fermo poſto ad annunziare all'orbe intero, che ſi guardaſſe bene ognuno di non credere, che i due Imperadori colla loro coſtituzione faceſſer niente di nuovo, giacchè meglio unicamente raſſodavano un già vetuſto ſtabilimento? Ma riprenderà in ſecondo luogo il Donello, che nella legge s'include la tenera parola di *umanità*. Ed io riſpettoſamente gli replico, che il timore, il quale per adorabile diſpoſizione, tutta acconcia a deprimere l'uman'orgoglio, creſcer ſuole nell'uomo in proporzione del ſuo potere, ſiccome coll'avanzarſi egli ſpeſſo



in

autem pretium eſſe videtur, ſi nec dimidia pars (veri) pretii ſoluta ſit: l. 2. cod. de reſcind. vend.

in debolezza; render si può maggiormente altrui formidabile, esprimer sa dolci paroline da' cuori ancor di macigno; e sembra talora gran dolcezza apparir di fuori, mentre tutto il fiele di un genio crudelissimo si nasconde nel fondo del cuore. Il Ciel mi guardi tuttavia dal dichiarare quei due Sovrani per un pajo di finti politici, quantunque fosser sì rei persecutori ne' Cristiani de' più fedeli de' loro sudditi (8). Si potrebbe ancora sospettare, ch'eglino per la promulgazione di quella legge avessero preso in prestito, se non dagli antichi sapienti di Roma, dalla stessa dottrina di Gesù Cristo un barlume di quella umanità, ch'egli solo seppe in tutta la sua ampiezza al ceco mondo in-

se-

(8) L'odio di Diocleziano contro i cristiani fu anche nel suo vecchio e ben degno amico Massimiano Ercole, o Valerio Massimiano, ch' egli si associò all'impero nel 286., e che veggiamo quindi promulgatore esso pure dell'ora esaminata legge. Anche costui fu persecutore crudelissimo de' Cristiani; e che infedele al genero, come lo era stato al proprio suo figliuolo, fu finalmente costretto a strangolarsi in Marsiglia. *Moreri Dict. art. Maximien.*

segnare; per così poi farle empia guerra con meno orrore degli stessi mondani. E' noto agli eruditi, che l'infelice Diocleziano fu da prima sì propenso a' cristiani, che altra gente non gradiva nella sua corte. Ed invero fu sempre somma gloria del Vangelo il porgere alcun benefico lume a chi pur gli resiste, e nol segue, quasi come il sole, che cortese illumina anche chi gli volge le spalle. E lasciando ciò, prego voi con ogni saggio a riflettere, che se il Donello si edificò forse, giacchè troppo sono generali le di lui espressioni intorno alla detta legge, per avervi veduta menzionata l'umanità, noi potremmo poco appagarci di leggervi incontanente, che il vendere sotto alla metà del giusto *sembri* un vendere a prezzo manchevole. *Sembrare!* Con che non voglio affatto condannare quell'espressione, che potrebbe giustificarsi e colla scabrosità dell'oggetto della legge, e col riflettere, che i legislatori possono aver motivo di quelle cose trascurare, che parendo gravi a noi privati, tali non sono agli occhi loro. Non par dunque, che il Donel-

nello dovesse per le nude parole inclinare a spacciare per affatto inventori di una legge di umanità due fieri persecutori de' cristiani. Guardimi Iddio dal sospettare che quell' autore, apostata sì, ma non affatto rinnegato mirasse in cuor suo a dichiarare fiori di umanità due Sovrani nemici del nome cristiano. Egli parlò per incidenza. Potè altrove più a fondo la stessa questione trattare; e potè ancora trascurarla, come cosa, onde il buono appetito non dipendeva. Nè crederò, che talora in fretta scrivesse, distratto da cose aliene dalla sua professione di giureconsulto, dalla quale pare si dipartisse talora, num. 8. not. *6*. Chi più di lui profondo, chiaro e copioso? Dovea assai ben capire la necessità del ritiro ne' letterati.

X. Entriamo, o amico, a diligentemente la forza esaminare della circonvenzione tra' Romani; con che spero, che la prima origine della massima, ridotta poi in legge da Diocleziano e Massimiano, ci si andrà con molta verisimiglianza disvelando. Nè posso non prote-

te-

testarmi assai grato pe' lumi da lui colla solita innarrivabile sua gentilezza favoritimi in tutta questa lettera al nostro non men virtuoso, che dottissimo cavaliere, il signor Pirro Aurispa, che Iddio benedetto lunghissimamente conservi per decoro e profitto di questa Università. Molto pur giovommi l' assidua assistenza di altro mio virtuoso e dotto amico, signor Giuseppe Montechiari, sottobibliotecario di questa pubblica libreria della stessa Università degli studj.

XI. La celebre sentenza di Pomponio, *l. 16. §. 4. ff. de minor.*, chiaramente ci testifica la circonvenzione presso gli antichi Romani: *Idem Pomponius ait, in pretio emptionis & venditionis naturaliter licere contrahentibus se circumvenire* (9). Accennai nella passata lettera, che presso il Gonzalez, *Comment. in Decret. c. 3. Cum dilecti lib. 3. tit. de empt. & vend.*,

(9) Alla sentenza di Pomponio corrisponde la *l. 22. ff. locati in fin.*, ove: *quemadmodum in emendo, & vendendo naturaliter concessum est, quod pluris sit, minoris emere; quod minoris sit, pluris vendere; &* (ita) *invicem se circumscribere, ita in locationibus quoque & conductionibus juris est.*

vend., possono vedersi eruditamente esposte le varie interpretazioni delle surriferite parole, massimamente per rapporto al *naturaliter licere*, colle quali talun credette, che Pomponio quivi non parlasse secondo il dettame naturale della ragione, ma bensì della sensualità, o cupidigia, per cui s. Agostino scrisse: *commune esse mortalium desiderium vili emere, & magno vendere* (10). Altri stimò, che con quelle parole mirasse il giureconsulto a sostenere, che la lesione nel prezzo, escluso però sempre il dolo, non distruggeva la natura del contratto di vendita. Lascio di dire altre cose similmente riferite dal Gonzalez sullo stesso proposito. Voi vi accorderete con me, che la maggior difficoltà non consista nella forza di quel *naturaliter*, ma nel vedere, fino a qual termine il prudente Pomponio stimasse lecito il circonvenirsi tra di essi i contraenti. Io non crederò mai, che ciò per suo avviso passar dovesse certi limiti di discretezza; nè che quindi la *circonvenzione* am-

(10) S. Agost. *lib.* 13. *de Trinit. c.* 3.

ammessa dalle leggi Romane possa autorizzarci ad affermare, che le medesime accordassero *assiomaticamente*, che ogni contraente il dritto abbia come a dire di scorticare il compagno. Ciò troppo opponeasi alla gravità de' Romani. Parmi opportuno il quì riflettere ad altra legge dello stesso Pomponio, che riferisco in piè di pagina, e che può guidarci a penetrare nel genio pien di equità di quello stesso giureconsulto, che vorrebbesi forse come uomo di crudel massima denigrare (11). Io in leggendola mi compiaceva di avere in certa guisa scoperto in quel sapiente l'inventore del tanto applaudito e necessario *bono & æquo.* Ne' testi, che vanno sotto nome del dottissimo Gothofredo, si legge la se-

(11) *Si in dote danda circumventus sit alteruter, etiam majori annis vigintiquinque succurrendum est: quia* BONO, ET ÆQUO *non conveniat, aut lucrari aliquem cum damno alterius, aut damnum sentire per alterius lucrum* " l.6.ff. de jure dotium." I sottili diranno, che quì parlasi di dritti dotali, tanto privilegiati; ed io replico, che la massima dell' equità stavvi in termini sì generali, che non ammettono limitazione; e però ne danno alcun fondamento di sempre con debita discretezza interpretare ogni altra legge dello stesso autore.

ſeguente nota ſopra le citate parole di Pomponio. *Circumſcriptio jure civili in contractibus permiſsa, ut hic; ſed non infinita*" *l.2. C. de reſcind. vend.*,,. Per tacere della rifleſſione di un mio amico, che in luogo d' *infinita* avrebbe detto *immodica*, potrebbe ſtrana coſa parere, ſe l' annotatore preteſo aveſſe, il che non è a credere, di aprirci la mente di Pomponio con l' addotta legge del codice, la quale fu poſteriore ad eſſo di circa un ſecolo; quantunque vedremo in progreſſo, che l' autore della nota avrebbe potuto abbaſtanza giuſtificare quell'allegazione; onde ſtimo, che al più difettaſse ſolo, come ſogliono talora i più dotti, per amore di troppa brevità. Or quanto ſono poi acconce al mio ſcopo le auree parole di queſt' altra annotazione in que' teſti medeſimi! *Hæc tamen circumſcriptio, cujus ſit hic ſermo, non eſt dolus, ſed prudentia & induſtria quædam tantum æconomica, ſtudiumque aliquod tantum rei familiaris augendæ.* Che ſe pareſſe a taluno, che l'autore tenace di ſettentrionale, ma ſoſtanzioſa ſtrettezza,

non

non ben ci avesse aperto sua bocca, rifletta, che non mancò di allegarci il fervido, ed acuto Spagnuolo Covarruvias, il cui testo, troppo favorevole al mio intento, ognun potrà leggere a piè di pagina (12). Sono bene obbligato al pre-

(12) „ Primum vera interpretatio jurisconsulti
„ in l. in causæ §. idem Pomponius ff. de mino-
„ ribus scribentis, licere naturaliter contrahentibus
„ invicem se decipere: siquidem id verum est, mo-
„ do ea deceptio intra latitudinem justi pretii &
„ ejus mediocritatem contingat: alioqui licere ne-
„ quit naturaliter, si ea per excessum, aut dimi-
„ nutionem justi pretii acciderit, cum vere iniqua
„ tunc sit: nec possit ulla lege probari; ut plane
„ jurisconsulti responsum ad mutuam tacitamque
„ pertinet contrahentium indulgentiam: quæ con-
„ donare videtur ob naturam contractus modicam
„ læsionem, cum alioqui commercia ipsa impedi-
„ rentur, si semper exacta illa & mathematica
„ pretii æqualitas foret anxie & nimia scrupulosi-
„ tate consideranda. Honestius siquidem & utilius
„ est modicum defectum, vel excessum mutuo con-
„ donare, quam in summa & individua æqualita-
„ te immorari, & torqueri. Quamobrem non tan-
„ tum utile, sed & maxime commerciis humanis
„ necesse fuit modicam a summa illa pretii æqua-
„ litate defectionem permittere, & etiam fideliter
„ probare, quæ ob id naturaliter licere dicitur,
„ quod contrahentes naturali consensu id sibi mu-
„ tuo condonare videntur; & quia de natura con-
„ tractuum ea esse videntur, sine quibus commode
„ non possunt in communi & promiscuo usu habe-
„ ri,

predetto mio caro signor Montechiari per avermi additato il quì ſottopoſto luogo del Cujacio, il quale mi ſembra, per l' autorità di un tanto uomo, di moltiſſima forza a corroborare il mio aſſunto nel dare alla circonvenzione i ſuoi giuſti limiti di equità (13).

XII. Spia-

„ ri, ſicuti eleganter explicat Lugdunenſis d. q., 14
„ col. 2. „ (Covar. var. reſolut. lib. 2. cap. 3. n. 2.)

(13) " In hoc §. oſtenditur, locationem conductionem in hoc etiam eſſe proximam & ſimilem emptioni venditioni, quod in utroque contractu liceat contrahentibus ſe circumſcribere invicem & circumvenire. Idque naturaliter, inquam, id eſt, ex natura ipſius contractus, ex ſubſtantia, ut ait. *l.* 8. *C. de reſc. vend. l.* 17. §. *pen. de minor.* In emendo igitur, & vendendo, item in locando & conducendo naturaliter, id eſt, ex natura contractus utriuſque, vel ἐμπορικῶς, ut ait *Nov.* 97., *comme il ſe fait entre marchands*, licet contrahentibus ſe invicem circumſcribere, quod non eſt dolo malo ſe circumſcribere, quæ res longe abeſſe debet a contractu bonæ fidei, *l. ſeq.*, ſed ſe circumſcribere eſt reipſa gravare ſe invicem, puta, quod pluris eſt emendo, aut conducendo minoris: aut quod minoris eſt, vendendo vel locando pluris: quod ſatagit etiam uterque ſemper in utroque negotio, & ea fraus toleratur, modo non ſit fraus immodica, quæ ſcilicet excedat modum ita jure definitum, ut ne venditor aut locator fraudetur ſupra dimidium juſti pretii, juſtæve mer-

XII. Spiacemi, che anche il Covarruvias non entrasse in un dettaglio più minuto; giacchè un grave dubbio dalle sue parole mi nasce. S'egli credette, e parmi con buona ragione, che la circonvenzione dal saggio Pomponio accordata, come voluta dalla natura, dovesse rimanersi nella latitudine del giusto prezzo, che non può esser giammai il punto de' geometri: se credette insieme, che nessuna legge potesse una più ampia circonvenzione approvare, ed all' incontro la legge di Diocleziano, abbracciata da tutti i Principi cristiani, e da' medesimi Sommi Pontefici, onde possiam dirla ricevuta nel gius canonico (14), permet-

„ mercedis, id est, ne pretii, mercedisve nomine „ saltem minus dimidio ferat: denique si res di- „ gna sit 20., ne minus ferat quam 10., nam si „ 8. vel 9. dumtaxat ferat ex conventione, re- „ scindi venditio potest, juxta *l.* 2. *C. de resc.* „ *vend.*, QUOD ET ANTE EAM LEGEM OBTINUIS- „ SE SUPRA QUODAM LOCO OSTENDI; non tan- „ tum dolus, sed etiam fraus immodica, & intol- „ lerabilis a contractu bonæ fidei abesse debet l. 3. „ in fin. pro soc. &c. „ *Cujac. Comm. in lib.* 34. *Pauli ad Edictum l.* 20. *&* 22. §. *ult.*

(14) E' cosa certa, che il gius canonico quanto al

mette la circonvenzione fino alla metà del giusto prezzo; mi nasce motivo di dire, o che il Covarruvias questa volta stimasse la latitudine del giusto prezzo potersi estendere fino alla metà, cosa sommamente discorde da quanto leggo anche in rilasciati moralisti, o che si esprimesse con un poco di astrazione. Il gran Cujacio ancor esso si uniformò sostanzialmente al Covarruvias in parlando della circonvenzione. Anzi nel suo testo poc', anzi riferito da me chiaramente dice, che in vigore della medesima non si permetteva deviare dal giusto prezzo per più di una metà *a tenore della l. 2. c. de rescind. vend.* e ciò afferma *di avere in certo luogo antecedentemente dimostrato*, che fosse in vigore anche prima di quella legge; a me parendo degno di molta riflessione, che il Cujacio in forza delle addotte sue espressioni ci dia motivo per credere, che in

al foro esterno in niente discorda a prima veduta dal gius civile in caso di lesione. Ciò si deriva dal *cap. cum dilecti 3. & cap. cum causa 6. de empt. & vendit.* delle Decretali. Tuttavia una poco al presente nota dottrina onora grandemente nostra Santa Chiesa. Vedi n. 54.

in mente sua non fosse nè smoderata, nè intollerabile la jattura di un' intera metà del prezzo. Voi, mio signore, già vi accorgete, che naturale occasione a me si presenta per esaminare un' assai importante questione; se in punto di lesione il foro esterno possa con quello della coscienza accordarsi. Mi dichiarai sin dal principio di questa seconda lettera, che io non avrei voluto, nè saputo un trattato formare *de empt. & vend.*: ma siccome dissi al tempo stesso, che io un dover mi faceva di porgere agli amatissimi miei concittadini quelle ulteriori notizie, che non tutti tra loro in circostanze sono di avere, circa la vendita delle case, dicendo insieme, che la stessa debita emendazione de' miei sbagli natural motivo porgeami per varie erudizioni trattare, la scienza del comprare e del vendere concernenti; e che di più entrato sarei in alcune generali ricerche intorno alla stessa materia: io per ciò sin da ora chieggo a voi, e ad altri discreti di poter più sotto brevemente discuter ciò, che in genere di lesione dee da noi tenersi in

rapporto alla naturale onestà. Recherò allora altre sue parole, che purgheranno da qualunque più minima sospicione quanto di sopra fu da me riferito del Covarruvias, uno de' più degni e dotti Vescovi del sacro Concilio di Trento, onde rimaner persuasi, ch' egli, e così pure il sì ortodosso Cujacio, mentre ebbero a trattare delle Romane leggi, dir non potesser cosa a' dritti contraria della natura, dal Vangelo perfezionati. Io poi, salvo il leale rispetto per ognuno, poco valuterò la riprensione di chi pretenderà accusarmi, come se io uscissi troppo fuori dell' argomento da principio prepostomi. Scrivo in semplice forma di lettera a voi, o mio caro; e dove, egualmente che in famigliare discorso, si passa di una in altra cosa senza avvedersene; non essendo poco, se, come nel caso mio, non si entri in materie affatto tra loro disgiunte. Io mi terrò per ben risarcito de' biasimi di alcuni, se altri, lo che mi giova sperare, vorran confessare, che non siensi da me dette cose, nelle quali, oltre qualche forse nuova, per quanto io sappia,

pia,

pia, riflessione, non possa la taccia cadere, o di esser inutili, o oscuramente trattate. Torniamo intanto a proseguire il nostro esame sulla vera idea della circonvenzione presso gli antichi.

XIII. Il Cujacio adunque nel luogo rapportato al num. 11. not. 13. ci affermò di aver *superiormente dimostrato in certo luogo*, che anche innanzi alla legge di Diocleziano si poteva un'enorme lesione correggere. Non seppi il sì vagamente indicato luogo ripescare; nè ebbi agio di esaminare, se potesse per avventura esser quello, che mi riuscì di trovare in un tomo posteriore delle di lui opere, giusta l'edizione del Fabroti; e che non posso ommetter di trascrivere, come di gran forza per l'intento mio di circoscrivere, diciam così, la cirscrizione, o circonvenzione dagli antichi permessa, entro i cancelli di debita moderazione (15). Nè potrà non parere-

(15) " Puto autem jus, quod receptum est, quo-
" que utimur, fuisse vetustius quam sit lex 2. hujus
" tit. Nam in D. nullum invenies exemplum, quo
" emptor minoris emit dimidio justi pretii, sed inve-

gere bizzarro e solido insieme l'argomento del Cujacio, il quale al vedere, che in tutti gli esempj de' Digesti alcuno non se ne incontra, ove il prezzo fissato appaja sotto alla metà del giusto valore, acutamente ne inferisce, che i vetusti giureconsulti si astenessero dal finger casi, perchè illeciti creduti da essi, i quali enorme lesione racchiudesser di prezzo. Voi con altri diligenti non vi dorrete di me, se cercherò di brevemente illustrare le parole dell'insigne giureconsulto. Chiunque consideri la legge quivi dal Cujacio citata (16), dovrà di buon grado accordarmi, che se il saggio

„ venies ad finem dimidii, ut plane videatur hic „ modus costituendi faciendique pretii, jam olim „ fuisse costitutus in l. si duos ff. de evict. Homo „ dignus decem veniit quinque, quæ fraus tole- „ ratur, nusquam invenies hominem dignum decem „ veniisse quatuor: nec enim jurisconsulti utuntur „ exemplis illicitæ venditionis.„ *Cujac. Recit. in lib. 4. prior. cod. Justin. ad tit. 44. de rescind. vend.*

(16) *Si duos servos quinis a te emam, & eorum alter evincatur, nihil dubii fore, quin recte eo nomine ex empto acturus sim, quamvis alter decem dignus sit, nec referre separatim singulos, an simul utrumque emerim.*" *l. 47. ff. de evict.*„

gio Africano, autore della medeſima, e che di circa un ſecolo precedette Diocleziano, giudicato aveſſe, che nel caſo di due ſervi venduti a prezzo eguale, doveſſe il venditore al peſo ſoggiacere dell'evizione di uno di eſſi, rimaſto già evitto, ſebben' egli perduto aveſſe più della metà del prezzo nell'altro ſervo, che pacificamente dal compratore poſſedevaſi, e non la preciſa metà, com' egli ſuppoſe; avrebbe chiaramente detto, che, malgrado qualſivoglia leſione in un de' ſervi, doveva l'evizione dell' altro incombere al venditore. Laonde ragionevole induzione a me ſembra il dire, che l'autor della legge accennar ne voleſſe, che in caso di enormità in quella leſione o il contratto diſciolto ſarebbeſi, o corretto dall'equità del giudice. Confeſſo di non mi parere evidente coteſta prova, quantunque peraltro atta ad accreſcere il peſo delle altre.

XIV. Veggaſi dalle parole del celebre Vinnio, in qual guiſa la quaſi ingenita rettitudine de' Romani provvedeſſe alla ſalvezza altrui in caſo di qualche eziandio non enorme leſione, che da difetto

na-

nascesse di arbitratore concordemente scelto dai contraenti per la fissazione del prezzo (17). Nè la non affettata e finta, ma

(17) "Hoc idem expressum est in ipsa constitutione Justiniani, *l. ult. C. hoc tit.* Ergo etiamsi Titius arbitrator multo pluris, aut minoris rem æstimaverit, quam valet, dicendum est, valere contractum. Sane si arbitrium Titii tam pravum est, ut manifesta ejus iniquitas appareat, consentiens fere omnium opinio est, arbitrio boni viri iniquitatem corrigi posse. Quod sic accipiendum est, corrigi posse non remedio aliquo restitutorio, sed officio judicis, quod actioni bonæ fidei subservit, exemplo societatis. Ut enim si partibus societatis definiendis arbiter electus partes manifeste iniquas constituerit, iniquitas arbitrii per Judicem corrigitur, instituta actione pro socio, *l. in proposit.* 78. *& seq. pro soc.* ita quoque, si pretio declarando sumptus in contractu emptionis aperte iniquum, & nimis magnum definierat, & venditor illud petat, poterit judex ostensa iniquitate ex officio id moderari, propter clausulam ex bona fide. Ita DD. comm. *hic & in d. l. ult. C. eodem.* Quæ sententia, cum sit æquitati plane consentanea, utique civiliter accipi oportet, quod hic ait Justinianus omnimode secundum æstimationem arbitratoris pretium solvendum esse, ut scilicet his verbis non excludatur officium judicis in corrigenda manifesta iniquitate, etiamsi ea dimidium justi pretii non excedat: nam ad eam, quæ excedit, rescindendam speciale remedium competit, *l.* 2. *C. de resc. vend.* Inter quæ hoc interest, quod officium judicis locum ,, non

ma verace equità di quegli uomini di antico taglio dobbiam credere fosse men pie-

„ non habet, nisi cùm re adhuc integra agitur „ ex empto, aut vendito ad implendum contractum: „ nam si juxta factam æstimationem res tradita sit „ & pretium solutum, officio judicis corrigi ini- „ quitas non potest. Quod si ultra dimidium ju- „ sti pretii alteruter læsus sit, hic locus est reme- „ dio rescissorio, *d. l.* 2. *C. de resc. vend.* add. „ Bachou *comm. hic* &. D. Thuld. cap. 9. „ (*Vinnius in Instit. Comment. lib.* 3. *tit.* 24. *de empt. & vend.* alle parole *omnimodo secundum ejus æstimationem.*)

Il merito di un Vinnio non già vieta il dire, che s'ei stimò troppo duro il testo di Giustiniano poc' anzi accennato, asserendo, che dovea intendersi *civilmente*, a me pare ch'egual bisogno di equa e non villana interpretazione, per non dir censura, faccia bisogno, perchè alcun poco esperto non avesse a credere sulla sua parola, esser poi disperato il caso di chi infelice un po' tardi si avvede, cioè dopo la consegna e della cosa e del prezzo, dell' esorbitanza commessa dall' arbitratore, come può accadere anche per innocentissimo abbaglio. So ancor io, che spesso si ricorda la distinzione della cosa *adhuc integra*, o *non integra;* ma grandemente temo, che per mancanza di cognizioni all' ombra di siffatti assiomi si precipitino in certi incontri gli affari altrui. Io quì nè saprei, nè potrei esaurire una questione gravissima, e degna di accuratissimo esame intorno *all' ignoranza di dritto*, e se la medesima dia luo-

go

pietosa verso chi stolidamente avesse le armi poste nelle mani altrui, che verso chi vittima fosse di sua stolidezza. Ognun poi vede, che in quei tempi di semplicità e di stampa privi potevano alcune leggi per via di sola tradizione restar raccomandate all' integrità de' giudici. E la stessa lunga mancanza

go alla legittima eccezione, quando l'affare sia stato già perfezionato. Veggasi il prudentissimo Brunnemanno al lib. 22. delle Pandette tit. 6. *de juris & facti ignorantia*. A me intanto sembra che quanto dice l' or citato giureconsulto con isquisitissima logica possa applicarsi al caso proposto dal Vinnio. Ma non debbo più dilungarmi e solo mi farò lecito dire, che io ho motivo per temere, che alcuni non abbiano abbastanza ponderato il predetto sebben ovvio titolo *de juris & facti ignorantia*; nè penetrato la somma equità e mansuetudine delle leggi romane, che debbesi suppor sempre perfezionata dal più equo di tutti i diritti, qual' è il Pontificio. Se dobbiamo benedir la Provvidenza, che a nostri dì suscitasse felici ingegni, che scrissero fino *intorno alle lumache meno note*, è da sperare, che alcuno tratti di proposito certe comunemente non bene intese dottrine forensi, quantunque rilevantissime. L' Europa spesso vede opportuni premj per quesiti agrarj e simili, e ringraziamone il Cielo. Forsechè la teologia e la giurisprudenza non meritano maggior calore? Il peggio si è, che taluni, quasi potesse l'umana natura cangiarsi, vorriano estinte le necessarie, utili, e gioconde, sebben talora interminabili dispute.

za della legge di Diocleziano ne fa presumere, che innanzi a lui la quasi ingenita rettitudine de' Romani rendesse sufficiente l' arbitrio di assennati giudici per correggere le soverchierie degl' inonesti contraenti. Ascoltisi Ulpiano nella *l. 36 ff. de verb. oblig.*, e potremo congetturarne, massime col favore di dotto interprete, in qual maniera innanzi a Diocleziano si provvedesse alla regolar condotta de' contratti. *Si quis cum aliter eum convenisset obligari, aliter per machinationem obligatus est, erit quidem subtilitati juris obstrictus, sed doli exceptione uti potest, quia enim per dolum obligatus est; competit ei exceptio. Idem est & si nullus dolus intercessit stipulantis, sed ipsa res in se dolum habet: cum enim quis petat ex ea stipulatione, hoc ipse dolo facit, quod petit*,,. Ecco come ne' testi dell' immortal Gothofredo interpretansi le parole *sed ipsa res in se dolum habet* della citata legge. *Dolum:* " *idest, circumscriptionem & læsionem evidentem*,,. *Habet:* " *fieri enim potest, ut neuter fraudandi animum habuerit: res ta-*

tamen ipsa propter enormem læsionem dolum habeat,,. Confesso che l'annotatore immediatamente richiama la legge di Diocleziano. Tanto meglio per me, perchè così fece Ulpiano com' esso pensare, e forse prima, che quel mostro nascesse. Francamente ripeto che inclino a credere, che innanzi a lui un *leso* contraente miglior condizione godesse. Chi non più equo di un Diocleziano?

XVI. Ma la gravità della presente ricerca un nuovo e più efficace argomento richiede. Ammettasi per finto supposto, che i miei avversarj abbiano provato, che in quei vetusti tempi un' enorme lesione fosse immedicabile. Che perciò? Forse le leggi approvano, quanto permettono? Se Pomponio adunque ed altri lecita dissero la circonvenzione; se dessa è capace di un senso onesto e discreto, entro la latitudine cioè del giusto prezzo, chi ardirà affermare, che da uomini sì moderati si approvasse in un senso contrario? Che se a chi ne abusava, la pubblica autorità non si opponeva, ciò era da riguardare come altri pes-

pessimi disordini, cui non si stima opportuno di porger riparo con coattivo divieto. Per la qual cosa, quand'anche rifiutar si volessero le molti ragioni da me addotte per provare, che innanzi a Diocleziano l'abitrio del Giudice correggeva un'esorbitante circonvenzione, nessun uomo sensato potrà quindi dedurne, che gli antichi Romani la totale sfrenatezza de' prezzi approvassero; poten osi al più sostenere, non esser evidente, che la punissero con efficace rimedio.

XVII. Io intanto mi lusingo, o carissimo, di aver finora due cose provate: prima, che con manifesta, ma affatto materiale calunnia, fu il sommo giureconsulto Giuliano aggravato, e con esso tutti gli antichi sapienti del Lazio, come se nella prima legge al Senatoconsulto Trebelliano avesse egli stabilito l'effrenato prezzo; e non già delle cose preziose, e alla vita non necessarie, ma pur anche del pane, e del vino; giacchè il supposto assioma è conceputo, come ognun vede, in termini universali: secondariamente, che se io errai col non essermi avveduto nella prima lettera, che

chi

chi attribuiva una tanta bestialità ad uomini sì virtuosi, sbagliando nell' interpretazione di quella legge, poteva forse alcun rifugio trovare nella dottrina della circonvenzione; ho però di presente tutto il dritto di dire, che cotesto rifugio non solo è incapace per quella assoluta assertiva appoggiare, ma anzi sì debole, che con molto fondamento può di nessun peso reputarsi: il che facendo mi lusingo di non aver fatto cosa del tutto vana. La verità è sempre di gran pregio in se stessa, massime qualor tenda a reintegrare l' altrui estimazione, alla quale hanno dritto gl' infedeli ed i morti pur anche. Si aggiugne nel caso mio l' altra gravissima circostanza, che la falsa imputazione predetta era piena di scandalo coll' esibire uno specioso pretesto, specialmente a' sovente ingordissimi venditori, di colorire la famelica e turpe loro avarizia col mantello delle auguste romane leggi. E per l' intero epilogo fare del fin quì detto, aggiugnerò di avere io fatto manifesto, secondo che spero, che coll' attribuire io per incuria un sentimento non vero al famo-

ſo Donello, gli attribuii forſe quello, che più l'onorava. In ordine al quale autore, non potrà alcuno con buona ragione pretendere, che s' egli fu propenſo a fare interamente autore del benefizio contro la leſione un Diocleziano, veniſſe per queſto a ſoſtenere, che i vetuſti Romani approvaſſero il prezzo totalmente illimitato. Infatti al num. 1. della ſeconda ſua ſpiegazione alla legge di Diocleziano afferma ſemplicemente, che la circoſcrizione preſervava la vendita, *quamvis multo minus ſit pretium, aut majus, quam oportet.* Se io poi con ogni debito riſpetto, e dubbioſamente di picciol neo accagionai quell' autore, non poſſo quì per mia, ed altrui iſtruzione non rilevare, che potendo noi l' oſtinata rivalità del Donello contro il Cujacio, num. 8. not. 6., con prudente ſoſpicione richiamare in parte da antigenio per maſſime di religione, ch' eſſer dee ſempre il più terribile, ſpecialmente dalla parte dell' uomo eretico, che aver non può un ſanto e tranquillo zelo, non ſarebbe forſe biaſimevole conſeguenza il congetturare, che quell' apoſtata inclinaſ-

ſe

se sopra l' origine del rimedio contro l'enorme lesione a quel sentimento, che potè men dispiacergli, perchè dispiaceva al Cujacio.

XVIII. Ognun vede che in un natural dovere io mi trovo, di meglio i miei lettori accertare che indubitatamente da alcuni assai dotti scrittori fu con materiale calunnia affermato, aver l' antiche leggi de' Romani non pur permesso, ma insegnato, e ciò a bella foggia di assioma, il prezzo affatto capricciosо delle cose, poco rilevando, se i detti scrittori abbian creduto, che il falsamente supposto assioma ammettesse una qualche restrizione; giacchè non vorrei parlare in modo de' vetusti giureconsulti, quasichè avesser mancato d' ingegno per chiaramente spiegarsi. Senza di ciò la mia diligenza qualunque in ismentire cotanto errore potrebbe quasi inutil cosa parere. Nell' incominciarsi la stampa di questa lettera dovetti nel num. 4. la realità della falsa imputazione appoggiare sopra non ben sicuro fondamento. Ma in seguela di nuove ricerche trovai, quanto ba-

star

ſtar dovrà ad ogni più inquieto ſcrupoloſo. Vincenzo Patuzzi, uno de' recenti non men dotti, che religioſiſſimi ſcrittori del sì inſigne e tanto di tutta la Chieſa benemerito Ordine Domenicano, ſi eſpreſſe nel modo ſeguente, in occaſione di cercare, ſe le merci rare e prezioſe, al diletto, e non alla neceſſità o utilità deſtinate, poſſano a prezzo affatto arbitrario contrattarſi. *Inquirunt igitur theologi*, ſon ſue parole, *num illa pro ementis, vel vendentis arbitrio, ſive excedenti, ſive minimo pretio vendi, & emi poſſint; & iſti* (indica quì molti meſtieri di ſolo luſſo e piacere) *operam ſuam locare quanti maximi ſibi placuerit, vel alter conducere quanti minimi. Id licitum cenſent non pauci theologi, & quidem magni nominis, Sotus, Toletus, Bannez, & alii, nixi tum lege, tum ratione. Nam l. 1. ff. ad SC. Trebellianum ſtatuitur:* " tantum res valet, quantum vendi poteſt: „ *quæ lex, inquiunt, profecto locum habere non poteſt niſi in harum rerum generibus, cum cætera, quæ communi utilitati vel commoditati deſerviunt, vel vulgare vel legitimum pretium*

nan-

nanciscantur (18). E' inutile il dire, che l' egregio teologo il parere di quegli autori combatte, con buone ragioni sostenendo, come l' altro assennato Domenicano Daniele Concina fatto aveva, la contraria, e più probabile opinione. Voi intanto, mio signore, mi accorderete, che la suddetta rispettabil coppia di relatori si fece complice essa pure per troppa credulità dell' innocente calunnia, e non trascese in diligenza con non consultare la citata legge; nessun suppor potendo, che a primo colpo non avessero a capire l' enorme stravolgimento della madesima. Nè alcun sì rigido censore oserà di negligenza accusarli. Si trattava di cosa non ingiuriosa a nessuna individual persona, ma solo ad un popolo idolatra, appresso di cui altre peggiori cose si autorizzavano. Ci si porge viceversa opportunità di ammirare l' evangelica schiettezza, con cui il Patuzzi, i sì potenti umani riguardi vincendo, combatte il sentimento del Soto e del Bannez. Eppure si sa, che fu-

(18) *Patuzzi Theolog. Moral. Tract. de Contract. c. 3. reg. 5. n. 11.*

furon due dottissimi suoi confratelli Spagnuoli. Non mancai di consultarli con mio piacere, malgrado che per l'indole del secolo si dovessero adattare al nojoso e per affettata precisione talora intrigato stile delle scuole. Il che dicasi senza offesa del molto merito de' vecchi Scolastici. Io non dovetti pormi ad esaminare, se il Patuzzi con tutta esattezza riferisca, come debbo supporre, il sentimento di que' due teologi. Ognun vede, che le già addotte parole del medesimo unite a quelle del Concina, n. 4., debbono a me bastare, perchè non abbia io a temere l'accusa, che io procurassi di combattere un forse sognato errore. Troppo ben voi, mio signore, veder doveste con altri, che presi solo a confutare, chi colla legge prima al Senatoconsulto Trebelliano pretende di sostenere il prezzo affatto capriceioso, sebben limitar si volesse alle sole cose rare e preziose, e al mero diletto, o al lusso destinate, come i preaccennati Teologi fecero al riferir del Patuzzi. Recai al num. *6.* not. 3. la legge stessa, onde evidentemente si scorge, che il saggio Giuliano parlò solo del prezzo

comune, e nel caſo della ſtima di un fondo. Nè egli ci dettò alcun aſſioma, nè diſtinſe le coſe neceſſarie dalle ſuperflue; avendo io però accordato nello ſteſſo predetto numero, che potea ben ammetterſi al dotto Gonzalez di averne virtualmente inferito: *Res tanti valet, quanti vendi communiter ſolet.* Parmi intanto ben degna di lode la condotta dell'egregio prete Fiammingo Franceſco Silvio, che volle del detto aſſioma rettamente parlare, ma ſenza attribuirlo alle romane leggi. Riferiſco le ſue parole in piè di pag., giacchè potei per la conſueta gentilezza di queſti per ogni titolo ſtimabiliſſimi miei ſignori Sacerdoti della Miſſione conſultare la bella edizione di tutte le opere di quell'autore nella loro pregevole libreria (19). Avrei voluto, che il predet-

(19) *Petes, verum ne ſit illud quorumdam: res tanti valet, quanti vendi poteſt. Reſp. non eſſe verum, ſi ſimpliciter accipiatur prout ſonat; ac proinde falluntur, qui exiſtimant rem tanti vendi poſſe, quanti invenerit emptorem. Hinc Silveſter verbo* emptio *qu. 9. prædictam ſententiam veram eſſe dicit, quando ceſſat fraus, ignorantia, & neceſſitas emendi, vel vendendi. Praeterea ſicut in naturalibus illud dicitur non poſſe fieri, quod naturæ vi fieri nequit: ita in moralibus id dicitur fieri non poſſe, quod quis facere*

detto Silvio, che sì bene c' interpretò l'assioma: *Res tanti valet, quanti vendi petest*, o altro giudizioso scrittore, ci avesse indicato, chi il primo fosse a concepirlo in termini cotanto ambigui, massime in cose, dove le abominevoli nostre passioni, per cui noi miseri mortali assai più, che per la natural debolezza dell' intelletto, sogliamo errare, avrebbono voluto le parti fare di comentatori. A chi misero e superbo non piace il dire: io non dipendo da alcuno nella valuta della mia roba, e se il merlotto mi capita, posso, quanto io voglio, ritrarne? Le vecchie glosse ricordano quella stessa massima appunto nella legge, a cui il Patuzzi ci affermò venisse da alcuni Teologi riferita, e temo, che di là il loro abbaglio nascesse. Anche altro-

cere nequit secundum rectam rationem; & per consequens illud solum fieri posse, quod rectæ rationis judicio fieri potest. Itaque rem tanti valere, quanti potest vendi, verum est si intelligatur, *quanti secundum rectam rationem eorum, qui intelligunt, potest venundari, absque vi, fraude, vel dolo: item quanti potest vendi, stando intra limites justi pretii.* Franc. Silvius comment. in 2. 2. S. Thomæ tom. 3. quæst. 77. art. 1.

altrove le gloſſe ne fan menzione. Ma credo, che i gloſſatori l'intendeſſero ſanamente, poichè alla l. 63. ff. ad leg. Falc. eſpreſſamente dicono ſopra quelle parole, con cui la detta legge dichiara, che i prezzi *communiter funguntur*: "*communi pretio æſtimantur res; quod* "*ergo dicitur*, res tantum valet, quantum "vendi poteſt, *ſcilicet communiter*, *ut hic*,,.

XIX. Permettetemi, amico, il quì dire, che le precedenti mie rifleſſioni ſopra l' abuſo fatto della citata legge, potranno forſe ſervire eziandio per meglio cautelarſi dalle altrui citazioni. Al qual propoſito io non poſſo reſtarmi dal quì ſmentirne una, ingiurioſa non mica alle leggi romane, ma alla ſteſſa ſacra Bibbia. E queſto, come ci entra? diranno al ſolito i ſignori cenſori. Ci entra come i compratori entrano nelle compre; e perchè gli atti di giuſtizia e di carità ſi fan largo dappertutto. Mi perdoni il dotto canoniſta Gonzalez, ſe dirò, che comentando il cap. *Cum dilecti lib. 3. tit. 17. de empt. & vend.* delle Decretali, fece per materiale ſviſta dire alla ſteſſa Divina Scrittura una troppo moſtruoſa pro-

proposizione, non più letta da me altrove, e cotanto enfatica, che fa qualche maraviglia di non essersi quell'uom sì probo e perspicace del suo scusabile abbaglio in guisa alcuna avveduto. Chi infatti non sentirà con ribrezzo, ch' egli nel citato luogo scrivesse: *& rex Salomon in Proverbiis ajebat:* "Malus est omnis emptor, & cum recesserit, gloriabitur ". E dove mai lo Spirito Santo dettò un' enfasi cotanto odiosa al genere de' compratori? Chi non sa, che tutti i generi degli uomini esigon rispetto, mentre dappertutto buoni e tristi s' incontrano? Chi non sa, che una sinistra presunzione di prezzo iniquo può sovente militare, se da' ladri prescindasi, ch' esser sogliono assai gentili ne' prezzi, più ne' famelici ed ingordi venditori, che ne' doviziosi ed onestissimi compratori? Debbo la presente correzione sopra le parole del Gonzalez al mio erudito amico ed esemplare ecclesiastico, signor Canonico Giuseppe Salvetti; che avvedutosi dell' enorme alterazione indicommi il genuino testo: *Malum est, malum est, dicit omnis emptor, & cum recesserit, tunc gloriabitur,* " prov. 20. 14.

14. „. Nè giovommi per risparmiarla all' insigne canonista, che io consultassi una Concordanza, ed un' eccellente Poliglotta. Ognun poi vede, che l' innocente errore potè nascere da più cagioni. Imparino i felici a spese altrui.

XX. Or quì parmi, che le persone come voi diligenti mi richiamino a quello stesso supposto assioma delle leggi romane, quantunque abbia abbastanza l'altrui, e mia pazienza esercitato. Molti vorranno risapere, se la prima legge suddetta delle Pandette al Senatoconsulto Trebelliano abbia la disgrazia avuta di non essere intesa a dovere anche da taluni tra' medesimi Giureconsulti. Io dissi al num. 4., che mi par certo di aver udito fuori di quì da qualch'esperto legale, che la massima dell' effrenatezza del prezzo trovisi nella romana legislazione. Potrebbe il sospetto crescere al riflettersi, che lo Struggl attribuisce il preteso assioma a' *Giuristi*, citando però insieme la stessa antica legge (20). Consultai più di uno.

(20) *Marc. Struggl Ord. Servor. B. M. V. Theolog. Moral. Tract. 6. de jur. & just. art. 8. n. 69.*

uno scrittore forense, nè potei alcun indizio trovare di un tal errore. E per non esser prolisso, potrà per molti il Cardinal de Luca valere, ond' essere in tutta la più vantaggiosa presunzione rapporto a tutto il ceto de' Curiali. Egli scrive così. *Neque probabilitatem aliquam habet assumptum, quod res tanti valet, quanti vendi potest, quodque clericus vendendo rem suam quanti communiter venditur in platea, nemini facit injuriam, sed utitur jure suo; quoniam revera commune pretium est illud minus naturale, & quanti revera res venderetur, si gabella non adesset; &c.* " *Disc.6. n.* 14. *Miscell. Ecclesiastic.*„ Non fa d' uopo il diffondersi sull'oggetto di quel discorso, che riguarda il dubbio, se alcuni Ecclesiastici avesser potuto vendere loro vettovaglie per l' intero prezzo corrente, compreso in lor vantaggio l'aumento per conto della gabella. Or potea mai il sapientissimo Porporato più chiaramente dirci, che il proverbiale *quanti vendi potest* è cosa identica col prezzo comune? Lo vede un cieco.

XXI. Oserebbe poi alcuno di dubitare, che la prudentissima sacra Rota Roma-

na

na il vero senso di qualche antica legge penetrato non avesse, ovvero il sì spesso ripetuto assioma abbracciato in un senso men che rettissimo? Questo incomparabile nostro giureconsulto, signor lettor Pirro Aurispa, tra gli altri lumi, come già dissi, suggeritimi, due Decisioni mi additò di quel supremo Tribunale, dove i soli troppo incauti potrebbono travedere, e senza accorgersene una nota dare a que' sapientissimi Giudici, che non può loro senza manifesta ingiustizia attribuirsi. Bell'occasione il Ciel si degna di presentarmi, onde poter forse per la seconda volta con debita riverenza certuni illuminare, che con innocente, ma dannosissimo ardimento, fanno quella sacra Rota quasi a lor modo, per così dire, girare abusando de' suoi oracoli. Spero in tal guisa di convincere gli onesti e perspicaci miei avversarj, che io ossequio la Romana Rota in quel modo, che può sol piacerle.

XXII. La prima delle due decisioni è *Nepesina Tutelæ Veneris* 13. *Novembris* 1620. *cor. Card. Verospio*; ove n. 4. *Nam*

Nam contrarium apparet, & sufficit pro scutis viginti boves fuisse venditos, cum tanti res valeat, quanti potest vendi " *leg. mortis causa capimus §. fin. ff. de donat. caus. mort. ubi Imol. & Doctor. Abb. in cap. cum caus. de testib.*" L'altra Decisione è *Romana læsionis Mercuri* 11. *Martii 1676. cor. Taja.* Quivi al num. *6.* : *Quia regulariter res tanti valet, quanti vendi potest.* L'amor di brevità non mi consente di analizzare quelle due Decisioni. Vegga chiunque la legge allegata nella prima, e rimarrà accertato, che l'arbitrario prezzo è così contrario alle parole ed allo scopo di lei, quanto già vedemmo, num. *6.*, esserlo alla prima legge del Senatoconsulto Trebelliano, parendomi acconcio il riflettere, che ambedue quelle leggi lo stesso Giuliano riconoscono per autore (21). Qual sì stolto inoltre temer potrebbe, che avef-

(21) *L. Mortis causa* 18. §. *fin. ff. de donat. caus. mort.* = *Qui Hominem noxæ nomine, vel alias obligatum, mortis causa acceperit: tantum cepisse intelligendus est, quanti is homo veniri potuisset. Idem in fundo, qui obligatus est, observari poterit, ut pretium excutiatur.*

aveſſe una Rota Romana voluto appoggiare il preteſo capriccioſo prezzo ſopra una legge, che manifeſtamente parlò, nè di altro parlar potea, del prezzo corrente e comune? A meglio prevenire ogni ardimentoso ſoſpetto gioverà quì aſcoltare il famoſo così detto Abate Panormitano, nel luogo quivi citato con altri della ſteſſa Deciſione unitamente alla ſuddetta legge. In tutto il capitolo dell'Abate non pur non vi ha ſillaba, che l'arbitrario prezzo favoriſca; ma ſi ricorda la l. *pretia ff. ad Leg. Falcid.*, ove già vedemmo fiſſato, che qualunque coſa *non debet æſtimari ex affectu ſingulari*, *ſed communi æſtimatione*. Tra le altre coſe vi ſi legge eziandio rapporto a' periti eletti a ſtabilire il valore: *& ideo puto quod ſi teſtis dixit, talis res valet tantum, quia tantum dediſſet, non valet teſtimonium, quia non ſequitur, tantum dediſſet ipſe, & alii teſtes, ergo tantum valet communi æſtimatione. Nam poſſunt decipi pretio. Nec ſequitur, poterat iſtis pro tanto vendi, ergo tantum valet. Nam ſæpe aliqui decipiuntur in pretio &c.* E' noto, che il referente dee ſempre conci-

ci-

ciliarſi col relato, come diceſi. Per la qual coſa io mi compiaccio di avere la riputazione della ſacra Romana Rota da qualunque ingiurioſo cavillo difeſa, in punto di aſſai grave momento: mentre trattaſi di maſſima generale ſu' prezzi, che la ſtolida ed empia avarizia ſarebbe tentata di eſtendere al pane ed al vino. Fu poi ſuperfluo, che io alcuna coſa diceſſi della Deciſione in ſecondo luogo citata; nel cui ſommario eſpreſſamente abbiamo: *Res regulariter tanti valet, quanti communiter vendi poteſt.*

XXIII. Chiunque con voi ſi ſia degnato di leggere la precedente mia lettera, avrà oſſervato, che io fui da neceſſità coſtretto a combatter l'errore, che potea temerſi in alcuni, dell'arbitrarietà de' prezzi: poſciachè ſenza ciò era ridicolo il ragionare della giuſta valuta delle caſe. Il che m'induſſe ad accennare le due contrarie opinioni ſulla valuta delle coſe ſuperflue inſieme e prezioſe; con aver dovuto diffuſamente i Romani giureconſulti, come il meglio da me ſi potè, purgar dall'accuſa di aver ſicuramente l'arbitrario prezzo patrocinato. Spero ora

mi

mi sarà permesso di esaminar di proposito con discreta brevità la grave questione, se lecito sia di arbitrariamente vendere le cose rare e preziose, ed al solo diletto, o lusso appartenenti. Vedemmo già esser in piato tra essi i medesimi Teologi della nostra cattolica Chiesa. E perchè taluni di gran dottrina fra loro pensano esser più probabile, e però in pratica da seguirsi, l'opinione, che coteste cose assoggetta al prezzo fissato dal giudizio del comun degli uomini, o da idonei periti, però mi studierò di porre in una forse maggior luce la loro dottrina: questo io dicendo in rispetto agli autori da me letti, e che trovai alquanto aridetti in una controversia, che si merita per ogni riflesso diligente ricerca.

XXIV. Sopra a due principj i contrarj teologi lusingansi di sodamente il loro giudizio appoggiare. 1. Si han fitta in capo la massima, che delle merci di lusso, o piacere, non diasi prezzo comune, e che questa sia una delle molte cose, che si cercano senza trovare. 2. Aggiungono per di più, che le medesime sieno af-

affatto ſuperflue, o non neceſſarie. E quanto al primo, io li ſupplicherei a riflettere, ſe vi ſia ragione alcuna per credere, che l'umana ſagacità, che giunſe l'ampiezza a miſurare de' Cieli, atta non ſia, riguardo avendo al tempo, al luogo, e alle circoſtanze, di raggiugnere il prezzo di coſa qualunque, per quanto rara e prezioſa ella ſiaſi? Due caſi quì dar ſi poſſono, o di contrattarſi merci, che ſogliano più, o meno porſi in commercio; ed allora ſarà innegabile, che il prezzo praticato da perſone prudenti in ſomiglianti circoſtanze ſarà il prezzo comune: oppure ſi parlerà di coſa affatto nuova e pellegrina. In queſt' ultimo caſo non è poſſibile, che ben peſati tutti i rapporti, che poſſono aver luogo, agevol coſa non rieſca il determinarne la vera valuta. Senzachè mi pare di non errare con dire, che neſſun biſogno eſſendovi di tenervi ſopra un' accademia il giuſto prezzo di merce tanto ſingolare verrà fiſſato da' medeſimi due ſoli contraenti, che ne concludeſſero la compravendita. Gli oneſti uomini non abbiſognano di arbitratori. Se leali dun-

que

que saranno, facile ad essi diverrà il concordare, qual prezzo ricca insieme e prudente persona impiegar possa per acquisto sì pellegrino. Odo quì starei per dire preziosissima obbiezione. E' il famoso diamante dell' Imperadore del gran Mogol, che dicono inapprezzabile; e insiem con esso tutta la bella serie de' sì puri e rilucenti sassolini, che credon vincere la facoltà calcolatrice dello stesso egregio nostro gioiegliere, signor Giuseppe Roveri, qualora un certo numero di grani sorpassino. La risposta è facile. Non cerco, se il supposto sia vero, ed ammetterò volentieri un'eccezione alla regola in grazia di sì stupendi diamanti; posciachè ogni fortunato possessore di un di loro avrà ampio passaporto da ogni teologica facoltà, per intraprendere il giro del globo, onde alcun Monarca rinvenire, che ceder gli voglia il suo trono per farne acquisto. Riman solo a seriamente distruggere l'altro principio degli avversarj, cioè la superfluità delle merci in questione. Chi ignorar può, essere i bisogni cosa affatto relativa, mentre oltre i bisogni veri, necessarj e comuni di nostra misera umanità, innu-

me-

merevoli sono quelli dalla nostra cupidigia, ed ambizione generati, e che per nostra sciagura acquistar sanno egual impero de' primi sopra di noi. Non sarebbe forse più agevole impresa il fare ad una vanarella donna la fame sofferire, che il diminuire un pochino tutta quella cianfrusaglia, che con tanto dispendio del buonissimo consorte usa è di porsi indosso? E noi sciocchi uomini siamo forse più saldi di senno? O come sovente senza di ciò arrossire, che veramente ci può deturpare, ci prendiam vergogna per mancanze e difetti da nulla! Sempre a me parve assai crudel massima quella di alcuni scrittori, che al riferire del Patuzzi vorrebbono, che quasi da noi si applaudisse al sacrificio di chi, da propria sua vanità sedotto, enorme somma profonde in cose inutili, e superflue. *Stultitiam*, dice taluno di cotesto umore, *patiuntur opes: qui vult decipi, decipiatur.* Barbari ed inumani! Sembra a voi forse poco castigo il viversi nella deplorabile schiavitù dell'eccessivo lusso e della pazza moda? Abbattuti, per quanto io giudicar posso, i due principj, da cui la lor

con-

conſeguenza traevano i da noi confutati Teologi, ſi ſtimerà ogni altra coſa inutile. Ma pur non ſono da tacere due naturali rifleſſioni. Chi vende a prezzo ſmiſurato merci di puro luſſo non ſolo è colpevole di cooperare all' imprudente uſo dell' altrui danaro, ma pur fa ingiuria a tutta la civil ſocietà; poſciachè quanto è da lui impedimento pone al luſſo delle doviziose perſone, il quale quaſi a foggia di navigabil fiume entro certi argini rattenuto mirabilmente conduce alla pubblica felicità. Dio ne ſcampi poi, ſe furioſo giugne a tutto orribilmente diſtruggere. Nè alcun tema, che quella noſtra ſentenza di ſaviſſimi Moraliſti feconda ſorgente ſia di ſcrupoli tormentoſi. Eſſi concedono, che nelle ſopraddette coſe ſi dia luogo a maggior latitudine nel giuſto prezzo, che potrà tanto più ſpaziare, quanto è più prezioſa la merce. Nè debbo io ſtar quì ad accennare quanto già trovaſi rapporto a detta latitudine da' Teologi ſtabilito; convenendo di adoperarvi la debita diſcretezza, e moderazione, mentre la noſtra miſera cupidigia è atta ad ingannarci. Debbeſi inoltre riflettere,

che nelle cose relative alla morale una discreta severità si richiede, troppo facile essendo per la deplorabile infermità di nostra comun natura, che come siasi alcun poco la strada aperta verso men giusta massima, velocemente poi si trapassi ad eccessi mostruosi. E di vero, se gli avidi venditori incominciassero a specolare, massime per farsi accorti anche i più stolidi, ove trattisi del proprio interesse, sopra la da noi rigettata dottrina del prezzo arbitrario delle cose rare, e voluttuose, chi atto sarebbe a tutte calcolare le loro biasimevoli sottigliezze? E per non mi abusare, o carissimo, di vostra benignità, una sola ne accennerò, ma che parmi degna essa pure di qualche valuta. Voi già vedete, che i predetti insaziabili venditori voglion quì in mia vece parlare, e ci si presentano con serena fronte, onde questa volta tosto il fondo penetreremo di loro intenzione. Noi, essi dicono, veggiamo, che i ricchi possidenti del pane, del vino e di qualunque altro mai genere utile e necessario sovententemente fanno abuso in un modo eccessivo. Laonde le predette co-

ſe tutte ſono in ſiffatta circoſtanza per eſſi come le più inutili, ſenza intanto perdere la naturale prezioſità. Perchè dunque, così gli aſtuti argomentano, non potrem noi allora da diſcreti teologi licenza avere per rincararne a noſtro capriccio il prezzo di ciaſcheduna? Anzi, mi fo forza per non levar a coteſti ingordi la parola di bocca, in riflettendo noi al nocumento fiſico e morale, che all' amato noſtro proſſimo dalle troppo ridondanti menſe deriva, ci perſuadiamo, che col predetto rincarimento, quanto è da noi, rendremmo un troppo ſolido ſervigio a tanti, che dovranno meno ſpeſſo far larghe imbandigioni; mentre intanto noi pure farem bene i conti noſtri, sì adoperandoci, che una ſola di eſſe più lucroſa ci rieſca, che dieci inſieme far non potrebbono. Ma io fremo ed inorridiſco ad un parlare cotanto diſtruttivo di ogni buona regola di giuſtizia, e per cui, ſoſſopra ponendoſi tutta la civil ſocietà, ſi verrebbe a rendere la condizione dell' uom ricco aſſai peggiore di quella de' poveri. Converrà dunque tenerci fermi nella noſtra maſſima, e ciò anche

pel

pel riflesso dell' abuso, che far se ne potrebbe. Nè già io pretendo, che i teologi alla nostra opinione contrarj sieno colpevoli, come se il sentimento loro di necessità a quella conseguenza ne sospingesse, che col loro mal talento credettero poterne gli scaltri venditori carpire. Molto meno oserò io di affermare, che la stessa benigna opinione di alcuni de' nostri teologi potesse dar sodo fondamento a qualch' eretico di questi ultimi tempi, onde avanzar si dovesse, come fece, ad affermare, che lecito sia per natura, salva la sola crudeltà verso gl' indigenti, l' arbitrario prezzo in cosa qualunque. Io non posso quì combattere un cotanto errore, e che domanderebbe una ben lunga dissertazione a parte (22).

XXV.

(22) Mi è noto il fanatico trasporto, che in Italia oggidì regna per gli scrittori transalpini, i quali peraltro ancor io stimo di molto, come pure so la poca cautela nell' applaudire a' libri degli eretici senza tutto il necessario ritegno. Quanti in leggendo la passata e presente mia lettera mi avran biasimato, che io non abbia mai fatto finora menzione de' Grozj, de' Pufendorf, de Barbeyrac, e simi-

debito rispetto ad alcune accuse, come potrò, soddisfare, le quali non mi sepper o in vero parer di gran peso. Primamente talun disse, che io mi sia bruttamente contraddetto nel descrivere, n. 4., il nostro metodo sulla valuta delle case. Negar non posso, che io non dicessi, che ogni spesa di manualità solea da nostri periti contarsi per nulla. E poi alla nota 3. di quello stesso num. confesso, che nel valutar le fabbriche usansi da nostri certe sottigliezze, e mentali riflessi, per cui si viene ad apprezzare un muro più di quello, che i semplici mattoni varrebbero; con che dissi potersi meglio giustificare la stima. Nella stessa nota io mi riporto alla poscritta della lettera. E tornando io a parlare al num. 13. della spesa delle manualità, nuovamente richiamo la stessa poscritta; dove diffusamente ragiono del metodo tenuto generalmente da' nostri artefici nell'apprezzamento di qualunque vecchia cosa artefatta, mostrandomi fino a un certo segno soddisfatto del loro stile; e ciò non per colpa di essi, ma della cosa in se, ch' è d' indole assai malagevole,

e che

e che necessita a trascurare una non praticabile precisione. Mi pareva con ciò di aver dato bastante indizio, che io volli a stordirmi per conciliare i nostri peraltro ottimi artefici, massime vagando tutta questa dottrina per le loro bocche, senza esservi alcuna cosa scritta. Conobbi ancor io, che il frutto di quella mia non tenue noja esser doveva l'altrui riprensione. Sia però benedetto Iddio, che il mio difettoso lavoro potrà pur esser di qualche uso a chi d'ingegno e zelo fornito pel pubblico bene si porrà a dilucidare un articolo, che anche nello stato dell' attual sua caligine è all' uso sufficientissimo.

XXVII. Alcuni si ebbero come a male, che io spesse fiate mostrassi di voler altri con me muovere a riso. Li ringrazio del gran ricordo: *beati qui lugent*, di cui più degli altri abbisogno; non però esso contrario alle altre divine parole: *tempus ridendi*, & *tempus flendi*. Io poi per debito rispetto a tali censori voglio non più ridere, ed un severo contegno osservare, quantunque io abbia da saggi uomini ap-

pre-

preso, che nelle cose più gravi il riso aver possa il suo luogo; e che la facoltà del ridere, che sì mirabilmente l' uomo da' bruti distingue, uno sia per mille riflessi de' più stupendi doni del benignissimo nostro Iddio. Dirò poi, che tal trascorso nacque dal mio affettuosissimo rispetto pe' miei concittadini quanti mai sono. Io non ardisco neppur di accennare la serie de' gravi inconvenienti, che clandestinamente da non molti anni con pubblica e privata rovina si andavano introducendo tra noi nella valuta delle case. Io li noverai già abbastanza, e deplorandoli in cuor mio, faceva vista di ridere, posciachè troppo ripugnava alla mia picciolezza, che in aria di serietà ardissi parlare, sebbene il tacere massimo delitto stato sarebbe, mentre tanti altri, che venero come miei maestri, osservavano un perfetto silenzio; e mentre molti, ch' esser dovevano pure i più risvegliati nella proposta questione, caduti erano per umana condizione in manifestissimo errore. Di che qual più palpabile ed insieme per noi tutti troppo umiliante ri-

pro-

prova dar si potrebbe, di quella che io dar dovetti alla pag. 102., quando narrai viver ancor tra noi il non meno esperto, che onorato muratore, maestro Francesco Romagnoli, che mi narrò, come dopo di aver esso per circa 15. anni valutate sempre le case giusta l'antico stile Maceratese, erano appena altri 15. anni trascorsi, da che un nostro signor avvocato, che giustamente sempre visse in somma reputazione tra noi, e già a miglior vita passato, avealo indotto a pienamente abbracciare il metodo detto legale? Ed a me l'ingenuo pentimento, che lo stesso cordato artiere dimostrò della sua soverchia docilità, servì di mortificazione non meno, che di vero piacere. Nè posso quì ommettere di più chiaramente a miei venerati Maceratesi il mio cordoglio manifestare, in veggendo l'atrocissima ingiuria, che da molti tra noi si recava alla dottrina e rettitudine di tutt'i nostri maggiori, che solo nell'attillatura delle vesti potrebbono a noi riputarsi inferiori, mentre lo stesso richiamare in dubbio uno stile costantemente da essi seguìto, incluz

deva

deva ſeco di neceſſità, o che oſaſſimo noi di crederli in materia aſſai grave tanti bietoloni, o altrettanti ribaldi. E' poi al ſommo eſſenziale alla pubblica felicità il combatter maiſempre ogni ſpirito di novità, a cui qualora ſenza evidente ragione diaſi ricetto, non vi è rovina sì grave, che non ſi poſſa giuſtamente temere. Io intanto, come dicea, quello ed altri motivi di mio cordoglio proccurai di dipingere con maniere miti, e talora ſcherzevoli, poſciacchè vedendo me ſteſſo tanto degno di riprenſione, non mi dava il cuore di altri ſeriamente riprendere.

XXVIII. Anzi per conciliar maggior aria di piacevolezza al mio dire, mi feci lecito di dar luogo a varie digreſſioni, ma non in tutto, per quanto è paruto a' giudici imparziali, aliene dal mio argomento. Dirò poi, che con ciò un altro ſcopo io mi prefiſſi, quello cioè di far sì, che il mio libricciuolo riuſciſſe di competente mole, e che potendo forſe eſſere altrui di qualche uſo, non aveſſe anche per la ſua ſteſſa natural picciolezza a facilmente ſmarrirſi. Oltre il non eſſere affatto vane

ad

ad alcuni parute le mie digressioni, eran più soffribili in una stampa da dispensarsi in contrassegno di mera amicizia. Offenderei i miei fautori, se quì cercassi di giustificare tutti gli accennati episodj. Non per questo lasciar posso di accennare il motivo, che mi spinse, pag 62. not. 15., a ricordare un prezioso sasso, nobilitato dall' autorità di un s. Agostino; e che tra altre sacre reliquie si venera nella nostra stimabilissima Città di Ancona. Io esternai uno de' motivi, che a ciò fare m'indussero, cioè la cristiana pietà de' miei leggitori, che in mezzo al secco discorso de' profani sassi delle nostre abitazioni non potean non gradire quel poco noto successo. Ma un altro mio scopo fu di palesare il mio verace ossequio per quella cotanto pregevole città, massime nella circostanza, che tutto il mio lavoro si aggirò sostanzialmente nell' interpretazione di una decisione della Sacra Romana Rota per la litigiosa stima di casa quivi venduta.

XXIX. Malgrado le suddette riprensioni il mio opuscolo ebbe la sorte, non so come, di riscuotere benigna accoglien-

za anche fuori di quì, recandomi io a sommo onore, che venisse con soverchia benignità riferito dal dottissimo signor abate Gioacchino Pessuti nell' eruditissime Efemeridi letterarie di Roma, essendomi parso opportuno di rapportare il suo giudizio in fine di questa stampo. So che alcuni di quei, che nol biasimarono, dissero, che poteva essere utile per noi soli Maceratesi. Punto non capisco, come questa lor sentenza possa esser vera; e mi persuado, che se si degneranno di meglio la cosa approfondare, sarà lor facile il persuadersi di tutto l' opposto, e che la mia tenue fatica possa di assai giovamento riuscire, ovunque si abiti dentro le case, e dovesiasi lo stile abbracciato di affigger talora ne' loro usci l' *est vendenda*.

XXX. Furono fin quì toccate da me brevemente le accuse di poco momento, che venner date alla mia lettera. Passerò ora a porre in maggior lume la rettitudine della Maceratese consuetudine, potendo dire con verità, che a ciò fare fui io indotto dall' intimo mio sentimento, poichè dopo pubblicata la lettera

ra alcune dubbiezze mi nacquero nell' animo, concorrendovi di aver io veduto tuttora oſtinatelli alcuni degni Legali.

XXXI. E innanzi a tutto prego voi, mio signore, e gli altri ſtimatiſſimi miei concittadini a ponderare, che ne' nn. 28. e 29. della mia prima lettera, dove accennai il diſcapito da naſcere nelle vendite delle noſtre caſe a norma della perizia così detta legale, e seguìta dalla ſacra Rota Romana, laſciando di uſare il patrio ſtile, fui forſe non poco indulgente. Perocchè non è poſſibile il poter fiſſare il corrente prezzo delle pigioni tra noi, potendo conſiderabilmente variare ſecondo le circoſtanze. Io in ciò mi regolai allora co' lumi ricevuti da tre prudenti perſone, che mi feci un pregio di nominare, e diſſi, che atteſa qualche diſcrepanza nello ſteſſo metodo legale, da poter naſcere facilmente nella ſua applicazione, come è notorio avveniſſe recentemente nel contraſto tra' periti della noſtra illuſtriſſima Comunità, e quei del nobil uomo signor Giacomo Coſta ſtimatiſſimo mio padrone, nella vendita da

eſſo

esso fatta alla medesima di certe sue case, il detto discapito stato sarebbe o di circa una decima parte, o anche di un intero quinto. Debbesi intanto riflettere, che il divario può in certe circostanze esser ancor maggiore. E per meglio mettere ognuno in guardia, come suol dirsi, io affermar posso, che avendo quì un mio conoscente venduto un suo ben preziosissimo palazzo, fu questo secondo il metodo Maceratese valutato presso gli undici mila scudi; la qual somma coll'applicazione dello stile legale si credette, che ridur si dovesse intorno agli otto mila, andando così in fumo una troppo notabil parte del prezzo. Questo tanto sarà sufficiente aver quì dichiarato, perchè possa io deporre ogni rimorso di aver negligentemente cercato di ovviare a' danni de' miei cari concittadini. Non posso preterire di palesare la mia vera compiacenza nell'ammirare il cristiano contegno del virtuosissimo e nobile signor compratore, in occasione del sì notabile divario, nato nella preaccennata vendita d' uno di questi palazzi, attesa la discrepanza de' due me-

metodi, onde nessun pregiudizio ne nacque all' avventuroso venditore.

XXXII. Confesso intanto, che la maggior mia difficoltà, che incominciò a turbarmi, appena pubblicato il mio libriccino, nasceva dal massimo mio rispetto alla Sacra Rota Romana. Questa nella decisionè, *Anconitana Venditionis Veneris 3. Julii 1772. coram Riccio*, che l' Achille formava de' miei avversarj, e che mi lusingava aver dimostrato in niun modo contraria alla legittimità della nostra consuetudine nella valuta delle case, espressamente dice al n. 7., che la teorica di comprendere l' articolo delle pigioni nell' estimazion delle case non può credersi ingiusta contro coloro, ch' edificarono in luoghi fuor di commercio nelle stesse gran città. Imputar debbono, dicono que' saggi Prelati Uditori, i padroni delle case a loro medesimi, ed al proprio infortunio, se nelle predette circostanze cotesto metodo si rende dannoso. O come ciò mirabilmente al caso si adatta delle nostre piccole città! Mi sbigottiva il leggere in approvato scrittore, che la stessa Rota ave-

va replicate volte giudicato, il prezzo delle cose doversi dagli annui frutti rilevare: ciò ch' era ben coerente alle nostre leggi fondamentali (23). Leggeva inoltre presso il non men dotto, che prudentissimo Cardinal Mantica, ch' è cosa generalmente ricevuta, di stabilire il prezzo di ciascuna cosa a proporzione degli annuali profitti (24). Assai cresceva il mio timore di andar lungi dal vero, se rifletteva, che, come già feci chiaro nella prima lettera, il patrio nostro stile non ammette alcuna detrazione dalla valuta del suolo, e materiali tutti secondo lo stato loro attuale, per conto di peso qualunque, sia di collette, o di risarcimenti e di sfitti, o a cagione del mantenimento delle strade.

XXXIII. In mezzo all' affanno delle surriferite dubbiezze non andò guari, che

(23) *l. si fundum* 92. *ff. de legat.* 1., *&* *l. si quos* 16. *Cod. de rescind. vend.* ove ne' testi del celebre Gothofredo si ha fra le altre cose: *Ita rei reditus nota est ejus pretii.*

(24) *Card. Mantica de tac. & ambig. convent. lib.* 4. *tit.* 20. *n.* 10.

che giunsi a rasserenare lo spirito. E quanto a quella regola suddetta di doversi il prezzo ricavare dagli annui profitti, lessi nel libro *de læsione* del dotto Romano Avvocato Carlo Zanchi, che la medesima per oracolo pure della stessa suprema Rota, soggiace con tutte le altre regole ad eccezioni; e che anzi allora soltanto dee aver luogo, che il vero prezzo de' fondi non si possa altronde, che da quella cotanto incerta, ed incostante via ricavare (25).

XXXIV.

(25) *Hæc tamen regula non est perpetua, sed ita demum servanda, si valoris probatio aliunde haberi nequit, quam ex annua pensione annuoque reditu, Tartaglia de reservat. statutar. artic. 62. §. 6. n. 29. Rot. in Romana Domorum 17. Januar. 1755. §. 13. cor. bo. me. Vicecomite, illa ratione, quia annuus reditus est plerumque incertus, minusque propterea habilis ad fundi valorem per se constituendum, Rota in Cracovien. Venditionis 11. Martii 1754. §. fin. cor. bo. me. Vicecomite. Constat igitur pretia rerum posse ab annuo haberi reditu subsidiarie tantum, & quatenus vel periti, vel alia indubiæ fidei monumenta non suppeditent verum rei valorem, tutiori semper via in hoc judicio læsionis inquirendum, Joseph Ciantes in vot. decis. impres. inter decis. ad ornatum. Card. de Luc. tit. de usur. dec. 5. n. 30. Gratian. discept. for. cap. 600. n. 5. Rot. in Romana læsionis 21. Junii 1756. §. 5. cor. cl. me. Card. Bussio. " Zanchius de læsione par. 3. c. 2. n. 41.,,*

XXXIV. Anzi la preaccennata regola di desumere il valore delle cose dalle annue rendite non potè meritare, che da celebri scrittori venisse applicata ad ogni specie di edificj. Su tal proposito più opinioni preser voga. Credettero alcuni, che le case urbane ragguardevoli si dovessero dalle annue pensioni stimare, ed altri viceversa in ragion del valor de' cementi, della qualità, del sito, e della stessa local consuetudine, e che poi le case urbane meno illustri, si dovessero apprezzare relativamente alle annuali pensioni. Altri poi un certo temperamento presero, giudicando di doversi riguardo avere nella valuta delle case, non meno a' cementi, che a' noli, e ciò nel modo uniforme alla teorica della sacra Rota Romana, da me descritta al num. 3. della precedente lettera. Delle quali tre opinioni ragionano il Costantini (26), ed il Zanchi (27), tanti sostenitori accennandoci di ciascuna, che occupano tre

(26) *Constantin. ad stat. Urb. annot.* 46. *n.* 95.
(27) *Zanch. de lesione par.* 3. *c.* 2. *n.* 257. 258.

tre ampj ſpazj a forma di que' boſchetti, che corredar ſogliono le opere de' signori Forenſi. Io non diſprezzo le autorità, maſſime in tali materie; perſuaſo tuttavia, che i preſenti colti Legali più di me intendano, che la retta ragione a' lumi ſommeſſa della religion rivelata eſſer dee la dominatrice di tutte le ſcienze. Le caſe ſono non di *ſua natura*, ma *per accidente fruttifere*, come leſſi in più deciſioni della Rota Romana. E' quindi manifeſto, che il modo di regolarne la valuta tanto più dilungaſi dall' intrinſeco valore, quanto più ſi porrà a calcolo il sì vago, ed arbitrario articolo delle pigioni. Non per ciò mi oppongo a neſſuno de' tre aurei precitati metodi. Avrei meco voluti i miei ponderati avverſarj preſenti, quando jer l'altro in una di queſt' erudite converſazioni certi amici miei ragionarono ſopra la contrarietà delle opinioni in tutte le ſcienze. Dicevano, appena poterſi da noi vedere alcuni di quei gran beni, che Iddio ſa trar da quell' amaro frutto dell'originaria colpa, infiniti eſſendo i teſori della bontà e ſcienza divi-
na.

na. Quindi affermavan tutti concordemente, esser del pari superbo, che pazzo pensiero quel di chiunque pretenda di riunire tutti gli uomini in un sol sentimento sopra quelle questioni, nelle quali regnaron sempre diversi pareri. Che se, così seguivano a dire gli accennati interlocutori, meritano le antiche quantunque tra esse discordi sentenze un massimo rispetto, non minor cura richiedesi per evitare l'introduzione di nuove opinioni senza evidente fondamento di ragione. Il rispetto da me dovuto a' miei perspicaci avversarj mi obbligò quì siccome altrove ad esser prolisso più del bisogno; troppo essendo essenziale al mio scopo di persuaderli, esser follia troppo indegna di loro il credere, che sia erronea ed insostenibile alcuna delle tre surriferite opinioni sopra la valuta delle case. Risero poi tutti nella stessa adunanza, allorchè fu celiato sopra un nostro Maceratese ivi astante, recente ed avventuroso venditore di un suo per alcune circostanze affatto stupendissimo e singolarissimo palazzo; e persona alle patrie co-

stu-

ſtumanze attaccata; con dirgliſi che potea eſſo di giuſta gioja riempierſi, che tre foſſero le vere, giuſte ed inconcuſſe ſentenze ſulla valuta delle caſe, ſiccom' eſſo tanto ſi compiaceva, che il preaccennato palazzo sì vantaggioſamente da lui venduto aveſſe, tra gli altri molti portentoſiſſimi pregj, quello di tre decenti ingreſſi, ognun munito di tanti e tali requiſiti, difficili ad immaginare, e conducenti al decoro, al diletto, ed alla economia. Che ſe io, o caro, non volli di ſoverchie citazioni inondar queſta lettera, non potrò per ciò ommettere di prevalermi di una deciſione della ſteſſa Rota Romana, troppo allo ſcopo mio confacente; giacchè ſe i miei avverſarj pretendono con quella ſacra Rota la Maceratese conſuetudine ſchiacciare, non che infrangere, ſono nella neceſſità, anzi nel dovere indiſpenſabile di riſpettoſamente reſiſtere armato della ſteſſa poderoſiſſima autorità di quella Rota, onde il tranquillo corſo perpetuare alla rettiſſima conſuetudine degli avi noſtri. Or la *Peruſina reintegr.* 15. *Mart.* 1754. *cor. Amadeo*

deo §. 14. ha le ſeguenti, o quanto auree parole! *Quandoquidem reſpectu domorum extra Urbem non recte ab annuis penſionibus deducitur eorum pretium, cum experientia nos doceat, illas ut plurimum locari pro modica quantitate, ut ex theorica Barthol. in leg. Pretia rerum §. nonnulla n. 2. v. hæc dico ff. ad leg. Falcid. animadvertit Rot. cor. Ludoviſ. decis. 553. n. 7. cor. Molines decis. 900 n. 2. & cor. Card. Falconer. tit. de probat. deciſ. 12. num. primo.* Or io non mai il grave torto a miei avverſarj farò di crederli teſterecci ed incapaci per miſera prevenzione a ben capire, che in virtù del teſto ſurriferito il ſentimento de' beati noſtri maggiori circa la ſtima delle caſe è appoggiato all' autorità di quella ſteſſa Rota Romana, ch' eſſi credevano sì diametralmente al medeſimo contraria. Io poi ſtimo inutile di quì farmi incontro a qualche inconſiderato cenſore, che ardiſse accuſare di contraddizione una Rota Romana. Mi sarà permeſſo di dire, che io nella poc' anzi citata Deciſione ho troppo autentica conferma della ſteſſa Sacra Rota,

quasi pensasse sin da circa quarant' anni indietro a convalidar col suo oracolo quell' interpretazione, che si diede nella precedente mia lettera alla sua teorica circa la valuta delle case, che con tanto calore ci si vorrebbe ancora obbiettare. Leggano i miei avversarj l' intero suddetto §. 14., e meglio di me penetreranno il sentimento di quei sapientissimi PP. Era questione sulla pretesa eccessività del valor di una casa entro la città di Todi, sul motivo, che a conto di pigioni sarebbe dovuto esser minore; e mentre il signor Fabrizio Signorelli aveala al supposto eccessivo prezzo già venduta. Rigettò la Rota quell' istanza il suo decreto convalidando per mezzo delle parole da noi riferite. Ma non più. Veggo già i docili miei oppositori onoratamente confessare il loro equivoco, dicendo con noi, che per sentimento della Romana Rota lo stile Maceratese nella valuta delle case è superiore ad ogni eccezione. Perlaqualcosa un ben degno signor Legale, ma non di questa Città, cessi di biasimarmi per la ricerca delle Decisioni ante-

te-

teriori a quella del 1772.: *Anconitana venditionis coram Riccio*, l' Achille de' nostri oppositori. Non debbo io quì inutilmente ripetere quanto già dissi per convincer ognuno, che il preteso Achille è di niuna forza contro di noi in ogni sua parte. Dirò piuttosto, che io mi compiaccio di vincere i miei avversarj nella venerazione verso la Rota Romana, mentre più di talun di essi rispetto anche le vecchie sue decisioni.

XXXV. Io fui curioso di sapere, su qual fondamento si potesse appoggiare quella mezzana opinione, di unire il riguardo delle pigioni all'altro del valore de' cementi. Il Zanchi, nè dovette essere il primo, la richiama dalla legge 16. *C. de rescind. vend.*, ove si enunzia per le vendite in caso di qualunque *licitazione: rei qualitas & redituum quantitas æstimetur* (*). Talun temerà, che quel *et* potesse quì disturbarci. Perocchè suppor si potrebbe una come a dire duplicazione di partita nel modo di calcolare, attribuito dal Zanchi a quella legge; certa cosa sembrando, che col va-

(*) *Zanchius de læsione p. [illegible] c. 2. n. 263.*

valutare l'annuo fruttato di uno ſtabile ſi venga a comprendervi la ſtima ancora della ſua qualità; giacchè i frutti medeſimi ſono proporzionali alla detta qualità; e ſe la qualità non influiſce ſu di eſſi, par qualità, che non val niente, e da averſi per zero. Si potrebbe dunque credere, che il noſtro *et* congiugneſſe due coſe oppoſte, e che il ſavio eſtenſor della legge dir ci voleſſe, che nelle coſe infruttifere doveſſimo por mente alla lor qualità, e nelle altre alle rendite. Ma il Brunnemanno non ſi diſcoſta in ſoſtanza dallo Zanchi; ſolo avverte, che ne' predj ruſtici ſi dee ſingolarmente badare a' frutti, negli urbani poi alla qualità, e ſplendore degli edificj. Ne'teſti di Gothofredo nulla ſi dice ſulla *qualità* indicata da quella legge, ma ſolo s'illuſtra l'altro punto delle rendite, e ſi afferma: *rei reditus nota eſt ejus prætii*. Confeſſiamo intanto, che la preallegata legge può intenderſi ſecondo l'interpretazione del Zanchi. Eſſa tuttavia non ſolo non ci aſſicura, che gli antichi Romani uſaſſero l'iſteſſiſſimo ſtile adottato dalla Rota, che anzi potrei altra legge citare,

ove

ove in certe circostanze sembra, che nella vendita delle case debba aversi in mira il solo merito delle pensioni (29). Mancano a me lumi per meglio discutere la prima introduzione dell' odierna regola saggiamente seguíta in questo proposito dalla sacra Romana Rota, e sarebbe cosa assai per essa gloriosa, se, il che non parmi inverisimile, ne fosse stata l'inventrice. Io intanto spero, che voi, signor mio, seguirete con taluni a non biasimarmi, se io proccuro di chiarir come meglio posso la presente materia, comecchè un poco tediosetta, massime dopo il divieto fattomi di non più ridere; ma che non si estende a miei urbani leggitori.

XXXVI. Io nel numero precedente con debita ingenuità dissi, che le antiche leggi non posson dirsi con evidenza favorevoli nè alla teorica abbracciata dalla Sacra Rota Romana, nè alla nostra consuetudine. Non però potrà alcuna cosa concludersi contro ambedue cotesti sentimenti; non facendo bisogno di confermare questa asser-

(29) V. l. 2, Cod. de præd. & omn. reb. Navicul.

affertiva con alcuna ragione. Ed intanto i più infruniti contro le patrie confuetudini mi accorderanno, che i miei oppofitori non fi avvidero, che la fteffa ottima teorica della Sacra Romana Rota, non che la fua decifione da me citata al num. 34., baftantemente difende la natural rettitudine del metodo Maceratefe nella ftima delle cafe. Io preterir non voglio le leggi di una difcreta brevità, nè perdermi in troppo lambiccate e fpeffo fallaci rifleffioni, a me una baftandone, che parmi fempliciffima, e però fuperiore ad ogni eccezione. Or potrà alcuno sì oftinatello mio oppofitore rinvenerfi, il quale aver poffa il coraggio di negarmi, che col folo aver quel fapientiffimo Tribunale abbracciato per metà il metodo Maceratefe, fe a formar venne una regola più perfetta, dovette infieme approvarlo tutto intero, come almeno fuperiore ad ogni foda cenfura? Ed io mi fono fempre maravigliato, che i miei contraddittori mi facciano oppofizione in cofa, dove, e foprammodo me ne compiaccio, fiamo per metà perfet-

fet-

fettamente concordi. Eglino meglio di me vedranno col perſpicace loro intelletto la naturalezza del ſeguente diſcorſo. A parlar ſenz'aria d'importanza, la Romana Rota aſſume per vero prezzo di una caſa la metà del valore di tutti i ſuoi materiali, e poi vi uniſce tante centinaja di ſcudi, quante volte il cinque entra nella metà delle pigioni ritratte; almen così ſi dice nella celebre *Anconitana venditionis*. Io provai già nella paſſata lettera con giuridiche atteſtazioni, p. 64., che nelle poche noſtre perizie, contrarie alla Maceratefe conſuetudine, trovaſi diſguſtoſa diſſonanza, mentre taluna di eſſe fa quella ſteſſa diviſione del fruttato delle pigioni per cinque, e talun'altra per quattro. Anzi alla pag. 14., not. 4., prevalendomi delle ſcritture fatte in Roma, e comunicatemi, come diſſi, con ſomma gentilezza da queſto non meno intelligente, che virtuoſiſſimo cavaliere, signor Giacomo Coſta, potei accennare, che i medeſimi Dottori diſputano tra eſſi ſulla ſcelta di quei due numeri diviſori. Noi Maceratesi all' oppoſto giuſta il noſtro ſtile, ſenza punto parlar di noli, dicia-

ciamo, che una casa vale, quanto vagliono tutti i suoi componenti nello stato loro attuale di bontà. Se dunque per avviso de' nostri oppositori noi offendiamo l'eguaglianza, o giustizia richiesta, mettendo in conto tutto il prezzo di detti componenti, l'offenderà per una intera metà anche la stessa Rota, che per metà abbraccia lo stesso metodo; nessun tanto stolido dir potendo, che un prezzo possa esser giusto, massime attesi, come di ordinario accade, i cospicui prezzi delle case, se una metà del medesimo si trova dentro, e l'altra fuori de' debiti confini. Per la qual cosa, qualora alcun discernimento possa io lusingarmi di avere, a me pare evidentemente provato, che se quel da me veneratissimo Tribunale ebbe predilezione per uno stile come mezzano tra due estremi, venne più che implicitamente a dichiarare non offensivo della naturale onestà nessuno degli altri due metodi. O quanto mirabilmente ciò corrisponde alla prudente e circospetta maniera, con cui, io mi feci un dovere di far manifesto fin da principio, che si erano espressi quei sapientissimi Padri nel-

la

la ſteſſa *Anconitana venditionis*! Laonde anzichè combattere, la ſteſſa Rota Romana, i cui oracoli ſono ſempre di ſomma autorità, favoriſce il patrio noſtro ſtile. Sia ringraziato Iddio.

XXXVII. Difficil coſa ella fu ſempremai il fondo penetrare del cuore umano. Ma preſto, o tardi le più occulte coſe ſi diſvelano. Giunſi finalmente il carattere a ben capire de' miei oppoſitori. Sono eglino ſcrupoloſetti, che per ogni tantino temono di rovinar lor delicata coſcienza. Laonde, ho qualche pratica di tal gente, così ſapeſſi imitarla, farò conto, che foſſimo ancor da capo, ſtringendoli in modo alquanto nuovo e più robuſto, che finora non mi faceſſi.

XXXVIII. Molte furono le ragioni da me addotte nella paſſata lettera, onde la rettitudine dimoſtrare della immemorabile e vigente noſtra conſuetudine di apprezzare le caſe per quello intrinſecamente vagliono, conſiderato il ſuolo, che poſto amano di chiamare, e che variamente è coſtume di ſtimare, ſecondo la ſua migliore, o inferior qualità, e conſiderati inoltre tutti i componenti delle me-

de-

desime, che si apprezzano a misura della buona qualità di loro stato attuale. Io feci vedere, che ciò nella nostra città, per le non troppo ubertose pigioni, è di grande utilità a' per lo più indigenti venditori; concorrendovi eziandio il pubblico vantaggio, cui può per più riflessi assai giovare, che le case si godano la maggior possibile estimazione. Or, tutti gli altri motivi lasciati indietro, penso, come io dicea, esser pregio dell' opera il più copiosamente convincere gli scrupolosi miei oppositori, che, a quel modo conducendoci, i sacrosanti diritti da noi non si offendono dell' eterna giustizia.

XXXIX. Colui intanto, che da nessuno costretto, nè sedotto, ma di sua libera volontà alla compra di vecchia casa s' induca, secondo la nostra regola dovrà tanto danaro sborsare, quanto se ne richiedrebbe per costruire una fabbrica, che nel suo nascere quello stesso preciso grado di perfezion si godesse, che realmente gode nell' attuale sua vecchiezza. Ma costui, persuaso di non equivocare, si querela d' ineguaglianza in quel contrat-

to

to, ragionando a questo modo. Attenti di grazia con riverente serietà. Io, incomincia quì il querelantesi, se egual somma di pecunia in altra guisa impiegassi, maggior frutto ne ritrarrei, di quello potessi dalla comprata casa percepire a titolo di noli. Anzi, così lo stesso prosegue a parlare, cotesto più bello e più lucroso impiego del povero mio danaro potrà il venditore medesimo fare in mia grazia. Con che giustizia? Con quella stessa, io ripiglio, che voi non vedete, gli occhi togliendo alla vostra ragione il reo e cieco amor proprio, del quale se avrete grazia di spogliarvi, tosto tutta vedrete la deforme falsità del vostro discorso, pieno di colpevole emulazione e d'invidia. Parmi in ciò dire di non m'ingannare. Non sembra cosa da sofferirsi, che talun si dolga d'impiegare una somma per fare acquisto di ciò, che pur è ansioso di possedere, unicamente perchè la stessa mirabile ed invincibile ineguaglianza delle cose create lo necessita ad una maniera di rinvestimento men fruttifera di tante altre. E' questo un puro accidente, e chiunque

ingiusto, o pazzo esser non voglia, dee con animo rassegnato e tranquillo assoggettarsi a quella sì bella varietà di troppo ben regolati successi, or propizj, ed ora svantaggiosi, prescritta dall' adorabile Provvidenza. L' eguaglianza nel caso nostro è esattamente osservata, tostochè il compratore paga, quanto pagar dovrebbe, se potesse, come si disse, una fabbrica far costruire dello stesso attual grado di bontà. E' poi cosa indegna e scellerata quanto mai dir si possa, quella malignità di porre innanzi il profitto maggiore del venditore, a motivo di un più lucroso impiego del prezzo. A questo conto converrebbe dire, che chi una cosa vende artefatta, dal cui uso, come tante ve ne sono, niuno, o scarso lucro possa ritrarsi, sia nella barbara necessità di non la poter ridare pel suo costo, ammesso tuttavia il debito diffalco per la deteriorazione, o l' aumento per apprezzabile vetustà, come accade (a parlar di cose serie quanto il mangiare) ne' vini, e ne' prosciutti. Se quel sofista presume di scandagliare i fatti altrui, io sperar voglio, che per la sua smania di osservare l'

egua-

eguaglianza s'indurrà volentieri a pagare un prezzo molto eccessivo per una vecchia casa qualor vegga, ehe il venditore è sicuramente risoluto d' impiegar il medesimo, anzi che in proficuo rinvestimento, in cose affatto vane e superflue. Esso dunque l'ideato compratore non ispinga più oltre del dovere le sue mire per non si pentir di soverchia curiosità.

XL. L'amor di brevità m' induce a dire in poche parole, che io stimo indegna affatto di risposta la maraviglia, che alcuni, credo per abbondanza di ozio, si fecero, perchè io sin dalla passata mia lettera dicessi, essere in mano de' venditori il potere alternativamente le case alienare, ora secondo la perizia detta lagale, ed ora secondo la Maceratese, regolandosi a norma delle diverse circostanze, ed in veduta della propria utilità. Ognun poi vede, che quella libertà, che io accordai a' venditori, dee nel modo stesso competere a' compratori. O bello scegliere tra due onesti partiti!

XLI. Quantunque in fine del num. 38. indicassi di volere ommettere altre ra-

gioni già in passato toccate in favore della stessa nostra consuetudine, pur è forza di meglio porre innanzi, quanto sia giocondo il posseder case, scrivendo non so qual poeta, come quì presente mi suggerisce un caro mio amico:

Ed a me par che dolce cosa sia,
Il poter dire, questa casa è mia.

Nessuno ignorar può, che le giurisdizioni aver debbono un assai alto prezzo (30), non essendo mica qualche sempre rispettabile, ma meramente apparente titolo di questo, per dir così, titolatissimo secolo, quello di signor di una casa. Conciossiachè o voi abitandola la figura ci fate dentro di bel padrone, o ad altri locandola riscotete da essi un tal qual tributo di vassallaggio. Che bella cosa! Nè in punto sì serio ho bisogno di aver presente il divieto de' miei censori per raffrenare il riso, funzione secondo i Galenici di certa natura sdrucciola, atta a tradire i più severi. Nulla poi tornerò a dire dell' in-

(30) *Card. Mantic. de tacit. & ambig. convent. lib. 4. tit. 20. n. 15.*

indole in certo modo edificativa della ſteſſa Maceratese conſuetudine. Chi prevede di non poter colla vendita di un edificio ritrarre neppure l'intrinſeco, e reale valore, ammeſſo ſempre il diffalco per la deteriorazione indotta dal tempo, di aſſai malavoglia riſolver ſi potrà ad edificare con venuſtà e decoro, e molto meno ciò farà ne' ſiti più remoti dal gran commercio. Se coteſto oſtacolo è con ogni ſtudio da evitarſi dappertutto, più in queſta città, che in mezzo a' non pochi sì pregevoli palazzoni, palazzi e palazzini ed alle molte decenti abitazioni, trovaſi a dovizia da caſuppole e caſettacce ingombrata. Queſte poco comode per chi vi ſta dentro, l'occhio conturbano de' riguardanti al difuori.

XLII. Ma quì nuovamente veggo i miei oppoſitori farmiſi incontro con una iſtanza, che credono di gran momento. Eſſi non reputano coſa giuſta, e talun la ſtima iniquiſſima, che ſecondo lo ſtil noſtro non ſi faccia dal valor delle caſe alcuna detrazione pe' non piccoli, e molti peſi, cui ſoggiacciono; collette, affitti, acconcimi, e mantenimento di

ſtra-

ſtrade. Or io mi confido di avere idonea riſpoſta a dileguare coteſta difficoltà, per quanto paja ad alcuni inſormontabile. Io ſono uomo poco ſpecolativo, e degno per ciò di ſcuſa, ſe con un eſempio aſſai materiale vorrò ajutarmi. Le poche volte, che io andai in carrozza, mi parve di eſſere come entro una bella caſina, che atta foſſe a portarſi in giro ad imitazione per dir così di quella della lumaca. Or fingaſi, parlando ſempre con debita ſerietà, che io aveſſi potuto farne una coſtruire da viaggio, e che dopo averci il giro fatto della bella Italia m'induceſſi a venderla, e che giuſta la ſtima, che da idoneo perito ſe ne faceſſe, in viſta ſempre dell'attuale ſtato di ſua conſervazione, ne chiedeſſi certa ſomma ad uno bramoſo di comprarla per farvi ſuoi lunghi viaggi eſſo pure. Chi potrebbe mai il titolo di ſolenne pazzo, per non dir coſa peggiore, a coſtui riſparmiare, ſe un ribaſſo pretendeſſe di prezzo, e ciò a titolo di riſarcimenti neceſſarj nelle carrozze, che camminano, maſſime in lunghi tragitti, come pure per le gabelle

belle su di quelle imposte, all' ingresso loro nelle città. Se io soggiacqui ne' miei viaggi a summentovati pesi, soggiacer vi dovrà per ogni giustizia anche colui, che subentrar vuole nel possesso della mia carrozza. Diversamente, io credo con riverente serietà, che voi, o caro, e tutti gli altri, ancorchè austeri, e freddi leggitori, purchè forniti di bel tratto gentile, darete insiem con me all' ideato compratore un buon viaggio a piedi. O giusti ed assennati nostri antecessori, che con tanto zelo vi affaticaste per l' utilità, più che di voi stessi, di noi vostri posteri, che innanzi al nascer nostro una vera e sincera cristiana pietà seppe render oggetto di amore ne' teneri ed illuminati animi vostri! Voi non mai trascuraste di unire a' debiti suffragj pe' defonti le calde sollecitudini per noi tutti non ancor conceputi, affinchè men molesto ci avesse a riuscir questo terreno esiglio, in cui un giorno saremmo a voi succeduti. Si degni la Suprema Misericordia, che s' ereditammo da voi il domicilio in questo salubre ed ameno colle, possiamo sempre imitare

con

con quei, che già si affrettano per succedere a noi, la vostra religione, la vostra civil prudenza, e quel virile, non equivoco, ed insieme urbano contegno, a fronte del quale il dispettoso ed insieme femminil carattere di questo corrottissimo secolo è argomento di tanta umiliazione per noi. Scusate, mio signore, se io non seppi ritenermi dal rivolgere per un momento il mio discorso a' nostri sì saggi e benemeriti maggiori. Chi potrà abbastanza lodare la nostra sorte, i quali per via di semplice tradizione ricevemmo da' nostri predecessori un metodo di stimar le case, pieno di rettitudine, e direi quasi di filosofia? Intesi con gran dissensione disputare sopra la predetta detrazione, o non detrazione de' pesi dalla valuta delle case. Io non voglio senza bisogno portar quì autorità di scrittori. Il solo stile da' nostri maggiori stabilito taglia, a mio credere, ogni molesta dubbiezza dalla radice. Le case non sono già da equipararsi a' terreni. Questi non essendovi modo di apprezzare se non dagli annuali frutti, a me sembra evidente, che nella stima

lo-

loro debba aver luogo la sottrazione di qualunque articolo, che possa cotesti frutti sminuire. Ma nelle case tutto l'opposto succede. Noi ne conosciamo il valore *a priori*, posciachè il valore è noto di tutti i suoi elementi, o componenti. Quindi il venditore di una casa con ogni ragione può dire al compratore, che siccom' esso il venditore tenne il suo danaro, corrispondente al valor intrinseco della casa, impiegato in modo, che dovette sempre soggiacere a' consueti pesi, che seco porta l'esser padron di una casa, così esser troppo giusto, che il nuovo padrone, dopo pagatane l'intrinseca valuta, debba a' medesimi assoggettarsi. Anzi a me pare, che altrimente facendo sarebbe offendere l'eguaglianza, come ognun vede, ed inoltre sarebbe ben da piagnere, giacchè non si può più ridere, che si avesse a vedere un solenne poltrone abitar talora una fabbrica con molto minor dispendio, di chi per edificarla infinite noje e fatiche sofferse. Io presi a soltanto difendere la naturale onestà della patria consuetudine, lasciando di buona voglia decidere al giu-

di-

dizio de' più informati, se nella pratica della stima legale delle case debita cosa sia il diffalco di tutt' i pesi dal capitale delle pigioni. Ad oggetto poi di parlare colla dovuta moderazione ed ingenuità io non solo confesserò, come già feci altrove, che giustissimo sia il metodo legale nella stima delle case, ma che anzi un avveduto compratore onestamente potrà indurvi il famelico venditore, malgrado, come vedemmo in Macerata accadere, il di lui danno non piccolo. Nè è quì a temere del facile abuso del noto detto: *res oblata vilescit;* sendo giusta quella stima legale.

XLIII. Dopo di aver io dal num. 31. fin quì cercato di vieppiù far manifesta l' uniformità della stessa patria consuetudine colla naturale onestà, considerando la cosa in se medesima, parrebbe che altro non mi rimanesse a dire. Voi però, gentilissimo signor mio, udiste fin da principio, che io avrei posto fine a questa seconda lettera con alcune questioncelle, che generalmente concerner possono il contratto di compravendita; avendomi a ciò la via aperta, quanto

eb-

ebbi motivo di dire sull'oggetto del valor delle case. Nè, come già dissi, credetti dover essere sollecito nel presente genere di scrittura di ordinar le cose con rigore di metodo, lusingandomi, che i discreti vostri pari mi avrebbono accordato di dir le cose secondo che mi si sono presentate alla mente, purchè mi studiassi di usare in ciascun articolo, preso da se, ordine e chiarezza.

XLIV. Io ebbi occasion di conoscere intimamente l' indole de' venditori, massime di beni stabili. Tra essi (e convien compatirli i poverini, perchè colla tormentosa indigenza combattono) ce n' escono alle volte certuni d' indole poco atta a contentarsi, ed inoltre proclivi ad adombrarsi di tutto. Quindi se io temo con ogni ragione di aver poco la grazia di cotesti tali incontrata fin dalla passata lettera, a cagione di qualche discreta sferzatina data loro nell'appendice alla medesima unita, molto maggiormente mi persuado di far questa volta ora inarcare, ed ora ingrottar loro le ciglia, a motivo di aver più al vivo il lor debo-

le

le disvelato con ingenui e naturali colori, ma senza odio, giacchè gli assicuro dell' amor mio, e senza voler tacciare tanti tra essi di un fare più disinvolto. I venditori quì da me accennati essendo per la loro spesso famelica condizione queruli soprammodo, si adombreranno di alcune cose già da me dette in questa lettera, e più ancora di quelle sono per dire, massime quando entrerò a difendere in un articolo essenzialissimo i dritti de' compratori, e così di proposito, come io non so sia stato giammai fatto da alcuno, sebben si tratti di cosa di pura giustizia. Preveggo, che i predetti oppositori sospetteranno forse, che io me la faccia troppo co' doviziosi, soliti compratori di beni stabili, come se andassi in traccia di lor protezione. Laonde un natural dovere mi astringe a porre in salvo sin da ora la mia convenienza.

XLV. Non credan mica i miei oppositori, che se nudro leale ossequio per le doviziose persone, massime in vista delle cristiane virtù, che risplendono in tanti ricchi della mia patria, e di questa urbertosa Provincia del-

della Marca Anconitana, voglia per ciò vilmente alcun di essi adulare. Dal qual turpe, nè insolito vizio spero in Dio di tenermi sempre lontano. Ed in proposito di questo mostruoso difetto, io priego i miei censori a considerare, come cosa innegabile pur sia il vedersi talora i non ricchi eziandio soggetti ad essere adulati. Il qual non men reo, che ridicolo eccesso può non solo da mal'intesa compassione, quanto da biasimevole invidia procedere, qualora trattisi di sostenere la causa del povero contro del ricco. Imperocchè, sebben sia ciò assai lodevole officio, e da tenersi ben a cuore da tutte le virtuose persone, pur fa bisogno di adoperarvi estrema cautela, agevolmente accadendo, che noi con manifesto inganno di noi stessi ci persuadiamo, effetto essere di virtuosa compassione, ciò che sol nasce da rea contrarietà, che così ne fa di mal'occhio soffrire l'opulenza altrui, come disgustar suole, se un vicino in troppo angusta distanza altissimo muro drizzasse con offuscamento di nostra abitazione. Io, mio signore, alquanto insisto in un
er-

errore di questa fatta, perchè so esservene bisogno. Appena discorso s'intavola di qualche contratto tra piccolo possidente con persona ricca, non mancano alcuni di spronare il primo a delle pretensioni assai ardue. Se costoro ben sanno, che non è permesso alcun furto contro de' ricchi, dovrebbero anche avvertire, che la ragionevole eguaglianza ne' contratti richiesta non patisce limitazione a danno de' doviziosi. Il Ciel ne faccia le ricchezze gradire e senza adulazione rispettare, ovunqu' egli co' suoi santi del pari, che secretissimi fini le colloca, e persuadiamoci che i ricchi virtuosi le gemme sono delle città; e che le ricchezze formano oggetto troppo indegno del cuor dell' uomo.

XLVI. Ma quì odo i venditori tuttora crucciosi contro di me riprendermi, quas'io cercassi con rigiri di parole sorprenderli. Diranno, che volentieri concedono come verissime le mie riflessioni, e che sono eglino ben lontani dal volere per un miserabil lucro offender la giustizia. Sien pur benedetti. Ma non possono affatto deporre ogni sospetto contro di me, e ciò

mas-

massime in questo tenebroso secolo, ove più spesso di prima (del qual disordine pretendono certuni conoscerne le varie cagioni) alle più dolci parole i più crudeli ed amari fatti corrispondono. Ho inteso. Essi mi hanno in diffidenza. Or io, senza porre qui innanzi le molte cose assai sostanziali per la vendita non pure delle case, ma degli stracci vecchi medesimi di ogni sorta, da me dette nella prima lettera con natural verità, siccome io spero, e tutte in favore de' venditori, con nuove prove li convincerò di quanto stiami a cuore ogni onesto profitto e ristoro de' medesimi.

XLVII. Non vi ha quì bisogno di fare alcuno avvertito, che nel valore di una casa non si dee già includere il dispendio sofferto per imperizia degli artefici, o per una mera disgrazia, che accresciuta avesse la spesa della fabbrica senza il pregio aumentarne. Tuttavia dee ciò sempre intendersi con debita moderazione. Perocchè io son di avviso, che anche cotesta partita si possa al compratore ingroppare, se voglia avrà di soffrirlo, purchè a lui non si taccia la nuda verità

tà del fatto. Ed io ho fempre creduto, che nella materia, d'intorno alla quale fcrivo, l'articolo più effenziale quello fia di condurfi colla maffima lealtà, mentre, ove la finzione non fi cacci dentro, è ben difficile, che refti alcun de' contraenti suppeditato; il che feppur accadeffe per errore concordemente prefo dalle due parti, fi è fempre nella bella certezza di non fi poter dar luogo alla peggiore di tutte le querele, quella cioè di effere ftato ingannato.

XLVIII Io fon pure, mio signore, affài poco avventurofo nelle cofe mie. Mentre mi sforzo di nuove caparre dare di mia commiferazione al ceto de' venditori (32), veggo molti tra effi, tutti gli onefti cioè, che fi trovano, lode al cielo,

(32) Coloro, che occafione non ebber di vedere la prima mia lettera, fono pregati a riflettere, che io in effa, di una giufta rifleffione prevalendomi del *maffimo dottor* S. Girolamo, credetti, e vorrei effermi ingannato, che per lo più i venditori de' beni ftabili aveffero a tenerfi per altrettanti afflitti di cuore, e degni di commiferazione preffo chiunque non fia fnaturato del tutto. *Denique naturale est in poffeffionum emptione latari, in venditione lugere:* " *D. Hieron. in Ezechiel. c. 7.* "

lo, in ogni ceto, scagliarsi contro di me con un nuovo genere di lagnanze. Dicono di temere, che quanto io stava dicendo, di potersi anche il dispendio per mera disgrazia accaduto addossare al comprator di una casa, sia un volerli invitare a manifesto ladroneccio. Lodo la loro onestà, senza poter approvare la picciolezza del loro ingegno. So ancor io esser cosa affatto rea, che un mercante occultamente rialzi il prezzo delle sue merci per compensarsi di spese nate da sua imperizia, o dalla pura disgrazia, mentre l' ingannato compratore crede pagare il prezzo comune. Ma tuttavia, dopo aver io consultato persone idonee a giudicarne, non lascio di esser certo, che se il mercante dirà con candidezza al compratore di non poter esso stare al prezzo comune in grazia de' supposti infortunj, non commetterà ingiustizia nessuna, rimanendo il compratore nella natural sua libertà di acconsentirvi, o no. E se alcuno dicesse, che forse quella mia sentenza non si trova ne' volumi de' moralisti, io con debito rispetto replicherò, che quand' anche ciò fos-

fosse, non importa nulla, bastar dovendo a ciascuno, che una cosa sia vera; perchè ogni verità è un poco più antica della stampa. E se talun altro più minuto mi provocasse a dire, a quale de' titoli già fissati da' saggi per l' aumento del prezzo io intenda ridurre il predetto rincarimento; a quello della affezione io rispondo. Perchè natural cosa è l'affezionarsi a ciò, per lo cui acquisto alcun infortunio ci convenne patire. Qualora poi si temesse, che io usassi forse abusivamente il termine di prezzo di affezione in questo luogo, io non mi dorrò, se vorranno prezzo piuttosto di afflizione chiamarlo: senzachè, standosi anche alla lettera, l'affezione può tanto da propizie, che da contrarie cagioni prender principio. Proseguiamo dunque, sempre immobili in quella serietà, che ci hanno prescritta, cercando di sempreppiù i venditori disingannare da qualunque illusione, che li spinse a concepire antigenio contro di me per alcuni titoli lor dispensati, non certamente obbliganti, ma da non poter provocarmi con alcuna grave querela.

XLIX. Mi ſi preſenta innanzi a tutto una queſtione aſſai grave, e che ſin dal num. 12. diſſi, che avrei altrove trattata; ſe cioè nel sì geloſo articolo della leſione ſul prezzo poſſa il foro interno coll' eſterno accordarſi. Vana pompa ſarebbe una filza quì ſchierare di famigerati teologi, tanto di quei, che oggi è coſtume di probabiliſti appellare, che de' probabilioriſti, tutti concordi in affermare, che noi dalla giuſtizia ſiamo gravemente obbligati a compenſare una notabile leſione, che ſiaſi da noi fatta altrui, ſia nel vendere, ſia nel comprare, ſebbene la medeſima non avveniſſe con alcuna mala fede, e che inoltre non oltrepaſſi la metà del giuſto prezzo; ſino al qual termine ci viene dal dritto non meno Civile, che Pontificio permeſſo la noſtra naturale ingordigia nelle comprevendite di ſoddisfare. Non per queſto potrò io tralaſciar di dire, che il celebre Veſcovo e Giureconſulto Covarruvias eſpreſſamente ſi accorda colla ſuddetta opinione comune (33). Nè io ſaprei dubita-

(33) *Covarr. variar. reſol. lib. 2. c. 4. n. 11.*

re, che il gran Cujacio, la di cui esemplare pietà ammirammo già al num. 8. not. 6., non nudrisse in cuor suo lo stesso parere. Quindi non dee alcuna maraviglia fare, come già accennai al citato num. 12., che que' due saggi uomini, interpretando da semplici giureconsulti le antiche leggi romane, alcune espressioni dicessero di far sospettare, che stimasser qualche bagattella il gravare chicchessia per meno, o non più della metà della giusta valuta. Vedemmo al num. 9., che due Imperadori nemici de' cristiani fissato aveano, che unicamente sino alla metà del giusto prezzo, e non più oltre, permesso sia a contraenti di ledersi vicendevolmente. Non biasimai allora quella costituzione, che ora dirò anche giustissima; essendo superfluo il quì citare uomini sommi, perchè ognun vede, che la civil società, atteso l'impeto delle umane passioni ne' malvagi, non si può a leggi di soverchio rigore assoggettare, costretti i legislatori a dissimulare certe delinquenze. (34) Laonde, se le

(34) *Lex humana populo datur, in quo sunt mul-ti*

le leggi certe cose permettono cattive di lor natura, non però oneste divengono.

L. Ma dove non giugne l'umano ardire? Alla predetta retta massima, da non doversi secondo la sana morale senza grave reità abbandonare, si opposero alcuni dotti uomini, come si vede nella quì sottoposta nota con le parole del celebre Bannez (35). Io crederi

ti a virtute deficientes; non autem datur solum virtuosis. Et ideo lex humana non potuit prohibere quicquid est contra virtutem; sed ei sufficit, ut prohibeat ea quæ destruunt hominum convictum; alia vero habet quasi licita, non quia ea approbet, sed quia ea non punit. Sic ergo habet quasi licitum, pœnam non inducens, si absque fraude venditor rem suam supervendat, aut emptor vilius emat, nisi sit nimius excessus, quia tunc etiam lex humana cogit ad restituendum, puta si aliquis sit deceptus ultra dimidiam justi pretii quantitatem, sed lex divina nihil impunitum relinquit, quod sit virtuti contrarium. Unde secundum divinam legem illicitum reputatur, si in emptione, & venditione non sit æqualitas justitiæ observata: & tenetur ille, qui plus habet, recompensare ei, qui damnificatus est, si sit notabile damnum. D. Thom. 2. 2 quæst. 77. art. 1. ad 1.

(35) *Sunt igitur tres sententiæ de hac re. Prima, quæ ait, nullum esse peccatum decipere emptorem, vel venditorem. Hanc tenet summa Rosella, ut refert Silvest. ubi sup. & quidam Durandus minorita, ut refert Conrad. ubi supra, & multi Juri-*

detti di dover e quì, ed altrove rappresentare lo stato delle questioni, e i discordanti pareri colla maggior diligenza a me possibile, cercando insieme di sostenere le opinioni più plausibili. Nè credetti per piacere ai meno diligenti di dover trascurare alcune piccole cose.

LI.

risperiti; quos citat dominus Antonius de Padilla in commentariis supra l. 2. C. de rescind. vendit. num. 73. Altera sententia est Divi Thomæ in hoc art., in altero extremo, quod est peccatum mortale talis deceptio, & quod inde oritur obligatio restituendi: quæ sententia communis est citatis Theologis, & multis aliis in 4. dist. 15. Tertia sententia quasi media inter istas est, quæ ait esse peccatum decipere emptorem vel venditorem etiam citra dimidium justi, negat tamen indè oriri obligationem restituendi. Hanc tenet Gerson in tract. de contract. Bannez nel commento a s. Tommaso, 2. 2. *quæst. 77. art. 1.* Indi il dotto Domenicano sostiene la dottrina dell'Angelico con dire, che *tam certa est, ut oppositum sit omnino improbabile.* La voce *decipere* quìvi usata dal Bannez credo certamente, senza stare a scrutinare tutto il suo lungo contesto, intender si debba di una lesione senza ombra di frode. Per dimostrare, che il dolo ed il vero inganno ne' contratti non potè avere alcun difensore, parmi sufficiente ciocchè nel seguente numero diremo per sentimento dello stesso Molinèo, sebben sì indulgente nella lesione fino alla metà, e quello riferiremo al num. 63. coll'autorità del Covarruvias.

LI. Le cose dette nel prec. num. mi obbligano a difendere nella miglior maniera possibile l'opinione da' nostri teologi comunemente seguìta, e dopo che avrò colla debita buona fede posto in tutta la sua veduta gli argomenti degli avversarj. Veggendo io, che talora gli studiosi, come altrove accennai, anche tra di noi applaudiscono di soverchio agli eterodossi scrittori, alla dottrina, ed erudizione de' quali non sono certo da negarsi le debite lodi, mi trovo nella necessità di non mostrarmi affatto ignaro dell' opere loro. Enrico Coccej stima una specie di contraddizione, che uno far si debba coscienza di ciò, che le leggi permettono (36). Egli al tempo stesso ricorda, che il gran Brunnemanno, uomo di ammirabile penetrazione, fu di opinione contraria (37). Ciò che il Coccej disse in assai poche parole, Carlo Molinèo, il così detto Papiniano della Fran-

(36) Enrico de Coccej *commentar. in Grot. lib.* 2. *c.* 12. §. 12.

(37) Il Brunnemanno nel comentario al Codice, *de rescind. vendit. l. si voluntate* 8., parla in proposito di lesione in modo totalmente conforme a nostri teologi.

Francia, avealo virtualmente espresso nella massima, con cui sostiene, che siccome, per quanto almen dicesi dagli autori da lui seguìti, le pubbliche leggi sono de' beni nostri più di noi stessi padrone, ne nasce per legittima conseguenza, che la lesione dalle medesime permessa non possa ad alcun biasimo soggiacere, quasi dicessero, che quanto si toglie al compagno in un contratto, debba tenersi in luogo di un grazioso donativo fattoci dalle legittime padrone, cioè dalle leggi. Io riporto quì sotto le stesse parole del detto autore (38). Sieno pure le leggi più che

(38) *Quinto quæro de justo precio horum redituum, qui loco usurarum antiquarum in usum irrepserunt. Justum precium in reditibus annuis, & perpetuis, sed perpetuo ad liberam debitoris voluntatem redimibilibus notorie statutum est, & observatur hoc regno ad rationem duodecim pro uno. Idque non tam certis constitutionibus regiis, quam supremorum tribunalium arestis, & utentium moribus generaliter, & in communi comprobatum. Quare non est dubitandum, quin hoc sit justum precium " l. precia rerum ad leg. Falc. & not. in l. 2. C. de rescind. vendit. ,, etiam in foro conscientiæ, ut per Joan. Gerso. de contract. considera. 5. ubi consuetudinem communem sequitur pro regulis justi precii; & in considera. 9. ait, quod arbitrio legislatoris subjacet contractuum modificatio, limitatio, vel*

che noi stessi delle nostre possessioni padrone, com'esso ci dice con Filippo Beroaldo. Anzi io tal giustissima eminenza di dominio forse con più esatta espressione voglio a' Sovrani accordare, mentre tanta autorità le leggi hanno, quanta loro se ne comunica da' medesimi. Già s'intende, ch'essi poi un dolce dover si fanno, e far sel debbono, perchè tiranni non sono, di umilmente coi sudditi riconoscersi servi del Padrone di tutti, il qual li destinò a promover la sua gloria col procurare la pubblica utilità, ultimo scopo di tutte le leggi. Non credo però che alcun di quei, che contro l'opinion comune permisero il seguire anche per la coscienza le pubbliche leggi

vel amplificatio: & quod formalis ratio contractuum consistit in conformitate ad leges, & in consid. 19. ait, quod nullus debet censeri sapientior, quam legislator, & sequitur D. Pilip. Beroal. in epitom. moral. philo. dicens legem magis esse dominam rerum nostrarum, quam nos ipsos; & licitos esse contractus legibus, & auctoritate boni & prudentis magistratus concessos, & sufficere medium, & aequalitatem, quam constituunt, & licere Christiano uti politicis ordinationibus. Molinaeus de Usuris §. 109.

gi nel contrattare, approvasse già alcuna frode ed inganno, punito dalle stesse leggi romane, quantunque si trattasse di un danno minor della metà. Sarà opportuno il riferire nella sottoposta nota la giustissima massima in ciò dello stesso Molinèo (*). Nè mi fu di poca briga il far ricalcare molte carte prima di divulgar la stampa, e nelle quali v'erano scorse alcune espressioni da potersi, sebben con assai remoto fondamento, erroneamente intender da qualche incauto lettore. Ma torniamo all'autorità delle leggi, o de' Sovrani piuttosto, e veggiamo, s' eglino

(*) *Caeterum oportet contractum bona fide ab utraque parte fieri*, text. in l. res bona de contrah. empt. & vend. in l. bonam fidem, C. de act. & obligat. *Unde non est admittendum, ut hoc praetextu liceat alteri scienter alterum ignorantem supergredi notabiliter, licet citra dimidiam: hoc enim non solum est contra legem divinam*, 1. Thessal. 4. & pulchrum tex. Levit. 25. ibi: Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, non contristes fratrem tuum: *& non modo in foro conscientiae, sed in foro contentioso, probata scientia decipientis, & ignorantia decepti reparandum, ut ulibi fusius probavi*, tetigi apud Deci. in l. semper in contractibus, de regu. jur. " *Car. Molinaeus de usur. n. 170.* "

no abbracciassero la costituzione di Diocleziano intorno alla lesione per non troppo urtare l' indocilità de' malvagi, evitando così un' infinità di litigj; lasciando poi essi all'onestà di ciascuno il supplire al difetto della legge. Io intanto son fermo in credere, che i Principi Cristiani, e massime i sommi Pontefici due ottimi fini in ciò si proponessero. Vedean ben essi, nel che imitavano la stessa santissima provvidenza di Dio, che lasciando la via aperta senza minima ombra di lor concorso all' ingiustizie de' ribaldi nel violare la misura de' prezzi, si apriva spazioso campo agli uomini virtuosi di seguir di spontanea lor volontà le regole della bella giustizia; e di più troppo bello esercizio di virtù apparecchiavasi a coloro, che tardi avvedutisi di aver malfatti i suoi conti, non potevano misericordia ottenere nè dagli iniqui contraenti, nè dalle pubbliche leggi, se il ricevuto danno da un doloso tradimento non nasceva, che si potesse provare innanzi al giudice. Onde io non veggo, come mai pos-

siam

ſiam noi ſotto il preteſto della corteccia delle leggi da' Sovrani permeſſe, o tollerate per prudenziali rifleſſi, ſcanſar di ubbidire alla loro manifeſta intenzione, e molto più del ſupremo Creatore. Oſerem di dire, che non ſiaci nota la vera intenzion de' Sovrani? Forſechè non ſi ſtampano tuttodì tanti libri con la loro autorità, ne' quali ſotto grave obbligo s'inculca di non ſeguire per la coſcienza la legge derivata da due idolatri crudeliſſimi Imperadori, quand' anche non ſi trattaſſe di dolo, ſeveramente punito da tutte le leggi? Lo ſteſſo Barbeyrac, uno de' più ardimentoſi luterani, ſcriſſe dotta diſſertazione per dimoſtrare che, valendoſi dello ſteſſo Ariſtotile, gran differenza paſſar dee tra il cittadino fedele alle ſole leggi eſteriori e l' uomo oneſto. Ma diranno: neſſun Principe, neſſun Concilio, neſſun Papa condannò l'opinione da noi riprovata. Non ci è lecito di andar tant' alto, ma ſolo Iddio ringraziare, ed il ſuo ſanto ajuto richiedere per evitare le opinioni da pii e dotti teologi riprovate.

LII. Siami lecito di meglio penetrare

la vera e retta intenzione de' Sovrani. Ogni uomo assennato aver debbe in orrore certi pseudopolitici, che in seguela de' loro empj ed affatto brutali sistemi sono ben disposti a dar luogo ad una massima, la quale tende non pur alla rovina de' popoli, tra quali certamente l'opulenza fu sempre de' pochi, ma alla distruzione altresì de' Sovrani, de' quali si mal conoscono eglino i veri interessi, e le vere basi, su cui debbe poggiare la stabilità de'regni; disposti alla massima, dico, che i Sovrani esser debban poco sensibili, se non pieni di una formale indolenza, in ordine alle maggiori disavventure degli uomini, destinati a far parte della gentaglia. Si degni la Divina Clemenza di non mai permettere, che cotesta orribile razza di uomini vada a troppo moltiplicarsi. Pretenderan forse cotesti pestiferi mostri, che i da essi traditi Principi non debbano alcun conto fare in cuor loro di qualunque notabile lesione sul prezzo, la quale la metà non sorpassi, sol perchè di ordinario i più poveri son quegli, che in siffatti casi vanno a soccombere? Ma riflettino di

gra-

grazia cotesti maligni e scellerati politici colla loro perspicacia, che spesso le qualità morali tanto più acquistar sogliono di efficacia, e di forza maravigliosa, quanto agiscono a maggiori distanze: il che ben corrisponde alla spirituale natura degli animi nostri, dovendo stimarsi affatto impossibile, che sì prodigiosa attività nella crassa materia risieda. Laonde io son fermissimo in credere, che cresca ne' Sovrani il virtuoso impegno di versare le loro beneficenze, e di proteggere i loro sudditi a misura che questi più si discostano dalla maestà del loro trono, rendendosi come invisibili insetti. E se gl' insetti fisici per mezzo delle microscopiche osservazioni tanto ne dilettano i più gravi filosofi, creder dovremo, che troppo maggior sarà il godimento de' regnanti nel dirigere dirò così il cannocchiale della paterna lor vigilanza a' più invisibili, e da essi remotissimi individui tra i loro vassalli; e che però vogliano appunto maggiormente, che da noi la debita giustizia si osservi de' prezzi, quanto che ben sanno, che di ordinario gl' indigenti son quegli che restano in ciò danneg-

neg-

neggiati. Bene ſta, che noi al num. 51. vedemmo, che il ſentimento da noi combattuto piacque all' eretico Enrico Coccejo, ed al Molinèo, che fu un apoſtata, quantunque io non cerchi, poco ciò al mio ſcopo rilevando, ſe prima, o dopo la ſua apoſtaſia ſcriveſſe il citato libro dell' uſure; giacchè grazia ebbe dalla divina Miſericordia di coſtantemente riabbracciare la santa fede cattolica.

LIII. Che ſe ſi ha ad interpretare nel modo da me già detto la vera intenzione de' Sovrani, molto più de' noſtri ſommi Romani Pontefici ciò dovrà farſi per ogni giuſto rifleſſo. E da chi mai, ſe non principalmente dal loro apoſtolico zelo una pratica potrà richiamarſi, la quale quanto è piena di rettitudine, altrettanto andata di preſente, per quanto io ſappia, in diſuſo, reſta ignota alla maggior parte?

LIV. E poichè di niente meno ſi tratta, che delle ſempre terribili ſcomuniche, che molti gravi ſcrittori ſoſtennero poter impetrare dal giudice eccleſiaſtico chi ſi trovaſſe leſo ſotto la metà del prezzo, io ſtimo miglior parti-

tito, attesa, come dissi, la poca notorietà di tal dottrina, di riferire in piè di pagina le formali parole non meno del moralista Diana, che dello stesso celebre Porporato Cardinal de Lugo (40). Il Vescovo Covarruvias, rinomato giureconsulto, nel luogo almeno da me osservato nulla dice di censure, ma solamente, che *pluribus placuit, deceptum ignorantem adversus deceptorem ex vera scientia pretii agere posse ad læsionis compensationem* apud

(40) *Tertia difficultas esse potest, an læsus citra dimidium justi pretii possit recurrere ad judicem ecclesiasticum, ut ratione peccati compellat adversarium ad restitutionem etiam per censuras. Respondetur affirmative, sicut in aliis peccatis mortalibus contra justitiam id fieri potest, & ita fatentur Navarr., Covarr. Almaynus, Sotus, Salonius, Rebellus, & alii, quos affert, & sequitur Salas de empt. dub.* 27. *n.* 4. " *Card. de Lugo de just. & jur. tom.* 2. *disput.* 26. *sect.* 6. *n.* 84. "

Et nota etiam hic obiter, quod læsus citra dimidium justi pretii potest recurrere ad judicem ecclesiasticum, qui ratione peccati compellat Adversarium ad restitutionem etiam per censuras. Ita Salas de empt. dub. 26. *n.* 4., *& alii penes ipsum, quibus adde Cardinalem de Lugo de just. tom.* 2. *disp.* 26. *sect.* 6. *n.* 84. " *Diana tom.* 6. *tract.* 3. *resol.* 75. *l.* 10. "

apud judicem ecclesiasticum, con allegare molti scrittori (41).

LV. Fu da me il sopraddetto rigoroso metodo ricordato, per fare avvertire, con quanta gelosia ne' paesi cattolici siasi proccurato di ovviare a qualunque grave lesione in materia di prezzo. Il che singolarmente, come io dicea, onora grandemente la santità de' Pontefici. Vedean ben eglino con afflizione de' paterni animi loro, che i più poveri esser doveano la vittima degl' inonesti contraenti, e si fecero sempremai un pregio la causa sostenere degli oppressi indigenti. Che se poi credettero colla loro vigilanza e prudenza, che nel variar de' costumi convenisse alquanto rimettere di quell'antico rigore, non però ommisero di provvedere alla comune salvezza mercè il proccurare la coltura negli ecclesiastici della più sana morale. Nessun inoltre potrà in dubbio richiamare, che anche di presente ottimo partito non sia tanto in caso di supposta lesione, che in qualunque altro de' moltissimi

(41) *Covarr. variar. resol. lib. 2. c. 4. n. 11.*

ſimi diſpareri, atti ad intorbidare i contratti di compravendita, che le parti concordemente ricorreſſero ad aſſennati ecclesiaſtici, e maſſime agli ottimi Veſcovi, anzichè tentare le loro ragioni nel foro contenzioſo. Queſto era l'ardente deſiderio del grand'apoſtolo s. Paolo in tutte le diſſensioni da naſcere tra' fedeli. Tutti agevolmente concederanno, che pochiſſime ſono quelle conteſe, dove, premeſſe le debite diligenze, e conſultate idonee perſone, non ſi poteſſe da oneſti arbitratori una così giuſta deciſione interporre, che di meglio ſperar non ſi potrebbe dal più accreditato Tribunale. Io ſon pieno di riſpetto pel ceto de' signori Legali, nè ſaprei aderire a certi ſoſpettosi, che vanno i ſecreti fini indagando della proliſſità delle liti le più andanti alla corta veduta di noi idioti. Non perciò, troppo eſſendo autorevole il preallegato Dottor delle genti, poſſo reſtarmi dal quì ſotto le ſue ſante parole riferire: per le quali ſi fa manifeſto, ch' egli non pur volea, che tutti i litigj de' fedeli foſſero da oneſti arbitri tra loro ſteſſi definiti, ma
da

da quelle persone, che tra essi fossero le più dispregevoli (42). Ecco come l'odierno ed illustre Arcivescovo di Firenze, Monsignor Martini, volgarizza nella sua traduzione della Bibbia uno de' versetti di s. Paolo, indicati quì in nota. *Se adunque avrete lite di cose del*

se-

(42) 1. *ad Cor. VI.* 1. ... 4. ove il Calmet dopo altre cose così: *Labente deinde tempore, Christiana Religione jam late sub Christianis Imperatoribus firmata penes Episcopos stata erant judicia rerum etiam civilium Diœcesis suæ. S. Augustinus teste Posidio de Vita August. c.* 19. *ea diligentia, æquitate ac pietate id muneris exercebat, ut alterius etiam Religionis homines causas suas ad illum deferrent, atque ipse de se S.* Doctor *de Opere Monach. c.* 29. *affirmat, inquieta sollicitudine se vexari ob tumultum causarum secularium & externarum, quæ ad se deferebantur. Teste Deo asserit, malle se quietem cœnobii, in qua studium & oratio succedebat labori manuum, quam officia illa, quæ præstabat judicando de causis implicatissimis ac molestissimis.* Quibus, *ait*, nos molestiis affixit Apostolus, non utique suo, sed ejus qui in eo loquebatur arbitrio. *Occurrit apud Gratianum* (a) *Lex Theodosii, qua litigantibus fit potestas prosequendi causam apud Judicem Ecclesiasticum, incœpta etiam apud Laicum lite. Hanc Theodosii legem instaurans Carolus Magnus Imperator, id egit, ut tota late Imperii ditione obtineret.*

(a) *Gratian.* 2. *q.* 1. *c.* quicumque &c. volumus.

secolo, *ponete a tribunale per giudicarle quegli*, *che non sono niente stimati nella Chiesa* (43). O quanto divinamente ci si volle con siffatte espressioni un vero disprezzo ispirare delle terrene ricchezze, che, non altrimente di quello il copioso alimento agli infermicci corpi far soglia, ci si rendono sì di spesso per nostra natural corruttela e fralezza perniciosissime! Nè sapendo io per iscarsezza di mie cognizioni una precisa storia narrare del quando incominciasse mai ad aver corso la dottrina indicata al num. 54., circa il potersi alle scomuniche ricorrere per riparare alla lesione nel prezzo, e se veramente fossero talor fulminate, e con qual frequenza di atti, volli almeno aggiugnere alle parole dell'

(43) Non meno lo stesso Monsignor nell' annotazione a coteste parole, che il Calmet ne fanno avvertire, che secondo i ss. Padri lo scopo dell' Apostolo fu di dire che, anzichè mettere i dispareri in mani di giudici infedeli, miglior partito era prescegliere a ciò i minimi tra' fedeli. Non credo però la mia riflessione in questo luogo condannabile, solita essendo la divina parola ad esser di più sensi feconda.

dell' Apostolo una parte del comento del dotto Calmet. Ognun potrà raccoglierne, quanta fosse ne' prischi tempi della Chiesa l' autorità de' Sacri Pastori nel decidere i litigj di qualunque specie, e tra persone di ceto qualsiasi; abilitati a ciò fare da' medesimi Sovrani del secolo. Che se poc' anzi io dissi di creder di presente obbliato quel rimedio delle censure, non pretendo mica per ciò di niente asserire contro i sacrosanti dritti de' Vescovi. Molto meno prenderò a confutare alcuni, che potrebbero forse di abuso tacciare l' applicazione dell' ecclesiastiche censure in questa materia; nessun negar potendo, che un tal salutar rimedio può aver luogo nella contumacia offensiva non meno della Fede, che della Morale Cristiana. So ancor io, con quanto profano e nauseoso ardimento alcuni, che forse poco atti sarebbono a meglio suo talento impiegare, volentieri prendono a biasimare la frequenza delle scomuniche, usatasi ne' passati secoli. Ma, se di naturale onestà non sono all' intutto privi, confessino che ogni qualunque

co-

cosa dee il genio del tempo risentire, e che la Chiesa, assistita continuamente dal divin suo Fondatore, non mai seppe venire a quella salutare estremità che per motivi tendenti ad ottimi fini. Ma altro su di ciò dir non debbo; e solo qualche cosa accennai per rispetto a tanti gravi scrittori, che seguirono quella dottrina, e massime al Cardinal de Lugo, ed al Covarruvias. Poichè se io dissi, che un tanto Vescovo, e Giureconsulto, prescelto a distendere col Cardinal Buoncompagni, che fu il Papa Gregorio XIII., i canoni di riforma del sacro Concilio di Trento, nel luogo almeno da me consultato parla del solo ricorso al giudice Ecclesiastico, e non già di scomuniche; pare tuttavia, che le venisse tacitamente a supporre; ed il predetto de Lugo sembra, n. 54. not. 40., che lo citi anche per ciò. Io intanto fin dal num. 51. dissi, non esser condannata l' opinione da me impugnata. Non potrebber non lodarsi coloro, che con debita fiducia rimettessero le querele nelle mani de' sacri Pastori, i più atti colla scienza, e

la

la carità loro a medicar le ferite, che ſcambievolmente avvenir poſſono tra' contraenti. E ſiccome io ben veggo, che per le troppe deformità di queſta mia opericciattola appena poſſo luſingarmi di eſſer letto da pochi tra miei amatiſſimi Maceratesi, non dovrà riuſcir grave a neſſun di loro, che da me a dimoſtrazione della paterna commiſerazione, tanto propria de' Veſcovi verſo tutti coloro, che ſono per altrui colpa in qualunque guiſa danneggiati; non potrà dico grave riuſcire a neſſun de' miei concittadini, che un magnanimo eſempio ſu di ciò ſi ricordi dell' immortal noſtro uom patrizio Monſignor Pompeo Compagnoni de' Conti Floriani. Queſto Veſcovo, ch' ebbe grazia dal Cielo di poter eſſere a comun ſentimento paragonato per probità e dottrina co' più inſigni Veſcovi della Chieſa, ſe da una parte col penetrantiſſimo ſuo diſcernimento vedeva a quali eſtremità giugner poteſſe l' oppreſſione de' poveri, altrettanto dall' altra troppo ben ſapeali con viſcere veramente criſtiane e paterne compaſſionare. Di che laſciò un perpetuo, ed

ed oltremodo utile monumento, come potrà ciascun leggere nella sottoposta nota, non sapendo io aver coraggio di variare neppur per una material sillaba la relazione pubblicatane già dal sig. Abate Filippo Vecchietti, uno de' più dotti e letterati uomini, che di presente si abbia non pur la rispettabilissima Città di Osimo, ma questa Provincia della Marca Anconitana (44).

LVI

(44) Per lunga esperienza aveva riconosciuto il medesimo Prelato, che bene spesso le povere persone, e massimamente i pupilli, e le vedove, ed altri simili bisognosi soggiacciono ad ingiuste oppressioni per non aver modo di difendere ne' tribunali le loro giuste cause. Dietro dunque l'esempio di alcuni santi Vescovi, e uniformandosi in ciò anche allo stabilimento del quinto Concilio Cartaginese (can. 9.) pensò egli di fondare, come fece in quest'anno, un'Opera pia in Roma, col capitale di molti luoghi di Monte, il cui fruttato annuo servir dovesse per onorario e mantenimento di un nobil giovane, il quale, oltre all'applicarsi in quella Città agli studj, dovesse assumere la difesa delle cause de' poveri d'ambedue le Diocesi, dappoiche si fosse dal Vescovo *pro tempore* fatta dichiarazione sopra la povertà *de' postulanti*, e sopra la giustizia delle cause da difendersi: e con altre leggi, e condizioni, che appariscono dal rogito del Not. Pietro Antonio Stacchiotti degli 11. di Mar-

LVI. Sebben io, mio signore, abbia con forse troppo lungo discorso proccurato di sostenere la comune sentenza in punto di lesione notabile sotto alla metà della giusta valuta, pur sarà bene il quì confutare qualche specioso argomento, con cui alcuni vecchi autori cercarono d'intorbidarla. Forse che, dicono essi, il sì noto titolo di acquistare per mezzo di lunga prescrizione non vien tutto dall' autorità de' legislatori? Perchè dunque non può da essi il dritto derivarsi di ledere nel prezzo fino alla meta del giusto valore? Perchè le leggi in ciò parlan chiaro, e positivamente accordano prescrizione, perchè la negligenza da supporsi ne' possidenti fa presumere ogni miglior titolo di possesso, e perchè diversamente i dominj rimarrebbono in una perfetta incertezza. Queste due cose non si verificano nel caso nostro e la lesione notabile tostamente si suole ravvisare. Che se un lungo tempo passas-

zo 1774. (*Filippo Vecchietti; Memorie della vita di Monsignor Pompeo Compagnoni. Roma* 1783. *p.* 114.)

fasse, anche quì con buona fede si darebbe la prescrizione. Tutto questo ho io appreso dal celebre Cardinal de Lugo (45). Egli saggiamente riflette, che le leggi non danno espressamente il dritto di ledere altrui sino alla metà del giusto prezzo, siccome le medesime il dominio accordano

dano

(45) *Arguunt quarto, quia lex potuit transferre dominium, & dare jus ad excessum illum, sicut in præscriptione dat jus supra rem alienam. Respondetur, si mala fide læsio fiat, non posse lege justa id approbari, quia hoc esset fovere furta & peccata. Si autem bona fide fiat, adhuc multi negant legem potuisse id approbare, cum non militent rationes, quæ sunt pro præscriptione, nempe negligentia dominorum, & ne maneant incerta rerum dominia, quæ rationes non procedunt in hoc contractu, in quo contrahentes plerumque ignorant justum valorem, & brevi tempore advertitur læsio; si enim elabatur longum tempus, jam erit locus præscriptioni. Denique quidquid sit de possibili, de facto leges non dederunt tale jus, sed solum negarunt actionem in foro externo ad vitandas lites.* " *Card. de Lugo disp. de just. & jur. Tom. II. disp. 26. de empt. & vend. sect. 6. n. 82.* „

Non può non ammirarsi la prudente delicatezza del Cardinale nell' indicare il sentimento di alcuni, che negarono alla Pubblica Autorità di poter espressamente legittimare la non enorme lesione, malgrado la buona fede. Quanti astuti, e ribaldi uomini mentirebbero questa qualità!

dano per via di prefcrizione. E per verità in virtù delle leggi fi concede il rimedio di poter agire contro colui, che abbia alcuno gravato fopra la metà del giufto valore, e niente fi dice efpreffamente in favore di chi abbia commeffo lefione per meno della metà. Coftui dunque altro non può vantare, che di andare impunito, ma non già che la fua condotta fia approvata dalla pubblica autorità. L' efempio fembra affatto chimerico: perocchè là veggo un' ordinazione pofitiva in cofa fempre dubbiofa, e quì una permiffione a fronte di offefa incontraftabile. E' poi inutile il dire, che non tutte le cofe permeffe, o tollerate, fono onefte.

LVII. In conferma delle cofe già dette brevemente foggiungo, che la fentenza fin quì da me foftenuta nuova forza riceve dal riflettere, che con dar luogo alla contraria opinione doppj inconvenienti ne nafcono: il primo, di difporre gli uomini ad effere più amanti del vile guadagno, che della giuftizia; ed inoltre a nudrire un cuor duro ed infenfibile alla rovina de' proffimi. E

po-

potrà lo ſpirito della celeſte noſtra Religione, tutto fondato nell' odio di ogni bene terreno, e nella carità, ſoffrire il ſentimento ſin quì da noi combattuto?

LVIII. Dopo di aver con intrinſeche ragioni, alle quali giudicheranno altri, ſe ſiami riuſcito, come coſa era aſſai facile, di dare alcun nuovo lume (il che dico per iſcuſare la proliſſità del mio ſcrivere); dopo d' aver, diſſi, dimoſtrata la ragionevolezza della comune opinione circa la notabile, ſebbene non enorme leſione del prezzo, e quanta per conſeguenza moral certezza di grave colpa porti ſeco il recederne; a me pare di non dovere in alcun conto tenere la ſuppoſta contrarietà del Gerſone, ſebbene ognun ſappia eſſer egli ſtato uomo di ſtraordinaria pietà, e dottrina. Pur tal contrarietà merita eſame.

LIX Il Bannez., come vedemmo alla not. 35. del num. 50., ed anche il Diana (46) affermano, che ſecondo il Ger-

(46) *Hinc refellendus venit Gerſon, Tom. 2. Alphabet. 35. tr. de contract. p. 2. propoſ. 11., aſſerens in læſione infra dimidium juſti pretii adeſſe peccatum, ſed ſine obligatione reſtituendi; ſed hoc eſt*

Gersone nel predetto caso si dovesse il peccato supporre, ma non così l'obbligo della restituzione: ciò che sembra contraddittorio, poichè, se reità ha quì luogo, può solo la giustizia riguardare; la quale dee gravemente restare offesa, poichè si suppone notabile la mancanza dal giusto prezzo. Nè più s'intese, che il ledere altrui per somma notabile, dal peso della restituzione possa esentarsi. Il Covarruvias poi riferisce in modo il parere del Gersone, che sembra volerci far credere, che il suo sentimento intorno a quel francese non si discosti da quanto i due summentovati autori ne giudicarono (47). Or avendo io l'opera

est falsum, nam si peccatur, peccatur contra justitiam, ergo adest obligatio restituendi. " *Diana oper. Tom. 6. tract. 3. de contract. resol. 75. n. 9.* „

(47) *Et licet* (dopo accennata la comune opinione circa la lesione sotto alla metà) *Bal. in authen. ad hæc C. de usur. opposit. 21. Barba in c. 2. de empt. Col. 3. Io. Crottus in c. 2. 1. notab. de constitu. in 6. contrarium defendere conentur, asseverantes, nec in hac deceptione subesse peccatum, nec teneri quèm ad restitutionem, quorum ultimum ausus est asseverare Gerson. in tract. de contr. & in suis floribus.* "*Covar. resol. t. 2. l. 2. c. 4. n. 11.* „

ra *de contract.* del Gerſone potuto conſultare, non dovrebbe invero a voi, mio signore, e ad altri diligenti voſtri pari riuſcir diſcaro, ſe io dirò di temere, che quell' autore ſia ſtato alquanto gravato nella predetta accusa, e maſſime dal Diana, che ci accennò il luogo ſteſſo, che io tra poco riferirò. Poichè non individuando il Bannez alcun luogo, ed il Covarruvias allegando oltre quella de' contratti altr' opera da me non veduta, potrebbono eſſi, dicaſi per debita cautela, con altri luoghi ſchermirſi di quell' illuſtre Cancelliere, da me non veduti. Ma cerchiſi di metter la coſa nel vero e genuino ſuo lume. Or saprà forſe alcun non vedere nelle quì a piè di pagina riferite parole del Gerſone (48), doverſi

(48) *Quamvis de reſtitutione varius apud doctores ſit ſermo; dicentibus aliquibus, quod niſi ſit defraudatio ultra medium juſti precii, defraudans non tenetur ad reſtitutionem. Et in hoc ſatis concordant omnes, dicentes verum eſſe in foro exteriori propter irritationem legislatoris; ſed de foro conſcientiæ nulli dubium, quin defraudans tenetur confiteri; utrum autem obligetur reſtituere non eſt ita clarum, nec concordatum apud omnes preſertim Theologos. Non enim videtur neceſſarium, quod ubi*

versi per suo sentimento in Confessione accusare, chi commise lesione per meno della metà, asserendo egli poi esser discordi tra essi i teologi circa l'obbligo della compensazione, con semplicemente aggiugnere alcune ragioni, per le quali mostra parergli di potersi quella negare? E dove di grazia il tono decisivo, che attribuito gli venne con materiale svista da' predetti scrittori? Potrei altro luogo della stess' opera citare, onde si scorge, che il dotto e pio autore tremava nel decidere le questioni intorno alle azioni morali. A me poi pa-

ubi concurrunt mutuæ voluntates vendentis & ementis, ut res suas commutent in alterutrum, quod furtum committatur, vel rapina, juxta illud: scienti & consentienti non fit injuria, neque dolus; præcipue dum sciens & volens est sui juris in sua re, quod dicitur propter pupillos & similes: & dum consensus non est lege irritatus, sicut in deceptione ultra medium justi precii. Si præterea consensus sit absolutus, non solum conditionalis, aut secundum quid, sicut Aristotiles loquitur de projiciente merces in mare, & de consensu metu mortis extorto, aut per errorem fraudulentum inductio, quoniam ignorantia causat involuntarium vel in toto, vel in parte. (Gerson de contract. p. 2. prop. 11.)

pare, che per le ſue parole teſtè riferite chiaro ſi ſcorga, che l'autore mirava a potere includere nel propoſto caſo il ſuppoſto di tacita donazione: punto in vero ſcabroſiſſimo, ed intorno al quale potrei forse citare qualche moraliſta, che mi è ſembrato un poco azzardoſo; ſiccome lo ſteſſo articolo viene prudentemente toccato in poche parole dal Cardinal de Lugo, e merita in ciò di eſſer letto anche il Covarruvias (49). Quindi volendo pur ſupporre, come diſſi, che altrove, coſa troppo inveriſimile, diverſamente lo ſteſſo Gerſone ſi eſprimeſſe, a me baſta di poter dire, che un uomo di tanta celebrità non ſeppe ſempre poſitivamente opporſi all'opinion comune da me ſoſtenuta; nè ſempre cadde in quell' aperta contraddizione, che gli fu attribuita. A me poi ſpiace di poter dir coſa, che non fa molto onore a quell'autore, e che dovetti avvertire nello ſteſſo ſuo opuſcolo

de

(49) *Card. de Lugo de Juſt. tom. 2. diſp. 26. ſect. 6. n. 82. Covarr. var. reſol. tom. 2. lib. 2. c. 4. n. 3. & ſeqq.*

de contract. Alla considerazione 12. ei stima questionabile, se coll'esempio del guadagno di certe turpi persone render potrebbesi non già lecito, ma esente dalla restituzione il lucro da nascere da usurario contratto per prudenziali riflessi dalle leggi tollerato (50). Parmi ciò manifesto assurdo: mentre in quell' esempio la reità non è nel lucro ritratto, ma solo nell'azione inonesta; tutto l'opposto accadendo in un usurario contratto da lui quì immaginato. Ed

(50) *Usurarius contractus sicut in antiqua lege toleratus est, ita posset in nova permitti sub certis modificationibus. Non quidem ut esset licitus, sed ne deterius eveniret. Exemplum de libello repudii in antiqua lege permisso, qui nunquam fuit licitus. Sic permittebatur .... Exemplum praeterea de meretricibus, quae tolerantur non approbando quod faciunt, sed non puniendo. Quo circa posset inquiri, si tolerantia talis sufficiat, ut usurarius faciat lucrum supra sortem esse suum, sic quod non teneatur ad restitutionem, licet peccet, sicut meretrix non tenetur ad restitutionem pecuniae lucratae per traditionem foedi usus sui corporis, invito Domino, scilicet Deo. Responsio forte danda esset secundum duplex forum, scilicet conscientiae intrinsecum, & extrinsecum duplex, unum Ecclesiae, aliud secularis politiae.* " *Gerson de contract. p. 1. considerat.* 14. "

Ed avvertasi bene, che il Gersone non già questionò, se, cosa troppo mostruosa, potesse tra' cristiani dalle leggi rettificarsi la malizia delle usure, ma se la loro tolleranza dispenserebbe dalla restituzione; a me increscendo di avere a prima quel peggior quesito a lui attribuito, onde dovetti innanzi alla divulgazione della stampa far ricalcare questa carta. Nojosa cosa sarebbe il quì scrutinare tutti i luoghi del Gersone, ricordatici dal Molinèo, num. 51. not. 38., e con cui affermò che quell' autore giudicasse lecito in coscienza l' uniformarsi in tutto alle pubbliche leggi nel contrattare. Sia ambigua, sia chiara, e sia come il Molinèo volle, la mente del Gersone in quelle venti considerazioni, che col bel gusto del suo secolo denominar volle *quintuplice quaternario*, mi parrà sempre poco plausibile il Molinèo per non aver detto, che lo stesso autore nella seconda parte di sì breve operetta ci aveva obbligato ad accusarci a' piè del confessore di una lesione minore della metà. Ma per ogni dovere crediamo, che la

pa-

pazienza mancassegli per leggere interamente, e con più attenzione un autore alquanto spinoso, sebben dotto e pieno di moralità. Ma non già per giudizio del Cujacio potrà egli il Molinèo essere tra gli attillati scrittori noverato (51).

k LX.

(51) ..... *& bene hunc errorem notavit Carolus Molinæus libro de usuris, salebrosa licet, & incondita oratione nimis.* " *Cujac. observat. & Emendat. lib.* 16. *c.* 18. „

Le questioni morali in preferenza di altre tutte richiedono la più attenta diligenza. Laonde non parmi plausibile la ben perdonabile trascuratezza del Lacroix (*a*) e del Liguori (*b*), che sostenendo la buona massima sull'obbligo di compensare una grave lesione, sembran di credere il sentimento contrario come unicamente seguìto da alcuni Giuristi; ciò essendo falso per quello il Bannez affermar vedemmo, n.50. not. 35., e per quello in senso dubitativo il Gersone ne scrisse come poc' anzi riferii. Con la quale in se frivola riflessione io non già intendo di censurare i predetti due moralisti, ma di soltanto al decoro provvedère de' Legali, i quali, più che a talun del volgo non sembra, sono della stessa loro onestissima professione all'amore sospinti della giustizia, di cui anzi sono sì fedeli custodi; ma qui alcuni errarono

(a) *Lacroix. Commentar. ad Medullam Busembaum lib.* 3. *p.* 2. *c.* 3. *dub.* 8. *n.* 936.

(b) *Liguori Theol. Moral. lib.* 6. *p.* 3. *c.* 2. *n.* 100.

La sincera mia stima pe' miei dotti e risveglia-

LX. Se, oltre la povertà de' miei lumi, la stessa angustia di questo scritto mi necessita a preterire del tutto molte essenzialissime questioni la presente materia concernenti; pur nondimeno credo troppo necessario ed al tempo stesso non inutile il quì brevemente un assai grave dubbio toccare.

LXI. Tra le tante clausole, sì felicemente da' signori non meno risvegliati, che onestissimi Notari escogitate, suo-

gliati avversarj, non meno che la giustizia verso i lesi contraenti mi obbliga a quì supplire ad una mia ommissione; ed i discreti Lettori mi perdoneranno tale svista. Nessun creda, che il ricorso al giudice Ecclesiastico, ricordato al num. 54, sia una dottrina affatto cisalpina, posciachè la veggiamo abbracciata dal Moralista Giovanni Layman, che secondo il comun dizionario storico fu Tedesco, morto in Costanza, dopo avere in varj luoghi della Germania insegnato teologia ne' Collegj de' suoi socj Gesuiti. Egli nel seguente modo ne parla al lib. 3. cap. 17. §. 1 della sua morale. *Licet jure etiam canonico deceptis infra dimidium denegetur actio judicialis, conceditur tamen eis denuntiatio evangelica, per quam deceptores de iniquo damno resarciendo frustra admoniti, tandem Ecclesiastico Prælato denuntiantur; ut ad id, quod sub peccato mortali præstare debent, compellantur, sicuti colligitur* ex cap. novit. de judic.

ſuole aver luogo tra i due contraenti una reciproca ed effrenata donazione di qualunque enormiſſimo eceſſo, o difetto nel prezzo. Ognuno dee di buona voglia uniformarſi alla pratica comune del contrattare. Si potrebbero in queſto luogo far molte conſiderazioni intorno alla predetta sì generoſa donazione, ed al compleſſo delle preaccennate clauſole. Ma non voglio entrare in coſe sì ſcabroſe; e ſarò fermo nel credere, che in viſta maſſime del giuramento meriti grande eſame, ſe poſſa darſi luogo a querele. Sarà intanto il *leſore* in ſua coſcienza ſicuro? Senza apportar io l'autorità di alcun cordato ſcrittore, ognun può ſcorger da ſe, che la predetta donazione, conſiderata in ſeſteſſa, vale aſſai poco per acquietar la coſcienza, maſſime ſe il *leſore* ſi avvidde dell'aggravio del compagno. Chi negherà, che colui, il quale grave danno ſofferſe, ſe prevedeva la ſua rovina, mai non ſarebbeſi indotto a quella inconſiderata donazione? Decidin altri, ſe il giuramento diverſifichi il caſo. Si ſa poi, che ſe i fedeli Notari ſan conſiderare a'

con-

contraenti il peſo dell' antidette oculatiſſime formole, ſpeſſo ci eſcono tra eſſi de' dottori nati, che quaſi alla cieca la mano ſtendono al terribile giuramento. Nè io, nè queſto luogo atti ſaremmo ad eſaurire le delicatiſſime queſtioni il predetto articolo riguardanti. Solo riſpettoſamente eſorterò i contraenti alla maſſima cautela nella ſtipolazione de' contratti. Colòro, che in luogo delle bisbetiche lingue del Nord, dicaſi col maſſimo riſpetto, applicaronſi alla pregevoliſſima latina lingua, leggano quì in piè di pag. il ſalutifero avvertimento del Donello (52).

LXII. Se ſtimai di dover rapportare or ora alcune parole del Donello, gran giureconſulto invero, ma ſciagurato apoſtata, troppo ſarei degno di biaſi-

(52) *Summa hæc eſt, renuntiatione venditoris effici, ut hoc beneficio non utatur: renuntiare eum videri huic beneficio, ſive ſpecialiter id exprimat, ſive ea faciat, quæ ſupra diximus, quibus tacite renuntiatio hujus beneficii continetur. Quæ ob id diligentius notanda ſunt, ut qui vendunt diligenter caveant, ne quid ejusmodi paciscantur temere cum ſciant futurum, ut poſt ejuſmodi convetiones hoc beneficio non utantur.* Donel. l. 2. C. de reſc. vend.

mo, se quì non avvertissi i men cauti contraenti a non sempre spaventarsi del risoluto tuono di sue parole. Non istò ad esaminare, se lo stesso Donello, le cui opere non ho ora alle mani, abbia la durezza mitigata delle sue espressioni; bastando il dire, che, qualmente leggo nel dotto Zanchi, la sapientissima Rota Romana il modo in certi casi insegnò, come soccorrere i naufraghi contraenti; un punto si delicato meritando il consiglio di persone dotte e probe, e vi si può leggere con profitto il gran Vescovo Covarruvias (53). Permettetemi, o mio carissimo, di quì dire, che i profondi giureconsulti san ben giovare in certi scabrosi casi da confondere alcuni volgari ed arrabbiati ciarloni del foro, *rabulæ* appellati dal gran Tullio, come appunto i dotti medici delle nostre colte città vincer fanno que' malori, da cui co' poveri infermi sconfitti rimangonsi i mediconzoli degl' ignobili villaggi. Ed io ho la più vantaggiosa opinione di tanti no-

53 *Zanchius de læsione p. 3. cap. 8. Covarr. variar. resolut. lib. 2 cap. 4.*

nostri Legali, ch' emoli veggo della gloria di questa Curia Generale a' felicissimi tempi de' nostri maggiori.

LXIII. Nessun si dia a credere, che il foro esterno non ponga opportuno rimedio a chi sia stato fraudato nel prezzo anche per meno della metà, semprechè in cotesta lesione alcun dolo siavi concorso (54). Se poi lo stesso foro esterno usa il debito rigore in circostanza di mala fede, non potrà parer possibile, che in quello interno della coscienza non abbia ad aversi tutta la giusta compassione a chi senza avvedersene, e con eccesso danneggiò altrui sul prezzo. Quindi a me par innegabile, che in tal caso altr' obbligo non siavi, che

(54) *Omnes tamen conveniunt etiam in foro exteriori contractum esse rescindendum, vel læsionem tollendam, ubi dolo lædentis, aut decipientis etiam intra dimidiam contigerit, dolo inquam, ut ajunt, ex proposito*, " *l. 1. §. persuadere ff. de servo corru. l. & eleganter ff. de dolo, l. Julianus §. si venditor ff. de act. empt. Abb. & Anani. in d. c. in civitate de usur. Dec. in c. 1. 2. 18. de constit. Fortuni. in d. illat. 13. Gloss. communiter recepta in d. c. dilecti; nec in hoc ulla contingit dubitatio* " Covarr. Variar. resolut. lib. 2. c. 4. n. 11. "

che quello di compensare la parte lesa in quanto veracemente la stessa lesione arrecò di profitto a chi la commise. Il che mi sembra con ogni prudenza stabilito dal Liguori in queste sue parole, laddove parla dell'obbligo interiore di risarcire la lesione sotto la metà: *Et hoc etiamsi contractus fuerit initus bona fide, tunc enim decipiens tenetur saltem ad id, in quo factus est ditior* (55). Se io dunque avrò con soverchio vantaggio, e per mera mia balordaggine, una cosa qualunque venduta a persona, della cui prudenza ed idoneità nel contrattare non avessi potuto alcuna ragionevole dubbiezza forma-

(55) *Liguori Theol. Moral. lib.* 10. *c.* 14. *n.* 98. Prima di lui aveva il Cardinal de Lugo la stessa cosa affermata: perocchè dopo aver colla piena de' Dottori stabilito per la coscienza il peccato e l' obbligo della compensazione aver luogo in chi scientemente qualunque grave lesione commettesse, prosegue così. *Hoc autem intelligunt de eo etiam, qui bona fide majori pretio vendidit, vel minori emit, qui quidem postea restituere debet id saltem, in quo locupletior factus est, si pretium, aut rem ipsam bona fide consumpsit.* " *Card. de Lugo de just. disput.* 26. *sect.* 6. *n.* 81. ,,

mare, e che io poi tutta quella bella crescita mi abbia con virtuosi ed eruditi amici consunta in ricreazioni utili insieme e piacevoli, ed alle quali senza l' opportunità di quella circostanza non mi sarei mai indotto; a me par cosa certa, che venuti il compratore ed io in chiara notizia del giusto prezzo, ogni savio moralista, massime fornito di bel tratto gentile, altra risoluzione prender non saprebbe, che di confortare in buona maniera il compratore a virtuosamente dare il buon pro non meno a me, che a' dolci amici miei. Ma io, mio signore, massime col troppo serio contegno, in cui devo mantenermi per non offendere i miei riveriti censori, mi astengo dal troppo diffondermi nelle gravi considerazioni la presente materia riguardanti. Indiscreta serietà nuocer può.

LXIV. La stessa natura chiaramente ne insegna a nonmai dell' altrui stolidezza trar profitto, non vi essendo chi orror non senta per tutto ciò, che soverchieria dir sogliamo. Laonde, se dovetti alcune cose toccare atte a conturbare la comun nostra deplorabile corruttela,

sem-

ſempre rubella alla legge della mente, non debbo preterire di accennare, eſſere aſſai felice la condizione di chiunque ſappia di aver contrattato con perſona, che non ſi poſſa ſoſpettar ignara del vero e giuſto prezzo della coſa, ſu di cui cadde il contratto; e della quale poſſiam eſſer certi, che fornita ſia di prudenza ed avvedutezza. E' queſta ſempre una bella premeſſa, quantunque non ſufficiente a liberare da ogni ambaſcia, qualora venga a manifeſtarſi, che ſi ſia per qualunque ſviſta offeſa l'eguaglianza ſul prezzo notabilmente. Beati coloro, che nel contrattare uſano ogni maggior candidezza!

LXV. Alcuni, ma non voi, o gentiliſſimo, ed altri intelligenti, ſaran di avviſo, che io mi vada tutte le vie cercando per ingroſſare lo ſcritto, quandochè non poche queſtioni ho ſinora, e così proſeguirò a fare, sbandito, ſebbene utili inſieme, ed ingegnoſe, e che ſi preſentarono per meritamente aver luogo eſſe pure. Ciò premeſſo per debita diſcolpa di me ſteſſo, paſſerò a brevemente quelle coſe trattare, che

pa-

parrannomi le più confacenti per porger lume a perſone aliene da queſti ſtudj, con qualche fiducia eziandio di far guſtare ad alcuni svogliatelli, e giuſta mia debol poſſa, qualche piccol lume della ſcienza morale, e della germana Giuriſprudenza, che ſono tra di eſſe talmente unite, onde può dirſi con verità, che il poſſedere una ſola di quelle due ſcienze ſia coſa a natura ripugnante, come il dirſi medico taluno, che baſtantemente non ſia nella ſcienza chirurgica inſtrutto, e viceverſa. Ed a me piace tra le altre voſtre aſſennate rifleſſioni il paragone voi fate della morale colla medicina, e della giuriſprudenza colla chirurgia: veggendoſi bene in ciò, oltre un' urbana piacevolezza, ſufficiente fondamento di ſimiglianza.

LXVI. Chiunque letto abbia di ſopra, num. 9. not. 7. la legge di Diocleziano, e Maſſimiano, dee aver capito, che non ſolo il benefizio della leſione ſembra in origine ordinato ſoltanto pe' beni ſtabili, giuſtamente poi eſteſo a qualunque altra coſa apprezzabile; ma che

che di più, ſtando alla nuda lettera, la medeſima legge pare in grazia fatta de' ſoli venditori. Grande è quì la mia conſolazione di porgervi io un nuovo argomento, per cui, o venditori di beni ſtabili, ſe ſiete di ſano cervello forniti, come io vi ſuppongo, dovrete ſempre più ridonarmi voſtra confidenza, deponendo ogni mal conceputo antigenio contro di me. Sì, profittate della mia precedente rifleſſione, per impietoſire a voſtro favore gli animi più impietriti, con ricordare ad eſſi, che perſino due idolatri Imperadori, o crudeliſſimi moſtri piuttoſto, ſepper da dolce compaſſione rimaner penetrati per rapporto alla voſtra condizione, da ſi dover generalmente ſupporre alla ſquallida e tormentoſa indigenza ſoggetta.

LXVII. Ma, o ſempre miſera condizione delle coſe umane! con riacquiſtare io la benevolenza de' venditori di beni ſtabili, non vorrei rendermi ſoſpetto al tanto riſpettabil ceto de' compratori de' medeſimi, e pe' quali, non men che pe' venditori, mi ſento da affettuoſiſſimo oſſequio penetrato. Laonde turpe

co-

cosa essendo non rade volte lo sposare qualunque di due opposti partiti, e più turpe ancora l'adulazione verso di chicchessia, francamente dirò, salvo sempre il rispetto ad un tant'uomo, di essermi io quasi sdegnato contro il Cujacio, il qual sembra, si condoni l'espressione, che invidiasse il benefizio della legge contro l'enorme lesione venisse esteso anche a' compratori. Io non crederò mai, che un uom sì pio, com' esso fu, potesse per alcuna privata ed occulta vendetta in due diversi luoghi delle preziose sue opere un soverchio impegno mostrare a favore de' venditori, e sempre a danno de' compratori. Perlaqualcosa io, il quale amo di rendermi prolisso men di quello taluni forse estimeranno, non prenderò già quì a rimbeccare in modo riverenziale a quell' uomo sommo le sue ragioncelle, colle quali potrebbe i soli meno attenti abbacinare. Parlo a voi, ed agli altri miei perspicaci Maceratesi, usi a penetrare il midollo delle cose, senza farsi dalla per lo più bugiarda apparenza ingannare. Due lunghi tratti di

quel-

quello scrittore intorno a ciò potrei quì recitare. Ma meglio fia uno lasciarne, il capo cioè 18. del lib. 6. delle sue *osservazioni ed emendazioni*, riferendo in piè di pagina l' altro (56), sebben siami sta-

(56) *Porro considerandum est, nos tantum egisse hactenus de venditore fraudato supra dimidium justi pretii, ut qui rem dignam decem, vendidit quatuor. Et vero omnes leges loquuntur de venditore fraudato, nulla de emptore fraudato: verum obtinuit, quod tamen miror, ut sint producendæ omnes illæ leges ad emptorem, quæ de venditore loquuntur. Verum ut intelligatur, quanto errore id fiat, animadvertendum est, aliam esse conditionem emptoris, aliam venditoris: Venditor enim plerumque coactus rei familiaris necessitate, rem suam vendit viliori pretio, l. 2. & 16. h.tit., quia coactus non sponte sua vendidit: itaque æquissimum est ei subvenire, ut fraudato supra dimidium justi pretii. Emptor ultro accedit ad emptionem rei immobilis: nam hæc constitutio non pertinet ad res mobiles: non est autem æquum ei succurri, qui ultro accedit ad emptionem, qui ultro emit rem immenso pretio & immodica, ut est in l. 1.* §. sed si rem ff. si quid fraud. patr. *vel affectione opportunitatis* (pour la biensaiance) *vel affectione vicinitatis, vel cœli, quod fundus sit situs optimo cœlo, vel quod ibi parentes sepulti sint, vel, ut est in l.* si in empt. ff. de minor., *quod ea res majorum ejus fuerit. Incensi his affectionibus emptores projiciunt magna & ingentia pretia, pretia facientes ex suo affectu & calore. Id calorem emendi vocat* l. locatio ff. de publican. *& alii auctores*

ſtato io dubbioſo, e ſia indeciſo tuttora, in qual de' due più riſplenda unitamente a non volgare eloquenza finiſſimo accorgimento. Mi rimarrò ſimilmente dal prevalermi delle rifleſſioni del dottiſſimo Donello. Con eſſe potrei facilmente dimoſtrare, che la predetta eſtenſione di benefizio è ben coerente sì alla retta ragione dominatrice di tutte le leggi, sì alla originaria coſtituzione del Dritto Romano.

LXVIII. Quantunque la ſcienza morale per troppo giuſti motivi ſia men di molte altre progreſſiva, non ſembra po-

res inſaniam: M. Tull. ad Attic. Othonem vincas volo, nec tamen inſaniturum eum eſſe puto, *id eſt, non facturum immenſum pretium. Et ita Virgil. Eccl. 3.*

" Inſanire tibi quantum libet. " *Emptori igitur ultro accedenti ad emptionem, inſanienti, incaleſcenti ſæpenumero in faciendo pretio non eſt æquum ſubveniri, cum nulla neceſſitas eum impulerit ad tantum emendum: & ideo, ut dixi, leges omnes dant reſciſſorium venditori fraudato ſupra dimidiam juſti pretii, nulla opitulantur emptori majori viginti quinque annis, qui rem emit immenſo pretio. (Cujac. in lib. 4. priores Cod. Juſtinian. ad tit. 44. lib. 4.)*

poterſi dire, che, ſaldi ſempre gl' invariabili principj, non poſſa alcuna nuova ed utile conſeguenza inferirſene. Io men di tutti atto ſarei ad impreſa quanto utile, pericoloſa del pari, e dove ingegni aſſai felici miſeramente perderonſi. Ecco un articolo, signor mio, ove io vorrei eſſer da aſſennati moraliſti illuminato, niente io avendo trovato ſu ciò ne' pochi libri da me letti. E' troppo giuſta e comune opinione, che molti ſieno i titoli di propria affezione del venditore alla coſa venduta, onde poterne il prezzo rialzare, ma rendendone il compratore avvertito. Potrà forſe anche quì darſi luogo a molte queſtioni riguardanti una notabile leſione. Che dovrà dirſi, ſe per imperizia un venditore di poca prudenza fornito troppo ſcarſamente ſeppe di coteſto ſuo titolo profittare? Non ardiſco azzardare alcuna rifleſſione, baſtandomi dire, eſſer l'oggetto degno di graviſſima attenzione, maſſime nel concorſo di certe particolari circoſtanze, onde ſuole ſpeſſo dipendere la deciſione delle queſtioni morali. Chiunque ſappia

gu-

gustare le dolcezze della compassione, ben vede, che se non sono da biasimare i moralisti, che credo trascurasser tutti coresto articolo, sarei ben io stato colpevole, se avessi lasciato di sottomettere alla loro prudenza la decisione di sì geloso quesito, e troppo interessante i piagnenti venditori di beni stabili (57).

LXIX. Dopo di aver veduto, n.67., che il rimedio contro l'enorme lesione egualmente a' compratori, che a' venditori giovar debbe, gravissima questione ci si presenta. Di un tal rimedio potranno i contraenti con assoluta eguaglianza godere? Fu comune ed antica opinione, che siccome il venditore conseguendo meno della metà del giusto prezzo della sua merce può di quella salutare azione valersi, lo stesso abbia a dirsi del compratore, che sua mano slargò sopra la medesima metà. Ma per opera singolarmente di dotto Francese si prese a confutare l'antico sentimento, e mentre la moda quasi affatto soffogò il retto e giusto pensare, i più giudicarono, che i compratori possano ancora a bell'

agio

(57) *D. Hieronym. c. 7. in Ezechielem.*

agio lor borsa vuotare, sino che superato non abbiano col pagamento, cioè col prezzo convenuto, il doppio del valor vero; nel qual caso potranno solo per lor sentimento del benefizio della legge valersi. Or quanto io, virtuosissimo mio signore, gustai di piacere nel considerare le molte cose ingegnosamente dette d' ambe le parti, mi sono del pari sbigottito, ed attristato al vedermi in necessità di prender ancor io partito in cotesta più grave, che astrusa questione. Ed a parlare con candidezza, se l'irresistibil forza della dimostrazione mi faceva con dolce compassione riguardare il poco plausibile ardire di un francese, che, com' or vedremo, fu la principal pietra di scandalo, ove poi miseramente urtarono *tutti i dotti interpreti* per assertiva del sommo Donello, che pur cadde nell' error medesimo; ben vedeva io all' incontro, che il riso in alcuni, e la pietà in molti altri destata avrei, ponendomi a dimostrare il primo, che io sappia, affatto ingiusti a danno di tutti i compratori gli argomenti dell' accennato Francese, il cui sentimento

to da quasi tre secoli si pretese con nauseosa audacia sostituire a quello de' nostri sapientissimi antichi. Spiacemi di dover per mille riflessi esser prolisso, sperando, che non vorrà alcuno tacciarmi, quasi io avessi secreta intelligenza co' compratori; e che i miei oppositori una nuova pruova avranno di quanto mi sia propizia la sorte nel render il debito omaggio alla Rota Romana, rilevando io il primo, che io sappia, nel giusto lume un suo vanto singolarissimo. Non niego di non dovere io essere assai obbligato al Vescovo Covarruvias, ed al Siciliano Teatino Diana, e più al tedesco Gesuita Layman, che meglio de' predetti due autori ben conobbe un errore troppo della giustizia offensivo (58). Lessi attentamente quanto scrive su ciò il Francese Molinèo nel libro *de usuris n.* 175. Egli fu il primo ad asserire con ispecial'energia, esser' errore il chiamar leso il compratore, che pagas-

(58) *Covarr. variar. resolut. lib.* 2. *c.* 3. *n.* 8. *Diana Theol. Moral. tract.* 3. *de contractibus resol.* 75. *Layman. Theol. Moral. lib.* 3. *de just. tract.* 4. *c.* 17. §. 5

gaſſe un tantino più di quindici, ciò che valeva diece, ſoſtenendo anzi, che a tale effetto doveſſe pagare più di venti, e parendo ad eſſo *privazione di ſenſo comune* l'opinione contraria (59). La quale confeſſando di aver egli ſteſſo da pri-

(59) Il Cujacio col più riſoluto tuono riprovando la volgare opinione ſi eſprime colle ſeguenti parole . . . *& bene hunc errorem notavit Carolus Molinæus libro de uſuris, ſalebroſa licet & incondita oratione nimis* " *Cujac. obſervation. & emendat. lib.16. cap.* 18. „ Merita ben a ragione di eſſere un altro luogo dello ſteſſo autore accennato, ove, dopo aver gagliardamente la medeſima cenſura replicato, proſegue a dire in queſto modo . . . . *& hunc communem errorem adnotavit Carolus Molinæus in libro de uſuris, eamque attigerat Panorm. in cap.* 5. *tit. de empt. & vend. extra.* " *Cujac. in lib.* 4. *priores Cod. Juſtinian. tit. de reſcind. vend.* „

Il Donello nel ſuo comment. alla quì conſiderata legge di Diocleziano num. 50., mentre riprova l'opinione volgare ſopra la preſente queſtione, ſcrive così: *error vulgaris profectus ab Accurſio in hac lege.* E di poi ſoggiugne queſte parole. *Hæc ſententia aperte falſa eſt, & hominum parum attendentium, quid hic conſtituatur, quod primum bene animadvertit Carol. Molin. lib. de retract., item in tr. de uſur. num.* 175. *& poſteri omnes docti homines aſſenſerunt ita eſſe* " *Donellus l.* 2. *C. de reſc. vend.* „

prima seguìto, avreilo esortato almeno per sua propria convenienza a ritenersi da sì gagliarda espressione, e da molte altre somiglianti; potendolo dalla poco urbana sua maniera, che mai mi sarei aspettato da un tanto colto Parigino, il riflesso scusare, che per detto suo venne anche da' difensori della volgare opinione adoperata (60). Eppure, che io sappia, nessunò di proposito il confutò. A me intan-

(60) Dopo di avere il Molinèo accusato di pertinacia ed inetto errore tutti i glossatori e quasi tutti i dottori *utriusque juris*, de' quali molti ne novera, e ciò per seguire l'opinione antica sopra il presente sì curioso quesito, non lasciando però di mitigare la condanna con dire, che la stessa *durezza* della legge di Diocleziano era loro servita d'inciampo; dopo, dico, tutto ciò scrive colla seguente energia. *Imo non simpliciter reprobant*, cioè i difensori dell'opinione contraria alla da lui quì sostenuta, *sed cum convicio explodunt & irrident, dicentes hos somniare: hoc enim scommate utitur Bal. d. l. q.* 17. *inflatus opinor philosophiæ suæ opinione, Scotique sui, cæterorumque Scholasticorum Theologorum, qui ad eundem lapidem offenderunt in* 4. sent. distinct. 15. *Atqui illi non solum toto cœlo errant, sed etiam ridicule pertinaces sunt, & sibi ipsis plaudunt, & quia non solum omnes gloss. & Dd. utriusque juris quotquot legi* (*excepto Petro Perti, quem sequitur Cyn.* in d. l. 2. q. 7.

tanto pare che anche in questa occasione i miseri figli di Adamo, e quei, che passano per più scienziati, e stimansi maestri delle genti, avesser la funesta abilità di preferir l' errore alla verità. Io spero, mio signore, di poter con tanta chiarezza dimostrare il traviamento del Molinèo, che forse conforterò taluni a non abbandonare sul suo esempio le antiche verità per seguire le moderne fallacie troppo atte a sedurre la superba e misera nostra natura. Fu il Molinèo, secondo che il Moreri ne afferma, assai celebre giureconsulto, caduto miseramente nell'apostasia, da cui la divina Clemenza degnossi richiamarlo, talchè ritor-

q.7. *excepto etiam Roffredo* in libellis suis tit. de action. quanto minor., *quem Specul. illius & aliorum compilator.* in tit. de empt. & vend. versic. ubi autem, *sequi videtur*) *sed etiam scholastici*, ut Scot. in 4. sent. distin. 15. & ibi Gabr. Biel. & Jacobus Almain. q. 2. & alii, *licet non minus Philosophiam, quam jura humana præcipue canonica suis scriptis & placitis admisceant, ad hunc lapidem pariter offenderunt, quos ipse diu secutus sum, donec ad Analyticum examen revocavi: placet semel hic, post quam incidit, erroris radices funditus ita convellere & veritatem stabilire, ut nemo posthac, qui hæc legerit, in hoc errare possit.* " *Molinæus tr. de usuris n. 174.* "

tornato in Parigi perſeverò nella retta credenza, ceſſando di vivere l'anno 1566.

LXX. Se potrò (lo ſpero) dimoſtrare pien di ſofiſtica leggerezza nella preſente queſtione il ragionare del peraltro aſſai dotto Molinèo, ſi verrà a rendere un qualche ſervigio alla cattolica ſentenza in propoſito dell'uſure, delle quali il predetto Molinèo paſſa per uno de' principali patrocinatori quì in terra (61); maſſime per luſingarmi di far ve-

(61) *In conſpectu ſaltem divinorum præceptorum, & perennis Patrum Eccleſiæ traditionis, nemo ex iis, qui Chriſtiani nomen ſibi vindicaturus ſit, tantum audere poſſe videtur, ut uſurarios quæſtus non doceat evitandos. Verum Græci Schiſmatici primum docuere, quodcumque lucrum ex cauſa etiam mutui jure percipi poſſe. Eos ſecutus Calvinus ad cap. 18. Ezechielis tradidit, ex mutuo uſuras peti poſſe, dummodo non agitur de uſuris immodicis, nec ab inope exigendis. Clarius Molinæus in tractatu de uſuris poſtquam uſurarium phœnus non contra juſtitiam, ſed contra charitatem exerceri ſtatuerit, tres hominum mutuo excipientium gradus diſtinxit: videlicet pauperum emendicata ſtipe viventium, quibus non mutuum, ſed elemoſyna danda ſit; indigentium, quibus cum facultas ſit certo tempore reſtituendi, concedatur mutuum ſine uſuris; & divitum præſertim mercatorum, qui*

vedere, che dal fondo di sua opinione sopra la stessa attual disputa traspira un tal qual genietto usurajo; ma di non criminosa qualità: dicendo io di più, che se per altrui assertiva posso giudicarlo addetto all' usurajo sistema, tuttavia non crederò mai, che fosse uomo usurajo in pratica. Se io non debbo entrar quì nella questione delle usure, credo però opportuno il palesare l' intima mia persuasione della inconcussa dottrina, mantenutasi sempre nella cattolica Chiesa, contro cui nulla possono i sofismi di alcuni scrittori. E' degno di esser letto quanto scrive il saggio Domenicano Patuzzi in conferma del-

qui ex acceptione mutui facile patrimonium suum amplificant, a quibus usuræ recte petantur. Usurarium hoc systema, quo tota usuræ improbitas consideratur respectu illorum, quibus pecunia creditur, nulla habita ratione credentium, plurimi ex hæreticis scriptoribus patrocinati sunt; inter cæteros Claudius Salmasius in libro de usuris, & in libro de trapezitico fœnere, utinam autem eisdem nemo ex Catholicis subscripsisset. Istorum omnium argumenta speciosiora paucis expendamus (Berardi Comment. in jus Eccles. univers. tom. 4. dissert. 5. par. 1. c. 4.)
Questi fu recente ed insigne professore in Torino.

della ficura dottrina della Chiefa, fondata nelle Scritture, e ne' Padri, e contro la quale con apparato di molta erudizione ed ingegnosi rigiri alzaron la fronte con forse piacere degl' intereffati due ben noti Italiani, che è superfluo di nominare (62). Ed è ben chiaro, che dalle molte cose dette dal Patuzzi in tutto il suo citato lungo trattato, si viene a render più forte la filosofica ragione da lui opportunamente ricordataci

(62) *De mutuo latissime disputarunt paucis ab hinc annis, hinc & inde, magni nominis viri, quos accurate recenset, & quorum libros enumerat Petrus Ballarinus in suo Opere de jure divino, & naturali circa usuram in Præf.* §. 7. & *seq. Alii putarunt, mutuum lucrosum vel sine usura esse posse, vel, si cum usura societur, non tamen per hoc illicitum evadere, cum non omnem usuram illicitam dicant. Alii vero omne lucrum a mutuo vi mutui ita excludunt ut, quidquid lucri mutuo accedit, usura sit legibus omnibus vetita. Hisce vitiligationibus permotus sapientissimus Pontifex Benedictus XIV. Constitutionem edidit anno* 1745. *quæ incipit* Vix pervenit, *qua perpetuam Ecclesiæ de mutuo, & usura doctrinam dilucide exposuit, & sua auctoritate confirmavit.* (*Joan. Vinc. Patuz. ord. PP. Theol. Moral. tract.* 7. *de contract. c.* 9. *de mutuo & usura n.* 1.)

ci, quantunque in se assai giudiziosa, e che si legge in Aristotile contro le usure. Se l'accennato Aristotelico argomento non ferisce tutta la malignità dell' usure, non per ciò lascia di aver gran forza; dovendosi avvertire, che per trattarsi di morale la stessa antichità lo accredita. Nè potran dire i saccenti, che il gran filosofo lo apparasse entro i monastici Chiostri, ove non ebbe la nostra sorte di potersi edificare ed instruire; e ne' quali mantennersi pure in sufficiente luce le scienze mentre altrove alla licenza de' costumi andava unita la più crassa ignoranza. Assai felicemente il Berardi nel luogo citato alla nota 61. combatte i difensori delle usure, quantunque si proponga egli soltanto di ciò fare sommariamente. Non è quì luogo di più inoltrarsi in questo articolo, nè pochi saranno a biasimarmi della presente mia digressione. Supplico questi tali a scusarmi co' motivi detti altrove, e nessuno intanto creda, ch' io pretenda col fin quì detto voler decidere quelle particolari questioni concernenti le varie maniere d' impiegar

il

il danaro, potendo esser molti i titoli di far ciò con onestissima usura.

LXXI. Entriamo ora nel proposto esame, e confutazione degli argomenti, con cui il Molinèo pretese distruggere l'antica opinione circa la maniera di stimare la lesione enorme del compratore, avendo strascinato seco in manifesto errore, come mi lusingo di dimostrare, *tutti i dotti interpreti* secondo l'espressione del Donello (63). Spiacemi che non il poco felice stile del Molinèo per sentimento del Cujacio (64), ma altri riflessi mi abbiano obbligato ad esser lungo, massime per non aver avuto agio di ridurre il presente esame a maggior semplicità; lusingandomi almeno di non mancar di chiarezza.

LXXII. Il Molinèo premuroso di ammaestrare *i rozzi*, e di ribattere *i pertinaci e cavillatori*, stabilisce primamente, nè in ciò discordiamo, che la cosa venduta sta nel concetto del compratore, come il prezzo in quello del venditore; perocchè se quest' intende di aver col prezzo il giusto compenso della cosa ven-

(63) *V. sopra num. 69. not. 59.*
(64) *V. il luogo citato nella not. prec.*

venduta, il compratore vorrà del suo prezzo indennizzarsi con la merce; dovendo essere egual' i compensi (65). Ma, soggiu-

(65) Il prolisso e soprammodo infuocato discorso del Molinèo, e la gravità della presente questione mi obbliga a riuscir forse molesto a' frettolosi. Nel num. 172. entra egli a parlare della legge di Diocleziano e Massimiano contro l'enorme lesione, chiamandola *una durezza uscita da due sanguinarj crudelissimi nemici del Cristianesimo*, onde godo pel rispetto alle somme potestà, che fosse proprio un zucchero quanto dissi contro quella legge al num. 9. Avrebbe ei voluta la lesione sino alla terza parte, come parmi fissato pe' beni immobili in qualche regno cattolico. E' poi ben curioso lo stesso Francese, quando crede indovinare le secrete cagioni del da lui supposto errore circa la volgar opinione di misurare a' suoi tempi la lesione del compratore. Imperocchè ei vuole, che la *pertinacia* nel non voler condannare il compratore a pagar qualche cosa più del doppio del giusto prezzo della merce, per poterlo così dichiarar leso *enormemente*, nascesse in parte dalla *durezza* della legge de' predetti due Imperadori. Piacesse al cielo, che così cooperato avessero ad ogni altro male, che quanto a me due fiori di virtù li stimerei. Ma il Molinèo insiste con dire, ch'essendo la pecunia oggetto più luminoso e più certo, e che più determinata impressione nel nostro sensorio far suole, rendesi più a noi visibile e mostruoso l'eccesso del prezzo da lui permesso nel compratore, che non l'altro eccesso, per cui il venditore dà in terreno, in casa, o altra cosa qual-

giugne l'autore, se la cosa ed il prezzo hanno la medesima relazione riguardo alle per-

qualsiasi più del doppio della ricevuta moneta (*). A bell'agio. Io non niego le predette attrattive della pecunia, per cui stimerei prudenza di poco contemplarle per non restarne deplorabilmente ingannato. Anzi seguendo il perspicacissimo inglese Burke, dirò, che la stessa circolar figura della moneta i suoi vezzi accresce, sebben per certi sciupatori sarebbe più opportuna la figura quadrata. Accorderò ancora, che il pregio de' beni stabili, tuttochè i più preziosi, resti come oscuro ed incerto entro i folti frattoni e le dense boscaglie, come pure nell'interne viscere de' campi, delle muraglie, e più ancora nelle oscure soffitte e tenebrose cantine. Tuttavia in argomento cotanto serio, se il Molinèo fosse quì faccia a faccia, con leale rispetto, qual sempre a dotti si deve, così gli direi: temo forte, mio signore, ch' essendovi per altrui assertiva mostrato in quest'istessa opera patrocinatore delle usure; temo, dissi, che siate alquanto leso nella vostra fantasia, e che il tanto ingannevole danaro, chiamato con frase Siriaca dal nostro divin Redentore Mammone d'iniquità, vi paja più bello, che non dovrebbe. Ben vedete la sua dif-

(*) *Tum quia precii, quod in pecunia numerata consistit, longe liquidior & luculentior est excessus & patet ad sensum, quia excessus in pecunia, velut objectum lucidius & certius, longe penetrabilior est sensibus, longe citius eos perstringit & persuadet, quam excessus in valore domus vel fundi, qui solet esse incertior & obscurior.* (*Molinaus de usuris n. 175.*)

persone a cui riferisconsi, lo stesso senso comune ne addita, che non potranno conseguentemente una stessa persona nel modo medesimo riguardare: altrimente tutta la dottrina si perturberebbe, com' egli crede sin quì avvenuto, e perciò debbesi acconciamente riferire ciascuna cosa a chi si appartiene, ciò si faccia *espressamente*, *o tacitamente ed intellettualmente*. Io dovetti ingegnarmi di

difficoltà nell'acquistarlo, i timori nel custodirlo, i pericoli di farne mal uso in mille maniere, anche quando la nostra comun cecità può più lusingarsi di ben usarlo. Apriamo bene gli occhi col favor del Cielo, e confessiamo che il danaro per se stesso, e di sua natura, di nessuna utilità essendo, non può il nostro affetto guadagnarsi, e che quindi il suo valore è forse il più oscuro, ed il meno sensibile, perchè affatto arbitrario e chimerico. In esso e da esso nascer non può che la ruggine, ed ogni occhio ragionevole dee conseguentemente rimaner forse più disgustato di vedere una grave lesione nella vendita di ameno, e fertil campo, o di comoda, e decorosa abitazione, o di altro real bene qualunque, che nella perdita della nuda, e steril moneta, che possiamo il visibile comun nemico appellare. Mi perdoni dunque il Molinèo, se inclino a credere, che oltre la frivolezza siavi molta falsità nella suddetta delle pretese occulte cagioni dell'errore tanto da lui esagerato.

di dare in tutta questa questione i più vivi colori all'espressioni del Molinèo; che tuttavia parmi venisse forse con severità dal Cujacio trattato allorchè ci affermò, n. 69., di aver egli usato quivi maniera *salebrosa & incondita nimis*. Potrem sospettare, che il gran Cujacio a traverso dell' oscurità, o spinosità appresa da lui in quell' autore fosse meno idoneo a penetrarne i sofismi? Voi, amico, colla vostra usata diligenza meglio di me ravviserete qualche leggiera trascuratezza nel Cujacio, che avendoci, come vedemmo, due volte encomiato il Molinèo sulla presente questione, nulla poi ci dice, che una parte della sua argomentazione patisce di falso supposto secondo il lodator medesimo; quella cioè ove credette la legge di Diocleziano in grazia fatta anche de' compratori. Ma riprendasi il filo delle riflessioni del Molinèo, e mi si permetta di continuare a scrivere senza quella strettezza di stile, che mi venne da più circostanze impedita; e la quale è lecito di preterire in una lettera familiare.

Pro-

Proseguiamo dunque col linguaggio del Molineo. Se intanto, così va l' autore conchiudendo, si vorrà il danno, o lesione valutare del venditore, e se sia sopra, o sotto la metà, breve e spedito metodo ci si porge nella detta l. 2. in fine (66), con iscandagliare, se il fissato prezzo sia sopra, o sotto la metà del prezzo vero. Par poi allo stesso autore, che una *non men vera*, *che più dottrinale*, *più generale*, *e più metodica dottrina* sarebbesi potuta assegnare, con esplorare cioè di quanto la cosa venduta prevalesse al prezzo convenuto, e con doversi dire, che prevalendo più del doppio, allora si avesse a stimar leso il venditore sopra la metà; e così a proporzione discorre della lesione fino alla metà, o meno. Vuol' egli tuttavia che di necessità cotesta ultima *dottrina*, o regola, tacitamente includasi nella stessa l. 2.; tutto smanioso poi dimostrandosi, che si fosse formalmente dichiarata. Perocchè in tal guisa egli stima (lo stimeranno gli altri?) che giam-

(66) *V. sopra al num. 9. la nota 7.*

giammai non ſarebbe nato e molto meno avrebbe preſo voga il comun errore. Si luſinga, che tutti ci ſaremmo accorti, che lo ſteſſo militar doveva pel compratore, di non doverlo cioè noi creder danneggiato, e leſo ſopra la metà, ſempręchè il prezzo da lui pagato, che dir poſſiamo, come avvertimmo, la merce da lui venduta, non ſuperaſſe per più del doppio il valore della coſa comprata, e la quale per eſſo la natura veſte di prezzo. Non laſcia indi di far la ſcuſa agl' Imperadori autori della legge ed a' loro miniſtri, dicendo, ch' eſſi contenti furono di riſpondere ad un caſo particolare; e per meglio provvedere al loro decoro, ed anche per meglio ſtabilire il ſuo ſentimento, come aveva certamente ogni natural dritto di fare, ci pone in viſta, che non ſembra già poſſibile, che i miniſtri de' Sovrani poſſano con quella agiatezza e diligenza oprare, che è propria (così ci afferma il Molinèo, perchè in sì geloſo e ſcabroſetto paragone non ardiſco giudicare) de' giureconſulti *nel foro e nel muſeo.* Anzi, nel che ſempreppiù la ſua

av-

avvedutezza riluce, ci richiama la l. *ut responsum C. de transact.*, che veggo promulgata da' medesimi Imperadori, e dove par veramente, che possa inferirsene la loro massima di adattare le leggi alle particolari contingenze. Infatti, così segue a dirci, quella prima regola di misurar la lesione è più spedita, più atta e più specifica per l'ipotesi particolare della mentovata l. 2., che concerne il solo venditor leso. Ed io (mentre mi compiaccio, che il Molinèo smentisca almeno il biasimo di alcuni nel creder la sua dotta nazione troppo soggetta a trattar le questioni superficialmente) lodo la sua sottigliezza nel riflettere, quantunque nulla serva al suo scopo, che in forza della natura stessa del contratto la lesione del venditore incomincia dalla minoranza del prezzo, e non dall'eccesso della cosa sopra di esso; perchè, sebben la cosa sia anteriore, la lesione non incomincia che nel convenirsi del minor prezzo. Laonde la via tenuta dalla legge per parte del venditore vien dall'autore chiamata la più breve e più chiara, dovechè l'altra da lui proposta gli sembra più

 lun-

lunga non meno, che (avreilo consigliato a risparmiarsi cotesta espressione, per tema di non adombrare i maliziosi) *come fuor d' ordine*. Tutto il contrario stima poi di dover procedere dalla parte del compratore, e ciò in seguela delle respettive relazioni. Onde dir si dovrà, che in ordine ad esso la lesione incominci dalla cosa comprata, quantunque per lui sia anteriore il prezzo, che paga; attesochè la sua lesione ha principio dal fissarsi di pagare *il prezzo, che esso vende*, con una cosa, o sia *prezzo minore*. Parmi, che la stessa sottil maniera di argomentare del nostro autore possa oltre una competente nojetta prevenire il lettore in suo svantaggio, dicasi con tutto il rispetto. Egli intanto gelosamente ci raccomanda di non perturbare le già divisate relazioni; le quali crede così impossibile a potersi identificare, quanto che i due contraenti formino un medesimo subbietto; il che materialmente è pur vero. Quanto poi a tutto il resto ei vuole, che debba esservi una perfetta eguaglianza di proporzione nel danno de' due contraenti, o nel modo di calcolarlo; affermando, ed

ed in ciò ben io mi accordo con eſſo lui; che la natura de' correlativi, e l'identità di ragione ne forza a credere, che la ſteſſa l. 2. abbia con quanto dice del venditore tacitamente provveduto al riparo di egual leſione nel compratore. E dopo di averci egli nuovamente raccomandato di non perturbare le anzidette relazioni, e di farne una congrua applicazione a ciaſcuno de' due contraenti, viene finalmente a conchiudere, mentre ſi propone d' indagare, ſe un leſo compratore lo ſia ſopra alla metà. Dice adunque, che, ſe ciò ſi voglia eſplorare colla prima e più breve regola, dataci in fine della ſteſſa l.2., ſarà meſtiere il vedere, ſe la coſa comprata vaglia meno della metà del prezzo convenuto; ed allora ſoltanto potrà dirſi danneggiato ſopra la metà. Sarebbe un confondere le relazioni (eccole di nuovo!) e tutta pervertire la diſputa, così l'autore, ſe nell' uſare di quella prima regola incominciaſſimo dal prezzo pagato dal compratore, che già dicemmo, che ſi dee da noi riguardo ad eſſo in luogo di merce tenere. Ed aſ-

ſai

ſai opportunamente pel ſuo ſcopo ci fa riflettere, che la predetta applicazione di quella prima regola nel compratore leſo corriſponder dee adequatamente, ſalva la differenza delle relazioni, a quello, che la l. preſcrive nella leſione del venditore; di vedere cioè, s' egli abbia la metà ricevuto del prezzo vero della ſua merce. Quindi ognun già vede, che il pagar ſedici ciò, che val diece, ſecondo il Molinèo non è leſione enorme. Diſcende egli ora all' applicazione della ſeconda regola da lui rilevata colla legge medeſima. E perchè quella regola nel venditore leſo richiede, che il valor della coſa venduta prevalga per più del doppio al prezzo convenuto, ei vuole, che per dirſi egualmente leſo il compratore ſarà d' uopo, che il prezzo convenuto, che dir poſſiamo una merce da lui venduta, ſorpaſſi per più del doppio quella da eſſo acquiſtata. Laonde, ſe pagato avrà quindici ciò, che val diece, non è leſione neppur di metà, ma di una ſola terza parte, poichè il prezzo *per una ſola terza parte* prevale alla coſa; e ſe poi pagherà ſedici, la leſione ſupererà di un ſol tantino la terza par-

parte. Finalmente pagando venti, il compratore sarà leso nella sola metà, e perchè sia leso oltre la metà, forza è di dire, che paghi ventuno, o sia più di venti. Diversamente, nè la cosa varrà meno della metà del prezzo convenuto, come la prima regola richiede, nè il prezzo convenuto, com' esige la seconda regola, sorpasserà la cosa per più del doppio, *Sendo queste* (per chi crede al Molinèo) *dimostrazioni chiarissime e certissime, l'error comune della scuola ceder debbe alla verità*. Posta la legge di Diocleziano, della quale il nostro Autore nuovamente censura la durezza, dovrà essa ambedue i contraenti legare. *E quindi*, così egli conchiude, *la sentenza comune è falsa, ed ingiusta, perchè contraria alla legge; e di più iniqua, perchè offensiva dell' eguaglianza ne' correlativi*. Mi sarebbe più piaciuto avesse detto semplicemente, *perchè offensiva della troppo debita eguaglianza ne' contraenti*. Ma non ci fermiamo in frivolezze, e proseguiamo in grazia degli ammiratori del Molinèo ad esporre i suoi studiati argomenti: supplicando

voi

voi, amico, con gli altr' imparziali a raddoppiare la pazienza. Egli ora ci afferma, che se vero fosse di doversi secondo *il gius scritto* sovvenire al compratore, che pagò sedici una cosa di diece, dir si dovrebbe per contrario degno dello stesso rimedio anche il venditore, che vendesse per sei la stessa cosa, giacchè, dice esso, non meno del compratore viene ad essere danneggiato, cioè per più di una terza parte. Quì poi entra con impetuosa vivacità a distruggere, com'egli si lusinga, le ragioni della parte avversaria. Crede, che in vigore delle cose predette *chiaramente appaja ridicolo e sofistico* quel dilemma di Baldo, e di un altro scrittore, con cui affermano, che nel caso di valer diece la merce, e di fingere, che il venditore riceva quattro, o viceversa il compratore paghi sedici, chiaramente si scorga, come il sei in ambedue supera la metà di diece vero prezzo; e che quindi il sei aggiunto, o sottratto allo stesso prezzo vero, forma l'eccesso, o il difetto per più della metà del medesimo, come si richiede nella lesione enorme.

Scotistico pare all' Autor nostro tale argomento ; e nel nominarci il libro delle sentenze *distinct.* 15. , e qualche altro scrittore, che lo adottarono, non gli risparmia un nuovo titolo *di arguzia matematica*, *ma affatto ridicola.* Egli stima, che la proporzione di quell' argomento allor varrebbe, quando il prezzo non fosse prezzo, ma una certa assoluta quantità ; nel qual caso l' addizione e detrazione di una data somma avrebbe giusto rapporto all' eccesso, o difetto. Ma quì, esso soggiugne, il prezzo è vero prezzo e conseguentemente tale esser non saprebbe, se relazione non avesse alla cosa apprezzata. Laonde, replica con più energia che mai, il compratore non patirà lesione enorme nello stesso esempio, se non pagherà più di venti ; perocchè allora soltanto il prezzo convenuto supererà il vero, come avviene nel venditore, per più del doppio. Come mai (compatisco il Molinèo, che si lusingava di dover schiamazzare per tutti, o quasi tutti liberare dal supposto enorme errore) vedono i difensori del sentimento contrario, che

per

per poter dire il venditor leso sopra la metà, è necessario, che la cosa da esso venduta contenga prima il prezzo convenuto, indi non la metà, ma altrettanto del medesimo, in terzo luogo qualche cosa di più; e poi veder non sanno, che per potersi affermar leso in modo eguale il compratore, il prezzo da lui pagato dovrà similmente contenere più del doppio della cosa comperata, cioè della sua valuta? Quì tutto conturbato esclama: *o cecità più che cimmeria!* e per adesso convien lo lasciamo sfogare. Quasi poi stimasse aver detto poco, per giunta ne favorisce il seguente piccolo complimento, di cui debbo con voi, o amico, ed altri costumati leggitori per esso, dicasi con rispetto, arrossire. *Vides*, son sue parole, *quam præcipitanter, & indiscrete Theologi isti in apertos errores ferantur: quam in mediis tenebris acuti & ingeniosi sibi videantur, sed tanta socordia, ut nec arithmeticæ quidem vulgata axiomata teneant, quibus hæc quæstio sine argumentis simplici demostratione solvi poterat.* Sul riflesso alle villanie, usate per sua assertiva

da-

dagli oppositori, è men difettoso il ceremoniale del Molinèo. Egli ora con un' ingegnosa, ma sofistica sottigliezza ci pone innanzi l' ineguaglianza, che crede non avvertita dagli avversarj, e per cui il compratore, ch' enormemente lede in cosa, che val dieci, dà sol quattro del suo, dovechè il venditore dà dieci con la cosa venduta. Sarà poi da stupire (lasciamolo dire) che per giusta proporzione debba maggiore incomodo dal compratore risentirsi, affine che dir si possa enorme anche in esso la lesione? E per meglio convincere i sostenitori della contraria sentenza ci fa, ma inutilmente, riflettere che la metà, dopo la quale incomincia la suddetta lesione, dee in ciascuno riferirsi al suo respettivo equivalente compenso, sia il prezzo, o sia la merce, dicendosi allora leso alcuno oltre la metà, cioè che riceve meno della metà, quando il dato vale più del doppio del ricevuto, e ciò ch' egli riceve, val men della metà di quanto dà; onde ricevendo il compratore più del venditore, dovrà per giusta egua-

glian-

glianza maggior detrimento soffrire. A suo luogo cercherò di tutto abbattere il sistema del detto Autore: ed intanto vediamo quanto sia fantastico riflesso il sostenersi da lui nel surriferito argomento un atto di generosità del venditore verso il compratore, senza che alcun di loro se ne accorga, mentre ognuno pensa a tenersi nel giusto prezzo, o a dar men che può, se stimolo di onestà non lo muova. E se il compratore dà quattro per dieci, dee supporsi il faccia con buona fede per credere di ricever quattro. Nè può quindi darsi luogo al suddetto cavillo. La lesione dovrà allor solo esser maggiore, e ciò per ambe le parti, se il contratto cadrà in merce di un maggior prezzo. Ma meglio risponderassi più sotto a questo cavillo; ed intanto seguiamo il Molinèo alla bella campagna. Finge un'esempio di permutazione, e che, per chi gli vuol credere, sarà *efficacissimo per ambe le parti*, o sia tutti due i contraenti; cioè che Tizio, *determinato forse di viaggiare, o di abitare in villa alienar voglia sua casa urbana, e che s'* in-

incontri (incontro, che non mi dispiacerebbe niente) *con Cajo, che non vuole comprarla a danaro, ma cederli campestre fondo in semplice permuta.* (*) Or quì con forza seducente applica il già detto per la pura vendita; ma vanamente lusingasi di averci reso *più palpabile sua opinione.* Indi tutto fuoco prosegue così: *Habes ergo demonstrationem non solum clarissimam, sed etiam palpabilem, & omni hæsitatione superiorem, nisi cui forte communis sensus deficiat. Nec enim re penitus detecta deinceps errari potest, nisi contra sensum communem; ut demirer tamdiu communem scholam in re tam clara errare potuisse;*

(*)O bell'incontro per me, anzi per voi, o cari miei concittadini! Ecco ecco la bella opportunità di dirvi, aver io letta una scrittura di un nostro socio, ove dimostrasi, che in cert' incontri, e nella delicatissima circostanza di supposto fidecommisso, appena potrebbonsi vostre preziosissime case degnamente permutar colle più ubertose campagne; e che inoltre richiedrebbesi di convalidare il contratto per gl'innocenti supposti futuri chiamati, o altri interessati per anteriori ipoteche, con una speciale ipoteca oltre la generale, ed il divieto a rivendere in alcun tempo. Parvemi scrittura gagliarda.

ſe ; quin magis miror etiam ſummos legum vertices , etiam veritate ſemel percepta, non ſolum dum ſubtilius loqui volunt , impegiſſe : ſed etiam in tam ſupino errore, vel aduſque convitia, ridicule pertinaces fuiſſe. Cujus pertinaciæ in cauſa fuit [ut dixi] nimia durities dictæ l. 2., quæ in eo, qui dat nummos liquidius & promptius prima facie ſeſe ſenſibus offert, quam in eo, qui dat ſpeciem, ut exempla venditoris & permutantium declarant. Jam me tædet prolixitatis, quam ſcio peritis non fore gratam, ſed malo diſcentium utilitati & ſuſcepto ſemel inſtituto perſpicue, plene & bona fide inſervire, quam altiori, ſed minus perſpicua orationis gravitate doctorum tantum gratiam promereri. Pectus etiam & indignatio me evebit, dum video legum doctrinam per incogitantiam & præcipitationem interpretum tam præpoſtere multis in locis paſſim depravari, & hinc non ſubſidium, ſed negotium diſcentibus parari, ut diu expertus ſum. Maravigliaſi inoltre il Molinèo, che l'Abate Panormitano, ſebben da prima moſtraſſe di conoſcer la verità, indi più di propoſito all' errore comune aderiſſe. Non entro nè a

a ri-

a riferire, nè ad esaminare parecchie cose quì dette dal Molinèo. Al che più volentieri m' induco, perchè i saggi uomini ben sanno di quanto felice ingegno dotato fosse il celebre abate Panormitano, onde non abbisogna della mia difesa contro le ardite punture, con cui il suddetto inconsiderato Molinèo, dicasi con rispetto, si fa lecito d'insultare e deridere un suo argomento. Dopo un sì lungo discorso il Molinèo pien della solita energìa ci vuol dar la colmatura con una non ingioconda riflessione. Lusingasi di un nuovo paralogismo i suoi oppositori convincere nel creder essi, che il venditore, il quale in una merce, che val diece, prende quattro, e così discapita per sei, venga a far minor jattura del compratore, che col pagar ventuno giugne a perdere undici. Posciachè sostiene per contrario il detto autore di doversi dire maggiormente danneggiato il venditore per motivo, che sei ha più ragione, e supera di più il quattro, che non l' undici il diece. *Et ut tandem finiam* (un ultimo tratto dello stesso Molinèo in gra-
zia

zia sì de' suoi ammiratori, che di chi temesse di averlo io preso a confutare senza la debita ponderazione) *utque prompte deinceps, & sine errore cognoscatur & servetur æqualitas inter emptorem, & venditorem, debet excessus decipientis venditoris ad excessum decipientis emptoris, & e diverso defectus decepti venditoris ad defectum decepti emptoris referri, & ex æquo metiri. Summa brevis est, quando deceptus non habet dimidium æquivalentis, hoc est, non recipit dimidium ejus, quod dat.*

LXXIII. Entrando io subito alla confutazione de' precedenti argomenti del Molinèo, giusta il debole mio potere, spero di dimostrare, che i medesimi, quantunque non inetti, non abbiano la minima forza contro la volgare opinione, la quale, parlando col dovuto rispetto, parmi venisse, come accennai al num. *69.*, con non plausibil titubanza sostenuta dal Covaruvias, e dal Diana, e con freddezza dal Layman. Sono tuttavia loro assai debitore di aver potuto la bella verità conoscere in questione, che frivolissima in se stessa, fu nobi-

bilitata dalla celebrità de' disputanti (67).

LXXIV. In primo luogo accorderò, o ca-

(67) La presente diffusa confutazione non è già tutto aliena dal primario scopo di questa stampa. Uno de' riflessi, con cui da quì a poco si dimostrerà l'irragionevolezza del Molinèo nel voler con geometrica proporzione misurare l'enorme lesione, servirà per potentissima risposta contro alcuni non meno onesti, che questa volta irriflessivi censori, i quali con perdonabile svista la fantasia turbarono ad uno di quest' Anconitana Marca, il quale per essere scioccarello riverenzialmente temette sulla loro franca asserti-va di quasi aver il poverino tanto aggravato il non meno onesto, che ricchissimo compratore di un suo affatto singolare e preziosissimo palazzo, unico suo e paterno tetto, quanto forse fatto non avrebbe un odierno sciagurato Giudeo. La faccenda è bella la parte sua. Io era in un naturale dovere di brevemente accennare un sì mostruoso abbaglio, che ben so aver nauseato lo stesso perspicace e onoratissimo compratore. Se il rispetto alla maestà del Pubblico mi vieta il maggiormente diffondermi su di ciò, questa medesima succinta riflessione basterà per vantaggio di moltissimi, che porrebbono da coloro essere danneggiati, che più che de' proprj, si degnano esser solleciti de' fatti altrui. Il mio debito amore a' miei stimatissimi concittadini non permetteva, che io lasciassi di avvertirli anche di ciò. E per non parlare in enigma, il preaccennato abbaglio consistè in non riflettere che il prezzo di assai vasto palazzo di città primaria, o altra cosa preziosissima, può per mancanza di compratori ed altri motivi sì attenuarsi, onde non fare alcuna regola pe' nostri contratti.

o caro, a quel dotto franceſe, che per poterſi ogni merce conſiderare come prezzo del danaro pagato dal compratore, e queſto danaro come una merce da lui venduta, ſembra per a prima viſta plauſibile conſeguenza, che, ſiccome nella leſione del venditore, così in quella del compratore debba la merce da lui comprata valer meno della metà del prezzo convenuto; e ciò, ch' eſſo dà, ſuperar per più del doppio quello riceve. Che però? Non eran mica tanti babbuaſſi gl' innumerevoli teologi e giureconſulti cotanto vilipeſi dal Molinèo. Dotti al par di lui dovettero al par di lui far quella rifleſſione, ma molto più giudizioſi non la giudicarono idonea a farne l' antica ſentenza abbandonare in punto di leſione. Io men mi maraviglio di chi ſi moſtrò alquanto titubante al primo comparire della nuova ſentenza, mantenendoſi però nell' oſſervanza dell' antica; sì perchè la novità facilmente ſorprende, sì perchè una ſteſſa coſa può da diverſi lati riguardarſi, un più ragionevole dell' altro, richiedendo pure noſtra umanità

nità il doverſi aſſai ſovente appigliare ad un ſentimento come più plauſibile, ſenza poter l' altro di evidente falſità condannare. Abbaſtanza tuttavia mi dichiarai, che io credo talmente erronea la predetta ſentenza del Molinèo, che parmi doverſi di manifeſto errore accuſare, ſtandoſi ſpecialmente alle ſole ragioni addotte da eſſo, e conſiderata la coſa in ſe medeſima.

LXXV. La ſentenza oppoſta a quella del Molinèo poggia ſopra a principj i più ſemplici, e quindi i più veri, anzi tali, che non ammettono minimo dubbio. Senza entrare in troppo curioſo eſame ſu la celebre Ariſtotelica diviſione della giuſtizia in diſtributiva, e commutativa, della quale inteſi mattine ſono in una di queſte erudite converſazioni, che ſi potrebbe non meno iſtruttivo, che aſſai ameno ragionamento teſſere, ſtante di averne tutti parlato, e forſe non tutti una giuſta idea conceputa, e prendendo le parole di quel dottiſſimo greco in un indiſcreto rigore; tutto queſto, diſſi, laſciando, a me ſembra impoſsibile il negare, che la via più

breve, più certa, e più generale per fissare egual lesione ne' due contraenti, quella fuor di ogni dubbio sia di equiparare perfettamente il loro discapito con eguaglianza di numerica precisione. Anche il volgo intende (posto per vero prezzo il diece) che il quattro ed il sedici sono i due termini equidistanti da esso per la quantità di sei; e che quindi saranno egualmente lesi i due contraenti sopra la metà, se il venditore esigerà quattro per prezzo, o se il compratore pagherà sedici. Par quì applicabile la massima di Aristotile, che tra' contraenti la commutativa, o reciproca giustizia esige proporzione aritmetica. Infatti, se noi supporremo (cosa agevole a succedere) che il venditore egualmente pretenda di discostarsi dall'enunciato giusto prezzo di dieci con esuberante domanda, mentre il compratore tenta di egualmente tener bassa la sua offerta, un mezzo termine aritmetico, che anche le persone incolte sapranno ben ritrovare con la maestra natura, dividendo cioè per metà l' intera differenza, che passa tra di essi, e

que-

quest', aggiugnendo al termine più piccolo p. e. di quattro, avrassi il prezzo giusto di dieci nel supposto contratto. Ed è sì naturale, che ogni contraente valuti la sua lesione per quel solo *deficit* (uso un latinismo gradito in oggi dagli scrittori di pubblica economia) che son certo, che un saggio venditore sdegnerebbesi contro chi spronar lo volesse a far conto col Molinèo del darsi da esso dieci al leso compratore, mentr' egli in caso di sua lesione riceve sol quattro da lui. Risponderebbe: non mi guastate per pietà il bel sereno del senso comune impresso da Dio in tutti gli uomini, giacchè in ogni compravendita, o permuta nessuno è geloso di ciò, che dà, purchè ne riceva il compenso; anzi lo scopo appunto di ambi i contraenti è di cambiare il dato col ricevuto, e stimasi andar tutto bene, anzi acquistar ciascuno, finchè serbasi quel compenso; e direbbe, che ognun de' contraenti può sol restare offeso da quel *deficit*, o mancanza qualsiasi di un giusto compenso, e che quindi cotal mancanza esser dovrà la stessissima in ambedue per dirsi eguale la lesione.

Ed

Ed invero chi oserà nella stima della lesione in un medesimo contratto volger l' occhio indietro, e scandagliarla col Molinèo da ciò che resta già adequatamente compensato alla parte lesa, anzi che da ciò, che assolutamente manca ad un esatto compenso? Dio volesse, che chi proccura di altri contaminare con false massime, per aver confortatori nell' errore, fosse accolto come i sofismi del Molinèo, quando io li palesai ad alcuni miei amici di città, e di contado! Laonde con mio ribrezzo dirò, che contro quell' autore debbonsi a ragione ritorcere le sue querele di essersi voluta perturbare tutta la presente questione, che senza studiati argomenti meritava di essere sciolta per via di semplice e palpabile dimostrazione. Se la lesione si sente, anzi si tocca con mano entro il borsellino, perchè invilupparsi con tante fantastiche relazioni, e il rischio correre di enormemente ledere l'eguaglianza ne' contraenti, mentre la giusta parità pur si va rintracciando dell' enorme lesione? I teologi sì vituperati dal Molinèo, e che credo ad esso eguali in aritmetica, e forse superiori in metafisica, la migliore delle scienze,

ze, e di cui la stessa matematica non può dirsi che una diramazione, non poterono non capire al par di esso, che, volendo mostrarsi sottili, potea dirsi con tutta ragione, che il prezzo meritava ancor esso il nome di cosa venduta, e la cosa venduta quello di prezzo. Ma, molto in ciò più prudenti di lui, non si lasciarono da quel concettino abbagliare, e restarono fermi in credere la lesione una quantità assoluta, e dirò anche indiscernibile per riguardo a due contraenti, talchè debbe in ciascun di essi equipararsi non per via di mentali, o immaginarj rapporti, ma di reale effetto, diciam così, nella di loro borsa (68). A me pare innegabile, che

(68) Ognun potrà da se capire, che il Molinèo avrebbe dovuto secondo la sua persuasione accusar piuttosto di mancanza di buona logica, o di natural giurisprudenza i Teologi scolastici nella presente questione, anzichè d' imperizia nelle prime regole di aritmetica, n.72. Non è quì luogo di dimostrare il conto fatto in ogni tempo da' Teologi secondo le varie stagioni delle matematiche. Parmi certo, che il dotto Bolognese Rabbi della tanto rispettabil Congregazione de' PP. Agostiniani di Lombardia stampasse un intero libro in-

che se interrogheremo chiunque fornito di natural rettitudine, e che non siali stata la mente viziata dalle fantastiche sottigliezze degli studiosi, si farebbe

. egli

intorno all' utilità delle matematiche per la stessa teologia. Nè quì potrei poi il giusto biasimo inferire, che parmi aver luogo contro di alcuni, che, creder voglio senza maliziosa intenzione, con intemperante impegno e metodo pericoloso vorrebbono lo studio delle medesime promovere per la gioventù. Voglio piuttosto un tratto usare di quella generosità col Molinèo, che fu sempre propria delle buone cause, come quella da me sostenuta. Io credo che, mentr' egli a' Teologi rimprovera la più crassa imperizia aritmetica, ne fosse di quella utilissima scienza per se medesimo a dovizia fornito, e che questo stesso innocentemente lo potesse far temere di scarsezza negli altri. Nel volerci egli convincere, che il compratore, il qual paga ventuno ciò che val dieci, discapita men di chi vende dieci per quattro, scrive così. *Sex excedunt quatuor de toto & rursus de dimidio totius: sed undecim non excedunt decem nisi de toto, & decima parte totius.* Io farei ingiusto a criticare la material verità di tale espressione; negandone tuttavia la conseguenza da esso cavatene. Anzi, per mostrare quella generosità, che poc' anzi dissi di usare, io avrei detto con evidente ragione, che per serbare nel proposto esempio la precisa eguaglianza di geometrica proporzione richiedeasi, che il compratore pagasse venticinque. Il qual *venticinque* colpito avrebbe più addentro il cerebro de' *pertinaci oppositori*, che non

la

egli coſcienza di fiſſare un contratto in modo, che dandoſi luogo ad enorme leſione, come accader può tra' più oneſti, ſi doveſſe la maſſima ſeguire del Molinèo.

LXXVI. Cerchiamo di meglio il fondo penetrare del ſottil ſofiſma del Molinèo, che avendo miſeramente immenſa ſchiera ſedotto di uomini celebratiſſimi, potrebbe anche nuovo inciampo preſentare a' poveri ſcettici. Voglio intanto figurare i due noſtri contraenti come due avidi negozianti, che della morale ſervendoſi di quell' autore e di alcuni altri, cercaſſero a lederſi ſcambievolmente (eſcluso però ſempre ogni dolo) fino alla metà del prezzo ſecondo Diocleziano permiſe. Chi per ciò ardirà pretendere che potendo il venditore raddoppiare il prezzo al compratore, vendendogli per cinque quello val diece, debba quindi poter per geometrica proporzione il compratore pagar venti al venditore, il doppio cioè della merce? Chi non vede e non ſente la palpabile ingiuſtizia di

con-

la sì poco energica maniera delle ſue eſpreſſioni.

condannare in uno stesso contratto il compratore non solo ad un maggiore, ma ad un aggravio il doppio più grande, e ciò in grazia di geometrica proporzione? Che delitto aver possono i compratori, onde abbia in danno de' medesimi a tutta sconvolgersi la santa economia della natura? Tutte le create cose a somma gloria del Creatore debbono di continuo a noi palesare la miserevole loro impotenza ad operare con geometrica proporzione. Lo sviluppo di tutti i corpi organici si ritarda, anzi cessa del tutto nel suo progresso. Nella stessa negoziazione, onde io trassi il presente sofisma a pro degli avversarj, non seguono i profitti la proporzione de' capitali, i rivenduglioli guadagnando respettivamente più de' ricchi mercanti, ed i piccoli censi fruttando più de' grossi. Non parrebbe dunque con geometrico rigore valutabile il di più, che diceva il Molinèo riceversi dal leso compratore. Ma vi è di peggio. Cotesto *più* è affatto chimerico, poichè non veggo, come dir si possa, che il compratore faccia miglior negozio, perchè a buo-

ni

ni conti può assicurare per esempio dieci, cioè il valor della merce, dovechè il venditore soggiace a prender molto meno. Chiunque abbia ben ponderato i sofismi del detto autore potrà ad esso dire con fermezza, che un innocente genietto usurajo traspira nel condannare a maggior lesione il compratore perchè riceve apparentemente più del venditore, se la lesione dell'uno si paragoni a quella dell'altro. Chi non vede, che contemporaneamente il compratore ristituisce tutto il di più? Ciò è evidente ne' tre aritmetico-proporzionali termini 4. 10. 16. Inoltre è affatto irragionevole il considerare due contratti diversi, uno quando è leso il venditore per istimarsi la merce meno del giusto, e l'altro quando si stima di soverchio. Il contratto è sempre uno, perchè una è la merce, nell'apprezzar la quale può sbagliarsi tanto per eccesso, che per difetto, onde in un medesimo contratto è mostruosa cosa, che si abbia a gravare più uno, che un altro de' contraenti. Non l'opinione de' medesimi, ma la realità del valor del-

della merce la base forma del contratto, e costituisce appunto quell'assoluta quantità, onde misurare l'eccesso, o difetto del prezzo, e la quale alla perspicacia sfuggì del Molinèo. Taccio di esser cosa inumana, non che ingiusta, che uno abbia a dover soffrire maggior lesione in un contratto, perchè fece grazia al venditore di pagargli più del giusto la sua merce. A' due argomenti di questo num. il terzo si unisca ampiamente esposto di sopra, esser cosa affatto ingiusta, che chi vende una merce, o permuta qualsiasi cosa, sia ben sicuro di poter ledere e guadagnare il doppio di quello possa mai ledere e guadagnare il compagno, giacchè nel solito esempio il venditore può guadagnar dieci, ed il compratore cinque soltanto; com'è manifesto. Tutto ciò basterebbe ad abbattere i cavilli del Molinèo, che con impetuoso ardimento l'antico modo di pensare sovvertendo in materia sì grave tanti nell' intera Europa sedusse con un trionfo, che, ajutandone Iddio benedetto, non dovea esser durevole.

LXXVII. Vedemmo il tripudio de' soste-

ſtenitori della contraria ſentenza; ed i quali forſe diranno, che debbeſi maggior ricchezza ſupporre ne' contraenti, e ciò almeno nel compratore, quando valutano ſoverchiamente la merce, che quando la ſtimano men del giuſto valore, e che per ciò ſarà ragionevole il condannare col Molinèo il compratore nel primo caſo ad una leſione maggiore; ma corriſpondente al maggior merito diciam così del contratto, e de' contraenti. Ora il ſuppoſto è falſo, perchè infinite volte i contraenti egualmente s' indurrebbero al contratto, tanto ſe equivocaſſero nello ſtimar più, che meno del giuſto la merce; e le leggi voglionſi alla generalità de' caſi adattare. Inoltre da quel ſofiſma pur ne verrebbe, che il prezzo delle coſe variar poteſſe a miſura del maggior peſo del contratto, e che al ricco ſi poteſſe anche il pane rincarare più che al men ricco. Laonde, come diſſi, ſarà ſempre iniqua coſa, che in un contratto medeſimo ſoffra il compratore una leſione il doppio più gravoſa del venditore. La leſione do-

vrà

vrà esser maggiore con geometrica proporzione, ma eguale in ambi i contraenti, qualora il contratto cada in una merce di maggior valore, e sarebbe stata follia il pretendere, che la medesima dovesse in ogni contratto limitarsi ad un'assoluta quantità, p. e. di dieci, o di venti. Confessiamo, che i teologi scolastici meritavano più rispetto dal Molinèo, siccome lo meritan da tutti, salvi i loro madornali difetti (69). Lo stesso riflesso all' estre-

(69) Nessun creda, che io presuma di esser autorevole apologista del valore degli scolastici. Potrei idonei giudici in lor favore citare. Ma chi saprebbe alcun ritrovarne più rispettabile dell' Eminentissimo Signor Cardinal Giacinto Gerdil, sommo filosofo, e teologo; che tanto onora non pur la sua per ogni titolo pregevolissima Congregazione de' Religiosi Bernabiti, ma Italia tutta, che in esso può gloriarsi di uno de' maggiori uomini del secolo? Ecco com' esso parla de' predetti scrittori in una sua dottissima opera, nella quale in modo sì maraviglioso trovansi assai cose utilissime. "Segue in „ settimo luogo l' autorità degli scolastici, e cano„ nisti. Non sarà fuor di proposito una breve „ apologia, che potrà anche trarsi dal Caño, per „ vendicare gli antichi, e più celebri scolastici „ dall' ingiusto disprezzo, con cui vengono trattati „ da uomini più colti nelle umane lettere, ma „ di molto inferiori per lo più nella copia, e „ profondità delle Dottrine. Diceva il Leibnizio, „ tro-

estrema mia picciolezza, che non mi concede alcun dritto alla favorevole prevenzione del Pubblico, mi spinse a scrivere con quella maggior energia, che comportava lo scarso mio ingegno. A ciò si aggiunse la perplessità, con cui il Vescovo Covarruvias ed il Teatino Diana sostennero l'antica sentenza; ed una certa freddezza, colla quale ven-

„ trovarsi cose di sommo pregio sotto la ruvida „ scorza degli Scolastici. Da questi trasse in gran „ parte il Grozio le dottrine sparse nel suo trat- „ tato *de jure belli, & pacis*, come si vede dal- „ le stesse citazioni. E quantunque da molti me- „ no eruditi venga riputata la dottrina del dritto „ della Natura, e delle Genti quale nuova scien- „ za dovuta alla sagacità, e coltura de' moderni, „ pure potrebbe facilmente apparire non trovarsi „ cosa d'importanza in questi, che non sia stata di „ già trattata dagli antichi Scolastici. Barbeyrac „ ha confutati alquanti errori del Puffendorff con „ dottrine tratte dagli Scolastici, e si potrebbe „ addurre per esempio quel luogo, in cui Puffen- „ dorff dice, che non è da imputarsi più che alla „ spada, o al coltello l'atto, al quale l'uomo s' „ induce per imminente timore di morte. Il Bar- „ beyrac, comecchè gran disprezzatore degli Sco- „ lastici, nulla però dice in questo proposito, „ che non avesse potuto imparare da' medesimi. (Card. Gerdil: Saggio d'instruzione per un corso di studj teologici. Roma 1776. pag. 90.)

venne difesa dallo stesso Gesuita Layman, che però non lasciò di veder la cosa nel giusto aspetto, parendo a me fuor d'ogni dubbio, che l'opinion del Molinèo sia affatto erronea, massime se prescindasi, com' esso fece col Cujacio e il Donello, da qualch'estrinseca riflessione, che potesse tentarne a violar l'eguaglianza tra' contraenti.

LXXVIII. Io ne' quattro prec. num. m' ingegnai di dimostrare l'intrinseca evidenza della nostra opinione nella stima della lesione enorme del compratore, considerato il naturale diritto, al quale la vedemmo dichiarata contraria dal Molinèo, onde *iniqua* volle chiamarla, *perchè opposta all' eguaglianza de' correlativi.* Ora poi per debito rispetto a quel dotto Francese, ed a suoi ammiratori stimo egualmente facile il convincere ognuno, che la medesima non è nè anche *ingiusta*, com' egli la disse, *perchè contraria alla legge.* Io mi arrossisco di avere a mostrare, che una legge Romana, quantunque da crudelissimo Imperador promulgata, non potesse in conto alcuno opporsi alla dispo-

fizio-

fizione della bella ed invariabile giustizia.

LXXIX. Ma prima di esaminar la legge di Diocleziano voglio con un nuovo argomento l'error confutare del Molinèo, e degl' innumerabili dottissimi suoi seguaci, sperando, o amico, da' discreti vostri pari di esser compatito, se continuo a scrivere con quella natural libertà quanto all'ordine, che alle familiari lettere non disconviensi. Vedemmo già, quanto insussistente sia il ragionare del Molinèo sul riflesso, che il compratore *lesore* riceva più, che non riceve il venditore in caso di sua lesione. Veggiamo anzi ora uno svantaggio, che di ordinario ha il compratore sopra il venditore. Essendo la massima parte de' nostri contratti vere comprevendite, l' eccesso percepito dal venditor *lesore* consiste in bella moneta non mai soggetta a'spaventosissimi fidecommissarj andirivieni, ed in cui qual lucidissimo specchio soavemente contempliamo compendiosamente ristretta la quintessenza di tutti i terreni beni. O bello e dolcissimo danaro, e noi felici, se colle debite riserve di te ci serviamo col celeste favore in cibo intellettuale, o ma-

te-

teriale de' veri poveri, ed in opere di pubblica utilità! Noi miseri che per sola nostra colpa possiamo renderci micidiale un tanto dono di Dio! Ma i poveri compratori *lesori* conseguiscono egual vantaggio in qualche p. e. dirupato terreno, o ruinosa casaccia, da non paragonarsi alla potentissima e spedita pecunia, se tormentosissimo vincolo, o cavillo fidecommissario non si frapponga. Più: chi risolvesi ad alienar merce qualsiasi per prezzo convenuto ed appreso per giusto, staccato egli da ogni affetto alla merce, può considerarsi come soggetto a lesione quasi di mera apparenza. Chi poi sborsa danari più del dovere (cappari!) discapita in cosa, di cui, perchè soavissimo rappresentante di tutti quanti mai i terreni beni, possono solo vivere affatto svogliati i non mai abbastanza ammirati e serafici PP. Cappuccini ed altri santi Ordini mendicanti. Entriamo ora ad analizzare la legge di Diocleziano. Se costui non favorì secondo il Cujacio i compratori, basta che tutti i tribunali ad essi pure sua costituzione applicassero.

LXXX. Nella conversione di ogni verità siamo costretti in prima ad avverti-

re

te, ſe gli eſtremi della propoſizione ſien tali, che poſſa all'uno adattarſi per inverſione, quello ſi afferma dell'altro; ed indi che ſignificato porti ſeco preciſamente, o qual forza abbia la propoſizione da invertirſi. Ciò preſuppoſto, tutti veggono, che due contraenti ſono ed eſſer debbono di una natura sì atta a poterſi per reciprocazione applicar all'uno, quello ſi ſtabiliſce per l'altro, che, come vedemmo in ſeguela delle rifleſſioni del Molinèo, ciaſcuno può dirſi al tempo ſteſſo venditore e compratore. Paſſiamo a vedere nel ſuo vero lume l'effetto della legge ſeconda quì eſaminata. Nelle compravendite, e nelle permute non può giammai naſcer leſione, ſe in quelle non ſi ſtima erroneamente più, o meno del vero prezzo la merce venduta, e ſe in queſte non ſi trova diſuguaglianza di valore intrinſeco nelle coſe permutate. E' poi innegabile, che colui, che ſenza punto saperlo vende una merce per eſuberante prezzo convenuto, o che permuta una coſa di minor prezzo con una di prezzo maggiore, è certo in cuor ſuo per co-

ſta legge di non poter perdere più della metà del valor vero della coſa venduta, o permutata, p.e. più di cinque, ſe il prezzo vero ſarà di diece. Chi intanto non vede, che nel predetto individual caſo, e così in ogni altro, in ſeguela di perfetta converſione dello ſtabilimento della ſteſſa legge dir dovremo, che l'altro contraente ſimilmente, ſe non vorremo con manifeſta ingiuſtizia aggravarlo, ſarà ſoggetto a perder ſoltanto la metà del valore della merce contrattata, o di quella delle due coſe permutate, la quale ha un'intrinſeco valore minore dell'altra, cioè la perdita di cinque nel propoſto eſempio, pagando quindici ciò, che val diece, o cambiando una coſa, che val quindici, con altra, che val diece? Quindi il principio generale riſultante da queſta legge ſarà, che neſſun de' due contraenti poſſa eſſer leſo ſopra della metà del prezzo vero della coſa venduta, o ſopra la metà del valor vero di quella delle due coſe permutate, la quale ſia all'altra inferiore di pregio. Ed ecco, che la diviſata metà forma la differenza

arit-

aritmetica, per cui l'un contraente può esser leso col ricevere la metà meno di ciò, che dà, e l'altro per dare la metà più di quanto riceve. Ciò è uniforme a quell'eterna ragione, anteriore a tutte le leggi umane, ed a cui dee sottomettersi di necessità l'interpretazione di ogni legge. Mostrai già la nostra sentenza coerente all'Aristotelica perspicacissima scuola, sebbene sin da principio, e più in progresso a gran magagne soggetta, come tutte le altre scuole degli uomini. L'amor di brevità e l'obbligo di fuggire ogni inutile ripetizione non mi permettono cercare di dare un maggior risalto alla mostruosità, dicasi con rispetto, con cui il Molinèo pretese d'introdurre nella spiegazione della legge di Diocleziano l'uso della proporzione geometrica (70). Voi, si-

(70) Non credo affatto inutile il quì narrare coll'autorità del Moreri nel suo dizionario, che il Molinèo era molto superbo, e che ciò facesse dire al Balzac, ch'egli chiamava se stesso *il Dottor della Francia, e della Germania*; e che in fronte ponesse di parecchi consulti stampati: *io che non cedo a nessuno, e a cui nessuno può nessuna*

signor mio, meglio di me vedete, che non posso io, per quanto a me sembra, esser ripreso di aver detta cosa men che ragionevole, quando superiormente affermai, che in caso di permuta si dovrà la lesione ragguagliare rapporto alla metà di quella delle due cose permutate, che sarà di minor prezzo dell'altra. Ognun vede, che qualunque compravendita noi possiamo giustamente considerare per una specie di permuta tra la merce contrattata, ed il danaro del compra-

to-

na cosa insegnare. Ma lo stesso Moreri intanto dice in questo articolo, ch'ei sovente fu appellato il *Papiniano Francese*, *il Giureconsulto di Francia*, *e di Germania.* Parmi dunque che la detta censura debba ammetter molta mitigazione: giacchè il mostro della superbia è pur troppo frequente, e forse allora ha sue corna più elevate, che più studiasi nasconderle. La faccenda di quel titolo stampato è scabrosetta. Ma finalmente saranno stati fogli come dicono fuggitivi, massime in una nazione, ove si adopra in tutto la stampa. Io son persuasissimo, che il Molinèo per perdonabil facezia si desse que' titoli, come appunto molti si ricordan tra noi, che un non men dotto, che onestissimo medico di una Città di questa Provincia spesso ci rallegrava, quando ci si annunziava pel babbo de' medici, con grazia degna di quell'uom toscano.

tore, il quale può ſempre ſupporſi, che poſſa eſibirne più del valor della merce. E' dunque innegabile, che come nelle comprevendite, così anche nelle permute la metà della coſa venduta, o del valor di quella delle due coſe permutate, che ſarà inferiore di prezzo, fiſſa naturalmente il limite, ove incominciar debbe a ſtimarſi enorme la leſione.

LXXXI. Sono io ora nella neceſſità di ovviare ad una iſtanza, che mi potrà eſſer fatta da' ſeguaci del Molinèo. Diranno eſſi così. La legge di Diocleziano non è tanto chiara, che non poſſa dubitarſi, s'eſſo in mente ſua miraſſe a ſtabilire l'opinione noſtra, o la loro; e così potrebbe eſſere, ch' egli, maſſime parlando eſpreſſamente di vendita di beni ſtabili, e compaſſionando chi colle lagrime ſe ne ſpoglia, per uſar la fraſe di s. Girolamo, intendeſſe di favorire la condizione de' venditori. Ammettaſi pure, io replico, che non ſia ſenza qualche ambiguità quella legge. Guai a noi, ſe non poteſſero abbaſtanza ferma interpretazione tutte quelle leg-

leggi ricevere, che non mostrano tosto di avere un senso univoco. Se Diocleziano avesse voluto favorire i venditori, i compratori gravando, ben vedeva la necessità di dirlo, posciachè, come l' esperienza dimostrò, non potè non vedere, che il volgo egualmente, che i dotti interpreti non avrebbono mai supposto, che potendosi la legge interpretare in modo uniforme alla perfetta eguaglianza ne' due contraenti, avesse a prendersi in significato odioso pe' compratori. I crudeli come Diocleziano sogliono essere scaltri, ond' egli potè capire, che nel dubbio non si sarebbe supposta una cosa, che troppo discapito recava a chi compra. Infatti, quando pure avesse voluto l'Imperadore il pianto asciugare de' venditori de' beni stabili, se ciò era atto commendabile, troppo più potea a' teneri cuori parer assai barbaro il prosciugare per dir così senza pietà la borsa di un compratore, costretto a poter perdere il doppio di quello, che può perdere il venditore. Neghi di fatti, se può, il Molinèo, e con esso il Cujacio, ed il Donello, che non pure il volgo, ma il

fiore

fiore, anzi la generalità degli antichi teologi e giuristi, non ricevessero le parole di cotesta legge nel senso da me sostenuto. Su dunque rallegratevi meco voi tutti, o compratori, i quali ben a ragione vantar vi potete, che lo stesso Diocleziano non dovette voler lesi i vostri dritti. Non mancherò di difendervi più sotto con forti ragioni da una più sublime, ma troppo mendicata riflessione, con cui si vorrebbe ad ogni modo rendervi troppo a' venditori inferiori. Nè spaventar vi dovete della seguente riflessione del Cujacio. Riflette egli, che, parlandosi di lesione in una novella di Romano Seniore, chiamasi la cosa venduta il doppio del prezzo ritratto (71). Perocchè ciò coincide con la legge di Diocleziano, che dichiara lesione degna di rimedio quella, per cui non abbiasi neppur la metà del prezzo. Ma ambedue siffatte leggi espongono il venditore al solo discapito della metà del prezzo vero, e così pure estender si debbono al compratore per la stessa assoluta quantità, ciò

(71) *Cujac. Recit. in lib.* 4. *priores Cod. Justinian. tit. de rescind. vend. l.* 2.

ciò esigendo la parità di ragione, e l' eguaglianza de' correlativi. Voi avrete, sig. mio, ben capito, che io stimai inutile il diffondermi col Molinèo sull' articolo delle permute; in esse nessun con occhio materiale riguardando le cose permutate, ma con quello della mente il valor vero delle medesime, come fossero mere comprevendite. Se lodevol fosse, io sospetterei che una malnata invidia verso i doviziosi compratori de' beni stabili concorresse a quasi affatto distruggere la vera massima nella presente questione. La verità si trova nel silenzio degli affetti; e se pur questi ciechi ed infermi giudici vogliamo ascoltare, consultiamo l' amabilissima compassione, la primogenita della santa carità. Essa insegna, che un favorevole arbitrio sarebbe forse più giusto a favor di colui, del compratore cioè, che in una compravendita è non volendo generoso di maggior somma, e lo stesso dicasi della permuta.

LXXXII. Vediamo la pratica de' Tribunali circa la lesione del compratore. La cosa è sommamente importante, come ognun vede. Il Covarruvias afferma

che

che a ſuo tempo era più seguita nel foro l'antica opinione; narrandoci poi il Layman, che la Camera Imperiale aveva la nuova adottata (72); e ciò, egli congettura, per isminuire le liti, a lui ſembrando più facile, che taluno inducaſi a pagar ſedici per comprar dieci, che a vender dieci per prender quattro, eſſendo maggiore e più patente queſt' ultima ſproporzione. Men mi maraviglio, che quel dotto Geſuita alquanto freddamente, come diſſi altrove, ſosteneſſe l'antica ed unicamente vera ſentenza, non volendo io perciò credere, ch' egli ſi laſciaſſe abbagliare dalla ſuddetta ſproporzione, che innumerabili grandi uomini ſorpreſe, ma che vedemmo già, doverſi ſtimare un bel nulla. Egli moſtrò bene di aver penetrato la queſtione a dovere. Così aveſſe, come era idoneo a farlo, avuto agio in un completo trattato di morale per poter ribattere gl' induſtrioſi cavilli del Molinèo, che non gli poteano eſſere ignoti, mentre cita il Cujacio, come avverſario della vecchia ſentenza, ed il

(72) *V. ſopra al num. 69. la nota 58.*

il quale vedemmo esserſi in ciò dichiarato ſeguace di quel Franceſe! Mi ſarei io allora, o amico, liberato da qualche moleſtia, che mi recò il preſente eſame. Io intanto, dicaſi con riſpetto dello ſteſſo Geſuita, mi perſuado che, atteſa l'uniformità di penſare ne' regni cattolici, l'Imperial Camera abbracciaſſe la nuova ſentenza per quel ſolo ſuperiore ed affatto eſtrinſeco motivo, che muover potè la ſteſſa Rota Romana (73). Non cerco lo ſtile degli altri Tribunali, parendo a me, nul-

(73) *Major eſt difficultas in coſtituenda læſione enormi relative ad emptorem, utrum videlicet par utriuſque ſit ratio emptoris ac venditoris; permulti affirmant tuentes, res digna decem ſi empta fuerit ſexdecim, haberi læſionem &c.* allegando poſcia circa una dozzena di autorità. Indi così riaſſume. *At in contrarium ſtat communior doctorum, & receptior Tribunalium ſententia, videlicet emptorem non intelligi enormiter læſum, niſi ſupra dimidiam, hoc eſt ultra duplum juſti pretii ſolverit.* E laſciando io qualch' eſpreſſione non neceſſaria, riferir debbo le ſeguenti. *Quare ſi res fuerit valoris decem, non dicitur ultra dimidiam facta emptio, niſi emptor unum & viginti, vel ſupra ſolverit, veluti obſervat Cujac. comment. jur. civil. ad tit. de min. viginti quinque l. in cauſæ 16. tom. 1. pag. 948. litt. D., ubi ſomniare ait*

nulla ciò giovando al Molinèo, ch' essi di presente sieno fluttuanti in questo pun-

ait contrariæ opinionis sequaces. Atque idem Cujacius ad lib. 4. *C. tit.* 44. *tom.* 9. *col.* 373. *in fin. &* 374. *in princ. ubi Accursium primum contrariæ sententiæ auctorem increpat, eundemque Cujacium sequuntur in hac parte &c.* con quì accennare un' altra dozzena circa di Dottori, tra quali il Card. de Luca, il Costantini e la stessa Romana Rota; dopo di che seguono queste notabili parole: *& ex rationibus adductis per citatos Doctores, ea mihi videtur potissima, quod emptor plerumque ex affectione emit, non autem ex necessitate, qua venditor alienare sæpe sepius cogitur, unde major læsio in emptore, quam in venditore requiritur, prout in d. decis.* 325. *num.* 8. *ad* 12. *coram Dunoz. Jun.*" *Zanchius de læsione p.* 1. *c.* 2. *n.* 37.,,

Confesso di avere spesso da capo a piedi tremato nel confutare io il primo, per quello sappia, i sofismi del Molinèo; poichè il prodigioso numero de' suoi seguaci tentava (misera umanità!) di quasi in me la dolce ed irresistibil forza della ragione distruggere. Ognun può aver veduto, num. 69. not. 59., che per assertiva del Donello *tutti i dotti uomini* aderirono a quel Francese, avendo io con più cautelata espressione, e per materiale svista, usata sempre la ristretta frase di *tutti i dotti interpreti.* Per la qual cosa io non potei gran giubilo non provare, quando non prima della stampa di questa nota mi avveddi, che il Zanchi noverava anche il gran Voet tra' sostenitori della vecchia opinione circa la misura dell' enorme lesio-

punto; come il Zanchi ci asserì nelle or' addotte parole a piè di pag. Ognun può vedere

sione del compratore. Questo dottissimo Giureconsulto nel comentario sulle Pandette, *lib.* 18. *tit.* 5. *n.* 5., espressamente dichiara *iniqua cosa* il non soccorrere col rimedio della lesione il compratore, che pagasse più di quindici la cosa, che val dieci. Il Voet dedicò quella sua opera al Re d'Inghilterra nel 1698. L'edizione da me veduta *del lib. de usuris* del Molinèo è del 1626. fatta in Colonia, e nella quale si legge la lettera premessa ad altra edizione Veneta del 1575., ed inoltre è da osservare, che il Voet fu assai posteriore al Cujacio, ed al Donello. Nessun tema inoltre, che potesse soverchio rispetto avere pe' barboni scolastici. Non so precisamente di qual setta si fosse: so almeno, che secondo il dizionario del Cheaufpiè ebbe per avo Gisberto Voet, che fu uno de' più [illegible] Protestanti della famosa unione di Dordrecht. Spiacemi ch' egli nel luogo almeno da me consultato non confutasse di proposito i sofismi del Molinèo; il che temo alcuno non facesse degli autori ricordatici dal Zanchi, poichè in caso diverso non era egli uomo da mostrarsi bastantemente propenso all' errore di quell' autore. Parmi che quì un istruttivo esempio ci si presenti per paventare del più iniquo e più crudele di tutti i tiranni, dir voglio la moda, solita a dominare anche fuori delle fantastiche cuffie. Ma molto maggior conforto debbe a tutti la sacra Romana Rota arrecare, la quale a ben riflettere abbastanza sostenne la vecchia sentenza. Laonde è troppo giusto, che ognuno si

dere nel luogo da me riferito del ſuddetto Avvocato, che per oracolo della Romana Rota, l' ardore, con cui i compratori ſogliono comprare, e la neceſſità, onde ſpeſſo ſono i venditori coſtretti a vendere, ſtimar debbonſi idonei motivi per ſeguire in pratica la ſentenza da me impugnata. Non poſſo intanto non paleſare il mio giubilo in veggendo, che la ſteſſa Rota Romana più ſaggia de' Cujacj, de' Donelli, ed innumerevoli altr' inſigni interpreti, ſeppe evitare l'errore del Molinèo chiamando eſſa maggiore quella leſione, che ci ſi ſpacciava per eguale, anzi minore. Chi poi non vede, che ſe un giudice ſtimaſſe (e queſta ſarebbe l' opinion mia) di dover ſempre ſentenziare ſecondo la bella ſemplicità della legge ſopra la leſione, e ſecondo l' eguaglianza tanto plauſibile tra' contraenti, maſſime in certi caſi, come v. g. se un povero ed affaticato colono pagato aveſſe più di ſcudi trenta

un

ſi uniſca meco in tributare oſſequioſi omaggi alla ſapientiſſima Rota Romana, ch' eſpreſſamente chiamò *maggiore* quella leſione, cui piacque ai noſtri avverſarj far ſoggetti i compratori.

un cavallo, o bel somarello, che venti soli valesse; chi non vede, dico, che non solo non si offenderebbe l' ossequio verso la predetta Rota, ma anzi verrebbesi a far uso del suo stesso oracolo, con cui a somma sua gloria riconobbe eccessività di misura nell' opinione da me impugnata? Ben conoscono quei rettissimi Prelati Uditori il bisogno, anzi la necessità di una ragionevole libertà di pensare in somiglianti questioni. Una tal libertà nel caso presente fu ben confessata dal dotto Romano Avvocato Zanchi nella nota a questo stesso numero. Che se a me piu che a lui arrise la sorte, per non esser egli giunto a chiaramente vedere il vanto da me dato alla Romana Rota di non aver saputo errare con tanti uomini sommi, non per ciò debbo tacere, che non ardirei mai riprovare chi sotto l' augusta ombra di una Rota Romana credesse per l' estrinseco e superiore di lei riflesso dovere i compratori a maggior lesione condannare.

LXXXIII. Se voi, o caro, avete fin quì con altri benigni leggitori senza forse

so-

soverchia noja molte in loro ſteſſe nè inutili, nè ingioconde queſtioni udite da me trattare, ſpero non dovrà diſpiacere, che ora mi accinga ad eſaminarne una, ch' eſſendo in se graviſſima e troppo ſuperficialmente toccata dagli ſcrittori da me letti, mi obbligherà ad eſſere alquanto proliſſo. Io intendo parlare del prezzo di affezione; già di ſopr' accennato colle lagrime de' venditori, della ſua ragionevolezza, indagandone anche i giuſti limiti.

LXXXIV. In primo luogo è comun ſentimento de' noſtri Teologi, a' quali ſi uniformano ancora i celebri ſcrittori di gius naturale di queſti ultimi tempi, che il privarſi di una coſa, a cui ſi abbia motivo di portare uno ſpeciale affetto, giuſto titolo ne dia per rialzarne il valore, purchè però, a fine di ſcanſare ogni accuſa di frode, ſe ne renda il compratore avviſato (*). Quella moleſtia, e dolore, che ſi prova in una

(*) Lo ſteſſo Grozio richiede coteſta manifeſtazione, creduta inutile con ecceſſiva benignità da Samuele Coccejo per le ſue non giuſte idee ſulla natura del prezzo. (*Sam. Coccei in Grotium de jur. B. & P. l.* 2. *c.* 12. §. 14.)

una tale diſtrazione, è coſa in ſe medeſima apprezzabile, e che merita proporzionato compenſo. Il Donello afferma, che in un giudizio di leſione ſi debba ſtare ſolo al prezzo intrinſeco. Non iſtò a cercare, ſe la saviezza de' vetuſti Romani miraſſe ſolo ad impedire l'abuſo, cioè il preteſto di un affetto mentito, ſenza però eſcludere que' caſi, ne' quali alcuno concorreſſe di que' ragionevoli motivi, che a giuſto penſare del comun degli uomini debbono in ogni venditore un ragionevole affetto riſvegliare verſo la coſa venduta. Stimo poi, che la predetta opinione del Donello ſicuramente eſcluda quei caſi, ove alla coſa venduta andaſſe unito un qualche requiſito di onorificenza, di comodo, ovvero utilità, atto a renderla di maggior pregio nelle mani di qualunque compratore. Io intanto conſiglierei ogni venditore a porſi in ſicuro per queſta parte con accennare nell' iſtromento di contratto in termini ben rigoroſi i titoli di giuſta affezione, poſciachè come di coſa dedotta in patto parmi non ſe ne potrebbe preſcindere in un giudizio di leſione.

LXXXV.

LXXXV. V' fu un certo Tapia, di cui più d'un autore riferisce essere stato esso di avviso, che il predetto titolo di affezione non fosse sufficiente cagione ad aumentarne il prezzo, per non recare una tale affezione comodo alcuno al compratore. Nel che apertamente errò, giacchè nella presente questione non già l'utilità del compratore, ma l'incomodo del venditore e la molesta privazione della merce amata si deve con ogni giustizia assegnare per cagione dell'aumento del prezzo (74). E se vera fosse la difficoltà di quell' autore, neppure il danno emergente del venditore, altro giustissimo titolo di aumento del prezzo, può essere di alcuna utilità al compratore. Non così potrem noi disprezzare quelle troppo de-

p bite

(74) *Concina Theol. Moral. diss. 2. de empt. & vend. num. 9.*

Il celebre Domenicano Patuzzi si esprime in modo, che senz' alcun autore nominare, mostra, che non il solo Tapia impugnasse l' aumento del prezzo pel mero riflesso dell' affezione. Egli tuttavia aderisce alla comune sentenza colle debite cautele. *Patuzzi Theol. Moral. tract. 7. de contract. dissert. 2. c. 3. reg. 2.*

bite condizioni, che nel presente articolo si esigono da prudenti scrittori (75). Sarebbe pedanteria il sospettare, che il tanto commendabile P. Concina non si fosse espresso in modo non ben chiaro, e che potesse fare ad alcuno concepire qualche mal fondato timore con danno del borsellino. Perocchè s'egli insegna dover essere razionale quell'affetto, per cui può aumento pretendersi di prezzo; e se allora stima esser tale, quando la cosa da vendersi abbia seco certe speciali prerogative in ordine al venditore; e se pone il solo esempio di *cosa ricevuta in dono dal Principe*, come pure di *una casa antica, o casa paterna ec.* (76); chi non

(75) *Sed illud pretium debet esse moderatum judicio prudentum ; affectus immoderatus intra terminos rationis , & moderationis reduci debet , nec pretio enormi redimi.* Così saggiamente l'Antoine, *Theol. Moral. tract. de contract. c.* 5. *q.* 5., parlando del prezzo di affezione. La qual moderazione io ben trovo raccomandata sì dal Grozio, sì dal Pufendorf, ne' luoghi almeno da me letti (*a*).

(a) Grozio *de Jure B. & P. lib.* 2. *c.* 12. *n.* 2. Pufendorf. *lib.* 5. *c.* 1. §. 10.

(76) *Ut vero affectus iste justa augendi pretii cau-*

non vede, che immediatamente vi appose un salutare eccetera, che ammetter dee ogni ragionevole ampliazione? Tuttavia chi si trovasse con ispecialità affezionato ad un p. e. can da caccia, e titubasse, se un tale affetto sia razionale, si troverà più quieto in cuor suo colla maniera di spiegarsi del celebre moralista Antoine, che pone tra le altre cagioni di affezione il solo diletto; per essere apprezzabile la molestia di privarsi *in grazia altrui* di. cosa, che assai cara ci sia (77). Avrei poi gradito, che lo

causa sit, debet esse rationabilis, tum vero rationabilis existimatur, quum res vendenda aliquibus prærogativis ornata est respectu venditoris; ut si dono accepta sit a Principe, si sit antiqua, si sit paterna domus &c." *Concina Theol. Moral. lib. 3. de just. & jur. diss. 2. de empt. & vend. q. 9.*"

(77) *Secunda causa est affectus rationabilis domini erga rem, quæ venditur in gratiam alterius, ut quia est antiqua, quia a Principe, vel a majoribus accepta &c. atque etiam oblectatio; nam molestia subeunda ex carentia rei specialiter amatæ & privatio oblectationis in gratiam alterius, sunt pretio æstimabiles, tanquam incommoditas quædam, perinde ac privatio utilitatis.* Sono intanto persuaso, che l' egregio Concina si sia abbastanza ben dichiarato sulla da lui pretesa razionalità dell' affezione. Egli non potè invero supporre, che se in

lo stesso Antoine avesse taciuto quel *privarsi in grazia altrui*; che sarebbe temere non si potesse il prezzo aumentare per affezione qualsiasi, se il bisogno c'inducesse alla vendita.(*) Or questo timore parmi irragionevole, rimettendomene al giudizio altrui; non avendo io trovato un tal dubbio discusso ne' mo-

in certi casi esser dovrà più efficace il presente motivo, sempre tuttavia meriterà di esser valutato, purchè vero sia, e non simulato dolosamente. Giova quì riferire il sentimento del Pufendorf, *lib.* 5. *c.* 1. *de pretio* §. 7., ove tra diverse cagioni di affezione indica una certa quasi familiarità con gli animali, *o perchè sappiano in tal qual modo al genio nostro conformarsi, o perchè ci servirono a scampare qualche gran disgrazia, o perchè ci sono come di monumento per qualche notabile accidente.*

(*) Il Grozio (*de jur. B. & P. l.* 2. *c.* 12. §. 14.) distingue il titolo di aumentare il prezzo per l'affetto speciale del venditore dall'altro, di vender esso in grazia del compratore. Sospendo un formale giudizio, non avendo agio di tutto esaminare il contesto, e le note dello stesso Grozio. Dirò solo che la suddetta nuda espressione potrebbe invitarne ad assai dannevole azione colui, che non ricevendo nè danno, nè molestia nel vendere, ardisse di profittare della condiscendenza di un voglioso compratore. V. num. *96.*

moralisti, per averlo forse stimato frivolezza. La necessità di vendere aumenta la supposta affezione: nostra misera e superba natura più affliggendosi per necessitosa privazione, che per quella nasca da libero atto di animo vincitor di se stesso. Parmi quindi, che il Liguori senza taccia di lassismo ben dicesse semplicemente, che una speciale affezione del venditore abilita ad aumento di prezzo (78), e l' aggiunto di *discreto* all' aumento suppongo l' avrà posto in qualch' altro numero dello stesso lunghissimo articolo.

LXXXVI. Alcuni vorrebbono ne' PP. della Chiesa i casi morali spicciolati come ne' casuisti. Un ben degno e dotto Claustrale (*a*) diceami che in quegl' inviti

(78) *Th. Moral. l. 3. tr. 5. c. 3. d. 8. art. 1. n.* 807.

(*a*) Merita di esser letto il *Monasticon Anglicanum* dell' Inglese protestante cavalier Marsham, *nel proemio del quale parla con tanto elogio della vita monastica e de' monisteri, e con tale zelo contro i loro distruttori, che un cattolico sebben claustrale non potrebbe mai mostrarne tanto. Altro Inglese protestante fece in lingua del paese delle addizioni a quell' opera, e dice ancor di più in favor de' claustrali e di lor professione. Quindi vedesi che quel popolo si ricrede de'* pre-

ti sostegni della Cattolica Fede i più fecondi semi ritrovinsi della scienza morale. Vedemmo già, quanto un' assennata riflessione di s. Girolamo giovar possa a' venditori de' beni stabili. Un altro insigne Dottore, cioè s. Agostino, come meglio potea a noi adombrare il

na-

pregiudizj contro la professione claustrale. Gli eretici episcopali corrono a truppa per difendere da ogni insulto e disturbo le monache cattoliche di un monistero presso Londra (*). Siccome per aderire a miei savj leggitori toccai le lodi de' chiostri, e delle morali virtù degli eretici Inglesi, duolmi di non saper brevemente parlare di un assai dotto e pio cattolico cavaliere Inglese, che per circa una metà dell' anno 1786. onorando di sua dimora questa città, fece l' ammirazione di tutti; ed io più di tanti altri d' ogni ceto dovetti per contraria sorte fare assai umiliante prova di sua generosità. Tornando poi alla stessa pregiatissima nazione, io sono certissimo che il fior di quella gente di ambedue i sessi invidii a noi il veder nelle beate nostre città tanti specchi di vita esemplare, applicata e tranquilla, quanti sono i monisteri, che la sorte abbiamo di avere. Siccome essi furon sempre l' asilo della pietà e delle lettere, così vi sono ora i migliori studj con fervore abbracciati, potendosi con tutta verità affermare non esservi scienza alcuna, in cui i Claustrali vantar non possano scrittori di prima sfera, anzi la serie perpetuata in essi degli scienziati.

(*) Riferisco le parole del libro: *Examen des defauts theologiques &c. Amsterdam* 1744. t. 2. p. 171.

naturale diritto di vendere a caro prezzo le paterne case, la parte più preziosa per assai titoli dell'eredità, che qualificando quasi scelleratezza il venderne qualunque porzione a vil prezzo (79)?

LXXXVII. Potrebbe quì il seguente dubbio proporsi. Se tutti ne esortano giustamente il cuore a staccare col celeste favore da questi menzogneri e fugaci beni, può agevolmente accadere, che uno, per quanto motivo avesse di vendere con tormentoso increscimento uno stabile, o altra cosa qualunque, pur ci s' induca con assai indifferenza: la quale potrebbe anche nascere da stupidità di natura. Ciò a me non pare, rimettendomene tuttavia a' nostri Moralisti, che impedir possa al venditore il prevalersi del supposto legittimo titolo per profittare colle debite regole del prezzo di affezione. Stimo, che possa in certo modo quì giovare la massima, che la

(79) *Quid si etiam sit quisquam nequitia tanta possessus, ut vili vendat, quæ dimiserunt parentes, & caro emat, quæ consumant libidines?* " D. *Augustinus de Trinit. lib.* 13. *c.* 3. "

la facilità nel praticare gli atti virtuosi il merito non distrugga. E senza troppo internarci in tali ricerche, io mi contenterò di fare alcuna riflessione intorno a quelle vendite, ov' entrar possa il riflesso di filial rispetto verso il proprio Padre. Conciosiachè un tal riguardo aver dovendo tutto il per dir così suo indistruttibil fondamento nella parte contemplativa dell' intelletto, potrà in ogni circostanza produrre il poderoso suo effetto, mentre potrebbe anche di reità condannarsi, non che di mostruosa indecenza, il trascurarlo.

LXXXVIII. Or se quasi tutti convengono potersi in grazia di nostra vera e ragionevole affezione il prezzo aumentare delle cose, resta poi altra non men grave, che astrusissima questione circa la quantità di un tale aumento. Nel che parmi, o amico, che abbia ben luogo quello stesso, che voi, il quale siete sì gran lodatore della nobil scienza medica, e de' per natura sì rispettabili suoi cultori, ultimamente mi dicevate, cioè essersi a mezza via nella cura de' morbi, qualora siasi con ottimo fondamento

to prefcelto tra tanti il rimedio migliore, rimanendovi altra fcabrofiffima ricerca, cioè della dofe. E quanto alla noftra queftione i buoni moralifti dicono, nel che dire la loro favíezza dimoftrano, che fi vuol' effere moderati nel taffare il prezzo di affezione, riportandoci all'arbitrio de' prudenti. Ma io fo per qualche pratica, giacchè parecchi moralifti da me letti non dicon più di tanto, che ficcom'effi ci efortano a ricorrere a prudenti in quefta occafione, non volendo eglino fteffi far queft' officio, così le più affennate perfone, che fi poffano a voce confultare, amano ordinariamente di paffare in quefta occafione per non prudenti, onde par non vi refti quafi modo per torfi d'impaccio. La gravità dell'affunto mi fa fperar perdono, fe narrerò un fatto accadutomi in quefta città. Non fenza una certa mia ricreazione ebbi io motivo, anni fono, di far compagnia ad un mio amico, che per un fuo dubbio fu di ciò trovai tutto anfiofo preffo un di quefti Monifterj, nell'atto di voler vifitare un teologo de' primarj, che tanto

to io, ch'esso conoscevamo solamente per la fama della sua scienza, e della sua gran pietà. Presentatici all'ottimo Claustrale, ed esposto il dubbio dal mio amico, tosto n'ebbe in risposta di consultare i prudenti. Rimasto egli come ferito in cuor suo, io, che aveva sempre fino allora taciuto, quasi da compassione sommosso, dissi per via d'interrogazione, se si poteva nella vendita p. e. di una competente casa paterna alzare il prezzo intrinseco di un migliaretto di scudi. Il buon teologo appena mi diede tempo di finir la parola, che subito in aria mista di dolce e di brusco mi replicò precisamente così: *bel bello co' migliaretti!* Accortosi l'amico, che non conveniva abusarsi di quel degno religioso, preso commiato, e grazie meco rendutegli, ci raccomandò egli saggiamente di consultare persone dabbene, ed insiem' esperte negli affari del secolo. Le quali cose così essendo, mi credetti nella necessità di ponderar questo punto colla maggior diligenza, ajutandomi co' libri, non men che con gli amici, dispiacendomi di non aver potuto veder

der la differtazione del celebre Tommafio, *de pretio affectionis.*

LXXXIX. E giacchè i noftri Moralifti furon tanto ritenuti, nè alcuna cofa dir ci vollero di precifo intorno alla quantità del prezzo di affezione, io dovetti affai il cervello beccarmi per rinvenire, nè difpero di alcun buon efito, un modo indiretto di fupplire ad una tanta mancanza per via d' induzione da que' medefimi principj ricevuti preffo i predetti Moralifti. Se naturalmente accader fuole, che mentre alcune cagioni ci fanno a certe cofe affezionare, altre affatto contrarie ci poffano verfo quelle cofe medefime farne un pofitivo odio, o a meglio dire abborrimento concepire, creder da talun fi potrebbe, che come nel primo cafo il dritto in noi nafce di aumentare il prezzo per conto dell' affezione, così nel fecondo obbligo fi abbia per quello diminuire in vantaggio del compratore; e parrebbe, che ragion foffevi di chiamar quel prezzo minore, prezzo di difaffezione, per non dir di odio. Or ficcome nel primo cafo di malavoglia ci priviamo delle cofe

a noi

a noi care, così nell' altro facilmente c' induciamo ad offrirne la vendita. Tutti poi sanno, che *res oblatæ vilescunt*, e quindi creder si potrebbe, che nel proposto caso quella regola valesse, che con molte necessarie riserve dee aver luogo nella vendita di merci ultronee. Quella tenera e virtuosa madre, che piagne inconsolabile l' immatura morte sul fior della più ridente giovanezza dell' unico suo figliuolo, la sola speranza di sua nobil prosapia, dee altamente disgustarsi nel vedersi attorniata da quel ricco corredo di vesti, che convenientemente alla sua nascita lo rendevano più aggradevole a' di lei sguardi. Parrebbe intanto, che nella vendita di coteste vesti si dovesse dar luogo per la già addotta riflessione ad un ribasso di prezzo. Proposi fin quì un dubbio, che ne' termini da me divisati non vidi trattare da alcuno, e che doveva io toccare per farmi strada alla ricerca della misura del prezzo di affezione. Io intanto son persuaso, che manifesto errore sarebbe il volere obbligatorio il predetto ribasso.

Non

Non dobbiamo mai ſupporre, che per qualſiaſi motivo ſi poſſa taluno tanto alienare dalle coſe da lui poſſedute, che intenda di venderle con notabil diſcapito: nè perchè egli vede il ſuo dritto di aumentare il prezzo in caſo di vera affezione, penſa di aver alcun obbligo di rabbaſſarlo, qualora l'avverſione per le coſe da vendere non foſſe atta a traſferirſi anche nel compratore. La buona maeſtra natura ne inſegna a profittare di quel primo vantaggio, ed a ſchivare il ſecondo dannoſo partito. Le merci ſono veramente ultronee, quando eſſe ſovrabbondano, e pochi ſono i compratori. Intorno al qual punto io mi riporto a coloro, che ne trattarono ſecondo le regole della criſtiana prudenza. E quanto al ribaſſo del prezzo nelle coſe ultronee, io non voglio diffondermi in accennare qualche grave errore di alcun moraliſta, o nell' eſporre le giuſte regole fiſſate nel preſente articolo da altri di ſana dottrina, non eſſendo quì luogo di diffonderſi ſu di ciò. A me baſta il dire, che mentre alcuni fiſſarono quel ribaſſo ſino alla metà, ſecondo afferma il

Li-

Liguori, altri autori dallo stesso Vescovo citati, nè in ciò parmi cadere accusa di lassismo, stimarono *più probabilmente* a di lui giudizio, che la diminuzione dovesse limitarsi alla sola terza parte del giusto prezzo. Che se il Patuzzi poi non approva cotali regole, giudica tuttavia doversi attendere ad ogni circostanza, ed al sentimento di persone prudenti e pie; e stimando, che anche in queste ultronee vendite siavi il lor prezzo comune. E mi preme assai il quì notare, ch'egli tra le altre circostanze novera anche quelle, che riguardano non solo il tempo e la merce, ma i medesimi due contraenti (80).

XC. Dalle cose dette nel n. prec. io mi lusingo, o carissimo, di potere una gagliarda induzione ricavare per andar fissando i ragionevoli limiti del prezzo di affezione. Se a sentimento di alcuni moralisti riferiti dal Liguori, e non i più benigni in questo articolo, vedemmo

(80) Liguori *Theolog. Moral. lib.* 3. *tract.* 5. *c.* 3. *dub.* 8. *art.* 1. *n.* 802. Patuzzi *Theol. Moral. tract.* 7. *de contract. c.* 3. *reg.* 4. *dissert.* 2.

mo plausibile il ribasso di una terza parte del valore nelle merci ultronee, e se dalle surriferite parole sebben si circospette del Patuzzi sembra potersi inferire, ch'egli non forse stato sarebbe di contrario parere, se l'indigenza del venditore, o la necessità di vendere, o altra urgente circostanza non si opponesse; ciò parmi ne dia alcun fondamento per affermare, che anche il motivo di grave e ben fondata affezione possa per una terza parte il prezzo aumentare. Io non già pretendo di ciò affermare in termini generali (*). Le proposizioni universali sono spesso soggette ad assurdi: *Qui bene distinguit, bene docet.* Io limito il predetto aumento, e sempre sotto l'altrui censura, all'affezione per una casa paterna, e colle circostanze, ed eccezioni da dirsi. Alcuno stimerà incoerente l'analogìa presa dalle merci ultronee, nelle quali si suppone scarsezza di compratori; nè dirà di capire che rapporto elleno abbiano col prezzo di affezione.

Or

(*) V. il num. 5. e segg. della poscritta a questa lettera, ove con molti argomenti cercasi di generalizzare colle debite eccezioni l'aumento di un terzo del valor intrinseco a riflesso di affezione.

Or io replico, che qualche rapporto vi è pure. Perocchè egli è innegabile, che alle cose, che pochi compratori aver potrebbono naturalmente scemando il prezzo vi è tutto il motivo, perchè scema ancora la nostra affezione per esse. Quindi mi è paruto ragionevole, che l' effetto dell' affezione corrisponder dovesse nel caso proposto a quello stesso della disaffezione. Io intanto priego voi, mio signore, ed ogni discreto leggitore a riflettere, che ho quì preso ad esaminare una troppo seria questione, di cui non ho veduto alcuno, eccettuato il Wolfio, trattare; parendomi difficile, che altri non ve ne sieno, e che non ne abbia il Tommasio ragionato nella dissertazione citata al numero 88. Spero di non dover esser biasimato, se in modo dubitativo tentai di altri eccitare a sì utile impresa.

XCI. La grand' importanza della presente questione mi obbliga a nuovi argomenti cercare, onde meglio stabilire la suddetta mia congettura di creder ragionevole il predetto aumento del terzo, tutte le volte che l' affezione na-

sca

ſca da un non ſolo ragionevole, ma debito, e riverenziale affetto verſo di chi dopo il sì benefico Creatore il principio e l'incremento ci diede dell'eſſere. I medeſimi freddi, ſaſſi della paterna caſa oh come ſanno tutta conciliarſi la noſtra gratitudine! Nè dee poco ſacrificio ſtimarſi il cambiare le conſuete facce degli antichi vicini con quelle quantunque più aggraziate de' nuovi. E' inoltre pericoloſo l'abbandono della paterna caſa, maſſime ſe dotata di aſſai propizia ſituazione. Converrà eſſer forſe nella non men maraviglioſa, che utiliſſima ſcienza di Macaone eſercitato, e non baſterà il ſolo ſenſo comune per toſto capire, che nell'aria milita la ſteſſa rifleſſione de' cibi, tra' quali i più ſalubri, ma inſoliti, nuocer ci poſſon più de' conſueti? Quindi temo, che il predetto aumento del terzo poſſa talora troppo ſcarſa doſe ſtimarſi. Tal mio timore oh quanto ſi accreſcerebbe, qualor ſi trattaſſe di un venditor non biſognoſo, e che oltre di aver avuto un padre degno di molto ſpecial riſpetto, aveſſe dal Ciel la ſorte di averla a fare con

assai dovizioso compratore; salva sempre la verità altrove dimostrata, n. 24., che la sola ricchezza del compratore non è giusto titolo di aumento di prezzo! La qual verità potrebbe solo austera parere a coloro, che per una delle maggiori sciagure invidiano le altrui ricchezze, ch' essi assai men meriterebbono di quegli egregj uomini, cui l' incomprensibil dator di ogni bene amò di dispensarle. Dovrà intanto, tornando in materia, parer a tutti innegabile, che il virtuoso ed impareggiabile piacer dello spirito e la prospera sanità, inseparabile dal buon appetito e dalla mensa parca e semplice, sieno beni troppo superiori alle non necessarie ricchezze, spesso micidiali per sola nostra colpa allo spirito, e che conseguentemente il venditor di una casa paterna avrà ogni dritto di far maggiormente valere in tutta quanta la debita sua misura il prezzo di affezione, se la bella sorte godrà di averla a fare con ben dovizioso compratore; e che la tanto notabile circostanza del venditor non bisognoso ne dia tutto il dritto, perchè si possa

rial-

rialzare il prezzo di affezione. Giova quì il riflettere, che nel caso presente di soddisfare ad un merito diciam così personale di chi la vendita soffre della casa paterna, e non già di un material requisito della fabbrica stessa, dovrà forse il compenso alla qualità proporzionarsi, ed alle condizioni del venditore. Tra' difetti dell'odierna letteratura non siamo almeno nella molesta barbarie degli avi nostri, di citar scrittori senza bisogno. Tuttavia nella presente sì gelosa ricerca non mi pare affatto inutile il seguir l'uso antico, ed un antico a' suoi tempi assai pregiato moralista allegare, il Conte del S. R. I. Martino Bonacina. Egli ci afferma, e parmi ciò esente da taccia di lassismo, doversi la mercede agli scienziati competente proporzionare secondo il vario grado di loro eccellenza, sebbene l'opera da essi prestata sembrasse minor misura richiedere (81). Or chi pretenderà, che quella

(81) *In taxando tamen hujusmodi pretio habenda est ratio qualitatis personæ: nam consilium peritioris, vel artem publice profitentis præstantius exi-*

la somma di danaro, che atta fosse a medicar quasi balsamo la ferita di un artigianello nella vendita di casa paterna, potesse all' uopo stesso bastare per un ben provveduto gentiluomo, rimettendomene io tuttavia al parere altrui.

XCII. Spero, virtuosissimo signor mio, che ognuno mi farà ragione nell' aver io con ogni fondamento dimostrato, che il prezzo di affezione nella vendita di una casa paterna esser non debba un qualche nonnulla; e che abbia io ancora con assai probabilità, ma sempre sotto l' altrui censura, stabilito, che l' aumento per detto riflesso possa ascendere ad una terza parte sopra il giusto valore. Or questa seconda parte del mio assunto voglio io con nuovi argomenti stabilire. Abbiate con altri meco pazienza.

XCIII. I Sommi Romani Pontefici anche nelle cose di civil prudenza potreb-

existimatur, etiamsi minori labore, majorique facilitate & celeritate præstetur, quam consilium alterius minus in arte periti, vel eam artem publice non profitentis. Ita Suarez &c. Martinus Bonacina tract. de simonia §. 10. n. 4.

trebber ſolo da alcuni inettiſſimi uomini la maſſima, e più ſincera venerazione non ricevere, i quali per miſera corruttela di mente, o di cuore atti non ſono per ben giudicarne in molti incontri. E' degna di moltiſſima lode la celebre Bolla di Gregorio XIII., con cui ſtabilì per accreſcere la magnificenza della noſtra gran Roma il gius chiamato *del retratto* (82), in di cui vigore, per riguardo ſolo al ben pubblico, e coll' oggetto di ergere qualche magnifica fabbrica, può obbligarſi ogni vicino alla vendita della propria caſa. Volle però il ſanto Pontefice, che ſe di caſa trattavaſi abitata dal Padrone, doveſſe il compratore un quinto pagare ſopra il giuſto prezzo. Si noti pertanto, che lo ſcopo di quella Coſtituzione fu la pubblica utilità, onde veniva ad eſſer giovevole anche a chi ſoffriva uno ſpoglio violento. Chi ignorar può (così il cieco amor proprio, o una ſoverchia tenerezza carnale non ci offuſcaſſe la mente)

(82) *Conſtant. ad ſtat. Urbis annot.* 24. *art.* 5.

te) che il comun vantaggio merita qualunque noſtro ſacrificio? Una tanta verità gli ſteſſi idolatri conobbero. Chi non vede, che la predetta legge (atteſa la ſtupendiſſima rivoluzione di queſta grande e per ſola noſtra colpa non ſempre ſacra rota mondiale) potrebbe renderſi direttamente profittevole a chi di preſente ne riceveſſe incomodo, o alla ſua diſcendenza? Nondimeno lo ſteſſo Pontefice volle quell'aumento di un quinto in di lui favore. Laonde a me pare, ſempre ſotto l'altrui cenſura, che ſoverchio dir non ſi poſſa il da me fiſſato accreſcimento di un terzo a titolo di ſoda e debita affezione, che il venditore abbia alla caſa paterna. E' pure oſſervabile, che ſe nella detta Coſtituzione daſſi aumento di una duodecima parte, qualora il padrone non abiti la caſa da *retrarſi*, abitandola, non par facciaſi motto dal Papa *di caſa paterna*; per quello ri levai dal Conſtantini (*). Onde penſo che non ſia una ſofiſtica, ed affatto vana rifleſ-

ſio-

(*) V. più ſotto num. 3. della poſcritta.

ſione la mia il dire, che il Pontefice in vista al ben pubblico intendeſſe di affatto preſcindere dalla qualità di caſa paterna. Non per queſto io già crederei, che alcuno poteſſe con buona ragione pretendere, che, in circoſtanze di dover cedere la ſua caſa paterna, foſſe da alterarſi in di lui vantaggio il già fiſſato aumento, perchè la legge eſpreſſamente non compreſe la qualità di caſa paterna; o perchè nel prezzo intrinſeco della casa ſi debba ſupporre incluſo anche quello di una legittima affezione. Ciò mi parrebbe moſtruoſo cavillo. Merito grande bensì il compratore acquiſterebbe, s' eſſendo doviziosо, e penetrato da compaſſione per chi riſtretto foſſe di averi, uſar voleſſe qualche ſpontanea liberalità, maſſime se ſicuro foſſe di buon uſo per parte del venditore (83).

XCIV.

(83) Il qual dritto coattivo, ſtabilito già da Siſto IV., confermato da Leon X. e da Pio IV. piacque com' eſorbitante di rivocare al Pontefice S. Pio V., riducendo le coſe alla via di comun ragione. Che ſe Gregorio XIII. rinnovò il gius del *retratto*, ciò fece con alcune modificazioni. E' pure da notarſi la paterna commiſerazione del

XCIV. Io, o caro, volontieri mi limitai alla ſola ricerca della giuſta miſura del prezzo di affezione in grazia di caſa paterna, perchè volli in sì ardua materia prendere un oggetto ſodisſimo, e che fu accennato tanto da alcuni inſigni noſtri teologi, che da qualch' eretico degno in tali materie di alcun riguardo. Stimo poi non inutile una circoſtanza aſſai grave conſiderare non avvertita, che io ſappia, da altri, perchè facile a ſupporſi, e che parmi altro titolo di aumento dar poſſa in vendita di caſa paterna, quella cioè di eſſere caſa unica del venditore. Imperocchè naturalmente parlando, noi poſſiam ſup-

del prelodato Gregorio, il quale nell' occaſione di eſſer la caſa abitata dal proprio Padrone, non volle niente meno che ſette condizioni riferite dal Coſtantini, *luog. cit. num.* 244. e per cui a me pare coſa aſſai difficile, che un uom beneſtante temer poteſſe di rimanere eſpulſo dalla propria ſua caſa, e che l'incomodo limitato ſi ſarebbe a quell' inferior gente, che a guiſa degli augellini può aver per traſtullo, maſſime colla buona uſcita, come dicono, di ſtrapiantarſi da una in altra caſa. O quanti ſi augurerebbono un annuale *retratto* con quel bell' aumento del quinto!

fupporre, che il venditore di cafa paterna altra più acconcia per fua indigenza ne abbia. Or fe il fol effere di paterna cafa può a parer mio il prezzo rialzare pel terzo, dite voi, o beati giudici, che bilanciate i voftri giudizj innanzi all' eterna rettitudine, qual nuova crefcita converrebbesi, fe il venditore foffe per rimanere com' a dire crudelmente a ciel fereno fcoperto, maffime quì, ove vedefi circa trenta volte l' anno l' acqua tornare alla natia fua folidità (*a*). Confiderar dovete una certa ignominia di effer nudo di cafa rimafto, e quella oh quanto mai! afflittiva, ed umi-

(a) *Alludefi al fistema dello Svedefe Wallerio, che con nuove e femplici fpiegazioni conciliò le divine parole del Genefi fulla creazione colle fifiche offervazioni; nulla rilevando, fe fi amaffe col noftro affai dotto e probo signor Canonico Giufeppe Dionifi di abbandonarlo circa l' ofcuriffima natura della luce. Senza biafimare le altre note fpiegazioni del Genefi, adoriamo la benigniffima Providenza, fe la fteffa fuppofta eretica profeffione del Wallerio può quì a noi renderfi profittevole. Il noftro per fapere e virtù ftimabiliffimo signor Canonico Giuliano Compagnoni de' conti Floriani ultimamente quà fcriffe da Roma, che in quel pregevol Collegio de' Fiorentini fu in pubblica adunanza felicemente efpofto il detto fistema dal ben dotto lettore di filofofia.*

umiliante e dispendiosa necessità ancora di viver a pigione sotto in certa guisa l'impero altrui, o di dover chiedere la vendita di una casa con la dannosa circostanza di non poter ascondere l'urgenza di comprare (*). Se non lessi mai un caso così veemente, perchè troppo difficile a supporsi, chi ardirà negare tra' sì varj genj, che taluno potrebbe onoratamente alla vendita indursi dell' unica sua e paterna casa per maggiormente rialzarne il prezzo ne' debiti termini, massime se lo scopo si avesse al solo altrui vantaggio privato e pubblico?

XCV.

(*) O quanto è quì opportuno il ricordare di aver io inteso da taluno del nostro basso popolo, il quale pel dir si può divin dono del senso comune è ben atto ad istruirci più de' depravati filosofi; d'aver inteso, dico, abitare *a prigione* in luogo di dire *a pigione*! O mirabile natura, cioè altissima Provvidenza, dolce e vera maestra della bella verita! Chi non vede, che con pace de' stitici grammatici la predetta frase al fior fiore riferir si può dell' Italico, o Toscano idioma? Conciossiecosache quell' *a prigione* equivale *a modo di prigione*; giacchè ogni pigionante se non può rigorosamente dirsi abitare nel carcere, può ben dirsi, che abiti a modo di carcere; giacchè il proprietario può lo sfratto intimargli, o in una vera prigione ridurlo per la non insolita contumacia a pagare il nolo, senza toccare l'eterne e delicate dispute sugli acconcimi,

XCV. Sin quì profittai, o cariſſimo, oltre le intrinſece ragioni di qualche maſſima ricevuta da taluni de' noſtri moraliſti, ſebben troppo indeciſi ſul prezzo di affezione, ritroſi forſe le veci a fare di computiſti. Cercherò ora di dimoſtrare coerente a' principj legali il predetto aumento di un terzo per l'affezione di caſa paterna. Leſſi in alcuni legiſti di non doverſi rilevare il prezzo delle caſe dal loro fruttato, qualora l'inquilino potè eſſer moſſo nella conduzione da ſua ſpeciale affezione. Nel ſeguente num. dirò non poterſi, giuſtamente parlando, il prezzo aumentare pel ſolo affetto del venditore, o conduttore. Colla mia ſcarſa lettura non potei alcun luogo trovare, ove i forenſi ricordino qualche limite, cui ſembra dovere ogni affezione ſoggiacere. Ma l'affermarſi dal dotto Zanchi, che, ove entri l'affezione, difficilmente entrar poſſa la querela di leſione, mi fa ſupporre indulgenti i legali ſu queſto articolo. Egli nella ſua opera, mentre ricordò il celebre arrivo in Roma dell' Imperadore Giuſeppe II., afferma di eſſerſi ſino a ſcudi cento affittate le fineſtre di fronte a quelle, onde

de un tanto forestiere onorar voleva uno spettacolo in di lui applauso (84). Riflette il medesimo, che sì gran prezzo per

una

(84) *Illud hic adnotare non prætermitto, domos, aliasque res pluris quandoque propter affectionem conduci, & sicuti verum est pretium affectionis non probare justum rei valorem, minusque læsionem secundum affectionem unius, vel alterius esse dimetiendam ex Gonzal. in Decretal. capit. cum dilecti n. 5. vers. illud tamen lib. 3. de empt. & vend. Gratian. discept. for. cap. 461. n. 13. &c.* e dopo altre allegazioni continua così: *& in subjecta locationis quæstione observant Gratian. discept. for. cap. 600. n. 4. Fontanell. decis. &c.* e dopo nuove citazioni conchiude: *perinde sequitur læsionem ibi desiderari plerumque, ubi versatur affectio.*

Exemplo præmissorum sit nuperrima Josephi II. gloriosissimi, & semper Augusti Romanorum Imperatoris adventus secuta idibus Martiis hujus anni 1769. Tra le acclamazioni fatte a Cesare ci narra, che *habuit in Urbis Hippodromo solitum equorum spectaculum, eo præsertim Romanorum turba convenit, quo in loco Imperator spectator erat, quare ædium oppositarum domini, seu inquilini fenestras, & rostra quam maximo pretio centum usque aureorum, Imperatorem visendi causa, locarunt; profecto hanc nemo excessivam pro una fenestra, proque uno rostro mercedem non dixerit, non tamen læsivam existimaverit, propterea quod qui fenestram tanti visendi gratia conduxit, ex affectione conduxit; affectio autem est pene inæstimabilis, pretiumque certum non habet.* (*Zanchius de læs. part. 2. cap. 7. n. 57. & seqq.*)

una fineſtra non fu eſorbitante, atteſa l' affezione de' conduttori; *mentre* (parole dell' autore) *l' affezione è quaſi ineſtimabile di ſua natura, ſenza avere un prezzo certo.* Nondimeno, ſenza eſaminare, nè cenſurar quì tutto il conteſto del Zanchi, ſoſterrei il detto contratto con la ſingolarità di quelle fineſtre e la moltiplicità degl' incettatori; eſſendo i prezzi delle coſe in ragion compoſta della diretta della frequenza de' compratori e dell' inverſa della copia delle medeſime. Parmi che le ſuddette fineſtre eſpoſte foſsero come all' incanto; e ſaggi moraliſti affermano che nelle merci ſubaſtate reſti dalla pubblica Poteſtà fiſſato per prezzo giuſto e legittimo il riſultante dal concorſo degli obblatori: non eſſendo mancato chi cenſurato dal Liguori abbia creduto doverſi compenſare un prezzo notabilmente minore anche in detta circoſtanza. Non potei in alcuni autori rinvenire il caſo a ſucceder non difficile, di quando cioè due ſole perſone, anſioſe di coſa qualunque, notabilmente ne rialzano a gara il valore. Preciſa la circoſtanza di ecceſſo affatto pazzo rapporto agli obblatori, qualche ſaggio uomo meco

ſi

ſi accorda nel credere lecita quell' auzione. Se voi poi, o riveriti ed affamati venditori, a fronte delle antidette magnifiche eſpreſſioni del Romano Avvocato, accuſerete me già vecchio di eccedente economia nel valutare l'affezione delle arciſoaviſſime natie e paterne caſe voſtre, riflettete di eſſermi io all' altrui cenſura rimeſſo; e che, ſe frequenti ſono i vili adulatori de' ricchi, non mancano eziandio gli ſciocchi grattatori de' pezzenti. Ed al Zanchi tornando, io ſuppor deggio, abbia egli nella citata voluminoſa ſua opera diſcuſſo il dubbio, ſe nel foro contenzioſo ammettaſi querela di leſione in caſo di affezione del locatore, o venditore, che ſola dar può, come vedraſſi nel ſeg. num., oneſto titolo ad aumento di prezzo; ſebbene alcuni, *con niente coſcienza* al dir del celebre Geſuita Leſſio, facciano tutto il contrario (*). Per quanto poi gl' ingordi venditori poſſan prender ſpirito dalle precitate parole del Zanchi in parlando dell' affezione del conduttore: *læſionem ibi deſiderari plerumque, ubi verſatur affectio;* io ſtimerei ch' enorme eccesso in detto caſo dar poſſa rimedio ne'
tan-

(*) *Leſſius de juſtitia lib.2. c.21. dub.4.*

tanto giusti ed equi governi in tutto il Cristianesimo e massime ne' felicissimi Stati Pontificj.

XCVI. Quanto testè riferii del Zanchi, e di qualch'altro legista da lui citato, chiamami ad altra questione. Gl' indicati forensi parlan di aumento di prezzo in grazia dell' affetto del conduttore, che possiamo con ogni ragione al compratore rassomigliare. In molte guise può la loro condotta scusarsi, senza però lasciare di esser dottrina vera per la retta condotta della coscienza, che non si può onestamente dal venditore il prezzo accrescere della cosa venduta pel solo riflesso all'affezione, o utilità del compratore (85). Confesso di aver io il caso proposto di un campetto, il cui acquisto assai giovasse al vicino, e persone assennate inclinavano a permettere aumento di prezzo in detta circostanza, sebben non vi fosse per ciò alcun altro titolo. Ma parmi evidente, che sarebbe cosa inonesta il profittare dell' altrui fortunato incontro. Nè si dica, che il venditore profitterebbe della propria fortuna, della suddetta vicinan-

(85) *S. Th.* 2. 2. *q.* 77. *art* 1.

nanza cioè. Perocchè a ben riflettere, quella condizion di ſito non migliora l' eſſenza del campo, ed è sì accidentale, che potrebbe il ſuppoſto compratore vender in progreſſo di tempo il proprio terreno, e rimanerſi col ſuo campetto evidentemente gravato; il cui antico poſſeſſore avrebbe potuto pur profittare della propizia ſituazione, ſe aveſſe egli l' altro terreno comprato. Il vantaggio predetto naſce dopo l' unione de' due terreni, e quindi è tutto del compratore, nè alcuno dee il ſuo comperare. Riſpettiamo inoltre l' autorità dell' Angelico anche in queſto punto, come fece il Layman da me conſultato, ed altri moraliſti ricordatici dal Liguori. La credo opinion comune. Il Signor ci faccia ſempre ſeguir la morale de' ss. Padri, e ci liberi dal funeſto Barbeyraciſmo.

XCVII. O voi afflittiſſimi venditori delle arcidolciſſime, natie, paterne e preziosiſſime caſe voſtre, non mi crediate non penetrato altamente dal rifleſſo alla voſtra acerbiſſima amaritudine. Deponete ogni ſoſpetto contro di me, quaſi aveſſi ſecreta intelligenza co' compratori. Prima d'inoltrarci voglio una ben prezioſa ed

aurea

aurea regola richiamarvi a memoria, di meno temere cioè il comprare a caro prezzo, che di vendere a vile; e ciò ſul gran rifleſſo, che potendo facilmente equivocarſi nella giuſta miſura del prezzo, è ſempre prudenza di aver la predetta virtuoſa diſpoſizione, mentre così ſaremo nella propizia circoſtanza di donare piuttoſto, che di rubare. E quì ed altrove i miei contrarj il titolo daranno di fanatico a me ed al mio ſtile. Ma ſi degnino colla loro virtù compatirmi ſul rifleſſo, che debbo da troppo grave imputazione, o ſoſpetto purgarmi, di voler io cioè gl' intereſſi tradire de' poveri venditori per la grazia de' ricchi compratori acquiſtarmi, maſſime ora, che gli accennati miei contrarj veggono l' eſtrema debolezza del mio ſpirito abbattuta da una ſerie di gravi diſgrazie, per giuſtiſſima permiſſione dell' Altiſſimo Iddio.

XCVIII. Dopo di aver io proccurato di dimoſtrare conciliabile l' aumento di un terzo ſopra il giuſto prezzo per la vendita di caſa paterna colle maſſime ricevute da alcuni noſtri moraliſti, e più ancora co' principj, che ſe-

ſecondo la teſtimonianza del Zanchi poſſiam credere adottati da' Legiſti, veggiamo ſe ſecondo i filoſofi poſſa il mio ſentimento crederſi ragionevole. Conſultiamo il Wolfio, cui negar non ſi può la ſua lode in tutta la filoſofica caterva (86).

XCIX.

(86) E' aſſai pregevole l'opera del dotto Gianfranceſco Finetti: *de principiis juris naturæ & gentium adverſus Hobbeſium, Puſendorfium, Thomaſium, Wolfium & alios;* colla quale preſe a sfatare quella ſtupida ammirazione della povera Italia, già un tempo alle altre genti maeſtra, e con cui venivano acclamati tra noi i recenti, per altro aſſai dotti, eretici ſcrittori, che ſi volevan conſiderare qual' inventori della ſcienza del dritto di natura. Egli nel capo 3. del libro 1. prende a dimoſtrare, quanto ſia vana la jattanza della maggior parte de' predetti Giuriſti, e maſſime del Tommaſio, e del Fleiſchero, nel vantarſi per *riſtauratori e perfezionatori* di quella nobiliſſima ſcienza. Quivi, dopo altre coſe ſcrive così. *En quo demum recidunt Proteſtantium de jure naturæ ſcribentium labores! Ii ſæculo & amplius, ex quo in rem hanc inſudant, innumeris pene, quos edidere, libris, nondum, judice Schmautio noviſſimo ſcriptore, primam juris naturalis legem detexerunt: nondum judice Heineccio ſolidis principiis, perſpicuaque, & facili methodo diſciplinam hanc tradi-*
dere

XCIX. Il Wolfio nel parlar del prezzo di affezione segue l' ordinaria sua sotti-

ti-

dere. Ut quid ergo tam alte de instaurato, illustrateque abs se jure naturali gloriantur? Cur tam elate ejusdem juris ignorationem catholicis doctoribus, quin & ipsis Patribus vetustissimis & praestantissimis improperant? Un' impresa di tanta utilita fu opportunamente riservata a quel degno figlio della Veneta Repubblica, che potè il suo raro ingegno coltivare nello Studio di Padova: la quale, siccome fu sempre fin quì l' Atene per così dire dell' Italia, così è da sperare continuerà ad esserlo per la somma sapienza e rettitudine del Supremo Veneto Senato. Lo stesso Finetti impiega tutto il capo 10. del citato libro 1. per dimostrare, che se il Wolfio si distinse massime col suo merito nelle matematiche, pur col suo sistema intorno al gius naturale recò, a suo parere, più danno, che utile agli uomini, come quegli, che a suo sentimento non affatto a torto viene di gravi sviste da taluno accusato. Dee inoltre avvertirsi, che se coll' autorità del celebre Formey nella vita del Wolfio, ed alcune altre ragioni, egli si protesta di non voler ledere la fama di quel filosofo, pure vorrebbe, che premurosamente da' giovani specialmente la lettura si schivasse di quella sua opera. Ci narra, che il dotto metafisico Domenicano P. Niccola Concina dir solea in Padova, che se il Leibnizio asseriva, che molt' oro ascondevasi nello *sterco scolastico*, con maggior ragione dir si potea di trovarsi poca farina nella molta crusca Wolfiana. Ho creduto di non dover tacere i predetti biasimi contro il Wolfio, essendo sempre utile il sapere il giudizio delle persone più sagge intorno agli scrittori applauditi dalla moltitudine.

tigliezza di ragionare, ficcome pure il costante suo stile d'indicibile, ed oltremodo nojosa minutezza, senza però potersi fraudare della sua debita lode. Mi farò intanto un dovere di quì esporre in epilogo il più sostanziale de' ventitrè paragrafi, ch'esso v'impiega nella parte 4. cap. 4. *de actibus permutatoriis, seu contractibus onerosis* del suo gius naturale. Mi dichiaro nondimeno, che io non intendo di tutte narrare le sottilissime ed insiem pregevoli riflessioni dell'autore, che al suo solito risale alle parti più astratte della voluminosa sua metafisica (87).

C. Ogni prezzo di affezione derivan-

(87) Il Finetti nella stessa opera citata nella prec. not. riprende anche il Wolfio pel suo metodo prolisso, e molestissimo soprammodo, massime per la sì farragginosa citazione delle altre sue opere, che per dimostrare una talvolta non difficile proposizione impiega cinquanta e più paragrafi, ossia proposizioni colle dimostrazioni, e l'aggiunta de' scolj; talchè per intenderne soltanto diece di esse, a conto fatto, secondo afferma il precitato autore, *Tom.* 1. *pag.* 69., è necessario percorrere, e in mente ritenere altri trecento paragrafi.

vando da un affetto giocondo, cui sempre gran sentimento di piacere si unisce, dovrà il medesimo al prezzo corrispondere di una cosa, che atta sia ad arrecarci egual piacere. Quindi il prezzo di affezione dovrem sempre misurare da quelle cose, che sogliono esserci più aggradevoli. Se taluno, per la molta stima di un dato genere di persone, tanto valuterà piccol donativo ricevuto da una di esse, quanto stimar potrebbe, e gradire *un campo di scudi cento, il prezzo del campo* servirà nella sua immaginazione per fissare il valore dell' accennato dono, sebben in se stesso valesse assai meno. Per chi poi nessuna speciale stima nudrisse per lo stesso genere di persone, il dono stesso si rimarrebbe nella natural sua valuta. Ed ecco come il perspicace Wolfio pensa renderci sensibile il modo di valutare il prezzo di affezione e l'estrema discordanza tra gli uomini in sì bizzarra ed oscurissima materia. La difficoltà tuttavia, parlando con rispetto di quell' autore, parmi consister possa nel paragone da lui propostoci di due diversi piaceri, stimando io ciò tanto difficile, che non so, se riu-

riuſciſſe di poterci ben convincere dell' eguaglianza di due piaceri benchè omogenei, come verbigrazia di due colori, o di due ſuoni. Indi egli dà ad ognuno per natura la libertà illimitata di ſtimare la propria affezione; che poi vedremo dal Wolfio ſteſſo frenata; maſſime trattandoſi di vendita, o di qualunque altrui detrimento. (*) Potrebbe quale ſtolto deriderſi, ma non mai come colpevole colui biaſimarſi, che vender non voleſſe per ſomma aſſai coſpicua una coſa, che molto meno valeſſe, e ciò in forza di ſua affezione, purchè non ſi trattaſſe di cagionare così l' altrui pregiudizio. Perocchè ſe per la detta ſpeciale affezione non potendo il poſſeſſore trovar modo di vendere a quanto vorrebbe la coſa prediletta, diveniſſe egli per ciò incapace a pagar qualche debito, in tal caſo ſi rendrebbe manifeſtamente colpevole. Anzi riflette, che ſe taluno per motivo di animo grato teneſſe per ineſtimabile una coſa di po-
co

(*) *Chi conoſce lo ſtile Wolfiano mi crederà certamente di far io con qualche pena la preſente relazione, luſingandomi di baſtantemente ſoddisfare alla verità, ed al mio ſcopo.*

co valore,potrebbe solo essere incolpato da chi altro amor non conosca del mercenario. Quì l' autore discende a parlare del principio generale della *moralità*, o sia rettitudine del prezzo di affezione, dichiarando dovere il medesimo regolarsi secondo i retti principj del gius naturale, che abbraccia tutti gli atti umani. Laonde rapporto a se medesimo converrà nel determinare il prezzo di aflezione moderare il proprio piacere; e rapporto agli altri si avrà da regolare in modo, che restino illesi gli altrui diritti. Quanto poi al caso pratico di stabilire il prezzo di affezione, se l' autore diede libertà a ciascuno di fissare per se il prezzo di affezione, ma entro i ragionevoli limiti, egual libertà concede a chi sarà nel caso di assoggettarsi ad esso in un contratto. L' autore stima facilissimo il decidere in tale incontro; perchè secondo lui tanto sarà il prezzo di affezione, quanto verrà concordemente fissato. Su ciò tra poco sottoporrò all' altrui censura una mia riflessione; ed intanto consideriamo, come il Wolfio suppone, che il venditore imponga talora alla sua merce un prezzo, che sia (bagatella!) doppio del vero; ed al

quale

quale il compratore acconſentendo, egli ſtima, che nulla ſiavi nel *gius eſterno* da riprendere. Ci aveva il Wolfio precedentemente nella par. 3. della ſteſſa opera §. 396. diffinito per *gius eſterno* quello naſce da eſterna obbligazione, fondata ſingolarmente nella promeſſa; e quindi a me pare, che l' aggiunto di *gius eſterno* nel precitato eſempio niente oſti, che non crediamo ſecondo eſſo poterſi talora con ogni giuſtizia raddoppiare il prezzo per affezione. Io fo da mero relatore ſenza entrar giudice in sì curioſa materia degli altrui ſentimenti. Giudizioſamente poi egli afferma, che pari prezzo di affezione non potranno per una data merce ſe non coloro ſtabilire, che dominati ſono dal medeſimo affetto, o che da eſſa egual grado di piacere riſentono. Il che naſcer può non meno dal percepire egual diletto da una medeſima qualità di coſa qualſiaſi, o da due diverſe di lei qualità. Talun molto apprezza una medaglia d' oro, perchè in eſſa ſi compiace della munificenza del Principe, che volle così alcun ſuo merito compenſare, potendola altri egualmente ſtimare ſopra il vero valore in grazia di ſua

ra-

rarità, o dell'eccellente lavoro; talchè atto si trovi a ritrarne pari diletto del primo. Ognun vede, che anche in questo articolo del prezzo di affezione due contraenti agevolmente si accorderanno tra loro, se procederanno con buona fede (il punto il più essenziale in ogni contratto) e col consiglio di persone imparziali. Son fermo nel credere, che quì pure due contraenti possano in più guise peccare, che non potrebbonsi ora brevemente accennare. Tralascio altre riflessioni del Wolfio, tra le quali non volle preterir di parlare della restituzione del prezzo di affezione, su di che mi diede motivo di rispettosamente dir qualche cosa nella quì sottoposta nota (88). L'autore non ommise di proibire ogni fin-

(88) Stimo di dover quì qualche mia maraviglia mostrare, perchè il Wolfio avanzasse una proposizione, §. 915. *loc. cit.*, che pare in se stessa non esente da un qualche neo. Dissi in se stessa, perchè innanzi di assolutamente quell' autor condannare, converrebbe con buona schiena tutti gli altri paragrafi consultare, co' quali, e potrebbono essere a centinaja, si trovasse la stessa proposizione connessa. Sarà almeno innegabile, che

finzione nel prezzo di affezione; così avrei voluto lasciato avesse di parlare non

che il Wolfio poco felice metodo scelse nello scrivere; il quale oltre il molto tedio suo, ed altrui lo impegnasse forse a profferire qualche sentenza in se stessa alquanto duretta. Ognun potrà quì a basso leggere le sue parole, sembrandomi innegabile, che contengano in se stesse una regola di diritto, che potrebbe parer non adequatamente espressa e circostanziata (*a*). Perocchè l'autore suppone, che il debitore riconoscer non voglia un prezzo di affezione tassato dalla volontà del creditore; ed allora ei stima *nello stato naturale* l'uno doversi uniformare all'altro in quanto può da esso maggior male temere. Ma perchè non sottoporre in quel contrasto ambedue all'equo parere di onesti e saggi arbitratori? Pare si potesse questionare, se chi p.e. rubasse e disfacesse cosa, che sapesse tenersi dal possessore in giusto ed assai special pregio, compensar dovesse più dell'intrinseco valore. La proposizione del Wolfio parmi quindi astrusetta. Replico, che si potrà trovar modo da non imputarli forse alcun errore, ben sapendosi, che l'intero contesto, massime in opera lunga e di stile ricercatissimo, potrebbe ad equa interpretazione dar luogo. Converrebbe anche tutta la forza vedere del suddetto *stato naturale*. In altri scrittori accade di tro-

(*a*) *Nimirum si tu exigis pretium affectionis, tu idem voluntate tua definis. Si alter id restituere debet, necesse est, ut idem agnoscat. Quoniam vero invitus agnoscere debet, tantum agnosce-*

non ben chiaro ſu qualche punto. Ma anche i più dotti mancan talora di chiarezza. Spiacemi bensì di dovermi poi quì al fin dichiarare poco ſoddisfatto di quanto il Wolfio dice ſul prezzo di affezione (*). Lodiamolo tuttavia, perchè ſul gran principio dell'amore an-

che

trovarſi imbarazzati per intendere in coſa grave il preciſo ſentimento dell'autore. Spero poi non ſoverchio il mio timore in non gravare la fama di un Luterano filoſofo, giacchè il condannare richiede ogni maggior cautela.

ſcere tenetur, quantum ſuadet metus, ne majus malum incurrat, niſi in eam quantitatem conſentiat, a qua recedere non vis. (§.581. p.1. Jur. nat.) *Tantum igitur admittendum, ad quantum agnoſcendum alterum vi adigere potes.* (*Wolfius jur. natur. par.* 4. §. 915.)

(*) O voi ſtudioſi giovani, cui il cielo fa grazia di amare la verità, non abbiſognate di mio conforto per non farvi abbagliare dalle ſeducenti apparenze, onde ſpeſſo alcuni ſcrittori a guiſa, direi quaſi con debita carità, delle cortigiane ſi adornano. Voi ne' medeſimi noſtri ortodoſſi e vecchi Moraliſti venerate la santità della morale, non eſſendo voi come tanti miſeri ciechi, che ſotto povere veſti non credon giammai aſcoſo un merito vero. Voi doveste meco poco appagarvi per aver il Wolfio al ſolo ragionevole arbitrio rimeſſa di ciaſcuno la miſura del prezzo di affezione; regola, che par ſentire di Luteraniſmo; mentre viceverſa i ſaggi noſtri moraliſti aſſoggettarono il ſempre ſoſpetto priva-

che a nemici dovuto non pur ci dice, che non sia da esigersi il prezzo di affezione, se il così fare vieppiù si accordi coll'equità, ma che, senza vendetta, dee cercarsene la restituzione. Or quì alcuni di voi, o miei cari ed affamati venditori, nuovamente vi lagnerete contro di me pel solo aumento di un terzo nel valor di paterna casa, quando che quell'acuto filosofo in un esempio generico lo suppose raddoppiato; e di più in parlando di casa paterna, di cui i soli pazzi non sentono il pregio, ne accrebbe in altro esempio la valuta oltre i due terzi (89). Vi rispondo che io nulla decisi, e tutto sottoposi all'altrui censura. Consigliatevi con altri, nè crediate al solo Wolfio, che peraltro sebben visfu-

vato senso all'arbitrio de' prudenti; nè io temo di essermi sostanzialmente da lor dilungato per qualche mio nuovo tentativo, ma sotto la lor censura.

(89) *Similiter domum tuam inhabitarunt majores tui & propterea eam magni æstimas, veluti si verum pretium sit peritorum judicio ter mille thalerorum, tu eam æstimas ex affectu ultra quinquies mille, erit pretium, quo domum tuam æstimas, pretium affectionis* (*Wolfius jur. natur. par.* 4. §.906.)

suto nella cecità luterana, e le suddette eccezioni del Finetti, meriterà sempre qualche peso, prescindendo da quei punti, ne' quali potè manifestamente errare.

CI. Pongasi finalmente, o caro, a sì lungo scritto il suo termine. Se voi vi troverete cosa alcuna non immeritevole del vostro gradimento, tutta la lode dovrà essere de' miei amorevoli, che mi assisterono, e massime del signor Amico Tartufari. Son certo, che, oltre altri miei difetti, sarò da molti biasimato per la troppa prolissità. Questa sarebbe stata molto maggiore, se non avessi voluto ommettere affatto molte questioni, benchè di non lieve importanza, ed intimamente connesse con quelle da me trattate. I miei saggi ed eruditi amici vollero, che io in quegli articoli mi occupassi col loro ajuto, che oltre di essere di somma importanza, davano luogo a qualche nuova, nè inutile riflessione. Dissero alcuni di essi ridendo, senza poter io in ciò far lor compagnia, atteso l' accennato interdetto fattomene da' miei venerati censori,

che

che molti mi avrebbero assai vituperato con accusarmi, che io in un argomento tutto diretto in origine alla valuta delle case facessi non per la porta, ma per la finestra molte questioni entrare nel mio trattatello. Mi confortavano tuttavia a darmi cuore con farmi riflettere, che, per lasciare altra scusa su ciò già a suo luogo accennata, non potrebbono altri pur rispettabili giudici mancare, che prendendo forse trastullo dallo stesso come fortuito incontro di molte questioni, si sarebbono sol fermati a nasare il modo da me tenuto nel trattarle. Questa fermata mi fa unicamente con tutta ragione tremare. Talun de' miei amici diceva, che l' articolo sì lungo, trattato in ultimo luogo intorno al prezzo di affezione di casa paterna, era tutto coerente ed essenzialissimo al primo scopo del mio lavoro. Io avreilo volentieri schivato, perchè, malgrado l' ajuto degli amici, mi fu di vera afflizione, non avendo per lungo tempo saputo dove volgermi. Vincer dovette mia repugnanza il debito amor mio a' miei cari Maceratesi, posciachè
mi

mi si faceva considerare la necessità di parlare del prezzo di affezione alle paterne case (*). Nè temo alcuna taccia per la mia riflessione, n.94., non più letta da me; onde stimai doversi nuovo aumento per la casa, che

(*) O riveriti contraenti, quanti mai siete, degnatevi di ponderare il ben grande quì proccuratovi. Poichè gli uni, cioè voi o gaudiosi compratori, cercai in salvo porre dal terribil colpo dell' effrenatezza del prezzo di affezione, massime in questo nostro secolo, proclive ad ogni mostruosità, specialmente proveniente da remoti climi. Mi studiai salvar gli altri, voi cioè o afflittissimi e piagnenti venditori di beni stabili, da qualche funesto sofisma, tendente alla distruzione de' vostri onestissimi dritti. Neghino i più pusillanimi tra di voi, se non sarebbono come di stucco rimasti al seguente argomento. Il prezzo di affezione esser dee moderato; l' aumento di un cento di scudi non è già nell'opinion comune qualche bagattella; dunque (o funesta e per quanto credo sotto l' altrui censura ridicola conseguenza!) appena sarà lecito un dato giusto prezzo accrescere per motivo di affezione di soli scudi cento. Nè voi dovete (seguito a parlare con gli stessi addolorati) de' Moralisti querelarvi, se, tutti parmi i da me letti, ebber premura di tassare il ribasso delle vostre merci ultronee, e non l'aumento delle altre di vostra legittima affezione. Dovete anzi benedirli, perchè mentre cercarono nelle prime di frenare la spietata ingordigia degl' inonesti contraenti, sembra che nelle altre volessero santamente invitarvi a poco conto fare de' mondani e disprezzabili profitti, tacitamente spronandovi a correre il rischio di donare, piuttosto che di rubare.

che fosse non solo paterna, ma anche unica del venditore. Se taluno non affatto decotto, nè mentecatto vendrà l'unica sua e paterna casa, senza prima pensare per urgentissimi riflessi a provvedersi di qualche ricovero in proprietà, rimanendo così bruttamente e miseramente al bel sereno scoperto, costui aver non dovrà un nuovo e potente titolo di rialzare il giusto prezzo? Non ardisco di valutarlo, parendomi tuttavia, che secondo i retti principj esser debba qualche cosa di discreto momento, massime trattandosi di non infimo venditore, e di un ricco compratore, cui parlisi sempre chiaro. Ognun poi vede, che talora si dovrà accrescer il prezzo per qualunque intrinseco requisito, sia di situazione, o decorose, gioconde, ed utili servitù, e dopo tutto elevarlo al segno richiesto da casa paterna, o anche unica. I Moralisti, e i Legali decidino se i dritti d'ipoteca, massime munita d'obbligazion camerale, si estendano, come a me parrebbe, anche al prezzo di affezione. Conservatemi intanto vostra amicizia, e state sano.

Macerata addì 7. Marzo 1792.

POSCRITTA.

1. Chiunque, o signor mio, abbia insiem con voi la sorte di essere dolcemente sensibile alle altrui afflizioni e l'obbligo conosca di porger loro ogni possibile riparo, non saprebbe non biasimarmi altamente, se io in grazia de' frettolosi ommettessi questa poscritta.

2. Compiuta la stampa della lettera, alcuni rispettabili amici miei credettero, che l'uso da me fatto, n. 93., di una Costituzione di Gregorio XIII. assai poco valesse a sostenere l'aumento del terzo nel valor delle case paterne. Credon eglino, che l'essersi dal Pontefice il solo accrescimento del quinto al padrone ed abitatore insieme di una casa accordato in occasion di *retratto*, debba farne supporre che il saggio legislatore intendesse di compensare con ciò anche l'affezione alla casa paterna, che potea spesso nello spoglio presumersi.

3. Or io nulla pavento di cotesta sebben prudente riflessione. Il Pontefice col non fare il minimo motto dell' affezione alla casa paterna, giacchè

non mancai di leggere la ſua Bolla, mi fa con evidente fondamento preſumere, che da sì privato oggetto voleſſe affatto preſcindere in viſta del pubblico bene, e che ſol miraſſe a dare aſſai moderato compenſo pel diſagio di dover sloggiare a forza dalla propria caſa quantunque non paterna, tanti abitando le caſe da loro ſteſſi fabbricate, o comprate, o che acquiſtarono per eredità non paterna. Aſcoltiamo le ſteſſe auree parole dell'ottimo Pontefice quì in piè di pag., colle quali diede principio alla ſua Coſtituzione (*), e rallegriamoci ſempre più di eſſer nati ſotto il dolciſſimo dominio de' Papi, i quali in un modo cotanto eſemplare dopo la gloria dell'Altiſſimo ed il bene ſpirituale di tutti, mirano ſolidamente ad ogni altro pubblico vantaggio. Ma quì mi opporranno, che avendo il Legislatore taciuta affatto la qualità di caſa paterna, può far preſumere di aver egli ſtimato una coſa da nulla ciò,

(*) *Quæ publice utilia & decora eſſe huic almæ Urbi ratio ipſa atque uſus docuit, ea privatis cupiditatibus ac commodis præferenda cenſemus.* (*Gregorius XIII. Conſtitut.* 33.)

ciò, che io reputo di tanto peso. Cosa da nulla? E a chi meglio, che al sommo comun Padre quì in terra de' fedeli, e nostro insieme quanto altri mai legittimo Sovrano, conveniva di tacitamente, ma con sufficiente chiarezza, a noi tutti ricordare, che ovunque abbia luogo affetto di patria, debba ogn' altro ed anche il paterno tacere? Inoltre l' accennata Costituzione era per la città di Roma, i cui avventurosi figli anche nelle tenebre dell' idolatria dieder tante riprove di saper dimenticare la vita stessa pel pubblico vantaggio. Talun mi riprese quasi troppo conto facessi di una legge, con cui dicendo il Papa di sol promovere l' ornato e la magnificenza della gran Roma, non è a credere, che per tale oggetto volesse, che in tutto, o in parte venisse sacrificato il prezzo della dovuta affezione alle paterne case. Supplico in ciò a riflettere, che lo scopo di quella Costituzione è troppo più vasto, ed interessante, che il material senso delle parole non dimostri, come sempre avvenir suole negli stabilimenti de' saggi Re-

gnan-

gnanti. Chi non vede, che nel caso presente di necessità s' include l' urgentissimo fine di promovere l' impiego di un' immensa quantità di artieri di diverse specie; cosa di troppo momento, massime nella propizia circostanza di un governo tutto pacifico, e non bisognoso di sciupar molta gente nella milizia? Or dicasi, se quest' oggetto non sia degno della sollecitudine di un Papa, e del sacrificio di ogn' uom privato. I Sovrani, che in relazione al ben pubblico possono con assoluto e prudente arbitrio disporre delle facoltà di noi tutti quanti, per esserne essi naturalmente più padroni di noi, oh come sanno ben talora con profonde e bellissime mire efficacemente giovare alla massima parte col necessario sacrificio di pochi!

4. Si aggiugne alle cose precedenti, che la legge del *retratto* per la città di Roma è assai meno odiosa anche pe' privati, che a prima veduta non sembri. Tanto il Costantini nel luogo citato da me in questa lettera, n. 93., che il Rocca saggiamente insegnano, che quella legge deesi colla debita moderazione in-

interpretare, talchè in suo vigore si possono solamente due casi temere (*a*); o che

(a) *Deficit enim primum requisitum, quia utraque domus, tam retrahens, quam retrahenda habet congruum ornatum, prout bene innotuit in judiciali accessu; ideoque non est locus retractui coactivo; quia cum Bulla potissimum innitatur cuidam congruentiæ, & æquitati, leg. congruit* Cod. *de locat. prædior. civil. lib.* 11. *& in terminis Gregorianæ Rot. in recent. decis.* 243. *num.* 18. *par.* 5. *repetita coram Merlin. dec.* 386. *n.* 17. *& seq. asserens, quod hinc jus congrui appellatum sit, debet intelligi de ornatu, decoreque congruo, & proportionato pro qualitate domus, non autem de quacunque immoderata, aut captiosa ædificatione, quam prohibuit Jurisconsultus in l. ex damni ff. de damn. infect. & in leg.* 1. *Cod. de edific. privat. ubi hujusmodi non consentanea luxuria damnatur Gratian. in canon. pulcra* 86. *dist. Lucas de Penna in l.* 2. *num.* 10. *Cod. de prædiis, & omnibus, & cæt. lib.* 10. *Brisson. select. antiq. lib.* 1. *cap.* 1. *Merlin. dec.* 437. *num.* 30. *&* 33. *qui ornatus satis apparet in istis domibus pro earum dignitate decenter, quoad prospectum, ornatis, unde major ornatus censetur ex adverso oblatus ad æmulationem, cui Bullam nullo modo favere voluisse est dicendum ex traditis per Bero cons.* 135. *num.* 3. *lib.* 3. *Cephal. cons.* 130. *n.* 15. *lib.* 1. *Menoch. de arbitr. Jud. cas.* 156. *num.* 3. *& seqq. Cepoll. de servit. urban. præd. cap.* 39. *de solo, seu area num.* 3. *vers. idem forte, Honded. cons.* 80. *n.* 7. *lib.* 1. *Bursatt. cons.* 57. *num.* 14. *& seqq. Duenn. regul.* 33. *verbo ædificare fallent.* 71., *& in terminis dictæ Bullæ Gregorianæ Gratian. cap.* 745. *num.* 32. *& seqq. & num.* 39. *Rot. divers. decis.* 475.

che il possessore d'ignobile edificio espella il suo vicino dalla propria casa, sebben decorosa; o che questo secondo forzatamente spogli il primo della sua. Perocchè, se ambedue gli edificj si trovassero di decente qualità, nessun creda, che alcuno potesse quella espulsione temere per spirito di smoderato lusso, e molto meno di emulazione del suo vicino. Ora in nessuno di quei due casi alcuna soverchia odiosità, o aggravio nascer potrebbe. Se il padrone di umil tugurio, sollevato sulle ali di ridente fortuna, vorrà insignorirsi, e suo domicilio dilatare coll' espulsione del benestante vicino, questi potrà spesso profittare di pronto rimedio, mentre la suddetta legge medesima gli concede la pre-

475. *num. 9. part. 1. Merlin. dec. 437. n. 32. & seq. Nam alioquin daretur processus in infinitum, cum nullum in urbe ædificium sit adeo eleganti forma constructum, quin ejus ornatus ab operoso ingenio industriaque animosi architecti augeri possit, ut inquit eleganter Imperator in l. in his ad fin. C. de præd. & omn. reb. navicular. lib. 11. prout bene in specie Gregorianæ advertit. Merlin. dict. decis. 437. n. 35. „ Rocca disput. Jur. select. cap. 163. num. 2. & seqq. „*

prelazione, di poter esso cioè comprar viceversa la casuppola del vicino, ed aver per tal mezzo la consolazione di migliorare suo domicilio. Nè posso abbastanza ammirare le penetranti mire del sapientissimo Pontefice, che ben previde, come in mille occasioni avrebbe per cotal mezzo indotto alcuni ricchi di cuore, o per parlare secondo l'espressivo nostro volgo, di petto soverchiamente ristretti a far maggior onore alle loro belle dovizie, togliendosi da un troppo gretto ed al pubblico bene pernicioso contegno. Nell' altro caso poi di dover essere un uomo scarso di averi via balzato dal proprio domicilio ad istanza di ricco vicino, la cosa può sovente, per l'accennato aumento del quinto, oggetto essere di consolazione. Se dunque, tolta anche via di mezzo la riflessione al ben pubblico, la Costituzione di Papa Gregorio XIII. include assai discreto gravame pe' privati, egli quindi aver dovette tanto minor ribrezzo nel fissare un assai basso aumento, come richiedeasi per animar le persone all' adempimento dell'ottimo di lui

scopo.

ſcopo. Laonde torno a dire, che il predetto aumento di un quinto può in qualche modo giovarmi per ſostenere come ragionevole l'aumento del terzo da me fiſſato in circoſtanze affatto diverſe. Si noti inoltre, che quand'anche indebolir ſi poteſſe il preſente argomento, io mi confido, che non potranno così facilmente gli altri ribatterſi, co' quali cercai di ſtabilire l' opinion mia.

5. La ſteſſa oppoſizione a me fatta da ottimi amici, ed alla quale proccurai fin quì di riſpondere, mi ſpinſe a meglio eſaminare queſta materia del prezzo di affezione; parendomi di poter generalizzare la mia maſſima con dire, che l'aumento di un terzo poſſa ragionevolmente aver luogo nella valuta di qualunque coſa, qualora il venditore il dritto abbia di comprendervi il pregio di vera e ſoda ſua affezione qualſiaſi. Mi accingo dunque, o caro, a dimoſtrare con nuove prove l'equità di quella regola da me fiſſata, e Dio voglia, che poſſa in tal modo liberare alcuni da quelle gravi anguſtie, che talora

lora ho veduto nascere su tal proposito. Mi dichiaro però fin da ora, che, come meglio dirò più sotto, la suddetta regola dovrà a mio credere soffrire eccezioni tanto in meno, che in più.

6. Nelle questioni assai oscure, o a meglio dire troppo minute, non sembra da biasimare il far conto anche di certe frivole riflessioni, purchè col concorso di più sodi argomenti servir possano a farne meglio scoprire la verità. Quindi voi con altri discreti non vi dorrete di me, se, senza addurne le facili ed innegabili pruove, ricorderò in questo luogo una certa intrinseca e singolar perfezione, che nel numero trino e nella numerica unità si racchiude. E' dunque innegabile, che il dividere un dato prezzo in tre parti ed una prenderne per aumento, è operazion tale, che naturalmente assai si adatta alla natura degli animi nostri. Chi inoltre comprender potrebbe quella maravigliosa armonia dal sapientissimo Creatore in tutta la serie trasfusa delle opere sue? Se nella idea del numero trino, e della numerica unità trova la

men-

mente umana motivo di suo diletto; di che lo stesso volgo è atto ad accorgersi, non può al tempo stesso negarsi, che l' efficacia di tutte le umane facoltà ammirabile analogia non abbia coll' aumento di un terzo. Chi atto sia la lettura a sostenere di dotto libro, o alcun corporale esercizio per ore tre, non potrà, secondo il corso ordinario, troppo eccedente peso stimare il proseguire così per un terzo di quello spazio, cioè per un'altr'ora. Chiedendo uno a mensa di assaporare per la terza volta, me presente, assai squisito cibo, fu da altro commensale gentilmente punto così: *& si tertia venerit, de quarta non dubitavero.* Parmi anzi, che taluno tra noi dir possa come in modo proverbiale: *chi fece tre, può far quattro.*

7. Ma già mi par veder taluni beffarmi, e più coloro, che proclivi sono per acerbo temperamento a tutto schernire. Anzi pur temo, che molti, di sereno e pacifico temperamento, mi ascolteranno quì con compassione. Pretenderanno essi, che io abbia, come nel corpo della lettera dissi aver fatto il Molinèo per la lesione del compratore, preteso di stabilire

la

la tariffa del prezzo di affezione ſopra fantaſtiche ed aſtratte rifleſſioni ſenza l' oracolo diciam così conſultare del borſellino. Confeſſeranno, che io ebbi ragione di confutare quel dotto franceſe, che in grazia di alcuni mentali rapporti volle enormemente leder quell' eguaglianza, che la natura della compravendita, o della permuta dee eſigere ne' due contraenti, i quali neceſſariamente ſi prefiggono di dare l' equivalente di quanto ſcambievolmente ricevono, onde neſſun di eſſi oſerebbe di pretendere, che in caſo di leſione da naſcere per qualunque errore, aveſſe il compagno a ſoffrire un diſcapito maggiore, ed il qual' egli non poteſſe in egual grado riſentire, ſe la leſione cadrà dalla ſua parte. Aggiugneranno eſſer ſempre coſa opportuna, come in aſſai più grave argomento oſſervò forſe il maggior filoſofo e matematico di queſto ſecolo (*b*), per reprimere l' umano orgoglio, che ſcrit-

(*b*) Intendo quì parlare dell' incomparabile Leonardo Eulero. Queſti dopo di avere nella decimaſettima delle ſue maraviglioſe lettere ad una Prin-

ſcrittori anche di molta fama cadano in madornali errori, e che ſeco loro vi

Principeſſa di Alemagna (*) eſpoſte alcune graviſſime difficoltà contro l'emanazione ſoſtanziale della luce da' corpi luminoſi, ſoſtenuta dal Newton, che anche in ciò fu ſeguìto dalla maggior parte de' Filoſofi; prende nella decima ottava a provare con molta forza, che la principale, anzi unica ragione, che impegnò quell' Ingleſe al predetto ſiſtema è sì contraddittoria in ſeſteſſa, che da ſe ſola baſta a diſtruggerlo. Quindi dopo di aver reſe le debite lodi a chi fu uno de' più grandi ingegni, giudica *che i traviamenti di un tanto uomo*, traſporto le ſue parole dal Franceſe, *ſervir debbano ad umiliarci, e riconoſcere la debolezza dello ſpirito umano, il qual' eſſendoſi innalzato al più alto grado, di cui gli uomini ſien capaci, corre tuttavia il riſchio di ſpeſſo ne' più groſſolani errori precipitare. Se noi andiam ſoggetti*, così proſegue quell' uomo ſommo, *a sì funeſte cadute nelle noſtre ricerche intorno a fenomeni di queſto viſibil mondo; quanto miſeri ſaremmo, ſe Iddio ci aveſſe a noi ſteſſi per riguardo alle coſe inviſibili, e che noſtra eterna ſalute riguardano, abbandonati! Su di un sì importante articolo una rivelazione ci fu aſſolutamente neceſſaria: noi dobbiam profittarne colla maggior venerazione; e qualora ci offre delle coſe per noi inconcepibili, non abbiamo che a riſovvenirci di quella noſtra fralezza di ſpirito, che tanto agevolmente nelle ſteſſe coſe viſibili ſi*

(*) L' Eulero ſcriſſe le ſue lettere mentre era in Berlino, ſin dall'anno 1760., e ſento che la Principeſſa, cui ſono dirette, foſſe ſorella di Federigo II. Re di Pruſſia.

vi conducano quali ſtolide pecore, come appunto riuſcì al Molinèo., quaſi tut-

ſi ſmarriſce. Quante volte io veggo degli ſpiriti forti, che le verità criticano di noſtra religione, e con tanta impudenza ne ragionano, io meco ſteſſo dico: o miſeri mortali, quanto mai quelle coſe, ſu delle quali voi ragionate con tanta leggerezza, ſono più ſublimi, e più elevate di quelle, intorno alle quali il gran Newton sì goffamente ſi ſmarrì! Vorrei, così conchiude l'autore, *che V. A. giammai non obbliaſſe queſta rifleſſione; troppo ſpeſſe quì eſſendo le occaſioni di averne aſſai biſogno.*

Lo ſteſſo Eulero nella lettera 117. trova aſſai acconcia opportunità per dire, che sì grande è talora la ſtravaganza de' filoſofi, che ſembra aver eſſi abilità di digerire certe sì aſſurde maſſime, nelle quali altri non cadrebbono ſenza avere innanzi perduto il ſenſo comune. Indi ſoggiugne, che dalle più aſſurde ſcempiaggini derivano i nemici della religione le loro obbiezioni, le quali in ogni altra occaſione concilierebbono ad eſſi la deriſione della loro follia, ma qualora trattaſi di religione, non trovano ſe non che troppi ammiratori. Non è queſto il luogo di più oltre diffonderſi. Nè a me per neſſun conto ſi converrebbe il moſtrare con molti eſempj, che tra noi i libri peſtilenziali de' paeſi oltramontani giungono per dir così colle ali, mentre tant'egregie opere, ch'eſcon di continuo da quelle dotte, e laborioſe genti, vengono ſino a noi con eccedente ritardo. Povera Italia! Aggiugnerò ſolo colle parole del non mai abbaſtanza lodato signor Cárdinal Gerdil in propoſito di altro dotto eretico(*), *che i Pſeudo-pen-*

(*) Veggaſi la nota al paragrafo 1. *del ſaggio dell'*

tutti gli altri direm dotti confratelli. Ciò nulla ostante si persuaderanno, che io, per giusta pena di qualche mia com-

pensatori andranno lenti ad accusare il Signor Eulero *di poca perizia nelle materie spettanti alle scienze naturali.* Cade opportuno il dire, che se l' Eulero non senza fondamento riprese il Newton di contraddizione, troppo maggiore, anzi evidente motivo aveva di convincersi, che gli errori della sua setta sovvertivano tutta la religion rivelata, con negare la perpetua e visibile autorità della Chiesa. Io poi rimetto a dotti la suddetta censura contro il Newton sopra la luce. La prima e più bella di tutte le creature sensibili vuol essere ammirata e non compresa. *Nil luce obscurius*, diceami a questi giorni un mio caro, con soggiugnere, che dessa sia quasi visibile immagine della divina grazia: perocchè (così esso dicea) la grazia appunto quasi a modo della luce è affatto imperscrutabile, ed insieme il più prezioso, anzi l' unico vero bene, bastar dovendo a noi miseri e corrotti mortali il sapere, che siccome ogni lume da Dio discende, nè altro che lume può da cagione onnipotente e santissima derivare, così qualsiasi mal morale, alla divina natura più che alla luce le tenebre opposto, non può nascere se non dalla veramente libera e rea volontà delle creature, capaci per natura a ricadere in quel niente, onde furono tratte.

dell' uso, che si può fare a favore della religione cattolica degli argomenti recati da' protestanti, in prova della Rivelazione contro gl' Increduli: opuscolo del predetto Eminentissimo Gerdil, unito alla sua *Instruzione per un corso di studj teologici.*

compiacenza nel ribattere io il primo, per quanto so, tutti i sofismi del detto autore in punto gravissimo, sia incorso in un errore simile al suo. Ma io li supplico a riflettere, che con l'addotta parità mi farebbono manifesto torto. Il Molinèo colle sue immaginazioni pretendeva quella perfetta eguaglianza distruggere, richiesta dalla natura, o che anche senza dirlo naturalmente si propongono due contraenti. Io viceversa miro a profittare d'ogni argomento in una questione quanto nuova, per quello io sappia, altrettanto rilevantissima, rimanendo sempre in libertà de' compratori l'acconsentire all'aumento da me fissato per l'affezione. In tutte le umane dispute convien far gran conto del concorso delle ragioni, come i dotti Medici di quel de' sintomi, potendosi sopra due o più de' medesimi formar quel fermo prognostico, che senza tale unione non potrebbe aver luogo. Ma spingasi più oltre il precedente argomento, che traendo suo bel principio dalla perfezione del numero uno e trino, e giù scendendo per tutte

le

le facoltà intellettuali e fisiche dell'uomo, le quali vedemmo sì bene uniformarsi nella natural loro energia all'aumento di una delle tre parti, in cui si supponga la medesima divisa, è troppo opportuno per noi il cercare, se possibil fosse di far come a dire un tanto argomento calare fin dentro il borsellino. Stimo non esservi alcuno, che negar possa, che d'ordinario lo spendere quattro, o il domandar quattro, o sia una terza parte di più a chi sia già risoluto di spender tre, non può troppo grave, ovver eccessiva cosa parere. Per il che a me pare di sufficiente peso questa nuova ragione, unita alle altre dichiarate nella lettera.

8. Non debbo ora, gentilissimo signor mio, far tacere il Molinèo, il quale, non essendosi potuto colla onestà sua di me disgustare per la predetta rispettosa censura, parmi, che quì tutto cortese, ed in modo degno di buon Parigino, voglia la mia fiacchezza soccorrere. Esso nel biasimare altamente la crudeltà, secondo il parlar suo, di un Diocleziano nel permettere fino alla metà

tà la lesione sul prezzo, espressamente dice, che avrebbela egli voluta estesa soltanto sino alla terza parte (c). Ecco a favor della mia opinione sul prezzo di affezione l'oracolo di un uom prudente; giacchè s'egli stimò soffribile il detto aumento senza titolo di affezione, molto più avrebbelo tale con esso giudicato. Ecco alfin trovato il vero *affezionometra*: ecco il consiglio adempiuto de' nostri teologi nel rimetterci al giudizio de' prudenti nella presente ricerca. Nè mi accuseranno d'incoerenza

per

(c) *Justius autem (ut ego quidem censeo) & aequius fuisset, illam circumveniendi reipsa licentiam, sive inaequalitatis littus & supremum terminum, velut ἀκμὴν, ad bessem praecii, seu aequivalentis limitare, ut videlicet liceret circumvenire usque ad tertiam partem dumtaxat: puta si res valeat duodecim, & venierit octo, non subveniatur; sed bene si venierit septem cum dimidio, vel alias minus quam octo. Quod enim requiritur, ut venditor minus semisse habeat, antequam illi subveniatur, manifeste durum est, ut non immerito multi scripserint id bono viro non convenire, & haec durities partim ansam dedit pertinaciae inepti erroris omnium glossulariorum, & omnium fere doctorum utriusque juris, videlicet Azon. in summa &c..* " *Molinaeus tract. de usuris n.* 174.,,

per aver io altrove chiamato quel francese sulla fede altrui difensore dell' usure. A me sembra fuor di ogni dubbio, che tal difetto renda più autorevole nel caso nostro presente il sentimento di quello scrittore, poichè non è a temere in conto nessuno con simil supposto, ch' ei promover voglia il prodigo consumo del per esso non ingrato giallognolo metallo. Potrebbe la testimonianza di colui a ragione rigettarsi, che si dovesse qual reo e ridicolo sciupatore delle paterne sostanze censurare. Si noti nelle poc' anzi addotte parole del Molinèo, ch' egli in questa occasione trovandosi nell' impegno di egualmente sostenere le parti de' compratori, che de' venditori, fu necessitato a mantenersi nel più prudente equilibrio, onde coll' economica sua sottil bilancetta potesse egual misura assegnare per ambe le parti. Gioverà al mio scopo il seguente riflesso. Sebben io creda, che il supposto genio usurajo del Molinèo tutto si ristringesse nel suo intelletto, massime potendo io un assai energico luogo additare, ov' egli, valendosi di un passaggio assai notabile e molto istruttivo

del

del grand'Apoſtolo s. Paolo nella prima a Timoteo, cap. 6., percuote altamente l'orribile e cieco moſtro dell'avarizia; pur parmi non inveriſimile, atteſo il predetto ſuo ſiſtema uſurajo, ch' egli covar poteſſe qualche innocente geniuccio alla pecunia, e che tender poteſſe più a delicatamente palpare i ricchi, ſoliti compratori di ſtabili, ne' quali beni può facilmente cader mancanza di prezzo, che non i cencioſi ed afflitti venditori de' medeſimi. Fenomeno ben curioſo; mentre il Molinéo affaticaſi per diſtruggere un'antica verità, creduta errore da lui, c'inſegna ſenza penſarci altra incognita verità. Parmi intanto ſotto l'altrui cenſura trovato un giudice inappellabile ſul propoſto oſcuro queſito. Ma vi è di più.

9. Io maggiormente mi perſuaſi, che il predetto aumento di una terza parte eſſer non debba eceſſivo, allorchè in una mss. allegazione prodotta nella sì iſtruttiva diſputa di queſt'ultimi anni avanti l'Eminentiſſimo e lodevoliſſimo signor Cardinal Carandini, sì degno e provvido Prefetto del Buon Governo,

tra'

tra' periti di questa nostra Città, e quei del signor Giacomo Costa sopra il giusto prezzo di certe case, le quali il predetto per ogni titolo rispettabilissimo cavaliere volentieri cedeva per la dilatazione già felicemente seguita in una di queste strade principali innanzi all' Arcipretal Chiesa di s. Giorgio, lessi le seguenti parole. *Nihil post hæc dicimus, rem in præsenti esse de coactiva venditione, in qua addi solet favore venditoris augmentum tertiæ partis valoris fundi, quem vendere adigitur, idque usu servatur etiam in exteris regionibus; ut scilicet quædam compensatio præbeatur venditori coacto rem suam vendere contra naturalem libertatem, in qua omnes nascimur.* La scrittura, onde trassi coteste parole, è sottoscritta da un Legale di Roma, che sento essere uno de' più accreditati. Nè parmi in alcun modo necessario il provare, potersi ragionevolmente sostenere, che chi pretende di essere compensato della sua soda e vera affezione alla cosa, che vende, ha dritto di rassomigliare il suo caso a chi è costretto a vendere con-

tro sua voglia. Anzi non essendo impossibile a succedere, che talora colui, che si pensa d'indurre forzatamente alla vendita, abbia esso più voglia di vendere, che il comprator di comprare; non sarà poi mai da presumere, che chiunque abbia modo di far valere il prezzo di sua speciale affezione alla cosa, che vende, voglia di un tal suo dritto stoltamente privarsi. Nondimeno l'indole cotanto risvegliata de' venerati miei oppositori, usi non essendo di fanciullescamente arrendersi a' primi attacchi, mi obbliga, mio malgrado, a pruovare la predetta parità con più accurato discorso. Riflettiamo in primo luogo, che il predetto supposto stile di varie nazioni nelle vendite forzate dimostra, che il mio aumento di un terzo non fu da tante genti creduto troppo indiscreto peso a sostenere pe' compratori. La regola in questo aspetto è tutta applicabile al caso mio. La spina, come dicesi, esser può sul motivo dell'aumento. Perocchè non pare analoga a prima veduta la vendita forzata con quella si fa di propria

pria volontà, malgrado la molestia nello spogliarsi di cosa prediletta. Là dee la coazione, e quì medicarsi l'affezione. Che per ciò? A me pare, che tutto sia affezione, per non dire afflizione, come lo Spirito Santo dichiarò essere tutte le cose umane. Si urta nelle vendite forzate l'affezione alla nostra libertà, in quelle, di cui io ragiono, l'affezione speciale alla cosa da vendersi, proveniente da vera e soda cagione qualsiasi. Or mi si nieghi, se quella prima affezione, figlia di nostra orribile e ridicola superbia, non si possa, e debba più agevolmente vincere in grazia di amabil vicino, o di altro qualunque, quand' anche fosse un giurato nemico, che si volesse per amor di Dio col suo santo ajuto beneficare, ed il quale bisogno abbia col debito prezzo di acquistare una casa, per cui supponesi di non aver il possessore speciale affezione, che non l'altro affettuoso attaccamento, che talora esser può virtuoso ed obbligatorio, come verso la propria casa paterna, o almeno abbastanza innocente, per quanto la depravata umana natura consente. Odo quì i

miei

miei contraddittori non biasimare cotesta mia distinzione, ma insieme impugnarne l' applicazione. Diranno, essendo sì buoni logici, che nelle case da forzatamente vendersi si può di ordinario presumere la qualità paterna, e per ciò concluderanno côntro di me, che nel fissar la suddetta regola si avesse in riguardo anche l' affezione oltre il dover per forza la paterna casa abbandonare. Rispondo, che ogni legge alle forzate vendite favorevole dee di necessità l' oggetto del bene pubblico aver per iscopo, onde se buona fu l' addotta lor presunzione, non sarà cattiva la mia, di creder sempre escluso nelle preaccennate leggi ogni riguardo a qualunque privata affezione. Le quali cose tutte se con ragionevole occhio da intendente persona sieno riguardate, nudro ogni fiducia, che non potrà negarsi, che anche il presente argomento non concorra insiem con gli altri a render vittoriosa la nostra opinione. Ognun *sa*, che in ogni qualunque questione convien sempre gran conto fare del concorso delle circostanze e delle ragioni.

10.

10. Finalmente non mancano altri appoggi alla mia sentenza. Primamente giovar quì può una massima, che, salvo l'abuso che in varj modi può farsene, meriterà sempre gran conto in materia di contratti; cioè che a persona *sciente e consenziente* non fassi ingiuria, purchè la nostra malizia non la spinga a cosa indoverosa. Dicemmo già, che il venditore dichiarar debba a lettere di scatola il prezzo di sua affezione; nè sarà possibile il rinvenire alcuno cotanto stupido e miserabile adulatore de' compratori, il quale ignori doversi non pure applaudire, ma anzi consigliare ad ognun di essi l' entrare a parte, il che è sì dolce cosa, di quell' afflittiva passione del venditore, onde poi raddolcirla con balsamica generosità nel prezzo: Lo che dee reputarsi tantoppiù ragionevole, quanto che sembra, che il sacrificio del danaro, se non è, almeno esser debba il più facile a farsi: per esser cosa in se stessa evidente, che il soverchio attaccamento al medesimo è uno de' più irragionevoli tra tutti i difetti della misera e depravata nostra natura. Inoltre

ogni

ogni equità ne spinge nell' oscurissima presente questione a prendere un tal temperamento, che possiamo correr rischio di gravar piuttosto i compratori, anzichè i piagnenti venditori di beni stabili. In terzo luogo la stessa da me antecedentemente combattuta opinione di alcuni dotti Teologi, i quali nelle merci al lusso, ed al diletto destinate accordarono effrenatezza di prezzo, come pure il comun sentimento di ammettere in esse maggior latitudine sul giusto prezzo, sono due nuovi motivi da render sovente assai più equa la regola da me fissata. Perocchè, quand' anche il prezzo di affezione cadrà in cose assai utili alla vita, sembra che tutti i predetti teologi potessero molto valutare il sacrifizio di detta affezione, la quale nelle cose di assoluta necessità parmi non poter avere ragionevolmente alcun luogo. Anzi essendo il *quod tibi non vis alteri ne feceris*, la norma principale per fissare ogni retta massima nella scienza de' contratti, io son di avviso, che il predetto aumento del terzo per conto di affezione debba ragione-

volmente ſminuirſi, ſe ſi tratti di ſomme oltremodo conſiderabili, o troppo eccedenti le forze del compratore, ſiccome pure crederei, che accreſcer ſi poteſſe quella miſura per rapporto alle circoſtanze de' due contraenti; al che di doverſi talora fare attenzione ben ci avvisò il celebre Domenicano Patuzzi, in parlando egli delle merci ultronee *(d)*.

11. Mentre ſtava io per chiudere queſta già troppo lunga poſcritta venne un mio non men per età che per ſenno aſſai grave amico a viſitarmi, e toſto ſi fece sì gentilmente a parlarmi. Perchè vi fate voi ſpeſſo dall' amor di troppa brevità prevalere? Come non vi accorgeſte di un grave torto da voi fatto a' venditori di beni ſtabili, e maſſime delle paterne caſe; eſſendo i poverini sì di compaſſion meritevoli, che il loro abbandono della caſa paterna può allo ſteſſo doloroſo ſpatriamento paragonarſi; onde a ragione i noſtri ſcrittori italiani, uniformandoſi anche in ciò co' Latini, diſſer talora andar fuori

(d) Vedi più ſopra num. 89. not. 80.

ri di casa sua per significare il passaggio a stranieri paesi? E per conchiudere, così egli proseguì, i vostri oppositori vi riprenderanno, perchè al numero 6. di cotesta poscritta, che già ho capito subito, che voi, come jeri mi narraste, state attualmente chiudendo, abbiate appena accennata l'intrinseca perfezione del numero trino, e della numerica unità, su di cui voi pure appoggiaste in parte uno degli argomenti pel consaputo vostro aumento di un terzo. Indi dicendomi di esser venuto appostatamente per cotale avviso, e suggeritimi alcuni opportuni lumi, incontanente se ne partì. Voi intanto, mio signore, soffrirete con altri benigni, che io profitti dell'avviso dell'accennato amico, che mi esortò a soffrire qualunque altra accusa, anzichè provocar maggiormente contro di me la sospicione de' piagnenti venditori per la fiacca difesa de' loro dritti sì sacrosanti; o porgere motivo a' miei oppositori di tacciarmi per visionario in cosa di altissima allusione; spiacendomi essere stato avvertito di mia svista, mentre la stampa era

già

già condotta ſino al preſente numero.

12. Io non debbo per alcun conto oſare, e troppo ancora diſconverrebbeſi a queſta ſcrittura, di entrare in alte conſiderazioni intorno alla ſomma e perfettiſſima Unità, ed a quella eterna Generazione, e coeva Spirazione, che anteriori ſono ad ogni tempo, e formano il principale de' divini Miſterj. Mi varrò ſolo di materiale eſempio preſo dalla coſtruzione delle caſe, alle quali per lo ſcopo di queſto mio lavoro ben conviene, che ſi limiti la noſtra conſiderazione relativa alle predette numeriche perfezioni. Or quanto all' eccellenza dell' unità, chi è, il qual non ſappia il vero pregio di un edifizio conſiſtere principalmente nell' ordinarlo, in guiſa, che ogni ſua parte talmente appaja colligata colle altre, e col tutto, che in noi l'immagine si riſvegli di una ſola fabbrica, e non di molte inſieme riunite? Nè quì dicaſi, che la da me preteſa perfezione effetto ſia di faſto, perchè cioè riſalti maggiormente l' opulenza dell' abitatore. Mezzi non mancherebbono, perchè con viſibili contraſſe-

gni

gni ognun s' avvedesse, che il medesimo padrone abiti vasta mole, sebben formata di molte parti, ciascuna delle quali sembra fare un tutto da se. Ma questa pluralità offende appunto la mente umana per due naturali motivi. In primo luogo la pluralità disgusta di sua natura, risvegliando idea di confusione, ed in secondo luogo non può in essa il nostro intelletto trovare alcuna sufficiente ragione, per cui la medesima abbia a limitarsi più ad uno, che ad altro degl' infiniti numeri possibili. Ogni percezione oscura e non ben determinata, se dall' idea dell' infinito prescindasi, è per natura disgustosa all' intelletto. Quindi tornando alle fabbriche, non solo ogni ineguaglianza nell' altezza, ma la troppo sensibile projettura degli ornamenti, la mancanza delle fasce, che tutto circondino l' edificio, la difformità inoltre degli ornamenti, ed altri siffatti pregj della moderna cerebrosa architettura di questo così detto secolo illuminato, sono troppo atti a render qualunque fabbrica mostruosissima. Che se la sì semplice e sì bella idea dell'

unità

unità soavemente a se si concilia l' amore del cuore umano, non per ciò lascia essa di desiderare qualche cosa di più, e la qual possa con essa conciliarsi. Imperocchè l'idea di solitudine, annessa all' unità, include una certa intrinseca imperfezione e mancanza, perchè l' altra ci risveglia della per se stessa spiacevole sterilità. Laonde tanto piace il veder ne' palagi quella moltiplicità di diversi ordini, o vogliam dir piani. Stimo poi innegabile, che al numero trino debba limitarsi la perfetta pluralità de' medesimi, secondo osservasi ne' più lodevoli, e bei palagi, come il Farnesiano in Roma, e quel del Comune in Macerata. Qualora un occhio alquanto giudizioso si fissa a contemplare un edificio di tal genere, tosto principalmente vien colpito dal pian di mezzo, restando insiem dilettato dal veder una specie di fecondità, che si compiace di scorgere negli altri due annessi piani, un superiore, ed uno inferiore. Mostruosa cosa sarebbe il non vedervi quel numero trino, perchè una specie d' ingiustizia sarebbe, e per ciò di brutezza, se

il

il piano di mezzo non aveſſe ad avere inferiormente e ſuperiormente il ſuo compagno, per non eſſervi ragion ſufficiente di ammetter più l'uno, che l'altro. Notiſi, che nel tempo ſteſſo, che noi de' tre diſtinti ordini ci dilettiamo nell'edificio, l'idea non perdiamo della bella unità, ſembrandoci, che la medeſima reſti da quelli diſtinta piuttoſto, che ſoſtanzialmente diviſa. Appagato intanto per tal guiſa baſtantemente il noſtro intelletto in quell' immagine, che nel modo all' imperfezione delle coſe create conveniente già vedemmo riunire le due idee della numerica unità e del numero trino, non ſaprebbe alcuna variazione aggradire. Si diſguſterebbe a ragione della giunta di altro piano nel deſcritto edificio; poſciacchè ei cadrebbe in una vera inquietudine per non ſi trovar ragion ſufficiente, onde aveſſe ad aggiugnerſi più uno, che altro qualunque numero di piani. Che ſe ci ſi obbiettaſſe, che in qualſiaſi ſuppoſta ſerie di più di tre ordini in un palazzo può di mano in mano aſcendendo l'intelligente ſpettato-

re

re le medesime considerazioni replicare, che noi facemmo ne' primi tre; convien riflettere, che quella medesima superflua ripetizione ci disgusterebbe. Che se la pluralità medesima, quanto è più sfarzosa, tanto più sorprende e diletta, ciò nasce dall' infinita distanza di ogni cosa creata dalla somma perfezione, onde miseramente ci lusinghiamo, che il lor numero possa a tanta mancanza supplire, sebbene lo stesso infinito numero sarebbe a ciò affatto inutile. Pare, che questo fosse il noto diabolico ed orribil sofisma: *hæc ómnia tibi dabo, si cadens adoraveris me.* Talora io sono andato isolato palazzo ideando, che avendo quattro colonnati ingressi con ringhiera, ognun sul bel mezzo de' quattro lati, non comprendesse più di tre piani con tre ampie, ed ornatissime finestre in ogni piano di ciascuna facciata. In tal guisa verrebbe a risplendere nell' edificio in tutti i modi possibili l' idea della numerica unità, e del numero trino; essenzial fondamento della venustà delle fabbriche. Che stravaganza! diranno i miei censori, massime in un secolo,

ove

ove si è miseramente il gusto perduto de' cameroni, e che anche il signore artigianello ha la follia di voler l'anticamera (*e*). Rispondo solo, che i disegni in aria non soggiacciono a pedantesco esame; nè io voglio i difetti individuare della moderna architettura.

Nes-

(*e*) Siccome esser non può di alcuna lode l' uniformarsi senza saperlo in certe naturali riflessioni agli uomini più accreditati, credo lecito a me il narrare, che nel richieder io il parere sopra il presente num. 12. di un nostro dotto e virtuosissimo cavaliere, anche nelle belle arti assai intelligente, vennemi da esso il disegno mostrato del bellissimo palazzo sì presso la città di Vicenza, che, come si esprime il suo architetto Andrea Palladio (lib. 2. cap. 3.) *si può dire, che sia nella città istessa.* Quel grand' uomo lo ideò ad istanza di Monsig. Paolo Almerico, ed oggi in altre mani passato è celebre sotto nome di *rotonda de' Signori Marchesi Capra.* Il predetto mio aereo palagio è sostanzialmente simile a quello del Palladio, che, senza dipartirsi da' due preaccennati principj di essenzial perfezione, seppe accrescerne gli ornamenti, ed i comodi, ed insieme correggere il troppo ristretto numero, che nelle cose create per la loro essenziale imperfezione disgustar suole. Chiunque vorrà attentamente il suddetto disegno esaminare, sperò sarà per meco uniformarsi nell'ammirare la perspicacia del Palladio, che seppe nel tempo stesso soddisfare a diversi scopi tra di essi contrarj.

Nessun creda che io pretenda in architettura, contento di avere a'miei concittadini la felice riuscita ricordata in quella scienza del nostro egregio giovane sig. Antonio Brunetti, figlio del ben degno sig. Liberato. Questo padre di numerosa prole e di non vile, sebben povera fortuna, perchè figlio di onorato, ma infelice mercadante, ebbe grazia dal Cielo di trasferirsi di quà in Roma, ove malgrado la divoratrice soma di nove figliuoli, potè con ammirazione di tutti dare ad essi un'ottima educazione. Io era in Roma, quando ricorse alla mediazione dell'ornatissimo e virtuosissimo Cavaliere, signor D. Mario Falconieri, che meritò di accrescere allo splendore della sua antichissima prosapia quel massimo lustro, a tutti noto, e degno di essere ambito da' più gran Principi; ricorse, dico, al di lui consiglio, con cui prescelse a maestro di detto suo figliuolo l'incomparabile architetto sig. Niccola Giansimoni, mio pregiatissimo amico. E ripreso nostro cammino, chi non vede la deformità delle case, che hanno men di tre piani, compreso il terreno; o due sole finestre in ciascun piano, o un lor numero pari? Or que-

sto

ſto tanto, o amico, parmi ſufficiente a provare l'evidenza delle predette numeriche perfezioni. Che ſe mi luſingo di benigno compatimento dalle diſcrete perſone voſtre pari nell'aver io anche con qualche aſtratta congruenza proccurato di ſoſtenere il predetto aumento di un terzo a motivo di legittima affezione, non perciò laſcio di novamente ſottomettere all'altrui cenſura il predetto ed ogn'altro articolo di queſto libro.

13. Siami or lecito il dire, che m'inteſi io moſſo a produr queſto materiale lavoro anche dall'indicibil giubilo provato da me con gli altri miei amatiſſimi concittadini in veggendo la cara patria arricchita di un ſolidiſſimo vantaggio dalla paterna munificenza dell'odierno Sommo, ed ottimo Pontefice, il clementiſſimo PIO SESTO. Egli, nè potea dubitarſene in un Papa di sì gran mente, zelo e dottrina, ſi degnò all'illuminato zelo aderire del noſtro incomparabil concittadino, e Protettore, l'Eminentiſſimo Signor Cardinale Guglielmo Pallotta, che al vetuſto ſplendore di ſua famiglia, ed all'egregie doti dell'animo non ordinaria ſcien-

ſcienza accoppiando ſoffrir non potè che più lungamente aveſſe la patria il nome a poſſedere piuttoſto, che la ſoſtanza di pubblica biblioteca. Dalla pietà, e prudenza ſua dobbiam pur riconoſcere che la medeſima, giuſta il deſiderio umiliatone a quel Porporato da bene intenzionati cittadini, reſtaſſe munita di mirabilmente ben concertate leggi, atte a prevenire col celeſte favore il funeſto abuſo de' migliori doni del Cielo, come avvenne in certi ſcrittori, degni di eſſere più che peſte fuggiti. Non potè queſto noſtro per zelo e dottrina degniſſimo Veſcovo, Monſignor Domenico Spinucci, nè poterono i miei virtuoſi ed amatiſſimi Maceratesi, maſſime i meritamente tra loro al governo chiamati delle coſe pubbliche, non ben penetrare lo ſpirito di coteſte leggi, e che coſa da ciaſcun di loro le medeſime richieggano uniformemente a' doveri della natura e della religione, ed all'oggetto della ſoda e pubblica utilità. Io non ardiſco di dimoſtrare la ſomma ragionevolezza delle preaccennate leggi. Non potrà poi alcun ſenſato uomo applaudire a qualche affatto dementato ſcrittore di
que-

questo infelice secolo, che per l' abuso fassi talora delle lettere prese a discreditarle, come chi furioso la seminazione proibisse del fromento per timore della zizzania. Nascer dee (tolta una compassionevole ignoranza) da spirito di empietà l' odio alle scienze, dopo che a Dio piacque, per altre prove tacere in lor favore, di stabilire con tale economia la perpetuità della religion rivelata, che la salutare sua scienza la coltura richiegga di ogni facoltà. Gli affettati nemici delle scienze possonsi all'Imperador Giuliano apostata ben rassomigliare. Or io in mezzo a quella comun consolazione scorgendomi il più indegno tra tutti, nè potendo per contraria sorte con molti zelanti di ogni stato e professione quanto doveva concorrere a tanta può dirsi nuova fondazione (*f*), bisognosa di cospicui assegnamen-

(*f*) Con ciò non si vuol essere ingrati alla S. M. di PP. Clemente XIV., che per le amorevoli premure del nostro signor Cardinal Mario Campagnoni Marefoschi di ch. mem. non pur donò alla Citta nostra la non ispregevol libreria, che il bel Collegio e la magnifica Chiesa , beni già de' PP. Gesuiti, con alcuni assegnamenti. Ma il regnante Pontefice Pio Se-

menti, volli almeno così freddo e sessagenario provarmi a volger libri, dandone tenue riprova con questa stessa opericciattola, qual materiale stimolo per taluni in questo secolo di eccessiva frivolezza e lacrimevole dissipazione, perchè i doni a noi da Dio derivati per le mani del suo Vicario quì in terra si rendessero più fruttuosi. Sì, lo spero dall' infinita Divina Bontà, i nostri riflessivi ed onesti giovani semprepiù si ritrarranno dalle vane, misere e pericolose ricreazioni, dolcemente immersi ne' profondi e metodici studj, e si degneranno a me credere, esser cosa umiliante e tormentosa il darsi tardi alle lettere. Mi compiacqui poi, che le circostanze mi obbligassero a questioni legali, senza pretendere la bella giornèa affibbiarmi di Avvocato. Sarei folle a sperare alcun lucro da' per lo più affamati venditori delle preziose case pe' vantaggi lor da me procurati, anzi estesi a tutti i venditori; e l'

Sesto, emolo de' suoi predecessori, forse i primi e più costanti protettori di ogni sapere, aderendo anche in ciò allo zelo del predetto nostro sig. Cardinal Pallotta, si degnò (oltre gl'insigni favori) di confermare colla sovrana sua autorità i primi semi di un Musèo universale in Macerata.

l'ottimo Iddio si degni non permettere, che io per sola mia colpa cada nella cecità di ambire nella mia gelida ed afflitta età la rispettabil protezione de' ricchi compratori di beni stabili, quantunque colla loro indole perspicace e virtuosa non sapranno mica negare di aver io co' miei assistenti patrocinato in punti gravissimi la causa loro, astenendomi io per amor di brevità dal dimostrare, chè questo lavoro promuove forse più l' utilità de' compratori, che non de' venditori. Vorrei solo co' deboli miei sforzi sveller da alcuni svogliatelli l' error di creder la giurisprudenza un quasi meccanico mestiero ed una indegna cabala da smunger le borse. Ciò maggiormente a noi disconviene in vista dell' un giorno straordinario lustro di questa città nella scienza legale, e dell' avere il nostro dottissimo cavaliere e primario professore signor Pirro Aurispa richiamata tra noi il primo con incredibil sollecitudine la luce della vera giurisprudenza nella cattedra e nel foro. Gli onesti e dotti Curiali disprezzar debbono le viete dicerie contro i

fo-

forensi, le quali tuttavia contribuirono a migliorare lor professione. Non è quì luogo, nè io atto sarei l'eccellenza a dimostrare della germana giurisprudenza. Ben sanno gli onesti e profondi nostri giureconsulti, che la medesima non già consiste in turpi talora, e sempre ridicoli cavilli, o nel tender aguati all' avversario, ovver sorprendere un giudice meno idoneo a penetrare gli studiati rigiri degl' impostori. La scienza delle leggi derivandosi da' più sublimi principj della filosofia dee di necessità più oltre ascendere sino alla perizia della cristiana teologia, che sola per ineffabile dono del benignissimo Iddio fu atta a perfezionare tutte le cognizioni specolative e morali. Ed è certo, che le città tanto più saran felici, quanto più vivranno unisoni i teologi co' legisti. Sieno intanto pur benedetti i due nostri degnissimi cavalieri, curatori della predetta pubblica libreria, sigg. Francesco Amici, e Domenico Angelucci, che col molto lor sapere e somma prudenza sono insieme con gli altri socj premurosi anche pe' libri legali.

14.

14. Che se questo mio sì imperfetto lavoro capitasse in mani di alcun forestiere poco informato de' libri legali, il mio debito riguardo alla cara Patria mi sprona a dire, che il celebre Pierniccola Mozzi Maceratese pubblicò, passarono già due secoli, un' opera completa *de contractibus* (*b*)., che ho veduta da alcuno de' più dotti e cele-

(*b*) L'indicata opera di Pierniccola Mozzi oltre di essere stata stampata in Venezia il 1585. *in fol.* fu ristampata in assai voluminoso ottavo nel 1614. in Colonia, ove se l'autore onorato si vede con ischierarsi all'uso di quel tempo i più distinti epiteti di lode nel frontespizio, venne a lui fatto il torto (non decidendo io, se ciò accadesse per la prima volta) di sopprimersi il finale paragrafo, con cui esso non pure l'altrui compatimento implorava anche sul riflesso alla sua giovanezza, ma tutto sottometteva alla censura della santa madre Chiesa Romana, e de' suoi Inquisitori. Egli susseguentemente pubblicò altro libro col titolo: *Tractatus novus de Feudis*, stampato per la seconda volta in Roma il 1590. *in quarto*; e che fu parimente ristampato in Colonia in minor forma nel 1591. e con Cesareo Privilegio, siccome pure colà fecero della precitata sua opera. E' superfluo il ricordare alcun celebre transalpino scrittore, che fece menzione del suddetto giureconsulto nostro Maceratese. Potrei dimostrare con più argomenti, ch' egli il favor si godette del Cardinal Peretti, nipote ben degno di Sisto V., e forse anche di questo stesso gran Papa.

lebri transalpini Giureconsulti citata.

15. Mi riman solo di ristorare con Tullio i miei riveriti censori per la molestia, che dissero aver loro recata le scipite lepidezze della prima lettera (*i*). Con che s' impedirà ancora il dannoso errore di chi stolido credesse necessario di accrescer la noja delle gravi questioni con un severo contegno. Di nuovo state sano.

Giu-

(*i*) *Est plane oratoris movere risum, vel quod ipsa bilaritas benevolentiam conciliat ei, per quem excitata est, vel quod admirantur omnes acumen uno sæpe in verbo positum, maxime respondentis, nonnunquam lacessentis, vel quod frangit adversarium, quod impedit, quod elevat, quod deterret; vel quod ipsum oratorem politum esse hominem significat, quod eruditum, quod urbanum, maxime quod tristitiam & severitatem mitigat & relaxat, odiosasque res, quas argumentis dilui non facile est, joco risuque dissolvit.* "Cicero 2. de Orat.„ Crediam pure, che Cicerone possa aver inteso in senso non offensivo della verità la forza del finale delle precitate sue parole. Tuttavia è innegabile di essersi un nostro ecclesiastico scrittore più adequatamente spiegato con dire; *Congruit & veritati ridere, quia læta:* soggiugnendo prudentemente: *curandum plane, ne risus ejus videatur indignus.* Così scrisse Tertulliano (*), che co' lumi evangelici, sebbene con più errori li contaminasse, valeva, come diceami un ben grave maestro di grammatica, per più di tre Tullj.

(*) *Advers. Valent. cap. 6.*

Giudizio delle Efemeridi letterarie di Roma del 1791. num XVI. pag. 225. in data di Macerata, sopra la prima lettera quì stampata intorno alla valuta delle case secondo la consuetudine Maceratese.

Un argomento interessantissimo per la materia de' contratti, che venga trattato co' più luminosi e sicuri principj della giurisprudenza, e con tutta la possibile erudizione ed eleganza, si merita di essere annunciato su di questi nostri letterarj fogli. La Romana Rota almeno sin dal 1709. si espresse, che per rilevare il vero, e giusto prezzo di un edifizio debba unirsi al valore de' cementi il capitale delle pigioni valutate alla ragione del 5. per 100. e quindi prendere la metà della somma per il vero, e giusto prezzo che si cerca. In Macerata è forse anche altrove per un antichissima consuetudine che tuttora è in vigore, si valutano le case da vendersi accoppiando al prezzo del sito quello de' cementi nel loro stato attuale, apprezzati per altro in modo

che

che colla demolizione della casa non si verrebbe a ritrarre l'intero valore della loro stima. Ora il dotto ed elegante estensore di questa memoria, *inerendo al parere avutone in iscritto dal sig. Amico Tartufari, prende ad esaminare, e a paragonare fra loro in tutti i loro rapporti ed aspetti questi due diversi metodi di apprezzare le case. Dopo di aver dunque nitidamente esposto questi due differenti metodi, e fatto vedere con un evidentissimo calcolo, come seguendo il primo metodo nel caso, che le pigioni diano un fruttato minore, o maggiore del* 5. *per* 100. *si debba necessariamente discapitare, o lucrare nella vendita, si propone il nostro estensore le seguenti quattro questioni a risolvere; vale a dire:* 1. *Se la Romana Rota nel fissare la succennata regola abbia inteso di condannare e proscrivere ogni altra consuetudine:* 2. *Se sia contrario alla naturale onestà il recedere dalla regola della Romana Rota per seguire la consuetudine Maceratese:* 3. *Se possa dirsi ancor vigente in Macerata la consuetudine di valutare nel modo anzidetto le case:* 4. *Finalmente se conven-*

ven-

venga a' Maceratesi di abbandonare questa loro consuetudine, per riguardo singolarmente al pubblico bene. L'esame della prima questione presenta un vero modello della maniera, con cui vanno interpretate le leggi, e le decisioni de' supremi tribunali. Imperocchè mentre gli oppositori sostenevano che la Rota Romana in una decisione di una causa Anconitana avesse come abolito la consuetudine Maceratese, il nostro estensore per lo contrario dalle parole medesime di quella decisione, a dovere ponderate, ed interpretate all'ultima evidenza ne deduce che la Rota non propose quella sua regola, che come una sua plausibile opinione, e non mai come una legge universale che debba abrogar qualunque altro contrario uso. Infatti essa chiaramente si esprime che intanto debba seguirsi la sua regola in quella causa Anconitana in quanto che nè vi eran patti speciali tra contraenti, nè costava, che vi fosse in Ancona una contraria consuetudine; dal che fuor di ogni dubbio risulta che laRota nel proporre quella sua regola come da seguirsi anche fuori di Roma, la propose in un modo soltan-

to

to direttivo, e non mai a modo di decreto coattivo, ed imperioso. Non meno interessante è l' esame della seconda questione, in cui co' più sani principj della scienza morale e del diritto naturale si prende a dimostrare, che in nulla a' medesimi si oppone la consuetudine Maceratese di valutare le case; e che anzi in alcune circostanze la medesima naturale onestà e giustizia esige che quella consuetudine venga abbracciata in preferenza della regola proposta dalla Romana Rota. Ed infatti egli è per se stesso evidente che il venditore di una casa niun torto fa al compratore chiedendogli quel prezzo, che sa per attestato d' idonei periti corrispondere all' intrinseco, ed attual pregio del suolo, e di tutti i suoi componenti; ed è insieme evidente che nessuna rigorosa legge di naturale onestà può mai obbligare il venditore a ribassare un tale prezzo, sul solo riflesso che la casa in conto di pigioni non renda tanto, quanto il suddetto prezzo potrebbe fruttare in altra guisa impiegato. Se ciò fosse, non sarebbe neppur permesso di vendere per l' intero suo capitale un censo di poco frut-

tato,

tato, come tanti ve ne sono imposti da circa mezzo secolo, quando il danaro era meno fruttifero: l' esempio, siccome osserva il N. estensore, è così adequato, ch' è affatto identico colla cosa illustrata. Insomma nella compra e vendita di una casa nel modo Maceratese vi è la più perfetta eguaglianza tra il venditore e il compratore; giacchè essi spontaneamente permutano lo stabile col suo vero ed intrinseco prezzo, lasciando poi alla natura stessa delle cose permutate, che ciascuna seco porti quegli accidentali vantanggi o disvantaggi, che ad essa sono inerenti. Che se pur si vorrà sostenere che la consuetudine Maceratese o piuttosto la libertà di seguirla, invece della regola proposta dalla Romana Rota, favorisca alcun poco i venditori delle case in confronto de' compratori, non per questo si avrà diritto di condannarla, che anzi un nuovo argomento ne nascerà per adottarla. Imperocchè il ben pubblico esige che si tengano più che si può in pregio le case, perchè fioriscano l' architettura, e tutte le moltiplici arti ad essa inservienti, e perchè le città si abbelliscano di comodi

ed

ed ornati edifizj, e l'umanità stessa vuole che, in confronto de' compratori agiati e ricchi, si usi sempre qualche arbitrio in favore de' poveri venditori, i quali per lo più non sono astretti a vender le proprie abitazioni che allorquando trovansi giunti all'estremo dell' inesorabil bisogno ed indigenza. Riguardo al terzo punto, in cui si cerca se tuttora sia vigente in Macerata l' anzidetta consuetudine, essendo questa una questione di fatto, non poteva essa che col fatto risolversi, siccome appunto fa il N. estensore riportando tre attestati di tre pubblici cancellieri ed archivisti, da' quali risulta, che generalmente, e sino a questi ultimi tempi prevalse in Macerata, anche presso i luoghi pii, l' indicato metodo di apprezzar le case dalla valuta del suolo e di tutti i suoi materiali, stimati secondo l' attuale loro stato. Finalmente moltissimo obbligati deggiono professarsi i signori Maceratesi, e all' autore e all' estensore di questa memoria, *per i motivi e d' interesse, e di decoro, tanto privato che pubblico, che ad essi si ricordano e suggeriscono nell' esame del quarto punto, onde indurli*

li a tener ferma l' antica lor consuetudine di apprezzare le loro case, e a non mai dipartirsene per abbracciare il metodo volgarmente detto legale della Romana Rota. Imperocchè primieramente si dimostra con rispettabilissime ed univoche autorità che le pigioni delle case in Macerata, non detratti i pesi di qualunque specie, non giungono al 4. per cento, e colla detta detrazione appena al 3., cosicchè valutando queste pigioni al 5. per 100., siccome propone la Romana Rota, un grave discapito nel disfarsene verrebbe a soffrirne il venditore. In secondo luogo poi, se si vorranno sostituire le vere pigioni a quelle assunte dalla Rota, si fa vedere con quanta facilità, e massime nella provincia, si potrebbe usar collusione, fingendo nelle locazioni pigioni più alte del vero per carpire in caso di vendita un più alto prezzo dal compratore. Finalmente si rammenta a' signori Maceratesi il rispetto ch' essi professano, e deggiono a' loro maggiori, fra i quali, siccome con opportuna erudizione si dimostra, fiorì moltissimo lo studio delle leggi, ed i quali appunto per evitar le collusioni, le liti

e le discordie, stabilirono, approvarono, e costantemente mantennero la sovrindicata maniera di valutare le case dal prezzo del suolo, e de' suoi materiali componenti. Insomma se per la varietà delle discussioni, per la dottrina con cui si risolvono, per l'opportuna erudizione con cui è tutta condita, ed in fine per l'eleganza ed anche una certa urbana lepidezza di stile con cui è distesa, ci ha arrecato un singolar piacere la lettura di questa memoria; *molto più dovrà arrecarne ai signori Maceratesi, in pro de' quali hanno unicamente* [*] *impiegata la loro opera e fa-*

(*) L'espressione, con cui il degnissimo signor Efemeridista si compiacque affermare di avere l'autore ed estensore della lettera *unicamente* in vantaggio de' Maceratesi impiegata l'opera loro, non dee già intendersi in modo uniforme all'opinion di coloro, che con manifesta inconsideratezza, come si cercò con poche parole di far chiaro nel num. 29. di questa seconda lettera, pretesero che la presente ricerca potesse solamente noi Maceratesi impegnare. Cotesto *unicamente* può con tutta proprietà intendersi in significato di non essersi avuto in mira alcun indoverosо scopo fuori della pubblica utilità: e ciò tanto più spronar doveva all'onesta impresa, quanto che la faccenda interessar può in tutti quei luoghi del mondo, ove l' uso

fatica questi due benemeriti loro concittadini, vale a dire l' autore, e l' estensore.

uso si abbia di vendere e comprar case. Il che sia detto senza fasto, giacchè è sì largo e tondo il Mondo, che non crediamo rivocarsi in dubbio tanto facilmente da' più ciò, che i nostri oppositori stimarono di doverci negare.

AV-

AVVERTIMENTO

ALL'ERUDITO E BENIGNO LETTORE.

ANzi che di quì porvi avanti un' *erratacorrige*, senza di cui ben so esser voi egregio correttor di stampe, credetti di dovere aggiugner più cose di non leggier peso, che non seppi in più opportuno luogo avvertire. Voi saggio e discreto, qual suppor debbovi, non vorrete, che per iscansar io il biasimo di un bel numero di severi censori, che il naso corrugheranno per aver io quest' operetta pubblicata innanzi di poterla aggiustatamente ordinare; non vorrete, dissi, che abbia poi quì altre cose a tacere troppo necessarie al mio scopo, di giovare cioè nella stessa povertà di mie cognizioni a taluni degli amatissimi miei concittadini, pe' quali soli io appena ardisco di scrivere.

Dissi nel principio della presente lettera di pubblicarla circa quattro mesi dopo la prima. Il rispetto intanto da me dovutovi mi obbliga a dirvi, che essendomi nel proseguimento della stampa ad assai più lungo lavoro impegnato, produr dovetti questo quantunque sì informe libretto dopo uno spazio quattordicimestre. In secondo luogo supplicar vi deggio a riflettere, che la mia confutazione de' sofismi del Molinèo tende anche a prevenire un' assai grave censura, che in seguela de' medesimi far si potrebbe in discredito di quanti moralisti io ebbi occasion di vedere, credendo ad essi tutti gli altri uniformi, intorno

alla

alla latitudine del giusto prezzo. Ognun vede che, adottandosi per veri i falsi principj del Molinèo, e fissato per prezzo medio p.e. 100., dir non si potrebbe co' predetti moralisti, che il prezzo supremo dovesse tanto da esso differire con aritmetica differenza, quanto il prezzo medio sorpassa l'infimo; ma bensì, che il valor supremo esser dovesse un terzo geometricamente proporzionale dopo l'infimo ed il medio. Chi non vede, che ogni ribasso ed aumento di prezzo può a vera lesione paragonarsi? Il che, massime nelle merci meritevoli di più estesa latitudine, porterebbe troppo grave divario a danno non picciolo de' venditori, che ben appresero i saggi moralisti a compiagnere in mille occasioni dall' incomparabile s. Girolamo. E saravvi alcuno sì intemperante amico di novità, che ardisca persuadersi, che tanti perspicacissimi ingegni occupatisi nella scienza morale non si avvedessero di un paralogismo di troppa conseguenza? Nè alcun potrà esser tanto audace da creder che nel non regolare la predetta latitudine secondo i fantastici principj del Molinèo con gran vantaggio de' doviziosi compratori de' beni stabili, si lasciassero i Moralisti un tantinetto dal funesto e troppo seducente splendore delle ricchezze abbagliare, e ributtare da' nauseosi cenci, ordinario e spedito corredo de' venditori de' predetti stabili. La scienza de' costumi viene tra noi per lo più (dicasi senza ombra di offesa per gli altri ceti) con felice profondità trattata da persone Claustrali. Esse ebber grazia da Dio di coraggiosamente le spalle volgere a tutte le venefiche menzogne di questa misera terra, onde con un santo disprezzo di ogni più potente umano riguardo non saprebbono vilmente la verità tradire e la giustizia colla causa de' poverelli. Tutto questo si dovea pure aver-

vertire con licenza de' signori frettolosi per ovviare all'audacia di qualche maligno scrittore, poichè non essendo mai mancati alcuni, che si compiacciono di censurare i ceti li più rispettabili, come fuor di ogni dubbio è quel de' moralisti, mancheranno forse in un secolo dell' orribil tinta del nostro? Quindi tanto più io doveva colla maggior diligenza a me possibile cercare la confutazione del suddetto autore, e poco spaventarmi della censura de' suddetti frettolosi, ò di coloro, che mal sanno compatire quella mancanza di preciso ed austero ordine, che in una familiar lettera è lecito trascurare, massime nelle circostanze, in cui io dovetti trovarmi, come già dissi. I fautori del Molinèo mi dovranno anzi applaudire, che io lo abbia imitato nell'averci detto, n. 72., ch'egli *anzichè la grazia de' dotti con alto, nitido, e grave discorso, amava con tediosa prolissità, da non piacere agli esperti, provvedere piuttosto all' utilità degli studiosi, soddisfacendo all' impegno intrapreso con chiarezza, copia e buona fede.* Che s' esso tutto di spiritoso zelo divampava nel suo supposto *di veder depravata la dottrina delle leggi*, io ho tutto il dritto non senza mio sincero ribrezzo di compiagner lui colla folta schiera di dottissimi uomini, che il seguirono in un troppo mostruoso errore, per quanto a me pare di aver, lode a Dio benedetto, con evidenti ragioni dimostrato.

Si disse da noi a suo luogo, che il foro contenzioso non dà rimedio per conto di lesione nella compravendita, se non oltrepassi la metà del giusto prezzo. Or quello stesso Molinèo, che con esorbitante rigore, anzi irragionevole aggravio, tante arguzie ci seppe dire tutte a danno de' compratori in proposito di lesione, con molta equità mi porge motivo di dire, che

non

non conviene già l'adoperare soverchia scrupolosità nel volere un'esatta chiarezza esigere per la pruova dell'eccesso sopra la metà del vero prezzo. Egli, seguendo la mirabile scorta delle antiche Romane leggi, sembra volere in ciò una ragionevole connivenza, ricordandoci anche l'autorevole esempio del supremo Senato di Parigi. Ognun potrà quì in piè di pag. le parole leggere di quel dotto francese (*), le quali stimo degne di molta riflessione. Imperocchè a me parrebbe sotto l'altrui censura, che rigido ed iniquo giudice colui avesse a stimarsi, che, quasi ostrica al suo scoglio, ostinato sulla lettera della legge il rimedio negasse a chi non potesse con tutta certezza provar sua lesione non solo giugnere sino alla metà, ma anche gire al di là. Ma me ne riporto a' nostri dotti Signori Uditori di Rota. Accennai unicamente il predetto riflesso sulla debita mira di giovare a' piagnenti venditori de' beni stabili, i quali vorrei pure, nè so disperarne, mi ridonassero una volta la lor confidenza, deponendo ogni sospetto di mia

(*) Dopo di aver il Molinèo al num. 173. *de usuris* dichiarata la costituzione di Diocleziano sopra l'enorme lesione prosegue così. *Hinc dicta lex licet duriuscula, non tamen prorsus irrationabilis: ideo illustranda est in sua materia prout etiam in usum ubique recepta fuit. Sed cum hoc æquitatis temperamento, ut clare probata enormi læsione, etiam citra omnem verum dolum, judices (quibus bonum & æquum præ oculis semper observari debet.* l. quod si Ephesi. in fin. de eo quod certo loco.) *non debeant tam claram & nimis scrupulosam & exactam ipsius dimidiæ excessus probationem exigere, quod & supremo & æquissimo Senatui nostro placere intelligo.*

mia eccessiva aderenza verso i ricchi compratori.

Preveggo che taluni in leggendo, che io nuovamente in questa seconda lettera dichiaro non gravissime le pigioni in Macerata, n. 31., diranno che io mi abbia forse molte case da dare a nolo, quando che mi trovo attualmente per benignità di questo signor Antonio Pantaleoni, che tanto si distingue per la molta probità ed egual sapere nell'esercizio Forense; mi trovo, dico, venuto io come pigionante ad abitare nel vetusto e perfettibile palazzino Cinelli (*), stato già di quella nobil famiglia, pas-

(*) *Questo ed altri simili palazzini rimastici oh come servir ci possono di salutar instruzione per capire a quanto spaventoso e lacrimevole lusso sia tra noi entro circa un secolo pervenuta anche la maniera dell' abitare!*

Questa Città per molte cagioni è talmente penuriosa di opportune case, che io anche per ciò fui come necessitato a profittare della benigna concessione, con cui questi stimatissimi Signori Comunisti mi accordarono di aver ricovero nel piano di questo collegio di san Giovanni superiormente contiguo a quello della pubblica libreria. Soffersi per circa quattr' anni la sconcezza di veder ad uso privato un luogo di tal natura destinato. Laonde opportuna occasione quì a me si presenta per annunziare a' miei amatissimi concittadini un progetto di somma loro utilità, e decoro, il quale fu in una di queste mattine formato da alcuni nostri zelanti Maceratesi nel bell' atrio di detta pubblica libreria dell' Università degli studj, ove io pure pel mio impiego di scopator senza paga della medesima ebbi il piacere, e l' onore di esser rispettosamente presente in un cantoncello. Incominciarono quei sì degni signori a riflettere al gran bene, che l' infinita bontà dell' Al-

paſſato ora al predetto mio amico per mezzo della degniſſima ſua signora Conſorte. Or dico intan-

Altiſſimo ſi degnò concedere a queſta città per mezzo della paterna munificenza dell' ottimo e ſapientiſſimo noſtro felicemente regnante Pontefice PIO SESTO; *che compiacqueſi aderire alle ſagge ed amorevoli premure del noſtro virtuoſiſſimo Signor Cardinal Guglielmo Pallotta, e ciò colla può dirſi quaſi nuova fondazione della predetta pubblica libreria, cui i primi ſemi furono felicemente aggiunti di un univerſal musèo Maceratese, come accennai già nella prec. poſcritta n. 13. Mi fu permeſso di dire a quella degna adunanza, che una delle più ſalutari leggi autorizzate dallo ſteſſo Papa Signor Noſtro ſi era per giudizio di ſaggi uomini l' aver in un modo troppo equo, diſcreto e ragionevole copulata alla vigilanza ed autorità di queſto illuſtriſſimo Comune quella dell' Eccleſiaſtico Superiore; unione, che, troppo in ſe medeſima praticabile, ſi reſe anche più agevole inſin dal bel principio per l' egregie doti dell' odierno degniſſimo noſtro Veſcovo Monſignor Domenico Spinucci. Nè parlando con perſone di tanta civil prudenza e di tanto timor di Dio ebbi io biſogno di confermar quella mia aſſertiva con ragioni di ſorta alcuna; ognuno meglio di me veggendo, che la paterna e vigilante aſſiſtenza del Prelato Eccleſiaſtico è attiſſima a tutte le coſe animare ed a far sì, che con virtuoſa gara i Signori Comuniſti ſempreppiù s' impegnino ad impedire quei funeſti moſtruoſiſſimi abuſi di varie ſpecie, che ſoglionſi nel governo inſinuare delle coſe pubbliche con diſtruzione della comune felicità. Nè io ſaprei eſprimere lo ſtraordinario giubilo in me deſtoſſi, quando uno de' medeſimi interlocutori diſſe con approvazione degli altri, che aven-*

tanto, che, per lasciare ogn'altro riflesso, malgrado le cresciute pigioni, avendo di nuovo consultato il

avendo io ultimamente, col mio passaggio al preaccennato palazzino, lasciato di abitare tutta quella parte del collegio di s. Giovanni corrispondente superiormente alle tre ali, o navate, il corpo costituenti della stessa libreria, troppo agevole e soprammodo utilissima cosa stata sarebbe, se la Città nostra conceduto avesse agli attuali lodevolissimi Curatori della predetta libreria e musèo, sigg. Francesco Amici, e Domenico Angelucci, le facoltà, onde ridur il predetto piano di collegio allo stato, a cui il finissimo loro accorgimento quello ridur seppe della biblioteca con applauso non piccolo di tanti ragguardevoli forestieri, che degnaronsi di lor presenza onorarlo, tra' quali sette per ogni titolo rispettabilissimi Porporati, della pietà non meno, che d'ogni vero sapere giustissimi estimatori e protettori. Nè è piccola gloria per noi Maceratesi, che il giustamente celebratissimo signor Cardinale Giacinto Gerdil per ispeciale sua degnazione verso questa città (che giovanetto ammirollo in questo collegio domiciliato de' suoi plausibilissimi Religiosi Bernabiti) onorar volesse la stessa libreria delle sue più recenti e dottissime opere, mentre già si pensava dalla sceltissima Congregazione a ciò destinata in unione de' due Pubblici Curatori, a farne acquisto, com' era già accaduto dell' altre tutte di quell' uom grandissimo. Or siccome, così un altro de' circostanti soggiunse, la predetta superior parte di collegio dovrebbe considerarsi come ad un medesimo uso destinata con quella sì ampia ed amenissima galleria, più estesa di palmi 150., che le sovrastà a guisa di loggia, aperta in passato, e che forma la sommità di tutta la lunghezza di

il non men degno, ch' espertissimo Architetto signor Giuseppe Barabani, è innegabile, che per l'

di quel braccio, distinto col nome di collegio nuovo dal rimanente dell'edifizio, così tanta spesa di ornamenti non richiedrebbesi, quanta ne fu prudentemente nella libreria impiegata (*). *Si di-*

(*) *Non potendo io per contraria sorte in cose maggiori, e quanto dovrei a' veri vantaggi contribuire della cara patria, volli almeno, profittando della benigna degnazione verso di me de' predetti due cavalieri curatori della libreria e musèo, pregare questo sì dotto ed anche nell' amene lettere assai valente signor canonico Giuseppe Dionisi, perchè un qualche distico componesse da affiggersi sopra l'ingresso del musèo, e che alludesse a quella studiata e piuttosto rigorosa trascuratezza, con cui io rispettosamente diceva, che avrei stabilito la preaccennata superior galleria, per non offendere in certa guisa con frivoli, per non dir ridicoli ornamenti di un effeminato e sempre nocivo lusso le belle e cotanto istruttive opere della natura da collocarvisi dentro, e più quel difficile ad immaginare, non che a descrivere, vasto non meno, che vario soprammodo ed amenissimo orizzonte, che intorno intorno serve come di cornice al detto luogo. Or quell' amico virtuosissimo quasi estemporaneamente dettomi così:*

Hic, ubi mirificus naturæ panditur ordo,
Rerum magna parens respuit artis opus.

Altro giocoso mio amico ne proponeva la seguente traduzione per dietro l' uscio di quell' ingresso:

Ove natura tutta si appalesa,
Fu inutile di fare alcuna spesa.

l'accresciuto valore di tutti i materiali componenti delle case, la difesa dell'antica nostra consuetudine nell'apprezzarle interessa la comune utilità.

Scu-

diceva insomma, che i due piani sovrastanti alla biblioteca possono sin da ora andarsi in guisa dispenendo da poter noi Maceratesi imitar da lungi l'esempio dell'ammirabile Instituto della pregevolissima Bologna, Specola *volgarmente chiamato; essendosi già dato qualche avviamento alla predetta galleria per collocarvi una collezione di naturali prodotti e cose analoghe, delle quali un nostro concittadino una non affatto spregevole quantità donò a questo Pubblico, conservata provisionalmente in sito men proprio dello stesso collegio. Quivi parimente si serbano alcune poche macchine fisiche, ed una competente unione di anatomiche preparazioni. Parmi innegabile che sin da ora si potrebbe nel preaccennato terzo piano del collegio assegnare un decente luogo per la fisica, ed altro per la notomia, giacchè vediamo, per altre cose tacere, che i nostri valenti ed applicati Medici sogliono i loro scolari condur ad istruirli sopra le predette anatomiche preparazioni. Opportunissimo sarebbe il sito medesimo per altri usi, aspettando intanto, che la divina Provvidenza con quei mirabili modi, con cui si degna sempre i suoi gratuiti doni compartirci, voglia darci mezzi per aspirare a cose maggiori, essendo debito di ognun di noi di coltivare anche i tenui principj, da cui nascer sogliono le cose grandi. E perchè la purità de' costumi è troppo essenziale pel buon esito degli studj, e che alla povera gioventù studiosa con pietoso rigore ogn' inciampo di rovina si tolga, lodo per ciò moltissimo i saggi cavalieri Deputati, perchè alla novella scuola di ostetricia, sì degna-*

men-

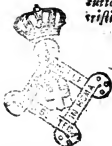
Scusatemi, o benigno mio leggitore, se questo finale avvertimento dovette troppo prolisso riuscirvi. Afficurar vi posso di aver più cose taciuto per amor di brevità; e voi meglio di me sapete, che sovente per evitare una discreta no-

mente esercitata dal nostro ben dotto signor Antonio Santimorosi, un luogo più riservato si destinasse entro il collegio medesimo. Nè alcuno sarà tanto inconsiderato da censurare quale stitichezza la predetta cautela, perchè forse non usata nelle gran città; nelle quali ben si sa essere poco riuscibile la pratica di certe cautele, che sono non meno necessarie, che conseguentemente agevoli nelle piccole città, che ben possonsi, siccome le prime alle vaste campagne, a floridi e ben custoditi giardini rassomigliare. Tuttodì ci quereliamo di esser come bambini da culla ristretti entro meschine città, anelando alle grandi, come gl' ingabbiati uccelli all' aria libera. Stolti che siamo! Senza star quì gli essenziali ed incomunicabili pregj delle nostre cittadelle a noverare, se noi emulassimo le gran città nelle cose migliori, e non nelle vane, o cattive, potremmo in luogo di pietà dar motivo di compiacenza alle primarie città. Ma torniamo alla narrativa del progetto. Terminarono lor congresso quei miei signori con dire, ch' era soprattutto a far sì che la parte unicamente superiore del così detto collegio vecchio abitata fosse da degno sacerdote in qualità di Rettore destinato alla custodia dell'annessa magnifica e divota chiesa di san Giovanni. Tralascio per amor di brevità di narrare i due differenti modi, con cui dissero, che si sarebbe potuta agevolmente una nuova scala costruire, onde il predetto Rettore, oltre l' uso libero della gran scala, potesse in tanto sbandato edifizio accesso avere alla sua residenza. Prima di sciogliersi quel con-

noja si precipitano gli affari già felicemente sistemati, o si trascura di riparare alla meglio a' più lacrimevoli disordini, o finalmente non si pensa a promuover le imprese di universal vantaggio.

congresso tutti convennero, che se assai poco era a sperare dalle forze della nostra Comunità, gran cose potevamo riprometterci dall' illuminata pietà e verace zelo de' privati. Nè io tacer posso la debita compiacenza in me destatasi al vedere sul sereno volto dipinta di tutti quei benintenzionati Maceratesi la ferma loro speranza, che l' inesausta divina misericordia, malgrado i nostri demeriti (parlo per me) aumenterà i vantaggi di questa città per opra de' privati, i quali, esempio prendendo dal vigilantissimo governo de' medesimi nostri ottimi Romani Pontefici, sempre ci proccurarono quegli stabilimenti (*) onde le città alle foreste antepongonsi.

(*) Merita esser ricordata la recente opera di pubblica utilità a tutti nota, sì santamente stabilita dall' egregio ed ornatissimo nostro concittadino Sig. Domenico Annibali; mancato da pochi anni in Roma con rincrescimento di tanti, tra' quali molti personaggi di alta sfera, che ammirarono in esso la cristiana pietà unita ad un carattere oltremodo dolce ed aggradevole. Egli colle rare sue doti morali, più che con altra abilità a tutti nota, potè rendersi accetto anche a Regj e Sovrani Principi del Nord, presso i quali molt' anni visse, essendosi poi per tempo ritirato in Roma a compier suoi giorni con vita esemplarissima. O quanto era oggetto degno di maraviglia e compunzione insieme l' ascoltare quell' anima rara con armonica voce ragionare de' più grandi avvenimenti de' secoli, essendo nella storia versatissimo, tutto richiamando agl' inconcussi principj della cristiana e celeste sapienza;



MACERATA cIↄ Iↄ ccxcII.
Presso Bartolommeo Capitani.
Con approvazione.

